

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	69
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	70
GIUSTIZIA (II)	»	72
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	82
DIFESA (IV)	»	84
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	91
FINANZE (VI)	»	122
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	145
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	160
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	223
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	240

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 83.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	241
AFFARI SOCIALI (XII)	»	242
AGRICOLTURA (XIII)	»	260
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	265
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>)	»	273
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	278
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	279
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	281
<i>INDICE GENERALE</i>	»	286

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 3

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 24

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 28

ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti e subemendamenti presentati) 63

ERRATA CORRIGE 26

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 12.32, 20.53, 35.29, 46.4 e 62.15, nonché l'articolo aggiuntivo 43.04 (*vedi allegati*).

Comunica peraltro che, alla luce dei criteri già esposti nelle precedenti sedute, sono da ritenersi inammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai relatori:

20.53 che reca, alla lettera *a*), una norma di interpretazione autentica con la quale si chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono di immediata applicazione ai contratti di lavori anche in corso di esecuzione e reca precisazioni in merito

ai contratti di servizi e forniture; alla lettera b), modifica le soglie massime applicabili, da una parte, per le acquisizioni in economia per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e, dall'altra parte, per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento in economia, prevedendo altresì disposizioni in materia di norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture, nonché in materia di direzione tecnica per la realizzazione dei lavori;

43.04 che reca misure inerenti le procedure di estinzione dei mutui per le cooperazioni edilizie, prevedendo, in particolare, che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativamente ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente;

46.4 che reca una norma di interpretazione autentica con la quale si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 63 del 2002 – ai sensi della quale il ministero dell'economia e delle finanze individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa e quelle per le quali è opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta – si applica anche alle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 65 del 1989, relative agli enti di diritto pubblico soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge n. 1404 del 1956;

Avverte altresì che:

l'articolo aggiuntivo 30.02 è stato presentato dal deputato Fava e non dal deputato Lulli come erroneamente riportato nel resoconto del 29 febbraio 2012, nella parte relativa alle dichiarazioni di inammissibilità. In considerazione del fatto che il deputato Fava non ha potuto, a causa di tale errore, valutare adeguatamente la

possibilità di presentare richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità, le Presidenze hanno ritenuto di riesaminare l'articolo aggiuntivo Fava 30.02 e ne confermano l'inammissibilità;

gli articoli aggiuntivi Meta 56.06 e 56.07 recanti ambedue modifiche alla legge n. 84 del 1994 concernenti disposizioni sulle autorità portuali per un errore materiale non sono stati riportati nella dichiarazione di inammissibilità. Le Presidenze pertanto hanno ritenuto di riesaminarli e ne confermano l'inammissibilità;

l'articolo aggiuntivo Montagnoli 58.02 è stato citato nel resoconto del 29 febbraio 2012, nella parte relativa alle dichiarazioni di inammissibilità, come Montagnoli 58.07.

Avverte che nell'edizione provvisoria dell'allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti*, l'emendamento Caparini 49.10 – riportato correttamente come tale nel fascicolo cartaceo in distribuzione – è stato erroneamente numerato come Caparini 49.6.

Comunica infine che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori dichiarati ammissibili è fissato alle ore 10 di oggi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI sottolinea che, considerato che sono stati presentati numerosi emendamenti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), il Governo ha intenzione di adottare una circolare che chiarisca l'ambito applicativo delle norme.

Pierguido VANALLI (LNP) ringrazia il ministro per l'attenzione al tema, considerato che l'attuale interpretazione delle norme appare troppo rigorosa.

Giovanni FAVA (LNP) segnala che alcuni emendamenti dei relatori sono simili ad altri già presentati e giudicati inammissibili, per cui invita a controllare puntualmente l'applicazione dei criteri di ammissibilità.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che non è stato presentato alcun emendamento sul limite agli stipendi dei dirigenti pubblici, mentre – come emerso nel corso del dibattito svolto nelle Commissioni riunite I e XI sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio attuativo dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 – occorre un rafforzamento delle norme contenute su questa materia in quel decreto, con un'estensione, tra l'altro, dell'ambito di applicazione delle stesse anche alle regioni, agli enti locali e alle autorità indipendenti.

Donato BRUNO, *presidente*, conferma che non è stato presentato alcun emendamento in materia.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede quindi al Governo quando abbia intenzione di presentare le relative proposte emendative.

Renato BRUNETTA (PdL), dopo aver ricordato che le Commissioni riunite I e XI hanno di recente approvato il parere sullo schema di decreto attuativo delle norme in materia recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, si associa alla collega Lanzillotta nel chiedere al Governo come intenda procedere in riferimento alla materia degli stipendi dei dirigenti pubblici, anche in considerazione del fatto che eventuali proposte emendative presentate a decreti-legge incontrerebbero il limite del rispetto dei criteri di ammissibilità, come indicati anche nella relativa lettera del Presidente della Repubblica.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI osserva, al riguardo, come il parere delle Commissioni riunite I e XI sia stato reso solo qualche giorno fa, per cui è necessario condurre ancora un'istruttoria in merito.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che i criteri di ammissibilità degli emendamenti indicati nella lettera del Presidente della Repubblica debbano essere applicati senza alcuna deroga. Con riguardo al problema

del limite al tetto degli stipendi pubblici, auspica tuttavia che le modifiche normative delle quali il dibattito nelle Commissioni riunite I e XI ha evidenziato la necessità e su cui si registra un diffuso consenso siano adottate quanto prima.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Brunetta, ritiene che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richieda un rapido intervento normativo di modifica.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, in relazione all'emendamento Borghesi 20.11, approvato nelle precedenti sedute, propone un coordinamento del testo, ripristinando la locuzione « ferme restando la natura e le condizioni essenziali », allo scopo di salvaguardare le finalità di semplificazione proprie della proposta normativa che, altrimenti, sarebbero del tutto vanificate con l'introduzione di un indesiderabile irrigidimento procedurale. Propone inoltre, sempre per coordinamento sostanziale, di riferire la modifica, erroneamente riferita al « capoverso comma 3 », al « capoverso comma 2 ».

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con la proposta di coordinamento del relatore.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sulla proposta di coordinamento del relatore.

Le Commissioni approvano, quindi, la proposta di coordinamento del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti alla presidenza in ordine alla modifica di coordinamento testé avvenuta, che ha inciso su una votazione già avvenuta.

Donato BRUNO, *presidente*, rammenta che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni hanno la possibilità di rivedere una precedente votazione e di modificarne gli effetti.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 34.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 34.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state ritirate dai presentatori tutte le proposte emendative riferite all'articolo 34.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 35.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lorenzin 35.2, De Micheli 35.14, Corsaro 35.12, Tassone 35.23, Stasi 35.21 e Raisi 35.26, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 35.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che sugli emendamenti in esame la V Commissione potrebbe sollevare eccezione atinenti alla copertura finanziaria.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lorenzin 35.2, De Micheli 35.14, Corsaro 35.12, Tassone 35.23, Stasi 35.21 e Raisi 35.26.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 35.9, volto ad ampliare da tre a cinque anni i termini previsti per il trasferimento dei

magistrati, al fine di disincentivarne la mobilità.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario sull'emendamento Torazzi 35.9 e rileva che la norma del decreto-legge cui si riferisce l'emendamento non incide sui profili temporali, ma apporta modifiche di carattere procedurale.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato gli ulteriori nuovi emendamenti 24.38, 45.5 e 46.5 e che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 31.01 (*vedi allegati*).

Comunica che, alla luce dei criteri già esposti nelle precedenti sedute, l'emendamento 46.5 dei relatori è da ritenersi inammissibile, limitatamente ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, che intervengono in materia di personale da trasferire all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; di disciplina in materia di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui al decreto-legge n. 195 del 2009; di riorganizzazione del ministero dell'ambiente e degli enti parco; di computo della componente compensativa relativa ai regimi tariffari agevolati per l'energia elettrica; e di competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di reclami contro i gestori. I commi 1 e 2 del medesimo emendamento 46 riproducono invece letteralmente il testo vigente dell'articolo 46.

Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti ammessi è fissato alle ore 10.30.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 37.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 37.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, segnala che sussistono profili di criticità sulla copertura finanziaria degli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede la motivazione del parere contrario espresso sul proprio emendamento 37.1, volto a semplificare la comunicazione al registro delle imprese della posta elettronica certificata da parte delle imprese mediante l'attivazione di una casella di posta.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Bragantini 37.1 è precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 40.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 40.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 40 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 41.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Formisano

41.6, Torazzi 41.2 e Servodio 41.3. Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative all'articolo 41.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura FRONER (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Formisano 41.6.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Cimadoro 41.1, ritenendo incongruo che una condanna per i reati richiamati non possa essere considerata elemento ostativo per l'esercizio delle attività contemplate dall'articolo 41.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario sull'emendamento Cimadoro 41.1, rilevando che il carattere temporaneo delle manifestazioni cui si riferisce la disposizione ha indotto il Governo a prevedere la semplificazione prevista dalla norma.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Formisano 41.6, Torazzi 41.2 e Servodio 41.3.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Cimadoro 41.1 è stato ritirato.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 42.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 42.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 42 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 43.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 43.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 43.2, esprime forti perplessità sulla possibilità di richiamare decreti aventi natura non regolamentare, rammentando che su questo profilo la Corte costituzionale ha manifestato esplicite censure.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura che i contenuti dell'emendamento Zaccaria 43.2 potranno essere rivalutati nel corso dell'esame in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 43 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 44.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 44.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 44 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 45.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 45.3 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento 45.3 dei relatori. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 46.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 46.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate all'articolo 46.

Paolo ROMANI (Pdl), intervenendo sull'emendamento 46.5 dei relatori, dichiarato inammissibile per la parte relativa ai commi da 3 a 7, ravvisa l'esigenza che lo stesso sia sottoposto ad una rivalutazione da parte della presidenza con specifico riferimento alle previsioni relative alla possibilità di semplificare le modalità di determinazione della componente compensativa di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 9 del 1991 e di assicurare che i clienti passati al mercato libero non siano penalizzati per effetto di tale passaggio. Sottolinea che questa disposizione è assolutamente necessaria per risolvere la gravissima situazione di Alcoa.

Andrea LULLI (PD) si associa alle osservazioni dell'onorevole Romani.

Giovanni FAVA (LNP), pur condividendo la richiesta avanzata dall'onorevole Romani, sottolinea che la rivalutazione dell'ammissibilità del comma 6 dell'emendamento 46.5 dei relatori non potrebbe avere carattere esclusivo e pertanto do-

vrebbero essere riconsiderate anche altre dichiarazioni di inammissibilità relative ad ulteriori proposte emendative.

Renato BRUNETTA (Pdl) fa notare che, sotto il profilo giuridico, se si considera legittima la presentazione alla Camera di un decreto-legge *omnibus* caratterizzato da una notevole complessità e disomogeneità delle norme recate, è assolutamente ammissibile la presentazione di proposte emendative che ne amplino i contenuti e la portata. Si delinea, pertanto, una questione che investe la dignità del Parlamento e che andrebbe sottoposta alle presidenze delle Camere, considerata l'incongruenza di prevedere rigidi parametri di ammissibilità delle proposte emendative rispetto ad un provvedimento del tutto disomogeneo e frammentario nell'articolo.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea che la dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento 46.5 dei relatori deriva da una valutazione di carattere oggettivo; tuttavia, osserva, i contenuti della proposta emendativa potrebbero essere recepiti in un diverso provvedimento. Aggiunge che l'ammissibilità degli emendamenti non può essere derogata attraverso la negoziazione con i relatori ed il Governo e che anche il suo gruppo ha manifestato talune perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità riferite ai propri emendamenti.

Antonio BORGHESI (IdV), in considerazione dei criteri adottati per il giudizio di ammissibilità delle proposte emendative presentate al provvedimento d'urgenza in esame, sottolinea che non possono essere prese in considerazione questioni che non siano strettamente attinenti al contenuto del testo. Sollecita, pertanto, il Governo a presentare uno specifico provvedimento sulla questione Alcoa.

Ludovico VICO (PD) rileva che da più di un mese il Governo ha assicurato, in sede parlamentare, che si farà carico della questione Alcoa, che riguarda sia la Sardegna sia Venezia. L'emergenza determi-

natasi giustificerebbe, anche in questa sede, un intervento immediato a favore di una rilevante realtà produttiva del Paese.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che l'emendamento 46.5 dei relatori, pone, al comma 6, un tema di grande rilievo e di assoluta urgenza. Nel prendere atto che ne è stata dichiarata in questa circostanza l'inammissibilità, confida che il contenuto del comma 6 possa essere riproposto in altra sede.

Antonio BORGHESI (IdV) precisa che è d'accordo sul merito dell'emendamento in esame, ma non comprende perché si debba procedere all'intervento con un decreto-legge.

Giovanni FAVA (LNP) concorda con le osservazioni del deputato Borghesi.

Donato BRUNO, *presidente*, pur considerando la delicatezza delle questioni evidenziate, ritiene che la presidenza non possa che confermare la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 46.5 dei relatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 47.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cimadoro 47.8, sugli identici emendamenti Fava 47.016 e Caparini 47.14, nonché sugli articoli aggiuntivi Lulli 47.0.4, purché riformulato nel senso di sopprimere al comma 1 le parole « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » e di inserire al comma 2, dopo le parole « decreto della ministro della salute » le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; esprime altresì parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Brunetta 47.0.18, 47.0.21, 47.0.22 47.0.26, 47.0.27, 47.0.32 e 47.0.34. Invita al ritiro dell'emendamento Servodio 47.16 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 47.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore e propone una riformulazione dell'emendamento Cimadoro 47.8 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Sull'emendamento Lulli 47.11 e sugli articoli aggiuntivi Raisi 47.0.6 e Lulli 47.0.4 si rimette alle Commissioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Brunetta 47.0.34, rileva che il concetto di invarianza della spesa non può essere acriticamente inserito in qualsiasi disposizione di legge. Nell'utilizzo delle risorse pubbliche si deve piuttosto richiamare un concetto di « invarianza dinamica » quando risorse pubbliche vengono utilizzate per consentire risparmi nel medio e lungo periodo.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene necessario specificare che cosa s'intenda per invarianza e se essa si riferisca a stanziamenti già a bilancio delle singole amministrazioni.

Antonio BORGHESI (IdV) accetta la riformulazione dell'emendamento Cimadoro 47.8, di cui è cofirmatario, proposta dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cimadoro 47.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Brunetta 47.018 e 47.034 sono assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cimadoro 47.8 (*nuova formulazione*).

Giovanni FAVA (LNP) ritira l'emendamento Caparini 47.14. di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fava 47.0.16.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio articolo aggiuntivo 47.0.4, sottolineando

che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea che gli investimenti destinati a ridurre gli oneri per la finanza pubblica devono essere considerati in chiave diversa sotto il profilo economico.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che l'innovazione in ambito sanitario è una competenza regionale e, pertanto, appare incongruo un riferimento ad un decreto del ministro della salute, previsto al comma 2.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Volpi possa essere risolta dall'espressione « si promuove », contenuta nel medesimo comma 2.

Mario TASSONE (UdCpTP), richiamati i severi criteri utilizzati nel giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, dichiara di non comprendere per quale ragione sia stato considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo Lulli 47.0.4 recante semplificazioni in materia di sanità digitale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Lulli 47.0.4 (*nuova formulazione*) e Brunetta 47.0.21.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata presentata dal relatore una riformulazione dell'emendamento Brunetta 47.0.22 volta a sostituire, al capoverso comma 4, le parole « ovvero della » con le parole « ivi inclusa la ».

Renato BRUNETTA (PdL) accetta la riformulazione proposta al proprio articolo aggiuntivo 47.0.22.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva che in un decreto-legge non dovrebbero essere ammesse deleghe.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con le osservazioni del deputato Volpi, e chiede, al riguardo, il parere del Governo.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede ai relatori ed al Governo se nei pareri espressi abbiano tenuto conto del parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, sottolinea che l'articolo 47 reca disposizioni sull'agenda digitale e presenta un carattere programmatico per cui si è cercato di accogliere il maggior numero di proposte emendative presentate.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI sottolinea che i lavori per l'Agenda digitale sono già iniziati. Su un piano più generale, vi è nei decreti-legge, in relazione all'urgenza, la necessità di bilanciare ipotesi non di delega ma di delegificazione. Tuttavia, vi sono norme di particolare complessità che richiedono l'immediata adozione di provvedimenti di natura amministrativa.

Mario TASSONE (UdCpTP) ringrazia il ministro per il chiarimento fornito e condivide il merito dell'emendamento. Tuttavia, dichiara di non comprendere perché si debbano inserire in un decreto-legge disposizioni sull'Agenda digitale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Brunetta 47.026, 47.027 e 47.032. Quindi passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 48.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 48.4 dei relatori ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 48.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 48 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 48.4 dei relatori. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 49.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 49.31 e 49.32 dei relatori. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Goisis 49.18 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 49.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni FAVA (LNP) ritira tutti gli emendamenti del gruppo della Lega Nord Padania successivi, nell'ordine di votazione, all'emendamento Goisis 49.18.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che anche gli altri emendamenti sui quali il parere dei relatori e del Governo è contrario sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Goisis 49.18 e gli emendamenti 49.31 e 49.32 dei relatori.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 50.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito di un'ulteriore valutazione, la presidenza ammette alla discussione l'articolo aggiuntivo Pelino 50.01, già dichiarato inammissibile.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 50, salvo che sull'emendamento Ghizzoni 50.10, sul quale, come relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformu-

lato nel senso di prevedere una diversa copertura finanziaria (*vedi allegati*). I relatori si riservano di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Pelino 50.01, testé riammesso.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, in dissenso dal relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Ghizzoni 50.10.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che questo non è un modo ordinato di procedere e che i relatori dovrebbero aver maturato, al momento del voto, un orientamento comune su ciascun emendamento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l'emendamento Ghizzoni 50.10 ed esprime parere conforme a quello dei relatori sugli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 50.

Elena CENTEMERO (PdL) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all'emendamento Ghizzoni 50.10, che prevede l'immissione in ruolo nel comparto dell'istruzione di cinquemila persone, disponendo la copertura del relativo onere finanziario a valere sul bilancio dello Stato mediante risorse da reperire con nuovi giochi e lotterie. Fa presente che la legislazione vigente già prevede un piano di assunzioni per le scuole per il prossimo triennio con la possibilità di rimodulare annualmente le relative previsioni.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sull'emendamento Ghizzoni 50.10, ravvisa la necessità che siano garantiti gli attuali livelli delle prestazioni dei servizi con gli organici a disposizione, soprattutto in una fase di criticità del sistema scolastico. Sostiene che le previsioni del comma 4, richiamato dall'emendamento menzionato, semplificano e consentono di assicurare il fabbisogno di personale.

Jole SANTELLI (PdL) esprime valutazioni critiche in ordine all'orientamento

assunto dalla sinistra sulla scuola negli ultimi anni.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede che il Governo fornisca chiarimenti sul profilo della copertura dell'emendamento Ghizzoni 50.10 e valuta negativamente l'espressione di due pareri discordanti da parte dei relatori. Preannuncia, tuttavia, il suo voto favorevole sulla predetta proposta emendativa.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che l'orientamento del suo gruppo era favorevole sull'emendamento Ghizzoni 50.10; tuttavia, alla luce della nuova formulazione, sorgono ora perplessità soprattutto in relazione alle modalità di copertura. Chiede pertanto al Governo di riformulare il testo sotto il profilo della copertura finanziaria.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) rileva che l'emendamento Ghizzoni 50.10 intende assicurare il tempo pieno che rappresenta una forma di sostegno per le famiglie. Ritiene opportuni ulteriori chiarimenti dal Governo sull'ipotesi di un aumento dell'accisa sui giochi per finanziare la proposta emendativa. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Ghizzoni 50.10 affinché possa essere definita più precisamente la formulazione e le modalità della copertura finanziaria che appare non accettabile se riferita alle entrate sui giochi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura un approfondimento del testo e si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento 50.10.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte quindi che l'esame della proposta emendativa è accantonato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento dei contenuti.

Oriano GIOVANELLI, *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative relative all'articolo 50 sulle quali è stato espresso parere contrario sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 52.

Oriano GIOVANELLI, *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 52.5, 52.6 e 52.7 dei relatori. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 52.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sull'emendamento 52.5 dei relatori e invita al ritiro degli emendamenti 52.6 e 52.7 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, ritira gli emendamenti 52.6 e 52.7 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, in attesa di ulteriori valutazioni da parte del Governo, accantona l'esame dell'emendamento 52.5.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra le finalità dell'emendamento 52.3 a sua firma, volto a valorizzare il ruolo delle province mediante il riferimento ad un accordo in sede di Conferenza unificata.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 52.3.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vanalli 52.3 e Osvaldo Napoli 52.1. Quindi passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 53.14, purché riformulato nel senso di aggiungere in fine al comma 1, primo periodo, le parole « sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 » e di inserire dopo il comma 1, il seguente comma: « 1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziato ».

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Lorenzin 53.11, Mastromauro 53.12, Stradella 53.8 e Libè 53.15. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 53.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi alle Commissioni sull'emendamento Ghizzoni 53.14.

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 53.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ghizzoni 53.14 (*nuova formulazione*), nonché gli identici emendamenti Lorenzin 53.11, Mastromauro 53.12, Stradella 53.8 e Libè 53.15.

Pierguido VANALLI (LNP) invita i relatori di Governo a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento Bitonci 53.6 di cui è firmatario.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Bitonci 53.6.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo sugli identici emendamenti Zazzera 53.3, Bitonci 53.6 e Osvaldo Napoli 53.1, rileva che il sistema di manutenzione delle scuole deve essere attuato senza penalizzare gli enti virtuosi e, pertanto, il CIPE, nel quadro delle sue funzioni decisorie, dovrebbe consentire un'effettiva consultazione degli enti locali interessati.

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere le osservazioni dell'onorevole Bragantini, invita i relatori a riconsiderare il parere contrario espresso sugli identici emendamenti Zazzera 53.3, Bitonci 53.6 e Osvaldo Napoli 53.1.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede ai relatori una ulteriore riflessione sull'emendamento Bitonci 53.6, del quale auspica l'approvazione.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Bitonci 53.6.

Pierguido VANALLI (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento Bitonci 53.6, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 53.6. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 54.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 54.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 54.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che tutti gli emendamenti e articoli ag-

giuntivi all'articolo 54 sono stati ritirati dai presentatori, ad eccezione dell'emendamento Goisis 54.1.

Pierguido VANALLI (LNP) invita i relatori e il Governo a rivedere il parere espresso sull'emendamento Goisis 54.1, che illustra, sottolineando come, per la figura di tecnologo, il possesso di una qualificazione particolare debba essere previsto necessariamente, e non solo « eventualmente »: diversamente la norma non ha ragione di essere.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI rileva che saranno i singoli bandi di concorso a specificare la particolare qualificazione professionale di volta in volta richiesta ai tecnologi a seconda delle specifiche esigenze della amministrazione procedente.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che, in ogni caso, occorre sempre prevedere il possesso di una qualificazione particolare per i tecnologi. Insiste quindi per la votazione dell'emendamento Goisis 54.1.

Alberto TORAZZI (LNP), associandosi al collega Vanalli, rimarca che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 54 potrebbe apparire come un espediente per assumere, mediante concorsi per tecnologi, personale senza il possesso delle qualificazioni professionali proprie di questa figura, e quindi in sostanza per assumere personale di ogni tipo.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara che sull'emendamento Goisis 54.1, a seguito di una ulteriore riflessione, il Governo intende rimettersi alle Commissioni.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, comunica che, a seguito di una ulteriore riflessione, i relatori rivedono il parere espresso e si pronunciano a favore dell'emendamento Goisis 54.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Goisis 54.1.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato i nuovi emendamenti 49.33 e 12.33 (*nuova formulazione*) (*vedi allegati 1 e 2*) e che, sulla base dei criteri di valutazione già esposti, l'emendamento 49.33 dei relatori deve ritenersi inammissibile limitatamente alle lettere *a*) e *c*). Comunica quindi che il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori è fissato alle ore 12.45.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi relativi all'articolo 56.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 56.17 dei relatori, esprimendo nel contempo parere favorevole sul subemendamento Anna Teresa Formisano 0.56.17.1. Esprime inoltre parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 56.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 56 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Anna Teresa Formisano 0.56.17.1 e l'emendamento 56.17 dei relatori, come risultante dall'approvazione del subemendamento.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, chiede alla presidenza di ritornare sull'emendamento Ghizzoni 50.10 e presenta una ulteriore proposta di nuova formulazione dello stesso (*vedi allegato 1*), finalizzata a superare alcune criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, conferma che il suo parere rimane contrario all'emendamento Ghizzoni 50.10, anche ove riformulato nel

senso da ultimo suggerito dal collega Giovanelli.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni sull'emendamento Ghizzoni 50.10 (*ulteriore nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Ghizzoni 50.10 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi relativi all'articolo 57.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lazzari 57.11, sull'emendamento Abrignani 57.18, a condizione che sia riformulato nei termini che saranno precisati dal Governo, e sull'articolo aggiuntivo Quartiani 57.01, a condizione che sia riformulato nei termini che saranno precisati dal Governo. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 57.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, chiarendo i termini della proposta di riformulazione dell'emendamento Abrignani 57.18 e dell'articolo aggiuntivo Quartiani 57.01.

Donato BRUNO, *presidente*, accerta che le proposte di riformulazione prospettate dal Governo sono state accettate dai presentatori delle proposte emendative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Lazzari 57.11 e Abrignani 57.18 (*nuova formulazione*) e l'articolo aggiuntivo Quartiani 57.01 (*nuova formulazione*). Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 58.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 58.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 58 sono stati ritirati dai presentatori, ad eccezione dell'emendamento Torazzi 58.2.

Alberto TORAZZI (LNP) insiste per la votazione del suo emendamento 58.2, invitando il Governo a rivedere il parere contrario su di esso.

Mario TASSONE (UdCpTP) si associa alla richiesta di revisione del parere espresso sull'emendamento Torazzi 58.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Torazzi 58.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Torazzi 58.2. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 59.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore della I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Savino 59.3, che è l'unico emendamento ammesso in riferimento all'articolo 59.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'emendamento Savino 59.3 è stato ritirato.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 60.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 60.8 e 60.2 dei relatori, quest'ultimo identico agli emendamenti Granata 60.13, Vassallo 60.14 e Livia Turco 60.21, ed esprime parere fa-

vorevole sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 60.4 e Froner 60.19, nonché sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 60.17 e Froner 60.18.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento 60.2 dei relatori, identico agli emendamenti Granata 60.13, Vassallo 60.14 e Livia Turco 60.21, che invita i presentatori a ritirare. Sottolinea infatti che l'ordinamento già prevede che i titolari di protezione internazionale godano delle tutele di assistenza sociale previste per i cittadini. Per quanto riguarda invece gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 60.17 e Froner 60.18, si rimette alle Commissioni, esprimendo perplessità sulla modifica da essi prospettata.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che l'emendamento 60.2 dei relatori è in sostanza una riformulazione dell'emendamento Favia 60.7. A suo avviso, i relatori, anziché presentare un proprio emendamento, avrebbero potuto esprimere parere favorevole sull'emendamento Favia 60.7 con la condizione che fosse riformulato sopprimendo la parte consequenziale.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori ritirano l'emendamento 60.2.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sul suo emendamento 60.14, inviata il Governo a confermare che anche i titolari di protezione internazionale beneficiano del programma sperimentale relativo alla « carta acquisiti ».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che della « carta acquisiti » beneficiano anche i titolari di protezione internazionale.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Granata 60.13, Vassallo 60.14 e Livia Turco 60.21 sono stati ritirati dai presentatori.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che il problema fondamentale è che non ci sono controlli adeguati sui conferimenti dello *status* di protezione internazionale, che viene accordato spesso anche a persone che risultano poi essere criminali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 60.8 dei relatori, gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 60.4 e Froner 60.19, nonché gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 60.5, Anna Teresa Formisano 60.17 e Froner 60.18.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede ai relatori e al Governo le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 60.9, che illustra, ricordando che la carta d'identità elettronica è già oggi abilitata per i pagamenti e che potrebbe quindi utilmente essere utilizzata come supporto per la «carta acquisti», anche per salvaguardare la dignità di chi è in imbarazzo a usare quest'ultima.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che la «carta acquisti» è stata disegnata in modo tale da essere in tutto e per tutto simile a una qualsiasi carta di pagamento elettronico, così da non esporre ad imbarazzo coloro che la utilizzano. Rilevato inoltre che la disposizione di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto in esame prevede la proroga della sperimentazione della «carta acquisti», esprime l'avviso che in questa fase non sia opportuno introdurre modifiche che potrebbero comportare difficoltà organizzative e ritardi, fermo restando che miglioramenti della disciplina su questa materia potranno essere introdotti quando terminerà la fase sperimentale e si passerà alla fase a regime.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritira il suo emendamento 60.9, riservandosi di valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno sullo stesso argomento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i restanti emendamenti e articolo aggiun-

tivi all'articolo 60 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 61.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 61.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Bragantini 61.8 volto a sopprimere disposizioni che stabiliscono che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con una regione per l'adozione di un atto amministrativo, il Governo possa ugualmente adottare l'atto medesimo.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Bragantini 61.8.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 61.8.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 61.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 62.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 62.8, e 62.14 dei relatori, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Calabria 62.1 e sull'articolo aggiuntivo Brugger 62.0.1. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 62.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento 62.8 dei relatori, parere contrario sull'emendamento Calabria 62.1 e si rimette alle Commissioni sull'emendamento 62.14 dei relatori. Concorda con il parere espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 62. Precisa che il parere contrario espresso sull'emendamento Calabria 62.1 è dovuto al fatto che esso prevede l'inserimento nella tabella delle abrogazioni della norma che stabilisce la possibilità di rimuovere un dirigente pubblico a determinate condizioni. Si tratta di una questione all'attenzione del Governo perché questa disposizione, introdotta recentemente nella normativa, presenta aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità con il sistema dello *spoils system*. Aggiunge che le abrogazioni contenute nella tabella riguardano norme desuete non più applicabili. Si dichiara pertanto contrario a prevedere l'abrogazione di questa disposizione nel decreto-legge in esame, in quanto essa dovrebbe essere prevista in un provvedimento di carattere generale.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, sottolinea che vi è la possibilità di correggere alcune distorsioni che possono dare adito a situazioni discriminatorie.

Le Commissioni approvano l'emendamento 62.8 dei relatori.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che l'emendamento Calabria 62.1 rechi norme non coerenti con le semplificazioni. Concorda quindi con il parere contrario espresso dal Governo.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento Calabria 62.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Calabria 62.1 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 62.14 dei relatori.

Laura FRONER (PD) dichiara di aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo Brugger 62.0.1.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Brugger 62.0.1. Passano quindi all'esame degli emendamenti accantonati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 52.5 dei relatori (*nuova formulazione*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI propone una nuova formulazione degli emendamenti Vignali 3.8, di analogo contenuto agli identici emendamenti De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10, in cui si prevede che all'articolo 3, comma 1, capoverso 2, dopo le parole « nel corso dell'anno precedente », siano aggiunte le parole « ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, ».

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, concorda con la riformulazione proposta.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Vignali 3.8, De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10 accettano la riformulazione proposta dal Governo. Per effetto della riformulazione, i tre emendamenti diventano identici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vignali 3.8 (*nuova formulazione*), De Micheli 3.9 (*nuova formulazione*) e Peluffo 3.10 (*nuova formulazione*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Fava 3.0.2 e 3.0.7.

Giovanni FAVA (LNP) illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 3.0.2 volto a prevedere una perentorietà dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Alberto TORAZZI (LNP) si associa alle considerazioni del collega Fava sottolineando che l'articolo aggiuntivo 3.0.2 reca disposizioni di civiltà ed efficienza.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sollecita i relatori ed il Governo a riconsiderare il parere espresso con una riformulazione relativa ad un atto di autocertificazione sul possesso dei requisiti di legge.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Fava 3.0.2. Precisa che la materia dei termini del procedimento è molto complessa e che generalizzando l'istituto del silenzio-assenso si effettua un'operazione solo apparentemente positiva. Aggiunge che esistono sanzioni per il dirigente inadempiente e che già nel 2009 è stato introdotto il risarcimento del danno da ritardo specifico.

Alberto TORAZZI (LNP) ribadisce che devono essere previste sanzioni quando non vengano rispettati i termini del procedimento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fava 3.0.2.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, precisa che sull'emendamento appena respinto vi era tra l'altro una posizione contraria del Ministero dell'economia.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.0.7.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 8.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 8.3.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore, proponendo una riformulazione all'emendamento Borghesi 8.3 volta ad inserire dopo le parole « Le domande » le parole « e i relativi allegati ».

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento 8.2 ed accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 8.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Borghesi 8.3 (*nuova formulazione*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fava 0.12.32.1, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 12.32 dei relatori come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Fava 0.12.32.1, l'emendamento 12.32 dei relatori, come subemendato, e l'emendamento 12.33 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Froner 13.31, Lulli 13.32 e De Micheli 13.37.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Froner 13.31, Lulli 13.32 e De Micheli 13.37 sono stati ritirati.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.31, purché sia riformulato nel senso di sostituire le parole « in materia fiscale e finanziaria » con le parole « in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro », e sull'emendamento 14.54 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene la riformulazione del Governo peggiorativa del testo originario del decreto-legge che prevede criteri precisi per la semplificazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dichiarò di non comprendere perché in questa materia si debbano mantenere controlli che rappresentano spesso duplicazioni non necessarie.

Raffaello VIGNALI (Pdl) si associa alle osservazioni del collega Calderisi. Dichiarò di non comprendere per quale motivo le Camere continuino a produrre norme che duplicano controlli non necessari e che alla fine non si applicano a nulla.

Antonio BOCCUZZI (PD) sottolinea che l'articolo 14, nonostante l'impegno più volte manifestato dal ministro Fornero sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, muove in una direzione opposta, molto pericolosa. Rileva che nelle aziende certificate dalla ISO 9001 sono soppressi o ridotti i controlli per la sicurezza. Aggiunge che l'articolo 14 rischia di entrare in contraddizione con l'articolo 4, comma 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 che stabilisce che gli Stati membri assicurano vigilanza e sorveglianza adeguate.

Cesare DAMIANO (PD) osserva che l'emendamento in esame è volto non ad impedire semplificazioni, ma ad evitare di dare un segnale sbagliato al Paese sulla normativa relativa alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro. Ricorda gli incidenti mortali occorsi negli ultimi tre giorni che hanno dimostrato un'assenza di controlli preventivi e un abuso di lavoro nero. Invita, quindi, i relatori e il Governo a leggere la lettera inviata dal senatore Tofani sull'articolo 14. Dichiarò infine di essere assolutamente favorevole alla riformulazione proposta dal Governo all'emendamento Boccuzzi 14.31.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che la riformulazione proposta dal Governo non tenga conto del testo originario del decreto-legge. Sottolinea la necessità di rendere più efficienti i controlli senza duplicare regole già esistenti. I gravi incidenti sul lavoro verificatosi negli ultimi giorni sono dovuti alla mancanza di controlli sull'applicazione di regole già presenti nell'ordinamento. Invita pertanto il Governo a riformulare in maniera più efficace l'emendamento Boccuzzi 14.31.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che, fermo restando che la sicurezza sul lavoro è un valore della massima importanza, la proposta emendativa in discussione non è, a suo giudizio, condivisibile. Osserva infatti che non ci sono nell'ordinamento ambiti nei quali non sia possibile realizzare semplificazioni senza per questo sacrificare i livelli di garanzia dei cittadini.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda che la semplificazione normativa è di per sé uno strumento di garanzia del perseguimento di determinati obiettivi normativi, dal momento che, dove le norme sono troppe o troppo farraginose, è come se non ci fosse alcuna norma. A suo avviso occorre rafforzare i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, nel contempo però rivedendo e semplificando gli obblighi di certificazione gravanti sulle imprese.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sull'emendamento 14.54 dei relatori, ritiene che questo dovrebbe essere riformulato inserendo, dopo le parole: « le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio », le seguenti: « ove richiesto », in modo da chiarire che il documento unico di regolarità contributiva deve essere acquisito solo ove previsto dalla legge.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, non accede alla richiesta di riformulazione dell'emendamento 14.54 dei relatori prospettata dal deputato Vanalli.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Boccuzzi 14.31 (*nuova formulazione*) e 14.54 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Stradella 14.14 e Lulli 14.39, nonché l'emendamento Mastromauro 14.32, risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 14.54 dei relatori. Avverte inoltre che i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 14 sono stati ritirati dai presentatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Amico 16.6.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Amico 16.6.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21.19 dei relatori ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 21 accantonati.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento 21.19 dei relatori stessi, rispetto al quale il parere del Governo è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo il penultimo periodo, il seguente periodo: « L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi ».

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 21.19 dei relatori avanzata dal Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i restanti emendamenti all'articolo 21 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 21.19 (*nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 1*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 23.15 e 23.14 dei relatori, esprime parere favorevole sul subemendamento Vanalli 0.23.14.1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 23.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 23.15 dei relatori e il subemendamento Vanalli 0.23.14.1.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il suo subemendamento 0.23.14.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 23.14 dei relatori, come risultante dall'approvazione del subemendamento Vanalli 0.23.14.1.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.38 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) contesta la valutazione di ammissibilità degli emendamenti effettuata dai presidenti osservando che l'emendamento 24.38 dei relatori, che è stato ammesso, presenta profili analoghi a quelli di emendamenti da lui presentati e dichiarati inammissibili dalla presidenza.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che la valutazione di ammissibilità è stata effettuata dalla presidenza con il massimo rigore e la massima imparzialità.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere contrario sull'emendamento 24.38 dei relatori, ritenendo che esso rischi di determinare un aggravio considerevole degli oneri ricadenti sulle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra l'emendamento 24.38 dei relatori, sottolineando come lo stesso tenda a risolvere un problema di enorme rilevanza per alcuni importantissimi settori produttivi del Paese, che impiegano centinaia di migliaia di persone, e nello stesso tempo a garantire la tutela dell'ambiente.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 24.38 dei relatori, che tenta di evitare un danno economico all'economia italiana e di tutelare l'ambiente.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara di comprendere le riserve del Governo sull'emendamento 24.38 dei relatori, che comporta in effetti un forte aggravio burocratico per le imprese di trasporto e per di più consegna di fatto alle autorità di paesi terzi un potere discrezionale di condizionare l'attività delle imprese operanti nel settore.

Andrea LULLI (PD) ritiene per contro che l'approvazione dell'emendamento 24.38 dei relatori sia della massima importanza, in quanto affronta un problema di grande rilievo in termini di politica industriale. Aggiunge che la disposizione potrebbe incorrere nelle obiezioni dell'Unione europea, ma, a suo giudizio, questo è un rischio da correre.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che il problema sia senza dubbio importante, ma che la soluzione prospettata dai relatori non sia adeguata. Ritiene pertanto, che si dovrebbe soprassedere all'emendamento 24.38, in vista di un'altra soluzione.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il problema debba essere affrontato quanto prima e conferma che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento 24.38 dei relatori.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa al collega Fava.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL) concorda sul fatto che il problema che l'emendamento tende a risolvere è importante, ma ritiene che l'emendamento dei relatori suggerisca una soluzione inapplicabile. Fa presente infatti che in questo campo vige la regola europea della libera circolazione. A suo parere, inoltre, la materia dei rifiuti è troppo complessa per essere affrontata con piccoli interventi di carattere puntuale come quello prospettato dall'emendamento in discussione e dovrebbe invece essere oggetto di un riordino complessivo sulla base di una delega appositamente conferita al Governo. Invita pertanto i relatori a ritirare l'emendamento 24.38 e ad approfondire con il Governo la possibilità di una diversa soluzione del problema.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, rivedendo il parere precedentemente espresso, si rimette alle Commissioni sull'emendamento 24.38 dei relatori.

Andrea LULLI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 24.38 dei relatori, spiegando che, sebbene la formulazione dello stesso non sia immune da criticità, è importante che il Governo affronti quanto prima il problema che la proposta emendativa mira a risolvere, perché senza una politica incisiva il settore interessato rischia di essere gravemente danneggiato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 24.38 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 31.01 del Go-

verno e parere contrario sul relativo subemendamento Borghesi 0.31.01.1.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) contesta la valutazione di ammissibilità degli emendamenti effettuata dai presidenti osservando che l'articolo aggiuntivo 31.01 del Governo, che è stato ammesso, interviene su una materia analoga a quella di emendamenti presentati da lui e dichiarati inammissibili.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che la valutazione di ammissibilità è stata effettuata dalla presidenza con il massimo rigore e la massima imparzialità.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), chiede al Governo di riformulare l'articolo aggiuntivo 31.01, sopprimendone, al comma 6, il primo periodo, che reca una norma non collegata al resto delle disposizioni, che proroga i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione in Abruzzo.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI accede alla richiesta avanzata dal deputato Mantini e riformula l'articolo aggiuntivo 31.01 del Governo (*vedi allegato*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Borghesi 0.31.01.1 e approvano l'articolo aggiuntivo 31.01 (*nuova formulazione*) del Governo (*vedi allegati*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4 e sull'emendamento Froner 32.6, a condizione che siano riformulati con la soppressione della lettera *b*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) osserva che l'approvazione della sola lettera *a*) renderebbe inutile la modifica cui tendono gli emendamenti in esame.

Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive l'emendamento Vignali 32.3.

Andrea LULLI (PD) chiede al Governo di riconsiderare la richiesta di riformulazione degli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4. Sottolinea che perfino negli Stati Uniti d'America esiste lo *Small Business Innovation Research* volto a premiare e finanziare le piccole imprese. Aggiunge che le piccole imprese sono spesso più innovative delle grandi.

Paolo ROMANI (PdL) propone di porre in votazione l'emendamento Froner 32.6, di contenuto analogo agli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4, ma più preciso nel prevedere che il decreto del Ministro dell'Università e delle ricerca deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con le osservazioni del deputato Vignali.

I deputati Erminio Angelo QUARTIANI (PD) e Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrivono l'emendamento Froner 32.6.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alle Commissioni sull'emendamento Froner 32.6, la cui approvazione assorbirebbe gli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Froner 32.6.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 35.29 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, esprime parere favorevole sull'emendamento 35.29 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 35.29 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, ritira l'emendamento 45.5 dei relatori. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 49.33 dei relatori (*parte ammissibile*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento 49.33 dei relatori, limitatamente alla parte ammissibile.

Le Commissioni approvano l'emendamento 49.33 dei relatori (*parte ammissibile*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 62.15 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alle Commissioni sull'emendamento 62.15 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 62.15 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Comunica che le Commissioni torneranno a riunirsi nella giornata odierna, trenta minuti dopo la conclusione delle votazioni in Assemblea. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 23.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente che i principali problemi sono sollevati dal parere della Commissione Bilancio con riferimento all'articolo 50: la Commissione ha infatti ritenuto di non esprimere il parere su tale articolo e di invitare le Commissioni di merito a modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le criticità in esso contenute, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere che renderà all'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo gruppo è stata chiara sin dall'inizio, quando è stata presentata una proposta emendativa sull'articolo 50. Come è noto il testo è stato ripreso da uno di contenuto analogo che era stato predisposto dal Governo in vista della riunione del Consiglio dei ministri e poi abbandonato.

Rileva come quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio nel proprio parere comporti necessariamente un rinvio alla giornata di domani della seduta delle Commissioni riunite I e X, vista l'intenzione di presentare una nuova formulazione dell'articolo 50 con una copertura adeguata.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI manifesta la disponibilità del Governo a trovare una soluzione ampiamente condivisa.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce di quanto emerso prospetta l'opportunità di scrivere una lettera al Presidente della Camera per richiedere che l'Assemblea

avvii la discussione del provvedimento in esame nel pomeriggio di domani anziché la mattina.

Le Commissioni concordano

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che le Commissioni possano utilmente riprendere i lavori non prima delle ore 11 di domani.

Avverte che a seguito dell'approvazione, avvenuta nella seduta di giovedì scorso, degli emendamenti Montagnoli 11.32 e 11.71 dei relatori, si è determinata un'incongruenza nel testo dell'articolo 11. Propone pertanto di considerare nulla la votazione dell'emendamento Montagnoli 11.32.

Giovanni FAVA (LNP) si dichiara favorevole alla soluzione prospettata dal Presidente.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto, con il concorso del Governo, gli emendamenti 14.100 e 24.101, che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione Ambiente (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che, alla luce del parere espresso dalla stessa Commissione, la presidenza ha ritenuto di riammettere gli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 14.100 e 24.101 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100 e 14.101 dei relatori e si rimette alle Commissioni sugli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 14.100 e 24.101 dei relatori, nonché gli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno altresì presentato gli emendamenti 24.100 e 32.100, che recepiscono rilievi del Comitato per legislazione (*vedi allegato 1*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che altri rilievi del Comitato per la legislazione sono stati già recepiti con emendamenti approvati nel corso dell'esame e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 24.100 e 32.100 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sugli emendamenti 24.100 e 32.100 dei relatori.

Le Commissioni approvano con distinte votazioni gli emendamenti 24.100 e 32.100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 era stato erroneamente ritirato, mentre deve intendersi mantenuto e quindi deve essere esaminato dalle Commissioni.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alle Commissioni sull'articolo aggiuntivo Santelli 14.011.

Antonio BORGHESI (IdV) stigmatizza questo modo di procedere ed esprime la sua assoluta contrarietà considerato che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 doveva essere segnalato ed evidenziato nelle precedenti sedute.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 era tra quelli accantonati da esaminare nella seduta odierna.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 era stato ritirato a seguito di un invito da parte dei relatori

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, considerato che anche da parte del suo gruppo vi è la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sull'articolo aggiuntivo Santelli 14.011, segnala l'esigenza di esaminarlo nella seduta già prevista per domani.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la discussione presso la Commissione bilancio è stata molto concitata anche alla luce dei tempi ristretti per procedere al relativo esame. Erroneamente quindi è stata posta una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione ai commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis*. Fa presente come da una riflessione più attenta tale condizione appaia eccessiva. Qualora quindi le Commissioni riunite chiedessero il riesame di tale condizione, preannuncia una valutazione favorevole da parte del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP) fa presente come nella giornata odierna di concitato vi è stata solo la confusione che ha creato il Governo sul provvedimento in esame. Stigmatizza quindi il fatto che il ministro Profumo ha già preannunciato l'inaugurazione della Scuola la cui istituzione è prevista dall'articolo aggiuntivo 31-*bis*, prima che l'Assemblea abbia definitivamente esaminato tale proposta.

Sottolinea inoltre come gli stessi relatori siano stati di fatto costretti a presentare emendamenti inammissibili su sollecitazione del Governo e come sull'articolo 50 sarebbe stato sufficiente più coraggio da parte del Governo nel chiarire che non vi era una copertura finanziaria adeguata.

Giovanni FAVA (LNP) chiede ulteriori chiarimenti sulla copertura relativa all'articolo 31-*bis*.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'emendamento votato

dalle Commissioni era coperto dal punto di vista finanziario, mentre era la qualità della copertura a destare qualche perplessità. Se la Commissione bilancio rivedrà la propria condizione sui commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis* rimarrà l'emendamento votato dalle Commissioni con la relativa copertura finanziaria.

Giovanni FAVA (LNP) fa presente che per la copertura in discussione si prevede l'utilizzo dei fondi FAS. In proposito ricorda che quando la Lega era tra i gruppi di maggioranza ha dovuto in più occasioni sentire critiche riguardo al fatto che il ministro Tremonti avrebbe utilizzato i fondi FAS come un bancomat per coprire gli interventi che riteneva necessari.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come la problematica in discussione poteva essere più opportunamente evidenziata nel corso della seduta presso la Commissione bilancio. Chiede quindi alla presidenza quali siano i tempi di esame del provvedimento per la giornata di domani.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che le Commissioni si riuniranno nella giornata di domani alle ore 11 per esaminare le questioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere e l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.05 di mercoledì 7 marzo 2012.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 614 del 29 febbraio 2012, a pagina 35, prima colonna, quindicesima riga, sostituire le parole: « Lulli 30.02 » con le seguenti: « Fava 30.02 »; a pagina 44, prima colonna, nona riga, le parole: « 56.12 Bitonci e Vanalli » fino alle parole: « personale addetto alla sicurezza » sono soppresse; a pagina 45,

prima colonna, ventisettesima riga, sostituire le parole: « Montagnoli 58.07 » con le seguenti: « Montagnoli 58.02 »; a pagina 74, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire la parola: « unitariamente » con le seguenti: « unitamente a quelle sulle »; a pagina 78, prima colonna, prima riga, le parole: « relazione illustrativa » fino alle parole: « dello sviluppo economico. » sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 615 del 1° marzo 2012, a pagina 27, prima colonna, ventitreesima riga, sostituire le parole: « lettera s) » con le seguenti: « lettera f) » e alla prima colonna, venticinquesima riga, sostituire le parole: « s-bis » con le seguenti: « f-bis »; a pagina 35, seconda colonna, terza riga, sostituire le parole: « comma 3 » con le parole: « comma 2 ».

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

* **3. 8.** (nuova formulazione) Vignali, Lupi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

* **3. 9.** (nuova formulazione) De Micheli.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

* **3. 10.** (nuova formulazione) Peluffo, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Le domande » *aggiungere le seguenti:* « e i relativi allegati »

8. 3. (nuova formulazione) Borghesi, Cimadoro, Favia.

ART. 12.

All'emendamento 12.32, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: « anche di vendita di farmaci ».

0. 12. 32. 1. Fava, Vanalli, Torazzi e Bragantini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: e di segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altra attività commerciale.

12. 32. I relatori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

12. 33. I relatori.

ART. 14.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole da: soppressione o riduzione fino a (UNI EN ISO-900) con le seguenti: razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO,.

14. 100. I relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: in materia fiscale e finanziaria con le seguenti: in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. 31. (nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Matteisini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

14. 54. I relatori.

ART. 16.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 20, comma 12 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 6 agosto del 2008 dopo le parole « relative » aggiungere le seguenti: « alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, »

16. 6. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

21. 19. (nuova formulazione) I relatori.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare

le procedure e ridurre gli oneri per le PMI aggiungere le seguenti: e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, e dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

23. 15. I relatori.

All'emendamento 23.14, comma 2-bis, sostituire le parole da: Al fine fino a: stessi con le seguenti: La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

0. 23. 14. 1. (Nuova formulazione) Vannelli, Meroni, Volpi, Pastore, Bragantini, Fava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

23. 14. (Nuova formulazione) I relatori.

ART. 24.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: alla lettera o) le parole: « per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; » sono soppresse, e.

24. 101. I relatori.

Al comma 1, lettera h), sostituire l'alinea con il seguente: « all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente »

24. 100. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 194, comma 3 dopo le parole « garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. ». è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del paese di provenienza ».

24. 38. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole « la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive », aggiungere il seguente periodo: « Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore ».

**** 24. 31.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: « la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive », aggiungere il seguente periodo: « Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore ».

**** 24. 16.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive », aggiungere il seguente periodo: « Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore ».

**** 24. 24.** Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 31-bis.

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale – Gran Sasso Science Institute GSSI).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione ed il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, e realizzare un polo di eccellenze internazionale grazie alla valo-

rizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti sul territorio, nonché favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La Scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un quadriennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN sulla base delle risultanze del lavoro del Comitato ordinatore di cui al successivo comma 4 coinvolgerà Università e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La Scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale) attraverso attività didattica post-laurea e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la Scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato e di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale ed al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post dottorale.

4. Il piano strategico che indicherà le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della Scuola sono elaborati in fase di costituzione da un Comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il Comitato ordinatore nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il Comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi e maggiori oneri a carico dell'amministrazione.

5. Sino al completamento del quadriennio di sperimentazione di cui al comma 2 per il finanziamento delle attività della

Scuola è autorizzata una spesa annua di 13 milioni di euro cui si fa fronte per 6 milioni di euro sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per 6 milioni di euro sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione e per 1 milione di euro è autorizzato, a decorrere dall'anno 2013, un contributo annuo di 5 milioni di euro a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

6. Allo scadere del quadriennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, a condizione che sia reperita adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario dell'università, annualmente predeterminate e senza maggiori oneri, nonché mediante finanziamenti di soggetti privati o della stessa regione o di enti locali.

31. 01. (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 32.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali » sono sostituite dalle seguenti: « interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'università e della ricerca, provvede con proprio decreto da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese ».

32. 6. Froner.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 873, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: « adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ».

32. 100. I relatori.

ART. 35.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 2.** Lorenzin.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

2. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 14.** De Micheli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 12.** Corsaro, Decorato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 23.** Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Poli.

All'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

** **35. 21.** Stasi, Cesario.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

** **35. 26.** Raisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

35. 29. I relatori.

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in

attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ».

* **37. 7.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ».

* **37. 6.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ».

* **37. 2.** Vignali.

ART. 41.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 6.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 2.** Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 3.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: n. 300 aggiungere le seguenti: previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

45. 3. I relatori.

ART. 47.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (*smart communities*), finalizzate a soddisfare la crescente do-

manda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (*open data*) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (*e-government*) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e controllo di architetture di *cloud computing* per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

g-bis) consentire l'utilizzo della infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

g-ter) individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendi-

contazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative;

47. 8. (*nuova formulazione*) Cimadoro, Favia, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 ed al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera *g*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli Stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.

47. 016. Fava, Caparini, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(*Semplificazioni in materia di sanità digitale*).

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di Sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.

2. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con Decreto del Ministro della Salute si promuove l'utilizzo di dispositivi mobili nel settore sanitario i quali possono essere utilizzati per la raccolta di dati clinici, la diffusione di informazioni ai medici, ricercatori e pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile.

47. 04. (*nuova formulazione*). Lulli, Bressa, Colaninno, fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(*Digitalizzazione e riorganizzazione*).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 sono aggiunti i seguenti commi:

« 4. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (funzioni ICT) nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popola-

zione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.

5. Le funzioni ICT di cui al comma precedente comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche – rete dati, fonia, apparati – di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica, la consulenza nel settore dell'informatica.

6. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

7. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto al successivo comma 8.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

9. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 10, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui ai commi 4 e 5. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

10. Le funzioni di cui al comma 4 e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione ».

47. 021. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti commi:

« 4. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ivi inclusa la posta elettronica certificata per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

5. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 4 utilizzano esclusivamente servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.

6. I soggetti indicati al comma 4) almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore pubblicano, sul sito web istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione

della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 4 ».

47. 022. *(nuova formulazione)*. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

1. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dalla seguente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

47. 026. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis

(Copie informatiche documenti analogici).

1. Il comma 5 dell'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dai seguenti:

« 5. Al fine di assicurare la verifica della provenienza e della conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, e apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

5-bis. Sui certificati, documenti e altri atti amministrativi, formati secondo le modalità indicate nel precedente comma 5, le amministrazioni riportano l'indicazione relativa agli obblighi di assolvimento

dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

5-ter. I cittadini, laddove previsto, provvedono ad apporre il bollo sulla copia analogica del documento al momento dell'utilizzo ».

47. 027. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: « Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. »

47. 032. Brunetta, Stracquadanio.

ART. 48.

Al comma 1, capoverso articolo 5-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 come integrato dall'articolo 1-*quater* della legge 24 novembre 2009, n. 167, è utilizzata, oltre, che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.

48. 4. I relatori.

ART. 49.

Al comma 1, lettera c), al punto n. 2), dopo la parola: laurea aggiungere la parola: o.

49. 18. Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, è soppressa la parola: « anche ».

49. 31. I relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è soppressa;

d) al comma 1 lettera l) sostituire le parole: di importo coerente con i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 con le seguenti: di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2

49. 33. (*parte ammissibile*). I relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con riferimento all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.

49. 32. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(*Autonomia responsabile*).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale al-

l'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;

6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11

del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

50. 10. *(ulteriore nuova formulazione).*
Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

ART. 50-bis.

(Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari

all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.

50. 01. Pelino.

ART. 52.

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* politiche sociali e *inserire le seguenti:* con il Ministro dello sviluppo economico e;

b) *dopo le parole:* i seguenti obiettivi *inserire le seguenti:* a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani.

Consequentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole: in apprendistato *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,.

Consequentemente, al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* di concerto con, *inserire le parole:* il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e.

Consequentemente, alla lettera a), dopo le parole: per la medesima area tecnologica, *inserire le seguenti:* e relativi ambiti;

dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS pos-

sono essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi *quorum* funzionali e strutturali.

52. 5. (nuova formulazione) I Relatori.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...

* **52. 3.** Vanalli, Bitonci.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...

* **52. 1.** Osvaldo Napoli.

ART. 53.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziare.

53. 14. (nuova formulazione). Ghizzoni, Mariani, De Pasquale, Coscia, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Siragusa, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come

definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **53. 11.** Lorenzin, Romani.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

* **53. 12.** Mastromauro.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **53. 8.** Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **53. 15.** Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 54.

Al comma 1, capoverso articolo 24-bis sostituire le parole: ed eventualmente di una, con le seguenti: e di una.

54. 1. Goisis.

ART. 56.

All'emendamento 56.17 alla lettera b) dopo le parole: di preferenza alle coope-

relative aggiungere le seguenti: o consorzi di cooperative

0. 56. 17. 1. Formisano.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: a titolo oneroso, *con le seguenti:* secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sostituire le parole: a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, *con le seguenti:* alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;

c) sopprimere le parole: Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande.

56. 17. I Relatori.

ART. 57.

Al comma 7, sopprimere le parole: degli impianti industriali e, *aggiungere, in fine, le seguenti:* e degli impianti industriali.

57. 11. Lazzari.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis. Le disposizioni di cui dai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di olii vegetali destinati ad uso energetico.

57. 18. (nuova formulazione) Abrignani.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) N. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93.

57. 01. (nuova formulazione) Quartiani.

ART. 60.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cittadini comunitari *con le seguenti:* cittadini italiani e agli altri cittadini comunitari

60. 8. I relatori.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti *aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione

delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

* **60. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti inserire le seguenti parole: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

* **60. 19.** Froner, Naccarato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

** **60. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai

soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

** **60. 17.** Formisano, Tassone, Libè, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

** **60. 18.** Froner, Naccarato.

ART. 62.

Al comma 1 sostituire la tabella di cui all'allegato A con la seguente:

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
1	R.D.	125	03/01/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA	articolo 4
2	L.	833	03/08/1961	STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA.	commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3	D.P.R.	63	14/01/1970	MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
4	D.L.	4	20/01/1970	NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.	intero testo
5	L.	57	14/02/1970	NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N. 15.	intero testo
6	D.P.R.	441	09/03/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
7	D.P.R.	804	23/03/1970	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO.	intero testo
8	D.P.R.	1468	26/03/1970	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE.	intero testo
9	D.P.R.	825	26/03/1970	MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI.	intero testo
10	D.L.	368	19/06/1970	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
11	D.L.	369	19/06/1970	AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.	intero testo
12	D.L.	384	23/06/1970	NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
13	D.L.	393	27/06/1970	MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
14	L.	599	07/07/1970	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.	intero testo
15	D.P.R.	725	14/07/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
16	L.	569	17/07/1970	MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Testo	Disposizioni abrogate
17	L.	573	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N.393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N.384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
18	L.	575	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N.368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N.282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
19	D.P.R.	800	06/08/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
20	D.L.	622	28/08/1970	PROVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI.	intero testo
21	D.P.R.	1061	22/12/1970	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971.	intero testo
22	L.	77	03/02/1971	ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI.	intero testo
23	D.P.R.	603	03/02/1971	MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N.2107.	intero testo
24	D.P.R.	215	22/02/1971	NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO.	intero testo
25	D.P.R.	322	15/04/1971	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE.	intero testo
26	D.P.R.	1110	03/05/1971	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
27	D.P.R.	626	03/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO.	intero testo
28	D.P.R.	452	11/05/1971	ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
29	D.P.R.	624	19/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
30	D.P.R.	754	16/07/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA.	intero testo
31	D.P.R.	1446	04/08/1971	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
32	D.P.R.	1274	07/09/1971	MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
33	D.P.R.	1266	07/09/1971	NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
34	D.P.R.	1330	04/10/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
35	D.P.R.	1440	30/10/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LEGGE.	intero testo
36	L.	1051	01/12/1971	MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI.	intero testo
37	D.P.R.	1329	01/12/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
38	D.P.R.	1126	15/12/1971	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972.	intero testo
39	D.P.R.	1270	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
40	D.P.R.	1271	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
41	D.P.R.	194	12/04/1972	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
42	D.P.R.	449	11/05/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
43	D.P.R.	524	18/07/1972	ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
44	D.L.	504	06/09/1972	NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITA' STRAORDINARIE ED URGENTI.	intero testo
45	D.P.R.	890	17/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
46	D.P.R.	651	26/10/1972	FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
47	D.P.R.	1073	28/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
48	D.P.R.	1008	31/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
49	D.P.R.	847	31/10/1972	RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA.	intero testo
50	D.P.R.	974	31/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
51	D.P.R.	811	27/11/1972	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973.	intero testo
52	L.	814	06/12/1972	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.	intero testo
53	D.P.R.	367	01/02/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
54	D.P.R.		27/03/1973	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI.	intero testo
55	D.P.R.	354	16/04/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA.	intero testo
56	D.P.R.	909	07/08/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
57	D.P.R.	606	29/09/1973	MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	in'ero testo
58	D.P.R.	973	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA.	intero testo
59	D.P.R.	980	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE.	intero testo
60	D.P.R.	1112	23/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA.	intero testo
61	D.P.R.	1109	31/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA.	intero testo
62	D.P.R.	1145	31/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO.	intero testo
63	D.P.R.	849	08/11/1973	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974.	intero testo
64	D.P.R.	1178	18/12/1973	ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA.	intero testo
65	D.P.R.	464	22/02/1974	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA.	intero testo
66	D.P.R.	175	05/03/1974	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTA' DI MAGISTERO.	intero testo
67	L.	111	22/03/1974	TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO.	intero testo
68	L.	118	18/04/1974	PROVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA.	intero testo
69	D.P.R.	717	18/06/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
70	D.P.R.	518	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
71	D.P.R.	519	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Disposizioni	Disposizioni abrogate
72	L.	360	14/08/1974	DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA DIRETTIVE E DIRIGENTI.	intero testo
73	L.	683	14/10/1974	SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI.	intero testo
74	D.P.R.	719	30/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
75	D.P.R.	838	31/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
76	D.P.R.	643	01/11/1974	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975.	intero testo
77	D.P.R.	173	15/01/1975	REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
78	D.P.R.	544	23/01/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO.	intero testo
79	L.	46	01/03/1975	TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI "RECIOTO" E "AMARONE".	intero testo
80	L.	72	11/03/1975	FINANZIAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N.1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE.	intero testo
81	L.	195	19/05/1975	AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
82	D.P.R.	927	31/10/1975	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
83	L.	634	28/11/1975	MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N.460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
84	D.P.R.	682	05/12/1975	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976.	intero testo
85	D.P.R.	1037	22/12/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
86	D.P.R.	63	14/01/1976	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
87	D.P.R.	486	03/05/1976	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
88	L.	327	19/05/1976	APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N.1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.	intero testo
89	D.P.R.	577	08/06/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
90	D.L.	453	03/07/1976	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
91	D.P.R.	1068	18/10/1976	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
92	D.P.R.	954	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
93	D.P.R.	985	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
94	D.L.	875	30/12/1976	DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
95	D.L.	876	30/12/1976	ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.	intero testo
96	D.P.R.	865	19/01/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
97	D.P.R.	166	10/02/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
98	L.	43	23/02/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
99	D.P.R.	528	12/05/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA.	intero testo
100	L.	322	03/06/1977	NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18.	intero testo
101	D.P.R.	810	05/09/1977	REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
102	D.P.R.	1034	07/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
103	L.	811	14/10/1977	AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 589, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18.	intero testo
104	D.P.R.	1195	28/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA.	intero testo
105	D.P.R.	1199	31/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
106	D.P.R.	1224	31/10/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni in progetto
107	D.P.R.	1094	03/12/1977	INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI.	intero testo
108	D.L.	945	28/12/1977	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
109	D.L.	10	16/01/1978	SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
110	D.P.R.	302	31/01/1978	SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA.	intero testo
111	D.P.R.	1032	22/03/1978	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA.	intero testo
112	D.P.R.	407	22/03/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
113	D.P.R.	453	10/04/1978	RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N.838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
114	D.P.R.	424	02/06/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
115	D.P.R.	648	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
116	D.P.R.	704	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
117	D.P.R.	656	08/08/1978	REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
118	D.P.R.	1080	12/09/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
119	D.P.R.	951	30/10/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
120	D.L.	691	10/11/1978	RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
121	D.P.R.	37	08/01/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
122	D.P.R.	230	26/01/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
123	D.P.R.	309	24/02/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
124	D.P.R.	282	11/05/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
125	D.P.R.	191	01/06/1979	DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
126	D.P.R.	337	04/06/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
127	D.P.R.	298	11/06/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
128	D.P.R.	364	04/07/1979	MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2282, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITA' DI ROMA.	intero testo
129	D.P.R.	343	19/07/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
130	D.P.R.	586	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
131	D.P.R.	587	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
132	D.P.R.		31/10/1979	NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA.	intero testo
133	D.P.R.	900	31/10/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
134	L.	632	18/12/1979	AUMENTO DELL'INDENNITA' PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNITE PROVINCE.	intero testo
135	D.L.	675	30/12/1979	ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITA' INTESE A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD.	intero testo
136	D.P.R.	283	09/01/1980	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI.	intero testo
137	D.P.R.	280	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA.	intero testo
138	D.P.R.	64	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
139	D.P.R.	138	21/01/1980	REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA.	intero testo
140	D.P.R.	578	20/02/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elemento	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Stato di attuazione
141	D.P.R.	207	28/02/1980	MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972 N.748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
142	D.P.R.	549	01/07/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DELLA TUSCIA.	intero testo
143	L.	462	13/08/1980	ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
144	D.P.R.	934	05/09/1980	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
145	D.P.R.	682	25/09/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
146	D.P.R.	1029	27/09/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.	intero testo
147	L.	634	09/10/1980	MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
148	D.P.R.	1208	16/10/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
149	D.P.R.	1137	28/10/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
150	D.P.R.	1210	05/12/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
151	D.P.R.	1244	20/12/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA _SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI_, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE.	intero testo
152	L.	7	03/01/1981	STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
153	L.	44	28/02/1981	COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
154	L.	49	04/03/1981	PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITA' MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITA' MONTANE E NELLA COMUNITA' COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI.	intero testo
155	D.P.R.	141	06/03/1981	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
156	D.P.R.	474	24/03/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizione adottata
157	D.P.R.	508	23/08/1981	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.	intero testo
158	L.	550	01/10/1981	CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DALL'1 GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA.	intero testo
159	D.P.R.	742	25/10/1981	ORDINAMENTO DELLA Banda Musicale della Polizia di Stato	intero testo
160	D.P.R.	1128	26/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
161	D.P.R.	1089	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
162	D.P.R.	1122	31/10/1981	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO.	intero testo
163	D.P.R.	1130	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
164	D.P.R.	1131	31/10/1981	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA.	intero testo
165	D.P.R.	1157	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
166	D.P.R.	919	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
167	D.P.R.	955	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
168	D.P.R.	855	25/11/1981	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA).	intero testo
169	D.P.R.	230	06/01/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
170	D.P.R.	245	05/02/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO.	intero testo
171	D.P.R.	299	19/04/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
172	D.P.R.	366	07/06/1982	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRE	intero testo
173	L.	321	07/06/1982	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipologia	Numero	Data	TITOLO	Disposizione abrogata
174	D.P.R.	1121	10/07/1982	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979 N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	intero testo
175	L.	604	25/08/1982	REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHE' AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
176	D.P.R.	806	09/09/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
177	D.P.R.	1023	11/10/1982	RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE.	intero testo
178	D.L.	767	21/10/1982	MODALITA' DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.	intero testo
179	D.P.R.	1025	28/10/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
180	D.P.R.	1089	08/11/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
181	D.P.R.	1143	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
182	D.P.R.	1159	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
183	L.	942	23/12/1982	DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
184	D.P.R.	951	27/12/1982	FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983.	intero testo
185	D.P.R.	347	25/06/1983	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI.	intero testo
186	D.P.R.	412	27/06/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA.	intero testo
187	D.P.R.	484	22/07/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
188	D.P.R.		01/08/1983	MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».	intero testo
189	D.P.R.	641	02/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".	intero testo
190	D.P.R.	766	06/09/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.	intero testo
191	D.P.R.	563	29/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
192	D.P.R.	699	20/10/1983	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizione allegata
193	D.P.R.	1240	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
194	D.P.R.	1273	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
195	D.P.R.	837	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
196	D.P.R.	844	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA.	intero testo
197	D.P.R.	946	28/10/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
198	D.P.R.	1026	13/01/1984	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	intero testo
199	D.P.R.	386	13/03/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
200	D.P.R.	487	26/04/1984	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
201	D.P.R.	744	11/05/1984	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
202	D.L.	159	26/05/1984	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
203	D.P.R.	531	31/05/1984	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI.	intero testo
204	D.P.R.	678	12/06/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
205	L.	363	24/07/1984	CONVERSIONE IN L., CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
206	D.P.R.	764	28/09/1984	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985.	intero testo
207	D.P.R.	936	11/10/1984	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
208	D.P.R.	173	06/02/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
209	D.P.R.	216	06/02/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizionei abrogate
210	D.P.R.	349	26/03/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
211	D.P.R.	169	22/04/1985	ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
212	D.P.R.	569	07/06/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
213	D.P.R.	454	06/08/1985	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
214	D.P.R.	731	09/10/1985	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986.	intero testo
215	D.P.R.	1027	31/10/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI.	intero testo
216	D.P.R.	971	17/12/1985	APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
217	D.L.	781	30/12/1985	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
218	D.P.R.	95	28/02/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
219	L.	46	28/02/1986	CONVERSIONE IN L., CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
220	D.P.R.	433	09/04/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
221	D.P.R.	606	09/04/1986	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
222	D.P.R.	515	02/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
223	D.P.R.	711	13/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
224	D.P.R.	477	15/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
225	D.L.	319	02/07/1986	MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO DEI SETTORI ORTOFRUTTICOLI E LATTIERO-CASEARIO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogato
226	L.	344	05/07/1986	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA, DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA.	intero testo
227	D.P.R.	994	19/07/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE.	intero testo
228	L.	467	09/08/1986	NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO.	intero testo
229	D.P.R.	734	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
230	D.P.R.	947	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA.	intero testo
231	D.P.R.	1056	04/10/1986	RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE.	intero testo
232	D.P.R.	782	11/10/1986	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987.	intero testo
233	D.P.R.	937	31/10/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
234	D.L.	834	09/12/1986	CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86.	intero testo
235	L.	903	13/12/1986	NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
236	D.L.	1	03/01/1987	PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
237	L.	64	06/03/1987	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
238	D.P.R.	234	03/04/1987	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.	intero testo
239	D.P.R.	268	13/05/1987	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
240	D.P.R.	490	06/10/1987	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICHE.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizione abrogata
241	D.P.R.	582	30/10/1987	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.	intero testo
242	D.P.R.	583	30/10/1987	RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
243	D.P.R.	518	01/12/1987	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1988.	intero testo
244	L.	89	16/03/1988	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO."	intero testo
245	D.P.R.	168	08/04/1988	AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
246	D.P.R.	286	26/04/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI.	intero testo
247	D.P.R.		27/10/1988	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOATRIA E PROTESI DENTARIA.	intero testo
248	D.P.R.		21/12/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
249	D.P.R.		03/02/1989	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.	intero testo
250	D.L.	240	26/06/1989	NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
251	D.P.R.	116	27/01/1990	REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
252	D.P.R.	333	03/08/1990	REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68.	intero testo
253	L.	241	07/08/1990	NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.	comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Stato
254	D.P.R.	273	24/08/1990	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.	intero testo
255	D.L.	390	21/12/1990	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ: NON STATALI.	intero testo
256	D.L.	413	29/12/1990	DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE.	intero testo
257	L.	429	29/12/1990	PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT.	intero testo
258	D.P.R.	51	30/01/1991	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA.	intero testo
259	L.	337	19/10/1991	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.	intero testo
260	L.	33	23/01/1992	MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	intero testo
261	L.	71	05/02/1992	DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DI PESCA.	intero testo
262	L.	146	11/02/1992	MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA.	intero testo
263	D.L.	423	30/10/1992	DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.	intero testo
264	L.	318	12/08/1993	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO.	intero testo
265	D.L.	332	30/08/1993	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
266	D.L.	355	10/09/1993	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DA PESCA PER IL 1993	intero testo
267	L.	428	29/10/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
268	L.	473	22/11/1993	NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.	intero testo
269	D.L.	556	30/12/1993	ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Modalità di abrogazione
270	D.L.	5	07/01/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo
271	D.L.	318	27/05/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.	artt. 2 e 3
272	D.L.	377	15/08/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
273	D.L.	424	30/06/1994	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.	intero testo
274	L.	497	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
275	D.L.	4	07/01/1995	DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.	intero testo
276	D.L.	30	31/01/1995	MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.	intero testo
277	D.L.	16	16/01/1996	ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
278	L.	107	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
279	D.L.	130	19/05/1997	DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
280	L.	228	16/07/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
281	D.P.R.	387	03/10/1997	REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.	intero testo
282	L.	343	08/10/1997	PARTICIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998.	intero testo
283	D.L.	364	27/10/1997	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo
284	L.	434	17/12/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abbreviate
285	L.	240	16/07/1998	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO.	intero testo
286	L.	262	03/08/1988	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO).	intero testo
287	L.	36	28/02/2000	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000.	intero testo
288	L.	94	13/04/2000	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA.	intero testo
289	L.	138	24/05/2000	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo
290	L.	13	13/02/2001	L'ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo
291	D.L.	342	04/09/2001	MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITA' DI PESCA NEL 2001.	intero testo
292	L.	358	01/10/2001	CONVERTE IN LEGGE IL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.	intero testo
293	L.	394	25/10/2001	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITA' DI PESCA NEL 2001.	intero testo
294	L.	442	21/12/2001	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.	intero testo
295	D.P.R.	254	04/09/2002	REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.	Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.
296	d.lgs.	256	02/08/2004	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHE' IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO.	intero testo

Nella Tabella A, dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

12-bis	L.	225	24/02/1992	Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.	comma 5-quinquies dell'articolo 5
--------	----	-----	------------	---	-----------------------------------

62. 14. I Relatori.

Nella Tabella A, aggiungere in fine il seguente:

D.L.	225	29/12/2010	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie	Articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies
------	-----	------------	--	--

62. 15. I Relatori.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001. n. 3.

62. 0. 1. Brugger, Zeller, Nicco.

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 31.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
31.01 DEL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole da: per sei milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti parole: a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al comma 6, sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse fino a: nonché, con la seguente: anche.

0. 31. 01. 1. Borghesi.

ART. 45.

Al capoverso, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 34 e soppressa la lettera g) del comma 1;

c) l'articolo 34 comma 1-bis è sostituito con il seguente: « Il Garante, sentito il Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, individua con proprio provvedimento da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di ap-

plicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 per i soggetti che svolgono trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani nonché per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili e giudiziari, quelli relativi al coniuge e ai parenti »;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

45. 5. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il

funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle

disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

50. 10. *(nuova formulazione).* Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

ART. 20.

All'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) l'articolo 4, comma 3, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207; per i contratti di servizi a forniture le citate disposizioni si applicano ai contratti di cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto,

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

b) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole « inferiore a 20.000 » sono sostituite con le seguenti: « inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice »;

b-ter) all'articolo 297, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Si applica l'articolo 88, comma 1; si applica altresì l'articolo 88, commi da 2 a 7, in quanto compatibili »;

b-quater) all'articolo 334, comma 1, le parole « pari o superiore a 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « pari superiore alla soglia di cui all'articolo 225, comma 11, primo periodo del codice »;

b-quinquies) all'articolo 357, il comma 23 è sostituito dal seguente: « 23. In relazione all'articolo 87 e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto rispettivamente al comma 2 e al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgendo la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

20. 53. I relatori.

(Inammissibile)

ART. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto

1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.

2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti alla data della certificazione del comma 1, qualora siano trascorsi 20 anni dalla data di prima assegnazione degli alloggi a soci di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa e ad assegnatari di alloggi ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati ovvero siano trascorsi 10 anni dalla data di successivo subentro.

3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie creditorie della banca, relative alle legge richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti anche dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette non si tiene conto dei conguagli relative alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

4. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.

5. Le banche entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.

6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con pro-

prio decreto provvederà a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti del bilancio destinati ai predetti fini e tenendo conto di quanto precisato al seguente comma 8.

7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, tramite convenzioni da stipulare con l'ABI o con singoli istituti di credito, a definire un piano per il rientro degli eventuali debiti risultanti nei confronti dello Stato entro un periodo massimo di 3 anni, ovvero a definire l'utilizzo vincolante degli eventuali crediti, corrisposti come dal precedente comma 6, quale quota di capitale per la partecipazione al sistema integrato di fondi immobiliari, di cui al piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133."

43. 04. I relatori.

(Inammissibile)

ART. 46.

L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 46.

(Disposizioni in materia di riorganizzazione amministrativa e semplificazione tariffaria).

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere *b)* ed *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

3. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese e nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-*octies* dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, primo periodo, la parola « 300 » è sostituita dalla seguente: « 450 »;

b) al comma 26, la parola « 300 » è sostituita dalla seguente: « 450 »;

c) al comma 26-*bis* in fine dopo le parole « Ministero dello sviluppo economico. » sono inserite le seguenti: « Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati si sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo passaggio delle consegne alle amministrazioni di cui al periodo precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino al 31 dicembre 2012, agli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sugli enti di cui al periodo precedente, così come sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, la vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella forma dell'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.

6. Al fine di semplificare le modalità di determinazione della componente compensativa di cui all'articolo 20, comma 4

della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 e di assicurare che i clienti passati al mercato libero non subiscano penalizzazioni per effetto di tale passaggio, nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuati dalle norme citate, le stesse modalità assicurano condizioni di invarianza rispetto alla condizione del cliente. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia.

7. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas » sono aggiunte le seguenti: « , anche in applicazione dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99 ».

46. 5. I relatori.

(Parzialmente inammissibile).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si interpreta nel senso che l'individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa è riferita anche a quelle di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, assunte

dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: , nonché di liquidazione degli enti soppressi.

46. 4. I relatori.

(Inammissibile)

ART. 49.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere in fine il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando l'attribuzione di una somma non inferiore a 300 milioni di euro al fondo di finanziamento ordinario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

c) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da « ad eccezione » fino alla fine del comma sono soppresse.

49. 33. I relatori.

(Parte inammissibile)

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.50 alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
AVVERTENZA	71
ERRATA CORRIGE	71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, dopo aver ricordato che nel corso del dibattito era stata ventilata l'eventualità di richiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, esprime l'avviso che, una volta risolte le questioni aperte, si dovrebbe confermare questa ipotesi di lavoro.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA conferma che il Governo considera importante e urgente il provvedimento in esame in vista della sollecita costituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Dichiara quindi che il Governo valuta favorevolmente il testo deliberato dal Senato, ma è disponibile a discutere eventuali proposte di modifica relative alla organizzazione interna e alla natura dell'organismo competente in materia di di-

ritti umani, fermo restando che l'esistenza di tale organismo è prevista da impegni internazionali assunti dall'Italia.

Precisa infine che il Governo in carica ha ritenuto di confermare il Ministero degli affari esteri quale dicastero delegato a seguire i lavori delle Commissioni relativi al provvedimento in esame e che il Ministero per i rapporti con il Parlamento si attiverà per assicurare la presenza alle sedute della Commissione di un sottosegretario agli affari esteri.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto di quanto dichiarato dal sottosegretario D'Andrea, ritiene che la Commissione debba a questo punto acquisire le valutazioni e le considerazioni del Ministero degli affari esteri. Per quanto riguarda invece l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa, ricorda che i gruppi possono farne richiesta in ogni momento e che la presidenza darà notizia dell'eventuale maturazione dei presupposti previsti dal regolamento.

Mario TASSONE (UdCpTP) ringrazia il sottosegretario D'Andrea ed esprime l'auspicio che il Ministero degli affari esteri sia in grado di offrire quanto prima proposte concrete che consentano alla Commissione di procedere nei lavori ed auspicabilmente di approvare il provvedimento il più rapidamente possibile in sede legislativa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni e C. 4956 Casini.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

Emendamenti C. 4945 Governo.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

Emendamenti C. 4946 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti* n. 614 del 29 febbraio 2012, a pagina 106, seconda colonna, decima riga, deve leggersi: « legge costituzionale n. 3 » in luogo di « legge costituzionale n. 1 ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	72
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	74
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	79
AVVERTENZA	79

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere, per quanto di competenza, il parere sul decreto legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

In particolare, rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia il regime sanzionatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 2.

L'articolo 2, segnatamente, prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sac-

chi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cosiddetti *shopper*), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione – entro il 31 luglio 2012 – di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame.

Il comma 4 introduce, quindi, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame, che entrerà in vigore a decorrere dal 31 luglio 2012.

Viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo editale qualora la violazione del divieto riguardi « quantità ingenti » di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Le sanzioni saranno applicate ai sensi della legge n. 689 del 1981 e, fermo restando quanto previsto in relazione ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689, all'accertamento delle violazioni sono preposti, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

Il rapporto previsto dall'articolo 17 della stessa legge n. 689 (il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ha infatti l'obbligo di presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni), dovrà essere presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta per passare all'esame dei provvedimenti in sede referente.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

C. 4975 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – *Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva che l'oggetto della Convenzione in esame è l'individuazione di regole in materia di uso, gestione e protezione delle acque, volte a favorire la massima cooperazione fra gli Stati interessati da corsi d'acqua transfrontalieri. In particolare la Convenzione mira a disciplinare le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali diverse dalla navigazione, pur avendo riguardo alla navigazione medesima nella misura in cui le necessità di essa influenzano indirettamente il volume e la qualità dell'acqua disponibile per altri fini.

Esiste già un quadro normativo internazionale e comunitario assai articolato in materia di protezione dei corsi d'acqua da inquinamento ed eccessivo sfruttamento: lo specifico apporto della Convenzione in oggetto è pertanto quello di dirimere eventuali casi di contrasto tra differenti utilizzazioni di un corso d'acqua internazionale, avendo di mira anzitutto la tutela dei bisogni idrici ad uso civile, dunque soprattutto le acque potabili e quelle per usi agricoli.

Il testo della Convenzione consiste in un preambolo, 37 articoli, e un annesso sull'arbitrato.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala in particolare l'articolo 33, dedicato alla composizione delle controversie, che in caso di mancato accordo amichevole tra le Parti, può giungere al ricorso all'arbitrato, o perfino a sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia: le procedure dell'eventuale arbitrato sono dettagliatamente disciplinate dall'annesso alla Convenzione.

Considerato che il disegno di legge di ratifica reca un contenuto tipico, che non pone questioni di rilievo, propone parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

Maurizio PANIZ (PdL) preannuncia una forte conflittualità nell'ambito dell'esame presso la Camera del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, come modificato dal Senato. Richiede fin d'ora che il Governo fornisca dati e informazioni relative all'attuazione delle disposizioni istitutive del tribunale dell'impresa, la cui distribuzione sul territorio risulta essere totalmente erronea, disorganica, priva di criteri razionali e idonea a determinare la paralisi dell'attività giurisdizionale su alcuni territori. Preannuncia forti conflittualità ed una decisa opposizione anche sulle disposizioni introdotte in materia di professioni. Au-

spica quindi che l'esame parlamentare non si svolga nell'ambito di un sistema sostanzialmente monocamerale nel quale è un solo ramo del Parlamento o, addirittura, una sola Commissione a deliberare.

Lanfranco TENAGLIA (PD) dopo avere manifestato il timore che il decreto-legge « liberalizzazioni » arrivi sostanzialmente blindato alla Camera, osserva come le disposizioni relative al tribunale dell'impresa richiedano, a suo giudizio, un successivo intervento legislativo, ritenendo che le stesse sarebbero altrimenti inapplicabili ovvero idonee a determinare la paralisi degli uffici giudiziari cui si riferiscono. Ritiene inoltre che il Governo debba fornire dati e statistiche attendibili al fine di quantificare il numero effettivo di cause pendenti dinanzi ai tribunali interessati. Evidenzia quindi l'importanza di assumere una decisione in ordine alla struttura ordinata da attribuire al tribunale dell'impresa, che potrebbe ispirarsi a quella delle sezioni agrarie ovvero, preferibilmente, a quella del giudice del lavoro. Ritiene, infine, che dovrebbero essere auditi i presidenti delle sezioni commerciali attualmente esistenti.

Enrico COSTA (PdL) osserva che il provvedimento in questione sarà esaminato dalla Commissione giustizia in sede consultiva e che quindi la Commissione dovrà limitarsi ad esprimere un parere non vincolante. Rileva come non sia la prima volta che un provvedimento contenente disposizioni estremamente rilevanti e riconducibili alla competenza della Commissione giustizia siano assegnate in via primaria ad altre commissioni. Sottolinea peraltro come, con riferimento al decreto legge in questione, si stia verificando una ulteriore evoluzione del processo che porta alla compressione delle prerogative di questa Commissione. Si tratta, infatti, di un provvedimento che, dopo essere stato esaminato dal Senato non in Commissione giustizia, viene trasmesso alla Camera dei deputati « blindato » e non viene assegnato in sede referente alla Commissione giustizia. Auspica che si possano prospettare dei

percorsi correttivi di questa spiacevole situazione, ritenendo che altrimenti la Commissione giustizia debba assumere un atteggiamento commisurato alla disattenzione dimostrata dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come la giustizia, per quanto incida sull'economia, non possa essere trattata come una questione di mercato. Ritene che le disposizioni relative al tribunale dell'impresa siano particolarmente inopportune e incoerenti, anche in considerazione della pendenza del termine per l'esercizio della delega sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria. Precisa di essere favorevole alla creazione di giudizi specializzati, ma ritiene indispensabile che ogni intervento sulla struttura degli uffici giudiziari debba essere assistito da adeguato supporto organizzativo e da idonee risorse.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che i provvedimenti sono assegnati alle Commissioni in sede referente in base al criterio della competenza prevalente, che nel caso in esame non sembra attenere anche alla Commissione Giustizia. In altri casi simili, sia pure non riferiti a decreti-legge, si sarebbe potuto rimediare qualora a maggioranza i gruppi fossero stati d'accordo nello stralciare le parti di competenza della Commissione giustizia. La parte stralciata sarebbe stata poi assegnata alla Commissione giustizia. Avverte che comunque domani la Commissione giustizia avvierà l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 gennaio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che a seguito di un dibattito svoltosi sugli emendamenti presentati al testo in esame (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissione dell'11 ottobre 2011*) si è stabilito nella seduta del 25 gennaio scorso di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti, al fine di consentire la presentazione di emendamenti che consentissero l'approvazione di un testo che potesse essere condiviso dalla maggior parte dei gruppi. Ricorda che, a parere del relatore, onorevole Bernardini, tutti gli emendamenti presentati, non solo quindi quelli meramente soppressivi del gruppo della Lega, ma anche quello interamente sostitutivo del testo presentato da deputati del gruppo del PD, finivano per svuotare di contenuto la proposta di legge in esame.

Sono stati, quindi, presentati sei nuovi emendamenti, di cui due da parte del relatore (*vedi allegato 1*).

Gli emendamenti già presentati dall'onorevole Nicola Molteni sono stati nel frattempo sottoscritti dagli altri deputati del gruppo della Lega in Commissione. L'emendamento Samperi 1.1 è stato ritirato.

Rileva che l'articolo aggiuntivo 1.01 è stato presentato dal relatore al fine di coordinare la proposta di legge alla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. In particolare, l'articolo aggiuntivo è diretto a modificare la lettera 1-ter) del primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, introdotta dal predetto decreto-legge, al fine di consentire non a tutti i membri del Parlamento europeo di visitare le carceri senza alcun bisogno di previa autorizzazione, ma solo, come previsto dalla proposta di legge in esame, a quelli spettanti all'Italia.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti da lei presentati con particolare riferimento all'emendamento 1.10, che, rispetto alla proposta di legge in

esame, non prevede più gli assessori provinciali e comunali delegati tra i nuovi soggetti titolari del potere di visitare le carceri senza l'autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria. Tale potere, quindi, rimarrebbe unicamente in capo ai presidenti di provincia ed ai sindaci, trattandosi di organi politici con una propria legittimazione popolare.

Evidenzia come l'emendamento in questione sia stato da lei presentato alla luce del dibattito svoltosi e dei rilievi, da lei non condivisi, emersi in tale occasione. Dichiaro di non condividere assolutamente la tesi secondo cui non sarebbe giustificata l'attribuzione del potere di sindacato ispettivo di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario anche ai presidenti di provincia. A tale proposito dichiaro di aver ricevuto proprio nei giorni scorsi l'adesione del Presidente della provincia di Nuoro alla proposta da lei presentata. Ritengo che escludere il presidente della provincia dai soggetti ai quali attribuire il predetto potere di sindacato ispettivo significherebbe menomare fortemente la portata innovativa del provvedimento in esame. Per tale ragione invito i presentatori al ritiro degli emendamenti che limitano tale potere solo ai sindaci prevedendo peraltro, in maniera del tutto ultronea, che questo possa essere svolto nell'esercizio delle loro funzioni. Ritengo importante ricordare a tutti coloro che non condividono la sua proposta di legge che il potere di sindacato ispettivo serve unicamente a verificare le condizioni di vita e di trattamento dei soggetti detenuti, senza che il titolare del potere possa interloquire con il detenuto in merito ad altre vicende, comprese quelle processuali.

Esaminando gli emendamenti presentati, esprimo stupore per quelli presentati dall'onorevole Palomba che sono diretti a ridurre fortemente l'efficacia di un provvedimento in merito al quale inizialmente lo stesso onorevole Palomba si era dichiarato tanto favorevole da concedere il suo assenso al trasferimento in sede legislativa.

In relazione all'articolo aggiuntivo 1.01 da lei presentato, si limita a ricordare che nel corso dell'esame del disegno di legge di

conversione del cosiddetto decreto svuota carceri tutti, compreso lo stesso rappresentante del Governo, avevano evidenziato come fosse eccessivo attribuire il potere di sindacato ispettivo ai membri del Parlamento europeo, senza limitarlo a quelli spettanti all'Italia. Il suo articolo aggiuntivo pone rimedio a quanto previsto dal predetto decreto-legge.

Raccomanda quindi l'approvazione delle sue proposte emendative ed invita i presentatori al ritiro delle altre, esprimendo altrimenti parere contrario.

Lorenzo RIA (UdCpTP) tiene a precisare di aver presentato l'emendamento 1.7, che limita il potere di sindacato ispettivo ai soli sindaci, escludendo quindi i presidenti di provincia, non tanto perché ritiene che questi ultimi non siano legittimati in astratto ad esercitare tale potere, quanto piuttosto perché nel corso del dibattito da parte di quasi tutti i gruppi è stata avanzata una netta contrarietà in merito a tale ipotesi. Qualora nel corso della seduta si dovesse registrare una convergenza sull'emendamento 1.10 presentato dal relatore annuncia che egli ritirerà il suo emendamento 1.7.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI esprime parere favorevole sull'emendamento Nicola Molteni 1.2 nonché parere contrario sugli altri emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Nicola Molteni 1.1 e approva l'emendamento Ria 1.7 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) e Marilena SAMPERI (PD) dichiarano di voler sottoscrivere l'emendamento Ria 1.7, che è di contenuto pressoché identico al loro emendamento 1.8.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ria 1.7 non saranno posti in votazione gli altri emendamenti

riferiti all'articolo 1. Pone pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 1.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1.01 (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (Pdl), rileva che il gruppo del PD, votando contro l'emendamento 1.2, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole, ha messo in minoranza il Governo, al contrario del gruppo del PDL che ha votato a favore di tale emendamento. Ritiene che sia un fatto politicamente rilevante che non può passare in secondo piano, in quanto evidenzia l'incoerenza del gruppo del PD che, da un lato, afferma di voler sostenere il Governo e, dall'altro, non ne condivide le indicazioni in Commissione. Proprio per ragioni di coerenza con l'impegno assunto con il Governo, il gruppo PDL, una volta respinto l'emendamento 1.2, ha deciso di astenersi sugli emendamenti che sono stati posti in votazione successivamente ritenendo che non vi fossero più le condizioni politiche per entrare nel merito delle questioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene eccessiva la presa di posizione dell'onorevole Costa, che non tiene conto che l'emendamento approvato 1.7, sia pure con il parere contrario del Governo, è sostanzialmente identico all'emendamento 1.8 presentato dall'onorevole Samperi e da lei stessa. Ritiene che l'attribuzione al sindaco del potere di sindacato ispettivo con riferimento alle sue funzioni possa essere considerato, alla luce di tutto il dibattito svoltosi in Commissione, il punto di mediazione tra posizioni contrastanti. Sottolinea quindi come l'atteggiamento del gruppo del PD non possa essere in alcun modo considerato incoerente.

Enrico COSTA (Pdl) ribadisce quanto da lui appena dichiarato, ritenendo peraltro che l'emendamento Ria 1.7, il cui contenuto innovativo è pressoché nullo, sia unicamente un artificio per approvare un provvedimento al quale il PD tiene come fatto simbolico senza tuttavia dividerlo

pienamente nel merito. Ritiene che l'emendamento approvato descriva quanto già avviene nella prassi.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) rileva come in realtà l'unico emendamento realmente conseguente al dibattito svoltosi in Commissione sia quello presentato dalla Lega soppresivo dell'articolo unico della proposta di legge, sul quale il Governo aveva infatti espresso parere favorevole.

Lorenzo RIA (UdCpTP) replica all'onorevole Costa che il proprio emendamento 1.7 non è assolutamente un artificio presentato per consentire al PD di approvare un testo in un certo senso annacquato, quanto piuttosto il punto di equilibrio trovato all'esito della verifica che si era stabilito di fare sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito in Commissione. Il punto di equilibrio, a suo parere, sarebbe dato sia dalla eliminazione dei presidenti di provincia e degli assessori delegati provinciali e comunali dalla platea dei nuovi organi destinatari del potere di sindacato ispettivo sia dalla espressa specificazione che tale potere viene attribuito ai sindaci solo con riferimento all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, aventi ad oggetto rispettivamente le competenze del sindaco e le attribuzioni al medesimo nei servizi di competenza statale. Ricorda che nell'ultima seduta sembrava condivisa dalla maggior parte dei gruppi, come risulta anche dagli interventi degli onorevoli Contento e Siliquini, l'ipotesi di limitare ad almeno ai sindaci la nuova attribuzione del potere di sindacato ispettivo nelle carceri. Proprio tenendo conto di tale condivisione ha deciso di presentare l'emendamento 1.7, per quanto esso non si riferisca, come invece sarebbe stato per lui opportuno fare, anche ai Presidenti di provincia.

Non comprende, infine, come si possa ritenere privo di contenuto normativo l'emendamento in questione, considerato che attualmente ai sindaci non viene assolutamente riconosciuto il potere di sindacato ispettivo che l'articolo 67 attribui-

sce ad una serie di organi e soggetti individuati tassativamente, tra i quali non compaiono i sindaci.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) contesta quanto appena dichiarato dall'onorevole Ria circa una sua condivisione dell'ipotesi di attribuire al sindaco il potere di sindacato ispettivo nelle carceri. Ricorda piuttosto di aver dichiarato in precedenza come occorresse verificare la fondatezza della tesi a favore dei sindaci. Oggi ha votato a favore dell'emendamento soppresivo dell'articolo unico in quanto l'esito della verifica, nel frattempo fatta, è stato negativo.

Angela NAPOLI (FLpTP) ribadisce la propria contrarietà al testo in esame nonché all'emendamento approvato relativo ai sindaci, ritenendo che sia un grave errore, che non trova alcuna giustificazione nelle funzioni svolte dal sindaco, consentire ad un ulteriore organo politico, nel caso in esame strettamente collegato al territorio, di poter visitare senza alcuna autorizzazione le carceri e, in particolare, detenuti nei confronti dei quali potrebbe avere anche dei legami politici e d'affari, come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso – non remoto – in cui nel carcere risulti detenuto un membro della sua giunta comunale. Inoltre i sindaci dei comuni di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a delle pressioni da parte della criminalità organizzata, interessata a contattare, attraverso il sindaco, determinati detenuti.

Conclude sottolineando come a suo parere tra organi politici e detenuti non vi debba essere alcun contatto.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, ricorda che anche i parlamentari sono organi politici.

Angela NAPOLI (FLpTP) replica all'onorevole Bernardini di esserne ben consapevole e che il suo giudizio negativo si estende anche al caso in cui sia un parlamentare a visitare senza autorizza-

zione un detenuto. Cosa peraltro da lei mai fatta.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), nel ribadire la sua contrarietà alla proposta di legge in esame, anche come modificata dagli emendamenti approvati, sottolinea come il potere di sindacato ispettivo finisca per tradursi in una forma di pubblicità da parte di chi lo esercita, senza alcun beneficio effettivo per i detenuti. Invita pertanto la Commissione a concentrarsi su provvedimenti che possano realmente risolvere i gravi problemi delle carceri.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che l'emendamento approvato, sostanzialmente identico a quello presentato da lei e dall'onorevole Ferranti, sia un punto di equilibrio in quanto consente ai sindaci di visitare le carceri senza autorizzazione, evitando tuttavia che tali visite siano scollegate dalle funzioni attribuite ai sindaci dalla legge.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, ritiene eccessivo attribuire al voto odierno sull'emendamento 1.7 un particolare significato politico non potendosi attribuire alla proposta di legge alla quale si riferisce una particolare valenza politica. A tale proposito, ricorda di aver presentato innumerevoli proposte di legge volte a migliorare le condizioni di trattamento dei detenuti di portata ben più incisiva di quella della proposta in esame, ma che non è mai riuscita a farle esaminare dalla Commissione.

Ritiene inoltre grave che l'onorevole Angela Napoli dichiarò, come è avvenuto anche in passato, che i sindaci, nonostante la loro legittimazione popolare, non siano in grado di assicurare un corretto esercizio del potere di sindacato ispettivo nelle carceri, paventando il rischio di strumentalizzazioni criminali di tale potere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, assicura che il testo risultante degli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 2.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo la lettera *l)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:

« *l-ter)* il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario, nelle funzioni di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

- 1. 7.** Ria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo la lettera *e)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ».

- 1. 8.** Samperi, Ferranti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo la lettera *e)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* il presidente della provincia e il sindaco del comune nei cui territori è situato l'istituto penitenziario ».

- 1. 10.** Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere il capoverso l-ter).

- * **1. 3.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sopprimere la lettera l-ter).

- * **1. 5.** Palomba.

Alla lettera l-ter) sopprimere le parole: , il sindaco.

- 1. 6.** Palomba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso l-quater).

- 1. 4.** Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1. La lettera *l-ter)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

« *l-ter)* i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

- 1. 01.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo la lettera *l)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:

«*l-ter)*. il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario,

nelle funzioni di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

1. 7. Ria.*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

1. La lettera *l-ter)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

«*l-ter)*. i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

1. 01. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di attivisti per i diritti umani nella Corea del Nord (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	82
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla XIX Sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 11.30.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

**Audizione di attivisti per i diritti umani
nella Corea del Nord.**

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi brevemente l'audizione.

OH Kil-Nam, *rifugiato politico e attivista per i diritti umani nella Corea del Nord*, KIM Tae Jin, *rifugiato politico e attivista per i diritti umani nella Corea del Nord*, e SONG Yun Bok, *attivista per i diritti umani nella Corea del Nord*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Matteo MECACCI (PD), Mario BARBI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*.

OH Kil-Nam, *rifugiato politico e attivista per i diritti umani nella Corea del Nord*, KIM Tae Jin, *rifugiato politico e attivista per i diritti umani nella Corea del Nord*, e SONG Yun Bok, *attivista per i diritti umani nella Corea del Nord*, rispondono ai quesiti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla XIX Sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, nello svolgere le comunicazioni in merito alla XIX Sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, iniziata lo scorso 27 febbraio a Ginevra e che si concluderà il prossimo 23 marzo, ricorda che è emersa l'opportunità di dedicare parte dei lavori del Comitato a un monitoraggio sull'attività del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Ricorda che l'Italia è stata riconfermata, il 20 maggio 2011, membro del Consiglio per il triennio 2011-2014 e che la presenza dei nostri rappresentanti diplomatici alle sue riunioni implica, pertanto, l'assunzione da parte del Governo italiano di posizioni ufficiali in relazione a tutta l'attività del Consiglio. Tra queste attività richiama come particolarmente significative l'esame periodico universale, con il quale il Consiglio monitora il rispetto degli obblighi giuridici e degli impegni assunti in materia di diritti umani da parte di tutti gli Stati membri ONU. Al termine dell'esame il Consiglio adotta un rapporto contenente le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro *ad hoc* e gli impegni assunti dallo Stato. Richiama anche le procedure speciali, ovvero meccanismi non giurisdizionali di promozione e monitoraggio e relativi a una tematica specifica o alla situazione particolare di un singolo paese. Le procedure speciali sono affidate ad un individuo (relatore speciale o esperto indipendente) oppure ad un gruppo di lavoro, composto da cinque

Stati in rappresentanza dei cinque gruppi regionali in cui è suddiviso il Consiglio (Africa, Asia, Europa dell'Est, America latina e Caraibi, Europa occidentale e altri Stati). Richiama, infine, le procedure di denuncia in base alle quali il Consiglio può ricevere denunce, individuali o collettive, su violazioni gravi e sistematiche che vengono esaminate da un gruppo di lavoro composto da cinque Stati i quali predispongono una bozza di risoluzione da presentare al Consiglio. Parametri di valutazione per l'attività del Consiglio sono la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i trattati sui diritti umani cui lo Stato si è vincolato, il diritto umanitario internazionale.

Alla luce di ciò, ritiene che dall'agenda dei lavori del Consiglio per i diritti umani dell'ONU potrebbero emergere spunti di approfondimento per il Comitato – per lo svolgimento di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia, ma anche per la stesura di relazioni ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento – utili a fornire una base istruttoria, anche ai fini dell'assunzione di atti di indirizzo da parte della Commissione circa la posizione che il Governo italiano dovrebbe assumere in sede ONU.

A suo avviso, l'avvio di un simile filone di attività valorizzerebbe anche l'esperienza dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, istituito nel 2009 in occasione dell'esame periodico universale del Consiglio ONU sull'Italia.

Quanto allo svolgimento di una missione del Comitato per partecipare alla conclusione dei lavori della XIX Sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU Comitato, avverte che essa è stata deliberata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione e che sono in corso di definizione le modalità organizzative di svolgimento di tale missione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 12.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05418 Sani: Sull'eventuale soppressione della compagnia dei carabinieri di Arcidosso, in provincia di Grosseto	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	86
5-05471 Bellanova: Sull'esito del concorso indetto per l'anno scolastico 2011-2012, nelle scuole militari, in conseguenza dell'utilizzo dei <i>test</i> a risposta multipla	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-05893 Pili: Sulla dismissione del patrimonio militare relativo ad immobili inutilizzati o sottoutilizzati ubicati in Sardegna, in aree strategiche per lo sviluppo delle comunità locali .	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-06032 Stradella: Sull'eventuale previsione di dismissione della Caserma Artale	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	90

AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'attuazione del programma d'armamento <i>Joint Strike Fighter</i> .	
Audizione del coordinatore nazionale della Tavola della Pace, Dottor Flavio Liotti, del coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo, Dottor Francesco Vignarca e del portavoce della campagna « Sbilanciamoci ! », Dottor Giulio Marcon	85

INTERROGAZIONI

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

5-05418 Sani: Sull'eventuale soppressione della compagnia dei carabinieri di Arcidosso, in provincia di Grosseto.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca SANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per le rassicurazioni date e si dichiara completamente soddisfatto della risposta fornita.

5-05471 Bellanova: Sull'esito del concorso indetto per l'anno scolastico 2011-2012, nelle scuole militari, in conseguenza dell'utilizzo dei *test* a risposta multipla.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD) sottolinea come, essendo trascorso parecchio tempo dalla presentazione della sua interroga-

zione, l'atto di sindacato ispettivo risulta inevitabilmente datato ma, malgrado ciò, dalla risposta che il sottosegretario Milone ha fornito emergono elementi di informazione che destano preoccupazione. Si riferisce, in particolare, al dato che riguarda il numero dei giovani convocati alla Scuola militare in base all'esito dei test a risposta multipla che, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, risulta inferiore al numero dei posti previsti dal bando. La nuova procedura di selezione adottata si è così rivelata penalizzante per moltissimi ragazzi, provenienti da istituti scolastici di tutta Italia, che pure hanno conseguito una valutazione ampiamente positiva dal sistema scolastico nazionale, tanto da far sorgere il dubbio sull'effettiva capacità delle nostre istituzioni formative di assicurare un livello di istruzione adeguato.

Nel ritenere che le informazioni rese non contribuiscano quindi a dipanare gli interrogativi sollevati, si dichiara insoddisfatta della risposta.

5-05893 Pili: Sulla dismissione del patrimonio militare relativo ad immobili inutilizzati o sottoutilizzati ubicati in Sardegna, in aree strategiche per lo sviluppo delle comunità locali.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro PILI (Pdl) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale che, tuttavia, evidenzia una serie di difficoltà di cui prende atto. In particolare, si sofferma sul fatto che – nell'ambito dell'Accordo di Programma per la cessione alla regione Sardegna di una serie di infrastrutture militari – la mancata attuazione degli accordi stessi ha di fatto impedito di rendere disponibili per progetti di sviluppo strategici per l'isola aree e immobili di pertinenza della Difesa che sono evidentemente sottoutilizzate. Ritene infatti che non siano state adeguatamente affrontate le difficoltà conseguenti all'im-

putazione alla Regione degli oneri originariamente posti a carico del Commissario delegato per il G8, a seguito della decisione di svolgere l'evento altrove. Occorre invece mettere urgentemente mano ad un'opera di revisione dell'intesa citata, anche al fine di consentire che la successione nei beni immobili della Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto regionale avvenga con costi e modalità sostenibili per le finanze regionali. Inoltre auspica una verifica su tutti i fondi vincolati ad un uso militare, al fine di valutare se ridurre tali vincoli alle sole aree effettivamente necessarie, in quanto allo stato attuale esse appaiono sovradimensionate rispetto alle reali esigenze.

5-06032 Stradella: Sull'eventuale previsione di dismissione della Caserma Artale.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco STRADELLA (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che ha realizzato lo scopo dell'interrogazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 marzo 2012.

Sull'attuazione del programma d'armamento *Joint Strike Fighter*.

Audizione del coordinatore nazionale della Tavola della Pace, Dottor Flavio Liotti, del coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo, Dottor Francesco Vignarca e del portavoce della campagna «Sbilanciamoci!», Dottor Giulio Marcon.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05418 Sani: Sull'eventuale soppressione della compagnia dei carabinieri di Arcidosso, in provincia di Grosseto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei subito assicurare l'Onorevole interrogante che non vi è alcun piano di ristrutturazione che ipotizzi « la soppressione della compagnia dei carabinieri di Arcidosso, in provincia di Grosseto ».

Più specificatamente, l'Arma dei Carabinieri non ha avanzato, allo stato, alcuna proposta di riconfigurazione in Tenenza della richiamata Compagnia, allo scopo di acquisire il previsto assenso da parte del Dicastero.

Colgo l'occasione per sottolineare come l'Arma dei Carabinieri rappresenti una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge la sua costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio, grazie alla capillare distribuzione dei suoi presidi, con una loro mirata ricollocazione, in piena sintonia con le altre Forze di polizia.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05471 Bellanova: Sull'esito del concorso indetto per l'anno scolastico 2011-2012, nelle scuole militari, in conseguenze dell'utilizzo dei test a risposta multipla.

TESTO DELLA RISPOSTA

A seguito della decisione del competente Stato Maggiore della Difesa di emanare un bando unico interforze per il reclutamento di complessivi 275 giovani presso le Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica, le procedure selettive per il reclutamento di tutti gli allievi dei menzionati istituti sono state standardizzate.

Nel merito, l'Esercito, analogamente a quanto operato dalla Marina e dall'Aeronautica negli anni passati, ha deciso, in conformità alla norma di riferimento (articolo 712 comma 3 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66), di adottare lo svolgimento di un test scritto di cultura generale a risposta multipla basato sui programmi del quarto e quinto ginnasio e delle prime due classi del liceo scientifico (in allegato al bando di concorso e identici per tutti gli aspiranti allievi delle tre Forze armate), in sostituzione della prova orale.

Tale decisione ha consentito di ottenere una considerevole contrazione degli oneri finanziari, riducendo, allo stesso tempo, l'attività delle Commissioni esaminatrici.

In particolare dal 2011 le due commissioni esaminatrici (una per il liceo classico e l'altra per lo scientifico e scientifico europeo) sono state unificate, anche grazie alla riduzione dei tempi tecnici occorrenti per le attività di selezione culturale del personale.

Si è passati, infatti, dai precedenti circa 20/30 giorni (durata interrogazioni orali) agli attuali 2 giorni (tempo necessario per l'effettuazione/correzione del test).

Nel contempo, non sono più stati chiamati, in qualità di membri aggiunti delle predette commissioni, i docenti civili che negli anni passati venivano impiegati anche per interrogare i candidati.

In particolare, nell'ambito del citato test sono stati somministrati ai candidati n. 100 quiz, ripartiti per le diverse materie.

La preparazione di tali test, elaborati sulla base dei menzionati programmi ministeriali, è stata commissionata ad una specifica ditta che ha approntato 6 batterie testologiche (3 per il classico e 3 per lo scientifico ovvero per lo scientifico europeo), per un totale di circa 700 domande (comprese le domande di riserva), di cui due batterie (una per ogni indirizzo di studio) sono state estratte il giorno della prova concorsuale.

Come noto tale tipologia di prova, effettuata dagli aspiranti allievi di tutte le Forze armate, è stata superata, secondo quanto stabilito dalla citata normativa di riferimento (articolo 712 comma 4 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66) dal solo personale che ha conseguito una votazione di almeno sei decimi.

Con particolare riguardo all'Esercito, in base all'esito del test in questione, sono stati convocati alla Scuola Militare:

Teuliè di Milano, n. 60 giovani a fronte degli 80 previsti dal bando;

Nunziatella di Napoli, n. 76 a fronte degli 80 previsti dal bando.

La situazione che si è determinata presso i predetti Istituti, risulta coerente

con il quadro normativo di riferimento e con le previsioni del bando di concorso.

In tale quadro, pare opportuno fare alcune considerazioni.

In primo luogo, la divulgazione preventiva delle domande non appare opportuna, se si considera l'esiguo numero dei quiz e quindi, la possibilità di memorizzare anche agevolmente le relative risposte.

In prospettiva futura, tuttavia, al fine di favorire la prevista preparazione del test, si potrebbe valutare, soltanto se i relativi fondi lo consentiranno, la possibilità di porre in essere quanto viene analogamente effettuato nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle Accademie Militari.

Si potrebbe, infatti – come anzidetto compatibilmente con le risorse finanziarie

disponibili – costituire una banca dati testologica sufficientemente ampia, da cui trarre successivamente i test da somministrare agli aspiranti allievi delle Scuole Militari, da rendere disponibile sul sito *web* della Forza armata.

In secondo luogo, essendo normativamente prevista una riserva di posti, pari al 30 per cento, nei concorsi per l'accesso alle Accademie Militari a favore degli allievi delle Scuole Militari, verosimilmente il legislatore ha individuato nel limite dei sei decimi un criterio selettivo idoneo a formare un bacino di personale potenzialmente preparato a sostenere, sia sotto il profilo culturale sia attitudinale, le prove di ammissione alle menzionate Accademie.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05893 Pili: Sulla dismissione del patrimonio militare relativo ad immobili inutilizzati o sottoutilizzati ubicati in Sardegna, in aree strategiche per lo sviluppo delle comunità locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Accordo di Programma siglato in data 7 marzo 2008 ha previsto la cessione alla Regione Sardegna di una serie di infrastrutture militari previa la rilocalizzazione delle funzioni ivi espletate in altre sedi, con oneri in parte a carico del Commissario delegato per il G8.

Nel rispetto degli impegni assunti nel citato Accordo, la Difesa, nel febbraio 2009, ha inviato alla Regione Sardegna gli studi di fattibilità per la rilocalizzazione delle funzioni svolte nelle strutture oggetto di cessione.

Nel gennaio 2011 è stato sottoscritto un accordo modificativo ed integrativo dell'Accordo di Programma, al fine di ricondurre alla Regione Sardegna anche gli oneri posti a carico del Commissario delegato per il G8, non più costituito a causa del trasferimento della sede dell'evento a L'Aquila, nonché di prorogare di due anni i termini temporali stabiliti per l'attuazione dell'Accordo.

È possibile sostenere, in buona sostanza, che la Difesa ha puntualmente assolto tutti gli impegni di propria competenza per assicurare la piena attuazione dell'Accordo, il cui esito è legato esclusivamente alla capacità della Regione Sardegna di assicurare il finanziamento necessario per la realizzazione delle opere.

Si segnala, al riguardo, che nel corso di una riunione tecnica tenutasi il 15 settembre 2011, la rappresentante della Regione

ha manifestato l'impossibilità, per la propria amministrazione, di assicurare la copertura finanziaria necessaria in un unico stanziamento, rappresentando di contro la necessità di operare per *step* successivi.

A mero titolo informativo, come elemento di novità rispetto alla situazione sopra rappresentata, si rende noto che in data 24 gennaio 2012, la competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio ha chiesto alla Regione Sardegna l'urgente convocazione del Comitato di Vigilanza di cui all'articolo 6 dell'Accordo, allo scopo di verificare in via definitiva la possibilità dell'effettiva attuazione dell'Accordo, evidenziando, in particolare, la necessità di conoscere tempi e modalità per l'avvio dei lavori di adeguamento della caserma « Me-reu » di Cagliari.

Ciò anche nella considerazione dell'urgenza rappresentata dalla componente operativa di programmare le proprie azioni future sui siti attualmente utilizzati, anche in termini di interventi di manutenzione infrastrutturale e di adeguamento funzionale.

È il caso di assicurare, infine, l'Onorevole interrogante sul fatto che il processo di dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa è, da tempo, oggetto di importanti interventi e che vi è l'impegno di poter ottenere risultati concreti in breve tempo.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06032 Stradella: Sull'eventuale previsione
di dismissione della Caserma Artale.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito formulato con l'interrogazione in esame, si rende noto che la Caserma « Artale » di Alessandria, sede distaccata del 3° CERIMANT di Milano, al momento, non è interessata ad alcuna procedura di dismissione/alienazione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	91
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dagli onorevoli Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico</i>)	118

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della

Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che in data 11 gennaio 2012 la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge C. 3744, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine ordinario di trenta giorni. Nel segnalare che il termine per la trasmissione della relazione richiesta è scaduto lo scorso 11 febbraio, fa presente tuttavia che il successivo 14 febbraio 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo con la Croazia, che tuttavia non risulta ancora presentato alle Camere. Considerato, pertanto, che il provvedimento in esame si limita a prevedere l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, senza introdurre ulteriori disposizioni, chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, eventualmente acquisendo quella riferita al disegno di legge di iniziativa governativa, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato riferita al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio scorso, fa presente che il provvedimento in esame necessita di una clausola di copertura che può essere individuata a valere sui fondi speciali del Ministero degli affari esteri.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3744, recante ratifica ed esecuzione del-

l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008;

preso atto che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica predisposta con riferimento al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo, approvato il 14 febbraio 2012 dal Consiglio dei ministri, che, con l'eccezione della disposizione recante la copertura finanziaria, presenta un contenuto identico alla proposta di legge in esame;

rilevata l'esigenza di introdurre una disposizione di copertura finanziaria riferita agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in termini corrispondenti a quanto indicato nella predetta relazione tecnica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 11.600 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e in 15.920 euro a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a 333.400 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Gabriele TOCCAFONDI, *relatore*, ricorda che in data 20 dicembre 2011 la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge C. 3858 e delle proposte abbinate, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996, e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine ordinario di trenta giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 20 gennaio e che, nella seduta del 31 gennaio scorso, la Commissione ha già sollecitato la trasmissione della relazione tecnica. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non è ancora trasmessa da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Ragioneria generale dello Stato per la verifica di sua competenza e chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

Testo unificato C. 3772 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, nel richiamare il suo intervento svolto nella seduta del 29 febbraio 2012, ribadisce come l'obiettivo principale del provvedimento in esame sia quello di procedere alla liquidazione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense più che il trasferimento in sé dei relativi beni al Comune interessato. Auspica pertanto una rapida soluzione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che sono necessari ulteriori approfondimenti per valutare correttamente la soluzione meno onerosa per la finanza pubblica e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di evitare l'espressione di un parere che, allo stato, sarebbe contrario.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni del relatore e si associa alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, condivisa dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

Testo unificato C. 4003 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012..

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che in data 15 febbraio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4003 e abb. recante norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di dieci giorni. Segnala che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 25 febbraio. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non risulta ancora disponibile, Approfondita tuttavia l'effettiva portata del provvedimento e considerato il suo scarso impatto sulla spesa sanitaria, ritiene possibile esprimere comunque un parere favorevole all'ulteriore corso del medesimo anche in assenza della relazione tecnica, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a condizione che sia introdotta una clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della dichiarazione del rappre-

sentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4003 e abb, recante norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, nell'evidenziare la neutralità finanziaria del provvedimento, ha rappresentato come non sia necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'attuazione della presente legge si prevede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che nella seduta del 28 febbraio 2012 la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in discussione, al fine di tenere conto dell'andamento dei lavori in corso di svolgimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rileva che, anche in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto attuativi delle deleghe di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, la Commissione aveva ritenuto opportuno procedere di pari passo con la Commissione bicamerale, dal momento che, nella grande maggioranza dei casi, il parere di tale Commissione si è tradotto in una riscrittura, spesso integrale, degli schemi di decreto presentati dal Governo. Segnala, pertanto, che la Commissione, pur essendo chiamata ad esprimersi sul testo trasmesso dal Governo, ha sempre reso il proprio parere tenendo conto del parere, approvato o in via di approvazione, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che tale procedura si è in particolare rivelata utile al fine di garantire la compatibilità tra le previsioni dei pareri dei diversi organi parlamentari chiamati ad esprimersi sugli schemi dei decreti attuativi della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, così da consentire al Governo di conformarsi a tutte le condizioni formulate, limitando il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge delega. Fa presente che si tratta, peraltro, di una prassi che valorizza il contributo della Commissione bilancio,

che non si esprime su un testo ormai superato dal dibattito, che necessariamente ha luogo con maggiore ampiezza nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ma considera anche le implicazioni finanziarie delle modifiche proposte da tale Commissione. Ritiene sia quindi opportuno attenersi alla prassi ormai consolidata anche nell'esame dello schema in discussione, tenendo conto del contenuto della proposta di parere presentata lo scorso 29 febbraio dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, anche se non può evidentemente escludersi che la proposta di parere venga modificata. Rileva che la proposta di parere, infatti, richiede un'integrale sostituzione dello schema trasmesso dal Governo, con modifiche anche incisive dei profili finanziari del provvedimento, sulle quali ritengo debbano essere svolti opportuni approfondimenti, acquisendo anche le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Concentrando l'attenzione sulle modifiche più significative, osserva in primo luogo che è previsto l'inserimento di un articolo 1-*bis*, relativo alla determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica; la disposizione intende dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 24, comma 5, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009, relativo all'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica. Osserva che, in sostanza, le decisioni al riguardo sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà determinare il maggior onere derivante dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenendo conto anche dei benefici economici e di gettito fiscale derivanti da tale ruolo. Rileva che l'onere è quantificato dall'ISTAT, in collaborazione con l'IFEL, secondo parametri specificamente indicati nella proposta di parere e che si tratta di una procedura che, quindi, rimette ad un atto successivo

l'effettiva individuazione delle risorse da trasferire, sulla base di un'istruttoria di carattere tecnico. Al riguardo, osserva che potrebbe essere opportuno acquisire le valutazioni del Ministero dell'economia, dal momento che non risulta chiaro quali siano gli effetti della determinazione del maggiore onere sostenuto dalla capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 8-*bis* della proposta di parere, e, in particolare non si indica se a tale determinazione consegua l'assegnazione di maggiori risorse, come richiesto dalla norma di delega. Rileva, peraltro, che il relatore Causi, nell'illustrare la proposta di parere, ha sottolineato come l'articolo in esame non contenga una norma di finanziamento che pone oneri a carico del bilancio dello Stato, ma si prefigga la sola finalità di porre le basi per l'individuazione di una metodologia diretta alla definizione del maggior onere sopportato dalla città di Roma. Rileva che l'articolo 1-*ter* disciplina una procedura per la programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale del territorio di Roma capitale, da attuare seguendo il metodo della programmazione pluriennale e attraverso una stretta cooperazione con accordo con le amministrazioni centrali competenti e con la Regione Lazio. Per quanto attiene ai profili finanziari dell'articolo 1-*ter*, segnala che il comma 4 prevede che al concorso finanziario delle amministrazioni centrali si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valere sulla tabella E allegata alla legge di stabilità, ferme restando le procedure della cosiddetta «legge obiettivo». A riguardo, osserva che già a legislazione vigente l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, prevede che il finanziamento del Fondo per Roma capitale sia alimentato con la ex Tabella D, della legge finanziaria, oggi Tabella E, della legge di stabilità. Fa presente che la norma sembra rivestire un rilievo ordinamentale senza produrre direttamente effetti di carattere finanziario; sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva che l'articolo 8-*bis*, che verrebbe inserito sulla base della proposta di parere, dispone poi

il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR Spa, attualmente pari al 90 per cento del capitale sociale. Fa presente che la disposizione prevede che tale trasferimento sia esente da qualsiasi onere fiscale, con una disposizione che – prevedendo un trasferimento non previsto dalla legislazione vigente – potrebbe considerarsi alla stregua di una rinuncia a maggior gettito. Segnala come un'innovazione particolarmente significativa sia rappresentata dall'articolo 11-*bis* previsto nella proposta di parere, che interviene sulle modalità di determinazione del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Rileva come, in sostanza, si preveda che alla capitale non si applichino gli obiettivi di saldo finanziario fissati a livello generale, ma un saldo individuato attraverso un accordo concluso annualmente tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze. Dal saldo sarebbero escluse le risorse e le spese relative ai compiti attribuiti a Roma capitale, quelle di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* dello schema, nonché quelle specificatamente indicate dalla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze possa fornire un importante contributo ai fini della chiarificazione degli effetti della disposizione, che appare tra l'altro derogare al patto di stabilità interno limitatamente a Roma capitale, con particolare riferimento alla possibilità che l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nella procedura « pattizia » prevista dallo schema sia sufficiente ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Da ultimo, segnala che l'articolo 11-*ter*, con una disposizione non strettamente riconducibile alla delega di cui alla legge n. 42 del 2009, prevede la presentazione annuale di una puntuale rendicontazione delle attività della gestione commissariale relativa al rientro dal debito del comune di Roma.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel richiamare le dichiarazioni rese nella

seduta del 12 gennaio 2012, fa presente che in relazione alle osservazioni del relatore appare più opportuno un ulteriore rinvio al fine di consentire lo svolgimento dei necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sottolineando come il parere della Commissione sarà di particolare utilità anche in relazione ai lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 18.45.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Nuovo testo C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il relatore sta ancora ultimando la valutazione delle modifiche introdotte nella giornata di oggi nel corso dell'esame in sede referente. Sospende quindi la seduta, al fine di consentire

al relatore di completare la propria istruttoria.

La seduta, sospesa alle 18.50, riprende alle 19.15.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, nel richiamare le osservazioni e le richieste di chiarimento contenute nei fascicoli di documentazione predisposti dagli uffici della Camera, osserva come debbano valutarsi con attenzione le implicazioni dell'articolo 50, evidenziando come il Governo non abbia espresso contrarietà nelle Commissioni di merito, mentre sembrerebbe profilarsi una contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla quale chiede al rappresentante del Governo di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare un provvedimento assai ampio e complesso, anche dal punto di vista finanziario, disponendo di un termine assai ristretto per valutare le implicazioni delle diverse disposizioni, con particolare riferimento a quelle inserite nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni del presidente, osservando come il relatore ed il Governo abbiano incontrato oggettivamente delle difficoltà nella valutazione delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, in ragione dei termini assai ristretti nei quali la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi. Pur a fronte di tale oggettiva difficoltà, rileva come dovrebbe evitarsi una contrapposizione tra la Commissione bilancio e le Commissioni di merito, cercando di sfruttare al meglio il tempo disponibile, valutando da un punto di vista tecnico la quantificazione degli oneri derivanti dalle diverse disposizioni del provvedimento e la corrispondente copertura finanziaria. Propone, pertanto, di procedere ad esaminare i singoli articoli del provvedimento rispetto ai quali emergono profili di criticità.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come vi siano difficoltà nell'affrontare il provvedimento poiché, a suo avviso, si sta compiendo una prevaricazione delle prerogative della Commissione, costretta ad esaminare un testo così complesso in un lasso di tempo insufficiente. Sottolinea come ciò rappresenti la prassi che si sta instaurando, ma che non può essere avallata. Evidenzia come tale complessità si rifletta anche nella documentazione predisposta dagli uffici che fa riferimento agli emendamenti approvati per la ristrettezza dei tempi. Chiede quindi di valutare l'opportunità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, al fine di consentire alla Commissione un tempo adeguato per la valutazione dell'impatto finanziario del provvedimento e il completamento dell'istruttoria legislativa. Esprime quindi il suo apprezzamento per il presidente che ha segnalato la complessità della situazione.

Gioacchino ALFANO (Pdl), nel dichiarare di condividere il metodo di lavoro proposto dal sottosegretario Polillo, ritiene che sia utile procedere all'esame dei singoli articoli del decreto, ponendo a raffronto le valutazioni del relatore e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare una possibile mediazione tra le diverse posizioni. In particolare, ritiene che si debba evitare di arrivare ad una votazione nella quale prevalgano considerazioni di carattere politico e si debba, pertanto, lavorare per raggiungere in un tempo prestabilito una soluzione condivisa dalle diverse forze politiche.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come il Governo dovrebbe avere una posizione univoca nelle diverse Commissioni e evidenzia come la situazione odierna sia stata prodotta da un ben ponderato voto parlamentare su un emendamento per il quale il Governo aveva espresso un parere favorevole. Sottolinea come la Commissione non possa non tenere conto di quanto deliberato presso le Commissioni

di merito e auspica che anche il parere del Governo sia coerente con le decisioni assunte in quella sede. Ribadisce che non si può non tenere conto di quanto è stato prodotto politicamente dal Parlamento poiché altrimenti si sfocerebbe nella ingovernabilità.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di non condividere, in linea di principio, le considerazioni del collega Barretta, sottolineando come la Commissione bilancio debba essenzialmente verificare se i provvedimenti al suo esame determinano oneri per la finanza pubblica e se sia individuata un'adeguata copertura finanziaria per tali oneri. Ritene, pertanto, che il Governo avrebbe dovuto opporsi all'approvazione da parte delle Commissioni di merito di una proposta emendativa che presenta evidenti profili finanziari problematici, senza che la questione emergesse in questa sede. Alla luce di tali considerazioni, ritiene, pertanto, che la Commissione debba verificare se l'articolo 50 determina oneri adeguatamente coperti e, in caso contrario, esprimere parere contrario ovvero valutare, congiuntamente al Governo, se ci sono le possibilità per superare le criticità finanziarie evidenziate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di avviare l'esame del provvedimento a partire dall'articolo 50, che rappresenta senza dubbio la disposizione più problematica dell'intero decreto-legge. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a esprimere il proprio avviso in ordine a tale articolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, dando conto del parere del Ministero dell'economia e delle finanze, esprime parere assolutamente contrario all'articolo 50, in quanto, a prescindere dalla circostanza che gli oneri recati dall'iniziativa, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati, le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, contenute nello stesso, finalizzate a garantire la copertura degli oneri recati dall'emendamento, non forniscono indicazione specifiche e circo-

stanziarie delle misure le disposizioni finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi contenuta nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2012, quantificate in 1,5 miliardi di euro annui. Con particolare riferimento ai commi 1 e 2, esprime parere assolutamente contrario. Segnala che la proposta, di analogo tenore ad altre presentate in passato, è assolutamente contraria alle norme di contabilità vigenti, in quanto amplia in maniera significativa a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile, di fatto determinando una completa ristrutturazione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante l'istituzione un fondo unico d'istituto che comprenda il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale, nell'ambito di diversi programmi del Ministero. Rileva che, tra l'altro, non è neanche previsto il processo contabile con cui dovrebbero confluire nei suddetti fondi gli attuali stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione. Conferma quanto già evidenziato in proposito, in occasione delle suddette analoghe proposte precedenti, che, ove la proposta in esame avesse ulteriore seguito, il bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assumerebbe una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009; tale soluzione si presterebbe all'insorgenza di richieste emulative anche da parte delle restanti Amministrazioni, che vanterebbero altrettante caratteristiche peculiari a giustificazione delle proprie esigenze di spesa. Fa presente, inoltre, come la trasformazione della struttura vigente per capitoli e piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure, della rendicontazione e dei controlli, che andrebbero complessivamente ridisciplinate. Infine, segnala che l'accorpamento

in una unica voce di tipologie di spesa differenti, si pone in contrasto con i criteri di classificazione economica del sistema europeo dei conti SEC 95, in quanto si confonderebbero spese di personale con spese di funzionamento e di interventi. Ciò oggi non è possibile atteso che le istituzioni scolastiche non sono considerate secondo i criteri di contabilità nazionale istituzioni pubbliche autonome, ma come « unità locali » del Ministero e come tali i relativi stanziamenti devono riportare le apposite codifiche economiche di riferimento. Relativamente al comma 3, rileva l'incertezza in ordine alla definizione dell'organico di rete, che non si comprende se sia ricompreso o meno all'interno dell'organico dell'autonomia, come risulta invece specificato al comma 1, lettera e), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012. Ciò anche in assenza di apposita previsione della neutralità della misura. Per quanto riguarda il comma 5, rileva che esso prevede l'abrogazione dell'articolo 4, comma 81, della legge di stabilità per il 2012, il quale ha previsto delle economie di spesa che sono confluite sul capitolo di nuova istituzione di cui all'articolo 4, comma 82, della medesima legge di stabilità. Pertanto, esprime parere contrario su tale comma, tenuto conto che esso comporta un minor risparmio di spesa, cui va trovata idonea copertura finanziaria. Con riferimento al comma 6 osserva che la proposta appare contraddittoria, in quanto mentre viene affermato il rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, viene poi previsto che in sede di prima applicazione l'organico del personale scolastico, funzionale all'autonomia, è determinato in misura pari a 724.000 per i docenti e 233.100 per il personale ATA, notevolmente superiore a quello scaturente dall'applicazione dei parametri del richiamato articolo 64, i cui limiti massimi sono stati stabiliti a regime in 664.651 docenti e 184.446 unità di personale ATA. Osserva, pertanto, che dal comma in esame derivano ingenti oneri, notevolmente sottostimati al comma 9 in 350 milioni di euro annui e sulla cui

copertura si rinvia alle valutazioni già espresse. Esprime inoltre pertanto parere contrario con riferimento al comma 7, osservando che non appare chiaro come l'ulteriore dotazione organica di 10.000 posti aggiuntiva all'organico dell'autonomia, per la quale non appare specificato se si tratti di docenti o di personale ATA, possa avvenire senza ulteriori oneri. Per quanto riguarda il comma 8, segnala che l'individuazione dei criteri per la determinazione degli organici introdotti dalla proposta normativa, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, in contrasto con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 che individua in un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, lo strumento normativo per individuare i criteri di definizione degli organici di docenti ed ATA. Da ultimo segnala che le disposizioni in esame determinano un aumento della spesa corrente finanziate con entrate di dubbia acquisizione, in quanto trattasi di gettito avente un elevato grado di aleatorietà. Questo tipo di entrate non viene generalmente considerato dalla Commissione Europea nelle valutazioni che essa opera ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita, in quanto accertabile unicamente a consuntivo. Per effetto della disposizione, inoltre, si determinerebbe un aumento del tasso di crescita della spesa primaria reale, contenuta nel nuovo codice di condotta europeo, come risultante dalle modifiche introdotte dal cosiddetto « Six-Pack », non in linea con quanto previsto nell'ambito della procedura sui disavanzi eccessivi e conseguente necessità di una manovra correttiva per recuperare lo sfioramento di spesa. Segnala che con il comma 11, primo periodo, si prevede che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano incrementate le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior

gettito erariale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al riguardo, osserva, preliminarmente, che la disposizione non fornisce alcun criterio in ordine alle modalità di determinazione dei suddetti incrementi in relazione alle tre categorie cui dovrebbero essere applicati. Inoltre, in considerazione della circostanza che il gettito derivante dalle accise su birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico è pari a circa 1 miliardo di euro su base annua, l'incremento di aliquota che graverebbe sui suddetti prodotti per assicurare 100 milioni di euro annui, sarebbe eccessivamente elevato e pari, a decorrere dal 2013, a circa un decimo dell'aliquota stessa, mentre nel 2012 sarebbe ancora più consistente, considerato che l'incremento verrebbe applicato in corso d'anno. Ritiene che un siffatto incremento comporta, di conseguenza, una contrazione dei consumi tale da non garantire l'ipotizzato aumento di gettito. Conseguentemente, evidenzia come l'articolo 50 non presenta elementi di criticità solo con riferimento alla copertura finanziaria e alla quantificazione degli oneri, ma anche sotto il profilo sistematico, dal momento che il testo trasmesso dalle Commissioni di merito presenta una formulazione tecnicamente non corretta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come l'intervento del rappresentante del Governo abbia evidenziato come l'articolo 50 presenti numerosi aspetti problematici, rilevando altresì come permangano ulteriori profili critici che dovranno essere affrontati entro un termine temporale assai ristretto, dal momento che l'Assemblea della Camera avvierà l'esame del provvedimento nella seduta antimeridiana di domani.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, fa presente che, con riferimento all'articolo 50, il relatore ha il dovere di tenere in considerazione le argomentazioni prodotte dal rappresentante del Governo. Richiama quindi l'intervento dell'onorevole Baretta, in considerazione delle criticità rappresentate, rileva come il

Governo dovrebbe chiarire se è possibile modificare la norma al fine di rispettare nella sostanza la volontà espressa dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che l'articolo 50 non evidenzia solo problemi di copertura finanziaria, ma presenta una formulazione assolutamente carente sul piano tecnico, che comporterebbe la necessità di un intervento profondo di riscrittura, volto a superare le criticità evidenziate in precedenza.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), propone di rinviare la decisione sull'articolo 50 e di esprimere il parere per il momento solo sulle restanti disposizioni del testo, al fine di consentire al Governo, che si era espresso favorevolmente nelle Commissioni di merito, di trovare una soluzione adeguata. Sottolinea in proposito come la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo attenga essenzialmente a profili procedurali e finanziari, ma non alla sostanza della disposizione. Chiede quindi al Governo di farsi carico di individuare soluzioni volte a superare i rilievi di compatibilità con la normativa contabile e con i profili finanziari. Rileva quindi come altrimenti si dovrebbe usare analogo rigore anche per altre disposizioni, come quelle recate dall'articolo 31-*bis*.

Michele VENTURA (PD) osserva che di norma il Governo si nasconde dietro le valutazioni tecniche degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora intenda impedire l'ulteriore corso di un provvedimento legislativo. Rileva, infatti, che legittimamente gli uffici ministeriali evidenziano criticità o incongruenze nella formulazione delle disposizioni, ritenendo tuttavia che il compito dell'Esecutivo dovrebbe essere quello di tradurre tali osservazioni critiche in proposte di modifica delle disposizioni stesse, che consentano di superare i profili problematici evidenziati. A suo avviso, pertanto, il Parlamento e il Governo dovrebbero disporre di tempi adeguati a valutare approfondi-

tamente i rilievi critici formulati dal Ministero dell'economia e della finanza ed individuare possibili soluzioni alternative.

Guido CROSETTO (Pdl) esprime contrarietà in ordine alla possibilità di un rinvio dell'espressione del parere ovvero all'espressione di un parere parziale. Con riferimento all'articolo 50, evidenzia come si preveda l'assunzione di 10.000 nuovi dipendenti del comparto scuola in un momento in cui si chiedono pesanti sacrifici al Paese ed in cui si stanno compiendo sforzi molto rilevanti per la riduzione della spesa pubblica. Ricorda inoltre come per altre meritorie finalità non sia stato possibile individuare le necessarie risorse e osserva come sarebbe strano trovarle per tale finalità.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, in condizioni normali, dopo una valutazione così drastica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si sarebbe richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera, al fine di superare i numerosi rilievi critici rappresentati. Nel sottolineare come la Commissione non possa limitarsi a ratificare decisioni assunte in altre sedi, ma abbia il diritto di esaminare approfonditamente i provvedimenti ad essa assegnati in sede consultiva, ritiene che si debba esprimere un parere serio e meditato, dal momento che non si può giocare con i soldi pubblici, specialmente in una congiuntura nella quale si è incrementata sensibilmente la pressione fiscale. Chiede, pertanto, che la Commissione possa esaminare il provvedimento in tempi congrui e sollecitare una riconsiderazione del decreto da parte delle Commissioni di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la disposizione di cui all'articolo 50, pur se formalmente di iniziativa parlamentare, appare inequivocabilmente il frutto di un lavoro svolto a livello ministeriale, rilevando che essendo chiaro il numero dei destinatari delle disposizioni non appare difficile effettuare la quanti-

ficazione. Nel richiamare gli interventi svolti dai deputati Ventura e Ciccanti, osserva come sarebbe preoccupante non trovare un'intesa politica generale su una tematica come quella in esame. Chiede quindi al Governo di assumere una decisione uscendo dallo schema che vorrebbe un Parlamento meno rigoroso del Governo nel rispetto dei vincoli di bilancio. Ricorda che nel decreto-legge n. 201 del 2011 si è operato un taglio per i piccoli comuni, mentre si sono finanziate due istituzioni, pur meritorie, come le Accademie della Crusca e dei Lincei e osserva come l'articolo in questione affronti un problema reale. Sottolinea quindi come il Governo avrebbe dovuto trovare un accordo al suo interno prima di addivenire alla definizione dell'emendamento che è stato poi approvato dalle Commissioni riunite modificando l'articolo 50. Conclusivamente rileva come il richiamo al rispetto delle normative europee sulla nuova *governance* economica sia, a suo avviso, eccessivo, in tenendo conto degli importi di cui alla disposizione in esame.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che il dibattito sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 50 del decreto-legge dovrebbe svolgersi sulla base di informazioni contabili precise ed esaustive. A tale riguardo, sottolinea, ad esempio, che gli effetti delle assunzioni determinano effetti differenziati sui diversi saldi di finanza pubblica, in quanto l'onere in termini di saldo netto da finanziare sono superiori a quelli in termini di fabbisogno. Osserva, inoltre, che il Governo dovrebbe finalmente fare chiarezza con riferimento alla materia dei giochi e, in particolare, alla disciplina degli apparecchi da intrattenimento, rilevando come sarebbe possibile acquisire un maggior gettito per l'Erario anche attraverso una semplice ridefinizione della ripartizione dei proventi derivanti dal settore, purché si fissassero indirizzi precisi per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e non ci si limitasse a fare riferimento a nuove modalità di gioco.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda come nelle commissioni di merito fosse

stato espresso un parere inizialmente contrario da parte del Governo e pareri discordi dei due relatori. Evidenza come il rappresentante del Governo abbia chiarito le ragioni per le quali la Ragioneria generale dello Stato ritiene gli oneri individuati sottostimati e ricorda come da oltre un anno non si riescano a sbloccare le risorse per la messa in sicurezza delle stesse scuole per le quali adesso si propone di assumere nuovo personale. Auspica che si adotti in proposito un criterio analogo a quello adottato dal governo rispetto alle stabilizzazioni di personale per Roma Capitale. Sottolinea quindi come sia incoerente che un Governo che ha fatto della lettera della Banca centrale europea della scorsa estate il suo programma non si opponga ad una disposizione che va nel senso opposto di aumentare l'organico della pubblica amministrazione e che contrasta anche con il principio del pareggio di bilancio votato nella seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ritiene inoltre assurdo chiedere pesanti sacrifici al Paese e nuove tasse e approvare norme come quella in discussione.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la situazione attuale non sia molto seria, attesa anche la discordanza di orientamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda come tali differenze si siano registrate anche in passato, durante il precedente Governo, con riferimento alla proposta relativa ai ricercatori universitari che era stata adottata dalla Commissione cultura senza alcuna valutazione sulle coperture. Ritiene che non si possa quindi prescindere dal formulare una condizione soppressiva volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl) osserva come molte delle questioni poste dai deputati intervenuti appaiano, a suo avviso, fondate. In particolare, ritiene difficile conciliare una proposta come quella in esame con la riforma

costituzionale volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio e con le recenti manovre approvate dal Parlamento. Ritiene inoltre che vi siano evidenti problemi anche in ordine al rispetto del recente richiamo del Presidente della Repubblica sulla omogeneità dei decreti-legge e delle relative leggi di conversione. Evidenza come il sottosegretario Polillo abbia posto questioni importanti con riferimento alla correttezza finanziaria della norma in discussione, la cui copertura su accise e giochi appare, a suo giudizio, particolarmente discutibile. Osserva come la norma in esame vada nella direzione opposta a quella del rigore finanziario e rileva come sia da evitare una doppia morale per le decisioni della Commissione. Ritiene inoltre che, dietro l'articolo 50, vi siano interessi concreti di persone fisiche, evidenziando come il suo partito abbia deciso, sostenendo il Governo Monti, pur privo di un'investitura popolare, per l'interesse superiore del Paese. Chiede quindi al Governo di sciogliere la questione e di assumere una posizione chiara sulla disposizione coerente con le osservazioni del sottosegretario.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede al Governo di prestare una particolare attenzione su una proposta di origine parlamentare, sottolineando come la Commissione dovrebbe risolvere i problemi di metodo più che mettere in discussione gli obiettivi stabiliti dalle Commissioni di merito. Pur consapevole della mancanza di relazione tecnica, richiama l'intervento svolto dall'onorevole Nannicini che ha chiarito come l'impatto della disposizioni in termini di fabbisogno sarebbe comunque più contenuto di quello stimato. Evidenza inoltre come la norma preveda un'invarianza dell'organico in sede di prima applicazione ed un aumento del medesimo di 10.000 unità a decorrere dal successivo anno scolastico, chiarendo tuttavia come tale personale presumibilmente già lavori per la scuola e quindi non vi sarebbe un reale aumento del numero dei lavoratori impiegati e una significativa variazione dei costi, se non in relazione alla maggiore

rigidità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sottolinea quindi come l'istruzione sia un settore fondamentale per la crescita del Paese ed occorra effettuare gli adeguati investimenti anche per il personale ausiliario che deve garantire una condizione di svolgimento ottimale dell'attività didattica. Osserva come anche la garanzia di adeguate condizioni materiali per la scuola sia un modo per ridurre il tasso di abbandono scolastico e rileva come sia necessario difendere la scuola pubblica, pur essendo un sostenitore parimenti di quella privata.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la sua contrarietà sull'articolo 50, ribadendo come la quantificazione appaia sottostimata e come la copertura sia incongrua. Osserva inoltre come si potrebbe comunque ripristinare il testo originario del decreto-legge che era stato positivamente verificato dalla Ragioneria generale dello Stato, eventualmente aggiungendo una clausola finale di invarianza.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come l'attuale formulazione dell'articolo 50 derivi da una scelta politica del Parlamento, che il Governo dovrebbe rispettare.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che, ferme restando le prerogative del Parlamento, è in questione il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che, con riferimento ai profili attinenti alla copertura finanziaria dell'articolo 50 del decreto-legge, non può che concordare con le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando come, in assenza di tali criticità di carattere finanziario, l'Esecutivo sarebbe disponibile a riconsiderare il proprio giudizio. Ritiene, peraltro, che, ove non fosse possibile superare i problemi di copertura evidenziati, dovrebbe darsi la possibilità di ritornare al testo dell'articolo 50 del decreto-legge presentato dal Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, richiamando il contenuto di una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, che deposita agli atti della Commissione, esprime l'avviso contrario del Governo in ordine alla soppressione dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, capoverso 2-*septies*. Esprime inoltre l'avviso contrario del Governo sulle modifiche introdotte all'articolo 7, comma 3, sull'articolo 14, comma 6-*bis*, sulle modifiche introdotte ai commi 2 e 4 dell'articolo 16 e all'articolo 25, comma 2. Subordina, invece, il proprio parere favorevole sull'articolo 31-*bis* ad un sua riformulazione nella quale siano apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: quadriennio sia sostituita dalla seguente: triennio; al comma 4, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: « di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »; i commi 5 e 6 siano sostituiti dai seguenti: 5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ». Esprime, inoltre, l'avviso contrario del Governo sulle modifiche introdotte all'articolo 35, comma 1, e all'articolo 37, comma 1, mentre con riferimento all'articolo 47 ritiene opportuno riformulare il

comma 2-ter nel senso di prevedere che alle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime invece l'avviso contrario del Governo sul comma 2-quater dell'articolo 47, sul comma 2 dell'articolo 47-bis, sull'articolo 47-quater, sull'articolo 47-sexies, sull'articolo 49, comma 3-bis, sull'articolo 50, sull'articolo 50-bis, sulle modifiche introdotte all'articolo 56, comma 2, e sulla voce 12-bis, introdotta nella Tabella A allegata all'articolo 62.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta al fine di consentire al relatore e al rappresentante del Governo di verificare se sia possibile addivenire all'elaborazione di una proposta di parere che recepisca le considerazioni critiche espresse dal sottosegretario Polillo.

La seduta, sospesa alle 21.05, riprende alle 21.25.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori;

non è allo stato possibile riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari – che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario – e gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi, inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono assolutamente contrarie alle norme di contabilità vigenti, ampliando in maniera significativa gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile con l'effetto di far assumere al bilancio del Ministero in questione una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009, infine la trasformazione della struttura vigente per capitoli/piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure e l'accorpamento sotto una unica voce di tipologie di spese differenti si porrebbe in contrasto con i criteri di classificazione economica della SEC 95;

acquisita la relazione tecnica, debitamente verificata, in merito all'articolo 31-bis, che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche all'articolo medesimo;

considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, che attribuisce al dipendente la facoltà di richiedere le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche formali alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 5;

considerata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 32, al fine di

precisare che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti;

valutata la necessità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 47, che all'istituzione della cabina di regia si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuta l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria previste agli articoli 12-*bis*, comma 2, 25, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 3, 56 commi 1 e 2, 57, commi 7 e 15;

ritenuto che la clausola di invarianza di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, non appare idonea ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;

ritenuto che l'articolo 47-*sexies*, al fine di escludere che si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere corredato di una relazione tecnica;

ritenuto di non esprimere il parere sull'articolo 50 e di invitare le Commissioni di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all'Assemblea;

ritenuto di sopprimere l'articolo 50-*bis*, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l'assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale;

considerato, con riferimento all'articolo 56, comma 2, che la vigente legislazione prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengano ceduti a titolo gratuito e non a titolo oneroso e che la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate che deriverebbero dalla cessione a titolo oneroso dei predetti beni per scopi turistici;

ritenuto, con riferimento all'articolo 62, tabella A, voce 12-*bis*, che l'abrogazione del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non può essere consentita in quanto farebbe venire meno la fonte di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e che, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute relativamente al pregresso triennio per le emergenze, presumibilmente non si potrebbe far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte a tale Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'articolo 7, comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

All'articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 25, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:

a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto

di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 47, comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 47, comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 47-bis, sopprimere il comma 2.

All'articolo 47-quater, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sopprimere l'articolo 47-sexies.

All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.

Sopprimere l'articolo 50-bis.

All'articolo 56, comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 57, comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 62, tabella A, sopprimere la voce 12-bis.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,;

all'articolo 35, comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica; ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come la proposta di parere formulata dal relatore non individui una soluzione alle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 50, ma — conformemente a quanto avvenuto più volte in passato — segnali alle Commissioni di merito le problematiche emerse nel corso dell'esame in sede consultiva, al fine di consentire loro di valutare gli opportuni interventi da adottare al riguardo.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva che tale opzione consentirebbe, peraltro, alle Commissioni di merito di ripristinare il testo originario dell'articolo 50 del decreto-legge, che non presentava profili finanziari problematici.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che non vi siano le condizioni perché la Commissione esprima un parere, osservando come non sia condivisibile la scelta di non esprimere il parere sull'articolo 50 e di invitare le Commissioni di merito a modificare tale articolo. Segnala, infatti, che in passato la Commissione, quando ha segnalato l'esistenza di profili finanziari problematici sollecitando le Commissioni di merito a voler rivedere la formulazione di alcune disposizioni di provvedimenti trasmessi per il parere, non ha mai espresso un parere sulle restanti parti dei provvedimenti medesimi. In questo caso, pertanto, la Commissione ha, a suo avviso, solo due opzioni con riferimento all'articolo 50, potendo esprimere solo un parere favorevole o una condizione soppressiva, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come non sia chiaro il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi e le parti modificate rispetto al provvedimento originario. Il Governo non ha inoltre chiarito taluni aspetti delle norme di copertura e non ha consegnato per intero la nota tecnica predisposta dai suoi uffici. Vi è inoltre il tempo necessario ad esaminare la proposta di parere e il relatore non intende infine, in modo del tutto irrituale, esprimersi sull'articolo 50 del testo in esame. Si dichiara conclusivamente contrario a un metodo non democratico che contrasta con il ruolo del Parlamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) si dichiara contrario a evidenziare nel parere i rilievi critici relativi all'articolo 50 del testo in esame. Esprime inoltre perplessità in merito all'utilizzo a copertura dell'intervento di cui all'articolo 32-bis dei fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo e delle ri-

sorse destinate alla medesima regione nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Chiede infine al relatore di confermare che l'articolo 56, comma 2, non è idoneo a produrre effetti finanziari negativi.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) nel dichiararsi favorevole alla proposta di parere del relatore, ritiene tuttavia che la condizione relativa alla soppressione della voce 12-*bis* della Tabella A dell'articolo 62 non debba essere espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, infatti, che tale disposizione non impedisca che venga comunque reintegrato il Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e non ponga quindi problemi di copertura finanziaria. Fa quindi presente al deputato D'Amico come, in molti casi, la Commissione abbia espresso il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di condividere le considerazioni relative all'articolo 50 contenute nella proposta di parere che risultano coerenti con l'indicazione del Ministro Patroni Griffi di valutare nuovamente tale articolo nella Commissione di merito. Dopo aver espresso perplessità in merito alla copertura finanziaria individuata dall'articolo 36-*bis*, osserva come la soppressione della voce 12-*bis* della Tabella A dell'articolo 62 non debba essere oggetto di una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ricordando come la relazione tecnica originaria relativa a tale disposizione non attribuisse alla stessa effetti sui saldi di finanza pubblica. Rileva inoltre come la necessità di reintegrare il Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 mediante un aumento delle accise abbia fino a questo momento dissuasato dall'impiegare il Fondo stesso per fronteggiare eventi calamitosi.

Paola PELINO (PdL) ritiene che l'articolo 50-*bis*, oggetto di una condizione soppressiva ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella proposta di parere, debba essere invece riconside-

rato alla stregua di quanto il relatore propone di fare con riferimento all'articolo 50.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come la proposta di parere presenti delle lacune evidenti, sia necessario disporre della relazione tecnica per poter valutare il contenuto di numerosi articoli e non poche coperture risultino inidonee. Ritiene inoltre che la Commissione debba esprimersi sull'articolo 50 e rileva come il relatore si sia discostato in molti casi dal parere espresso dal rappresentante del Governo. Osserva come, dopo che il Governo si è fatto suggerire le manovre finanziarie dalla Commissione europea ed è stata approvata una riforma costituzionale volta a modificare l'articolo 81 della Costituzione su impulso dell'Unione europea, si intenda ora avallare l'articolo 50 che consente di assumere ben 10.000 dipendenti pubblici, mentre in analoghe occasioni la Commissione aveva chiesto alla Commissione di merito di rivedere il proprio orientamento, preannunciando che, in caso contrario, avrebbe espresso un parere contrario. Dichiara, infine, che si rivolgerà direttamente al Presidente del Consiglio e Ministro dell'economia e delle finanze al fine di rappresentare l'orientamento della Commissione che non intende recepire i rilievi della Ragioneria generale dello Stato ed esprime valutazioni in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), nel prendere atto del parere del relatore che ritiene sostanzialmente condiviso dal Governo, osserva tuttavia come l'articolo 56, comma 2, sia suscettibile di determinare una riduzione della dotazione del Fondo unico di giustizia che è volto a risarcire le vittime della mafia e della criminalità organizzata, invitando il relatore a fare menzione di tale circostanza nella proposta di parere.

Marina SERENI (PD) osserva che se il Governo, come previsto nella proposta di parere, avesse già concorso, avvalendosi del supporto tecnico della Ragioneria ge-

nerale dello Stato, a individuare una soluzione valida al problema posto dall'articolo 50, si sarebbe evitata la discussione in atto. Invita quindi il rappresentante del Governo a ricercare una soluzione che rappresenti un punto di equilibrio rispetto alla volontà del Parlamento.

Remigio CERONI (Pdl), nel condividere i rilievi dei deputati Ciccanti e Vannucci in merito alla condizione volta a sopprimere la voce 12-*bis* della Tabella A dell'articolo 62, osserva come tale disposizione, nonostante le buone intenzioni che ne avevano suggerito l'adozione, abbia suscitato una protesta diffusa nel Paese e sia stata da ultimo dichiarata in parte costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale. Ritiene pertanto che, ferma restando le necessità di individuare una soluzione a regime sulla base delle conclusioni alle quali perverrà il tavolo tecnico appositamente costituito, vi sia, nell'immediato, la necessità di consentire di utilizzare il Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009.

Claudio D'AMICO (LNP), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Simonetti, evidenzia come il parere proposto dal relatore non tenga conto di talune criticità evidenziate dal rappresentante del Governo. In particolare chiede la ragione per la quale nulla, o troppo poco, si dica in riferimento agli articoli 35, comma 1, 37, comma 1, 47-*quater*, 49, comma 3-*bis*, 56, comma 2, 14, comma 6-*bis*, 16, commi 2 e 4, 33, comma 1 e 2. Ritiene pertanto incompleto il parere del relatore e illegittimo un voto che non affronti problemi di copertura finanziaria così rilevanti come quelli richiamati.

Michele VENTURA (PD), pur non ravvisando la presenza di problemi dirompenti per la tenuta della finanza pubblica, osserva come l'onorevole D'Amico abbia sollevato un problema essenzialmente attinente all'organizzazione dei lavori della Commissione, non potendosi esprimere un parere di tale complessità in un lasso di tempo così limitato. Rileva come proba-

bilmente talune delle questioni richiamate nell'intervento del sottosegretario, proprio scontando la ristrettezza del tempo dell'istruttoria, sembrino essere riconducibili ad un eccesso di zelo e come si cerchi di trasferire in Commissione bilancio la soluzione di nodi che le Commissioni di merito non avevano potuto sciogliere. Condivide quindi la richiesta dei colleghi Vannucci, Ceroni e Ciccanti di trasformare in condizione semplice la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, relativa alla soppressione della voce 12-*bis* della tabella A dell'articolo 62.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene più saggio sospendere i lavori della Commissione alla luce dei numerosi ed importanti rilievi formulati, rinviando l'espressione del parere almeno alla giornata successiva. Osserva quindi che vi sono anche altre disposizioni del testo che, pur non richiamate direttamente dal relatore ovvero dal rappresentante del Governo, presentano, a suo avviso, profili di criticità finanziaria. Richiama in proposito l'articolo 17, commi 1 e 4, in materia di semplificazioni per i lavoratori extra Unione europea. Con riferimento al comma 1, osserva come tali disposizioni potranno scardinare il sistema dei flussi programmati per gli immigrati con conseguenti oneri, diretti ed indiretti, per la finanza pubblica. In merito al comma 4, evidenzia come il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro appaia, a suo avviso, non corretto anche dal punto di vista umano. Richiama inoltre i commi da 4-*bis* a 4-*quinqies* in materia di dichiarazioni sostitutive, evidenziando come l'utilizzo delle medesime da parte degli extracomunitari non fornisca le idonee garanzie di certezza. Chiede quindi di riflettere meglio sull'articolo 35, comma 1, e in merito all'articolo 47, comma 1. Ribadisce infine la proposta di rinviare alla giornata successiva l'espressione del parere.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Polledri, osserva che le di-

sposizioni da lui richiamate non erano oggetto di rilievi critici da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Per quanto attiene, invece, alle osservazioni formulate dai deputati D'Amico e Simonetti, fa presente che nella propria proposta di parere ha inteso discostarsi da talune delle valutazioni espresse dal sottosegretario Polillo, che ha fatto riferimento ad una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, osserva che le disposizioni dell'articolo 35, comma 1, incidendo sulla disciplina della composizione del collegio sindacale di società private, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non possa costituire una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per quanto attiene all'articolo 37, comma 1, fa presente che il venir meno delle sanzioni di cui all'articolo 2630 del codice civile non determina una perdita di gettito che incide sui saldi di finanza pubblica, in quanto i proventi delle sanzioni non sono scontati in tali saldi, e pertanto non necessita una copertura finanziaria. Con riferimento alle considerazioni sull'articolo 47-*quater*, segnala che la propria proposta di parere contiene una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tesa a superare i rilievi critici formulati dal Governo. Ritiene, invece, che l'articolo 49, comma 3-*bis*, non presenti profili critici tali da giustificare l'espressione di un parere contrario volto a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto essi potrebbero essere superati con una migliore redazione della relazione tecnica. Da ultimo, per quanto attiene all'articolo 14, comma 6-*bis*, fa presente di non aver recepito le valutazioni critiche del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva è già in molti casi richiesto per i soggetti privati e, pertanto, la previsione che esso sia acquisito d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni non dovrebbe creare nuovi oneri. Per quanto attiene alla voce 12-*bis* della Ta-

bella A chiede al rappresentante del Governo se non sia possibile che la sua soppressione sia prevista con una condizione che non richiami l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 31-*bis*, dichiara di comprendere le considerazioni del collega Baretta, osservando tuttavia come esse non attengano tanto alla sussistenza delle risorse utilizzate, ma alla loro destinazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, alla luce del dibattito svoltosi, segnala l'opportunità di prevedere una specifica condizione volta a sopprimere l'articolo 35, comma 1, del decreto, osservando che essa potrebbe anche non richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Segnala, infatti, che l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile determinerebbe la soppressione di una disposizione di semplificazione, che determina rilevanti economie per le imprese. Analogamente, ribadisce l'esigenza di prevedere una condizione, che potrebbe anche non richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al fine di ripristinare il testo originario dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge. Segnala, infatti, che il testo originario del provvedimento determinava maggiori entrate derivanti dagli eventuali canoni di concessione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ancorché esse non fossero quantificate e considerate ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Per quanto attiene, da ultimo, alla voce 12-*bis* della Tabella A, fa presente come la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale imponga un generale ripensamento delle modalità di finanziamento delle emergenze derivanti dalle calamità naturali, che richiede un intervento di carattere sistematico. A tale riguardo, segnala che è già stato istituito un tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà individuare le modifiche e le integrazioni alla normativa vigente al fine di

far fronte agli effetti della richiamata pronuncia della Corte costituzionale. Segnala, peraltro, che le risorse del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 rischiano di rivelarsi insufficienti a garantire il finanziamento delle emergenze e delle altre finalità previste a legislazione vigente e conferma, pertanto, l'esigenza che la voce 12-*bis* della Tabella A sia soppressa, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile ad integrare la propria proposta di parere con una osservazione relativa al ripristino del testo originario dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge. Con riferimento all'articolo 56, comma 2, sottolinea come la disposizione intervenga su una materia estremamente delicata come quella della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente. Evidenzia, infatti, che attualmente il decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede la concessione gratuita di tali beni, mentre il testo originario dell'articolo 56, comma 2, consentiva la concessione a titolo oneroso di tali beni a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. La relazione tecnica non ascriveva a questa ultima disposizione alcun effetto finanziario e, pertanto, il ripristino della disciplina previgente non può, a suo avviso, determinare effetti finanziari negativi. Ritiene pertanto di non poter accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, dichiarandosi tuttavia disponibile a rivedere in tal senso la propria proposta di parere qualora emerga un ampio consenso al riguardo nell'ambito della Commissione.

Lino DUILIO (PD), con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore evidenzia che la relazione tecnica non ascriveva nessun effetto di gettito alle disposizioni dell'articolo 56, comma 2, relative alla concessione onerosa dei beni

confiscati alla criminalità organizzata e, pertanto, ritiene che non vi siano motivi ostativi alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che giudica, nel merito, pienamente condivisibili.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come molti dei rilievi formulati dai deputati del suo gruppo parlamentare nel corso del dibattito non abbiano trovato una risposta soddisfacente da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Evidenzia, peraltro, le discordanze esistenti nelle valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo e le spaccature emerse nella maggioranza. Alla luce di tali circostanze, ritiene che non vi siano le condizioni per l'espressione di un parere nella seduta odierna e chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a domani, in modo da consentire all'esecutivo e alla maggioranza di risolvere gli evidenti problemi di copertura finanziaria del decreto-legge. Sottolinea, in ogni caso, come le condizioni nelle quali la Commissione bilancio è chiamata ad operare rendano sostanzialmente impossibile affrontare con serietà l'esame di provvedimenti ampi e complessi, come quello oggi in discussione. A suo avviso, si tratta di una situazione scandalosa che si ripete sempre più spesso a seguito del mutamento di Governo, ed auspica un profondo mutamento delle prassi che consenta finalmente alle Commissioni di poter esaminare il contenuto dei provvedimenti in discussione.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che vi sono solo due questioni aperte, al di là dell'articolo 50, su cui occorrerebbe trovare un accordo al fine dell'espressione di un parere condiviso dalla maggioranza che sostiene il Governo. Ricorda che tali due questioni sono la soppressione della voce 12-*bis* dalla tabella A, di cui all'articolo 62 del provvedimento, e il finanziamento della Scuola di cui all'articolo 31-*bis* del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO preliminarmente propone di modificare la

condizione contenuta nel parere del relatore in riferimento all'articolo 31-*bis*, riducendo a 8 milioni di euro la copertura prevista e ponendola esclusivamente a valere sulle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione per la regione Abruzzo. In secondo luogo, manifesta il suo stupore per il grande interesse sulla disposizione relativa alle calamità naturali, ribadendo la contrarietà del Governo alla trasformazione in condizione semplice della relativa soppressione.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la Lega sarebbe disponibile a votare un parere unitario se venissero accolte le sue richieste in merito all'articolo 17, commi 1 e 4 e da 4-*bis* a 4-*quinquies* e sull'articolo 14, comma 6.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, osserva che, malgrado la contrarietà del Governo, ha maturato la decisione di trasformare in condizione semplice la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a sopprimere la voce 12-*bis*, dalla tabella A di cui all'articolo 62. Con riferimento all'articolo 31-*bis*, pur consapevole della scarsa qualità della copertura prevista, osserva come la Commissione debba limitarsi a valutarne la congruità e pertanto non può che esprimere un parere conforme a quello del Governo. Riformula quindi la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Claudio D'AMICO (LNP) chiede una sospensione della seduta per consentire al suo gruppo un tempo congruo per la predisposizione di una proposta di parere alternativo.

Antonio BORGHESI (IdV), apprezzate le circostanze, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere nel testo riformulato.

Massimo BITONCI (LNP) formula una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia la sua astensione, osservando come il Governo non abbia espresso con chiarezza i propri orientamenti in ordine alle proposte di parere presentate.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come numerose richieste del suo gruppo siano state condivise dal rappresentante del Governo ma non dalla maggioranza della Commissione. Giudica quindi assolutamente negativa la proposta di parere del relatore che non considera le criticità di numerose coperture finanziarie e la necessità di acquisire la relazione tecnica con riferimento a numerosi articoli del provvedimento. Ritiene che la proposta di parere contrasti con le finalità proprie della Commissione e che il provvedimento produrrà una serie di effetti negativi per la finanza pubblica. Ritiene altresì rilevanti gli effetti negativi indotti del provvedimento qualora lo stesso non dovesse venire modificato, richiamando, in particolare, l'articolo 17 in materia di immigrati extracomunitari e l'articolo 50 che, determinando un aumento delle accise sulla birra, oltre ad una diminuzione delle entrate legate ai minori consumi, potrebbe avere effetti negativi anche sui flussi turistici. Ritiene inoltre che non vi sia stata la possibilità per il suo gruppo di interloquire in modo adeguato e di predisporre una proposta di parere alternativo in tempi congrui. Per tutte queste ragioni, si dichiara contrario alla proposta di parere che ritiene illegittima, osservando come il Governo e la maggioranza si apprestino a compiere un'ulteriore forzatura ponendo in Assemblea la questione di fiducia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 23.30.

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo.**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori;

non è allo stato possibile riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari – che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario – e gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi, inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono assolutamente contrarie alle norme di contabilità vigenti, ampliando in maniera significativa gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile con l'effetto di far assumere al bilancio del Ministero in questione una struttura anomala e derogatoria rispetto

all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009, infine la trasformazione della struttura vigente per capitoli/piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure e l'accorpamento sotto una unica voce di tipologie di spese differenti si porrebbe in contrasto con i criteri di classificazione economica della SEC 95;

acquisita la relazione tecnica, debitamente verificata, in merito all'articolo 31-*bis*, che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche all'articolo medesimo;

considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, che attribuisce al dipendente la facoltà di richiedere le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche formali alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 5;

considerata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 32, al fine di precisare che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella

ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti;

considerato che l'articolo 35, comma 1, precluderebbe alle società per azioni di minori dimensioni la possibilità di ridurre i costi affidando ad un unico sindaco le funzioni del collegio sindacale;

valutata la necessità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 47, che all'istituzione della cabina di regia si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuta l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria previste agli articoli 12-*bis*, comma 2, 25, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 3, 56 commi 1 e 2, 57, commi 7 e 15;

ritenuto che la clausola di invarianza di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, non appare idonea ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;

ritenuto che l'articolo 47-*sexies*, al fine di escludere che si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere corredato di una relazione tecnica;

ritenuto di non esprimere il parere sull'articolo 50 e di invitare la Commissione di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all'Assemblea;

ritenuto di sopprimere l'articolo 50-*bis*, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l'assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale;

considerato, con riferimento all'articolo 56, comma 2, che la vigente legislazione prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengano

ceduti a titolo gratuito e non a titolo oneroso e che la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate che deriverebbero dalla cessione a titolo oneroso dei predetti beni per scopi turistici;

ritenuto, con riferimento all'articolo 62, tabella A, voce 12-*bis*, che l'abrogazione del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non può essere consentita in quanto farebbe venire meno la fonte di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e che, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute relativamente al pregresso triennio per le emergenze, presumibilmente non si potrebbe far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte a tale Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

*All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-*sexies*, aggiungere il seguente:*

2-*septies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'articolo 7, comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

*All'articolo 12-*bis*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 25, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri,.

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:

a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,;

b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo

per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 47, comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 47, comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 47-bis, sopprimere il comma 2.

All'articolo 47-quater, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sopprimere l'articolo 47-sexies.

All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.

Sopprimere l'articolo 50-bis.

All'articolo 56, comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 57, comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al me-

desimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,;

all'articolo 35, comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica;

all'articolo 62, tabella A, sopprimere la voce 12-bis;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 35 ripristinando il testo originario del decreto-legge ».

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo.**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI
BITONCI, SIMONETTI, POLLEDRI, D'AMICO**

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori;

non è allo stato possibile riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari – che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario – e gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi, inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono assolutamente contrarie alle norme di contabilità vigenti, ampliando in maniera significativa gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile con l'effetto di far assumere al

bilancio del Ministero in questione una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009, infine la trasformazione della struttura vigente per capitoli/piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure e l'accorpamento sotto una unica voce di tipologie di spese differenti si porrebbe in contrasto con i criteri di classificazione economica della SEC 95;

acquisita la relazione tecnica, debitamente verificata, in merito all'articolo 31-*bis*, che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche all'articolo medesimo;

considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, che attribuisce al dipendente la facoltà di richiedere le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche formali alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 5;

considerata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 32, al fine di precisare che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei pro-

getti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti;

valutata la necessità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 47, che all'istituzione della cabina di regia si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuta l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria previste agli articoli 12-bis, comma 2, 25, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 3, 56 commi 1 e 2, 57, commi 7 e 15;

ritenuto che la clausola di invarianza di cui all'articolo 47-bis, comma 2, non appare idonea ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;

ritenuto che l'articolo 47-sexies, al fine di escludere che si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere corredato di una relazione tecnica;

ritenuto di sopprimere l'articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l'assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale;

considerato, con riferimento all'articolo 56, comma 2, che la vigente legislazione prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengano ceduti a titolo gratuito e non a titolo oneroso e che la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate che deriverebbero dalla cessione a titolo oneroso dei predetti beni per scopi turistici;

ritenuto, con riferimento all'articolo 62, tabella A, voce 12-bis, che l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo

5 della legge n. 225 del 1992, non può essere consentita in quanto farebbe venire meno la fonte di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e che, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute relativamente al pregresso triennio per le emergenze, presumibilmente non si potrebbe far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte a tale Fondo, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'articolo 7, comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

All'articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 25, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri ag-

giuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:

a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica

e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 35, sopprimere il comma 1.

All'articolo 37, sopprimere il comma 1.

All'articolo 47, comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 47, comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 47-bis, sopprimere il comma 2.

All'articolo 47-quater, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sopprimere l'articolo 47-sexies.

All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.

Sopprimere l'articolo 50.

Sopprimere l'articolo 50-bis;

All'articolo 56, comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 57, comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 62, tabella A, sopprimere la voce 12-bis.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,;

all'articolo 35, comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica; ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle tematiche relative ai meccanismi di garanzia per l'erogazione del credito alle imprese.

Audizione del Presidente di Assoconfidi Italia, Francesco Bellotti	122
Audizione del Presidente di Banca Impresa Lazio S.p.A., Donatella Visconti	122

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Atto n. 441 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	130

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci	141
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 marzo 2012.

Audizioni sulle tematiche relative ai meccanismi di garanzia per l'erogazione del credito alle imprese.

Audizione del Presidente di Assoconfidi Italia, Francesco Bellotti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.55.

Audizione del Presidente di Banca Impresa Lazio S.p.A., Donatella Visconti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4999, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che ha subito notevoli modifiche ed integrazioni nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1, comma 1, reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, concernenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso gli impianti STIR (stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti) o in altre aree confinanti.

Il comma 2 modifica in più punti l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, prolungando da 12 a 24 mesi del mandato dei commissari straordinari nominati dal presidente della Regione Campania per la realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti; ampliando i poteri e compiti dei predetti commissari straordinari; specificando che la procedura per il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) per la realizzazione di discariche e impianti di trattamento o smaltimento rifiuti nella regione Campania) è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA;

chiarendo che la norma con cui si attribuisce ai commissari straordinari lo svolgimento, in luogo del Presidente della Regione, delle funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania si riferisce a tutti i commissari straordinari.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.

Il comma 3-*bis* anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni, al fine di consentire che tale programma sia integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti, e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione recante l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Il comma 3-*ter* prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sulla gestione dei rifiuti.

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 4, recante l'autorizzazione all'utilizzo da parte della regione Campania delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

L'articolo 1-*bis* reca, al comma 1, una serie di novelle agli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che, attraverso modifiche alle definizioni, nonché alle fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata

dalla parte IV del Codice, restringono l'ambito di applicazione di tale disciplina, al fine di agevolare il riutilizzo di materiali vegetali e del cosiddetto « digestato » (cioè del materiale derivante dalla digestione anaerobica di altri materiali).

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 introduce la definizione di « digestato da non rifiuto ».

La lettera *b*) esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del predetto Codice dell'ambiente gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che saranno utilizzati per la produzione di energia da biomassa.

La lettera *c*) prevede che i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, e destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, qualora siano destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto.

Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli, con una serie di disposizioni aventi l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per tali operatori.

In particolare, la lettera *a*) del comma 2 prevede a regime l'esclusione dal SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Le lettere *b*) e *c*) provvedono a triplicare (elevandola a 300 kg o litri) la soglia annua per poter considerare i citati trasporti e conferimenti come occasionali e saltuari.

La lettera *d*) stabilisce che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali verso i circuiti organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono

considerati svolti a titolo professionale, esonerando conseguentemente gli stessi imprenditori dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, prevedendo che tali materiali possano, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti, essere utilizzate presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, mediante processi o metodi, compresa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Il comma 4 consente, a talune condizioni, la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali.

L'articolo 1-ter, comma 1, prevede, in presenza di talune condizioni, l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica di alcuni rifiuti urbani organici biodegradabili (rifiuti di cucine e mense, rifiuti dei mercati, rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi) dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, qualora il trattamento di tali rifiuti sia eseguito nel territorio comunale o di comuni confinanti che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio presso impianti gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

Il comma 2 prevede che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 siano soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 1-*quater*, ai commi 1 e 2, sopprime l'autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE).

Il comma 3 prevede che l'attribuzione degli incentivi CIP6 non riguardi più il predetto impianto di Santa Maria La Fossa, ma l'impianto di Giugliano.

Il comma 4 proroga al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento (mediante apposito D.P.C.M.) della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

Il comma 5 sostituisce il comma 6-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 195 del 2009, al fine di prevedere che l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti « già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente », previsto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2008, sia realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.

L'articolo 2, comma 1, proroga il termine relativo all'entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cosiddetti *shopper*), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi individuati dalla norma, fino all'emanazione – entro il 31 luglio 2012 – di un apposito decreto interministeriale, che potrà individuare ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi.

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro il 31 luglio 2012, un decreto di natura non regolamentare, adottato dai Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello Sviluppo economico sentite le competenti Commissioni parlamentari, da notificare all'Unione Europea, con cui possono essere individuate eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

Il comma 3 intende favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalla raccolta differenziata, prevedendo che i sacchi riutilizzabili, cioè non biodegradabili, realizzati con polimeri non conformi

alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, debbano contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata (per quelli ad uso diverso) e del 30 per cento (per quelli ad uso alimentare).

Il comma 4 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo, che entrerà in vigore a decorrere dal 31 luglio 2012.

L'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del già citato Codice dell'ambiente, in base alla quale, ferma restando la disciplina circa la bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al « suolo » contenuti nei commi 1, lettera *b*) e *c*), e 4 dell'articolo 185 del Codice devono intendersi riferiti anche alle matrici materiali di riporto.

Il comma 2 definisce quali « matrici materiali di riporto » i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno.

Il comma 3 stabilisce che, qualora non venga emanato il decreto interministeriale per la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo escavato non contaminato, saranno considerate sottoprodotti.

Il comma 4 modifica la definizione di « sito » recata dal predetto Codice dell'ambiente, ai fini dell'applicazione del Titolo V della parte IV del Codice stesso riguardante la bonifica dei siti contaminati, includendo espressamente nelle matrici ambientali anche i materiali di riporto.

Il comma 5 novella l'articolo 182-*ter* del Codice dell'ambiente, in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), prevedendo che, in luogo delle AATO, agli adempimenti per incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici, nonché l'utilizzo di materiali si-

curi per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, provvedano le autorità competenti individuate dalle regioni.

Il comma 6 integra la definizione di rifiuto organico recata dal Codice dell'ambiente, prevedendo che in essa siano compresi i manufatti compostabili certificati; inoltre si integra la definizione di auto compostaggio, al fine di estenderla anche alle utenze non domestiche.

Il comma 7 introduce nell'articolo 187 del Codice dell'ambiente una disposizione transitoria, in base alla quale gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

Il comma 8 consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei materiali residui.

Il comma 9 consente che la gestione degli oli usati possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dal Codice dell'ambiente, tenendo comunque costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro.

Il comma 10 integra l'articolo 264 del Codice dell'ambiente, prevedendo che all'integrazione e modifica degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del Codice si provveda con decreti interministeriali, adottati dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA e sentita la Conferenza unificata.

Il comma 11 modifica il decreto legislativo n. 49 del 2010, di attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni,

al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e di correggere un errore materiale.

Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 12, il quale modifica il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 relativamente alla facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal medesimo articolo 14.

In tale contesto la modifica recata dal comma inserisce un'altra fattispecie in cui è consentita l'applicazione della tariffa, prevedendo che quest'ultima sia applicabile non solo nel caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche per i comuni che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

I commi da 13 a 16 recano disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In dettaglio, il comma 13 precisa che rientra nella fase della raccolta dei rifiuti definita dal Codice dell'ambiente il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo, qualora il raggruppamento riguardi esclusivamente i RAEE domestici, essi siano trasportati presso i centri di raccolta con cadenza trimestrale e il luogo di raggruppamento risulti non accessibile a terzi e pavimentato.

Il comma 14 reca una disposizione di coordinamento, precisando che il trasporto dei RAEE proveniente dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi solo se riguarda un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3.500 kg.

Il comma 15 prevede che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, il quale ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208 (in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (in materia di autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (in materia di operazioni di recupero) del Codice dell'ambiente.

Sempre per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, relativi al tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dal comma 24 del medesimo articolo 3.

La lettera *a)* del comma 17 eleva dal 20 al 50 per cento la quota del gettito derivante dall'applicazione del predetto tributo che, ai sensi del comma 27 del citato articolo 3, affluisce in un apposito fondo della regione di competenza, destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

La lettera *b)* del comma 17 elimina i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica previsti dal comma 29 del predetto articolo 3.

Al riguardo si ricorda che la norma modificata stabilisce l'aliquota in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti, ed in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582

per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Il comma 18 sostituisce la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare i riferimenti normativi contenuti nel testo della disposizione alle modifiche normative intervenute a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010.

Il comma 19 riscrive, integrandolo, il punto 5 dell'Allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente, relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

L'articolo 3-*bis*, comma 1, novella la definizione di « compost di qualità » recata dal Codice dell'ambiente, specificando, che il *compost* di qualità deve rispettare esclusivamente i requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 per gli ammendanti.

Il comma 2 integra il disposto dell'articolo 195 del predetto Codice dell'ambiente, relativamente alla disciplina delle competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, inserendovi un nuovo comma 4-*bis*, in base al quale, nelle more dell'adozione dei decreti statali previsti dalla lettera *c)* del comma 2 del medesimo articolo 195, finalizzati alla « determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi », le Regioni e le Province autonome possono adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino all'entrata dei predetti decreti. Il comma prevede altresì che, fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e dalle Province autonome.

L'articolo 3-*ter* intende agevolare i cosiddetti acquisti verdi e incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo da recupero.

In particolare, il comma 1 aggiunge una nuova lettera *s-bis*) nel comma 1 dell'articolo 195 del Codice dell'ambiente, prevedendo che lo Stato adotti direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitoli speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo degli pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, e di aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione.

Il comma 2 novella l'articolo 206 del Codice dell'ambiente, modificando la disciplina degli accordi e dei contratti di programma che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare con imprese di settore, al fine di prevedere che tali accordi e contratti abbiano ad oggetto l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, di materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti: dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso; dal riciclaggio dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione; dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo.

Il comma 3 dispone che gli accordi ed i contratti di programma aventi a oggetto l'impiego di materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, ove ciò sia necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa.

L'articolo 3-*quater*, comma 1, riduce le garanzie finanziarie che le imprese devono prestare ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti: l'importo di tali garanzie è ridotto del 50 per cento per le imprese certificate EMAS ai sensi

del regolamento (CE) n. 1221/2009 e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14000.

Il comma 2 dispone l'immediata applicabilità, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle riduzioni delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dall'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del Codice dell'ambiente (consistenti nella riduzione del 50 per cento per le imprese registrate EMAS e nella riduzione del 40 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale), la cui operatività è attualmente subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale.

L'articolo 3-*quinqies* dispone che, in tutti i casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario.

In caso di inosservanza di tale previsione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, si stabilisce che il soggetto onerato sia tenuto a versare una somma di importo equivalente, che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le esigenze di tale Ministero.

L'articolo 3-*sexies* prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblici sul proprio sito istituzionale l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero o a fondi istituiti con legge, funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso Ministero.

Inoltre si prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento una re-

lazione illustrativa su tale andamento, che quantifichi i fondi effettivamente riassegnati.

Marco CAUSI (PD) con riferimento al comma 12 dell'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina, recata dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, chiede se tali modifiche possano interferire negativamente sull'attuazione della predetta normativa, in particolare in quanto sembrano rinviare ad una norma primaria la definizione dei criteri per la determinazione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sostitutiva del predetto tributo, che è invece attualmente affidata al regolamento previsto dal comma 12 del citato articolo 14 del decreto-legge

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento alla tematica affrontata dal deputato Causi, rileva come la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 già consenta ai comuni di sostituire tale tributo con una tariffa avente natura corrispettiva. Peraltro, riconosce come la formulazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge, che interviene sul comma 29 del predetto articolo 14, possa determinare alcune difficoltà, dovute al mancato coordinamento di tale disposizione con le previsioni del successivo comma 30 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ciò in quanto, mentre il comma 30 dispone espressamente che il costo del servizio da coprire con la tariffa in questione è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 12 dello stesso articolo, fissando modalità certe alle quali fare riferimento per la determinazione dei costi (costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva e costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), la modifica operata al

comma 29 non fornisce alcuna indicazione circa i criteri di ripartizione dei costi che si intenderebbero adottare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che le esigenze di miglioramento del testo sottolineate dal deputato Causi e dal Sottosegretario potrebbero trovare espressione nel parere che sarà espresso dalla Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione complessivamente negativa sul decreto-legge, il quale interviene, per l'ennesima volta, sulla normativa dell'emergenza dei rifiuti in Campania. A tale riguardo stigmatizza la logica che ha guidato gli interventi normativi in materia, sempre orientati ad affidare poteri straordinari a commissari straordinari, in deroga alla normativa generale concernente gli appalti e la salute dei cittadini. Evidenza, infatti, come tale impostazione di carattere emergenziale abbia comportato effetti molto perniciosi, determinando lo sperpero di risorse pubbliche e favorendo comportamenti opachi e clientelari, in assoluto disprezzo delle esigenze di legalità e di tutela degli interessi delle collettività interessate.

In particolare, richiamando la sua personale esperienza, relativa alla localizzazione e gestione di taluni siti per lo smaltimento dei rifiuti localizzati nel territorio della regione Campania, sottolinea i costi, assolutamente esorbitanti, sostenuti dalle gestioni commissariali per le consulenze propedeutiche alla individuazione dei predetti siti. A titolo di esempio, ricorda come, in un caso, siano stati spesi 260.000 euro per le prestazioni professionali di consulenti del commissario straordinario, 100.000 euro per l'indizione della gara, ed altri 30.000 euro per non meglio identificate consulenze di natura economico finanziaria.

Nel riservarsi di dare la massima pubblicità a tali vicende, evidenzia come tali comportamenti possano essere messi a paragone con gli altri, gravissimi sprechi emersi nella realizzazione dei collegamenti ferroviari ad alta velocità (per i quali la

Corte dei conti ha indicato in 13 miliardi di euro i maggiori costi sostenuti dall'Era-rio), nonché con lo sperpero di risorse che sarà certamente determinato dal progetto per il tunnel ferroviario della Val di Susa, la cui realizzazione non comporterà alcun reale beneficio per le popolazioni e per il sistema economico nazionale nel suo complesso, avvantaggiando invece solo ben determinate cricche di potere.

Sottolinea quindi l'esigenza di superare definitivamente la stagione delle norme straordinarie ed emergenziali, badando invece a garantire quella trasparenza nell'azione dei poteri pubblici che i cittadini richiedono con sempre maggior forza.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, alla luce delle risultanze emerse nel corso della seduta, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), nella quale si segnala l'esigenza di coordinare la novella al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, apportata dall'articolo 3, comma 12, del decreto-legge, con le previsioni del comma 30 del citato articolo 14, in modo da chiarire che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con il regolamento previsto dal comma 12 dello stesso articolo 14.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

Atto n. 441.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Savino, aveva illustrato il contenuto dello schema di decreto.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Atto n. 440.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 440).

Evidenzia preliminarmente come lo schema di decreto legislativo sia stato

predisposto ai sensi della norma di delega contenuta nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), sulla base dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nel comma 2 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda la direttiva 2009/65/CE, essa ha riscritto la direttiva 85/611/CE in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Si tratta, in sostanza, di organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.

Tra le principali novità contenute nella direttiva rispetto alla previgente disciplina comunitaria, si prevede che una società di gestione di uno Stato membro è autorizzata a svolgere la sua attività in un altro Stato membro, mediante lo stabilimento di una succursale o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi. Qualora una società di gestione con sede in un paese terzo si rifiuti di fornire informazioni o infranga le disposizioni dello Stato membro di accoglienza, le autorità competenti dello Stato membro d'accoglienza hanno facoltà di adottare talune misure, come ad esempio impedire alla società di gestione di effettuare nuove operazioni sul territorio.

Inoltre si stabilisce che, per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato, conformemente alla direttiva, nel suo Stato membro di origine. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

La direttiva armonizza altresì le procedure di fusione, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui gestori che intendono porre in essere una fusione di fondi transfrontaliera. Nel corso di una fusione, l'OICVM assorbito deve fornire le informazioni relative alla fusione propo-

sta, il progetto comune relativo alla fusione ed una dichiarazione di ciascuno dei depositari degli OICVM interessati. Gli Stati membri dispongono che il progetto comune di fusione riporti: il contesto e la motivazione della fusione proposta; l'impatto previsto della fusione proposta; il metodo di calcolo del tasso di cambio; la data prevista.

Per quanto concerne la disciplina delle strutture *master-feeder* (ricorda in merito che un OICVM *feeder* è un OICVM autorizzato a investire almeno l'85 per cento del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo, e può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi: liquidità detenute a titolo accessorio; strumenti finanziari derivati; beni mobili e immobili), la nuova disciplina sostanzialmente consente ad un OICVM *feeder* di investire parte o tutto il proprio patrimonio in un OICVM *master*, così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business ed incrementare allo stesso tempo l'efficienza della politica di investimento.

Si prevede quindi un significativo cambiamento del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori tramite l'introduzione del *key investor informations document* (« KIID »: « informazioni chiave per gli investitori »), che sostituisce il prospetto semplificato e deve contenere le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un OICVM. Tale documento, che si caratterizza per la sua brevità, deve riportare, secondo uno schema predefinito, le informazioni indicate dalla direttiva e deve consentire all'investitore un agevole confronto, soprattutto su costi e profili di rischio. Le società di investimento e le società di gestione, inoltre, sono tenute a pubblicare un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi comuni di investimento che esse gestiscono.

Ai sensi dell'articolo 116 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione della direttiva e le applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

A tale proposito segnala come il 18 luglio 2011 la Commissione europea abbia inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/844) per il ritardo nel recepimento della direttiva 2009/65/CE.

In tale contesto sottolinea, linea generale, come in questa fase sia oggettivamente difficile riparare ad eventuali errori o storture che caratterizzino direttive o regolamenti ormai approvati dalle istituzioni dell'Unione europea, e come sia pertanto necessario, soprattutto in una prospettiva futura, migliorare la capacità delle istituzioni nazionali di incidere sulla normativa comunitaria nella fase cosiddetta « ascendente », al momento, cioè della formulazione delle proposte di direttiva o di regolamento, in quanto la possibilità, per il Parlamento, di intervenire su tale normativa nella fase di recepimento nell'ordinamento interno (cosiddetta « fase discendente ») risultano assai limitate, in presenza di un preciso obbligo, per gli Stati membri, di dare attuazione a tali atti normativi.

Ciò appare tanto più fondato con riferimento a direttive quali quella di cui si dispone l'attuazione, caratterizzate da un elevatissimo tasso di specializzazione, nelle quali la definizione di aspetti tecnici, apparentemente di dettaglio, può determinare ricadute molto rilevanti sulle prospettive di settori economici particolarmente importanti, come quello finanziario, nonché sulla stessa vita dei cittadini.

Occorre pertanto che, sia il Governo sia gli organi parlamentari, dedichino ancora maggiori energie alle tematiche della normativa europea, che ha ormai sostituito in molti ambiti la legislazione nazionale, al fine di assicurare una migliore tutela degli interessi fondamentali del Paese ed evitare che altri Stati membri, più attenti a tale problematica e più efficaci nell'attività di *lobbying*, possano acquisire improprie posizioni di vantaggio proprio grazie alle scelte del legislatore comunitario.

Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare, il comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del TUF, per quanto riguarda:

la definizione degli « Oicr armonizzati », « Oicr comunitari » e « Oicr extracomunitari », al fine di delimitare l'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;

la definizione degli « Oicr *feeder* », « Oicr master », dei soggetti « gestore » e « depositario » dell'Oicr *master* o *feeder*, come previsto dall'articolo 58 della direttiva;

all'inserimento tra le attività di gestione collettiva del risparmio della commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri;

la definizione di « Stato di origine della società di gestione armonizzata » e « Stato di origine dell'Oicr », in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere *c*) ed *e*), della direttiva.

Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del TUF, in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, precisando che il regolamento in materia emanato dalla Banca d'Italia stabilisce gli obblighi cui sono tenute le SIM, le imprese di investimento extracomunitario, le SGR, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107, le banche italiane e le banche extracomunitarie, senza menzionare invece le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le quali non possono svolgere gestione individuale.

Il comma 3 modifica la disciplina di cui all'articolo 33 del TUF, in materia di attività esercitabili dalle SGR.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma estende la possibilità, per una società di gestione armonizzata, di istituire, promuov-

vere e organizzare in Italia fondi comuni di investimenti, a condizione che si tratti di fondi armonizzati, restando invece ferma la possibilità, già prevista per le società di gestione armonizzate, di svolgere l'attività di gestione (e ora anche di commercializzazione di fondi propri) tanto di fondi armonizzati quanto di fondi non armonizzati.

La lettera *b)* modifica il comma 2, lettera *d)*, del medesimo articolo 33, al fine di allinearne la formulazione all'articolo 6 della direttiva, ai sensi del quale l'attività di custodia e amministrazione esercitabile da una società di gestione può avere oggetto quote o azioni di Oicr istituiti dalla medesima società o da altri.

La lettera *c)* modifica la lettera *e-bis)* del comma 2 del citato articolo 33, nel senso di espungere il riferimento alla commercializzazione di Oicr propri, in quanto tale attività è stata ricondotta nell'ambito della nozione di gestione collettiva mediante la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, recata dal comma 1 dell'articolo 1, e, pertanto, non è più da considerare come un'attività ulteriore rispetto alla gestione collettiva.

La lettera *d)* abroga il comma 3 dell'articolo, in quanto il relativo contenuto è interamente ricompreso nella più ampia disposizione del comma 4 e nella corrispondente normativa attuativa contenuta nel regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia in tema di delega di gestione, trattandosi di specifica tipologia di esternalizzazione.

Il comma 4 modifica sotto diversi aspetti l'articolo 36 del TUF, relativamente alla disciplina dei fondi comuni di investimento.

In particolare, al fine di renderne più coerente il testo con la direttiva, la lettera *c)* sostituisce il comma 8, il quale prevede che le quote dei fondi possono essere nominativi o al portatore e che la Banca d'Italia può, sentita la CONSOB, definire le caratteristiche dei certificati e il valore nominale iniziale delle quote stesse.

Inoltre, la lettera *b)* abroga il comma 7 dell'articolo 36, in materia di fusioni tra

fondi comuni di investimento, in quanto le fusioni tra fondi sono ora disciplinate dal nuovo Capo III-ter del TUF, introdotto dal comma 14 dell'articolo.

Il comma 5 modifica l'articolo 37, comma 2, del TUF relativo alla struttura dei fondi comuni di investimento.

In particolare, alla lettera *b-bis)* del predetto comma 2, si prevede che agli attuali fondi riservati e fondi speculativi, il cui regolamento non è approvato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 39, comma 3, non si applichi la disciplina riguardante le strutture *master-feeder* e le operazioni di fusioni di Oicr, contenuta nei nuovi capi III-*bis* e III-*ter* del TUF, inseriti dal comma 14 dell'articolo.

Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del TUF, in materia di banca depositaria, al fine di recepire gli articoli 23 e 33, paragrafi 2 e 3, della direttiva, ai sensi dei quali « il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua ». In tale ottica si prevede che, oltre a dettare le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito, la Banca d'Italia, autorizza, sentita la CONSOB, l'esercizio delle funzioni di banca depositaria.

Il comma 7 integra l'articolo 39, comma 2, del TUF, il quale disciplina il contenuto del regolamento del fondo, prevedendo che il predetto regolamento debba anche specificare se il fondo è un fondo *feeder*.

I commi da 8 a 10 modificano il Capo II-*bis* del TUF (articoli 41, 41-*bis* e 42) sull'operatività all'estero delle SGR. In linea generale, tali modifiche recepiscono, in primo luogo, le disposizioni della direttiva in tema di passaporto del gestore, in base alle quali una società di gestione può svolgere in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine quelle attività per le quali abbia ricevuto l'autorizzazione da quest'ultimo Stato ai sensi della direttiva.

In dettaglio, il comma 8, recependo l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, integra l'articolo 41, comma 2, lettera *a)*, del TUF, specificando che le norme di

attuazione delle disposizioni comunitarie stabilite con regolamento emanato da Banca d'Italia e CONSOB consentono alle SGR di prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate in Italia ai sensi della direttiva, ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.

Il comma 9, lettera *a*), introduce due nuovi commi *2-bis* e *2-ter* nell'articolo *41-bis* del TUF, per fare in modo che le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire in Italia un fondo comune di investimento armonizzato rispettino tutte le regole applicabili ai fondi comuni di investimento contenute nel TUF e nei relativi regolamenti di attuazione.

I due nuovi commi prevedono che la Banca d'Italia approvi il regolamento del fondo armonizzato a condizione che il fondo rispetti la normativa italiana, la società di gestione armonizzata abbia stipulato un accordo con la banca depositaria e la stessa società sia autorizzata, nello Stato membro di origine, a gestire fondi con caratteristiche analoghe. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo, consulta l'autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione armonizzata.

La lettera *b*) modifica invece il comma 3 dell'articolo *41-bis*, al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal comma *2-bis*.

La lettera *c*) sostituisce il comma 4 dell'articolo *41-bis*, per adeguarne il testo al nuovo riparto di competenze tra le autorità di vigilanza dello Stato d'origine e le corrispondenti autorità dello Stato ospitante delineato dalla direttiva.

A tal fine si dispone che le norme di condotta di diritto italiano trovino applicazione solo nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano in Italia mediante stabilimento di succursale e non anche, come attualmente previsto, nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano mediante succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Il comma 10 modifica l'articolo 42 del TUF, per ridefinire le norme riguardanti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni

di investimento comunitari, in virtù della ridefinizione, operata dalla disciplina comunitaria, della procedura per la commercializzazione di Oicr armonizzati in uno Stato membro diverso da quello d'origine, la quale può essere avviata a seguito della trasmissione di un'istanza di notifica dall'autorità del Paese di origine all'autorità del Paese ospitante, senza alcun vaglio preventivo da parte dell'autorità del Paese ospitante della documentazione trasmessa ai fini della commercializzazione.

In particolare, la lettera *b*) del comma 10 sostituisce il comma 1 dell'articolo 42, eliminando il termine di due mesi, decorsi i quali, nel previgente regime, poteva porsi in essere la commercializzazione in Italia e ascrivendo in capo all'autorità dello Stato di origine del fondo il compito di effettuare la relativa comunicazione, prima gravante sul soggetto offerente. Tale comunicazione viene effettuata, ai fini della semplificazione operativa, alla CONSOB, la quale, sentita la Banca d'Italia, emana con regolamento le norme di attuazione delle suddette disposizioni comunitarie. Con il medesimo regolamento verranno emanate le disposizioni di attuazione degli articoli 15 e 92 della direttiva, onde garantire agli investitori l'esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'OICVM.

La lettera *c*) inserisce nel corpo dell'articolo 42 un nuovo comma *1-bis*, il quale prevede, coerentemente con le modifiche introdotte all'articolo *41-bis*, che le società di gestione armonizzate che intendano offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati che esse gestiscono, non siano sottoposte alla vigilanza regolamentare di Banca d'Italia e della CONSOB.

La lettera *d*) abroga il comma 2 dell'articolo 42, il cui contenuto è trasfuso nel novellato comma 1 dello stesso articolo 42.

La lettera *f*) sostituisce il comma 5 dell'articolo 42, prevedendo che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed ex-

tracomunitari è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, ed è inoltre subordinata al rispetto della normativa italiana.

Il comma 11 inserisce nel comma 1 dell'articolo 43-*bis* del TUF, relativo alla designazione da parte delle SICAV, una nuova lettera *f-bis*), ai sensi della quale, per la gestione del proprio patrimonio, di una SGR o di una società di gestione armonizzata, la società di gestione armonizzata è obbligata a stipulare un accordo con la banca depositaria che assicuri alla stessa la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis*.

Il comma 12 sostituisce l'articolo 49 del TUF, che attualmente disciplina la trasformazione, fusione e scissione delle SICAV.

La nuova formulazione della disposizione non contempla più i commi relativi alla fusione e alla scissione, il cui contenuto è trasfuso nell'articolo 50-*ter*, inserito nel TUF dal comma 14 dell'articolo, regolando invece solo il caso di trasformazione della SICAV, impedendo che essa possa trasformarsi in un organismo non soggetto alla disciplina del TUF relativa alle SICAV ovvero sa quella sui fondi di investimento.

Il comma 13 contiene alcune modifiche di carattere redazionale all'articolo 50 del TUF, relativo alla disciplina applicabile alle SICAV.

Il comma 14 aggiunge due nuovi capi al Titolo III del TUF: il Capo III-*bis* sulle strutture *master-feeder* (costituito dall'articolo 50-*bis*) e il Capo III-*ter* sulla fusione e scissione di Oicr (costituito dagli articoli da 50-*ter* e 50-*quater*).

Il nuovo articolo 50-*bis* contiene le norme generali di recepimento del Capo VIII della direttiva sulle strutture *master-feeder*, consentendo non solo agli Oicr armonizzati, ma anche agli Oicr non armonizzati (italiani, comunitari ed extracomunitari), di costituire tali strutture e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito.

Ai sensi del comma 1 la Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr *feeder* nell'Oicr master, sulla base di accordi tra i rispettivi gestori, nonché in presenza di norma interne di comportamento e di talune caratteristiche.

Il comma 2 prevede che le norme dettagliate di attuazione saranno definite con regolamento emanato dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, con particolare riferimento alla procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr *feeder* nell'Oicr master, ai requisiti specifici dell'Oicr master e dell'Oicr *feeder*, le regole di liquidazione, fusione, scissione, rimborso e sottoscrizione delle quote, agli obblighi di comunicazione e di informazione.

Ulteriori previsioni sono recate dal comma 5 in materia di revisione dell'Oicr *master* e dell'Oicr *feeder*.

Il nuovo articolo 50-*ter* prevede, al comma 1, che le operazioni di fusione e di scissione nazionali siano autorizzate dalla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 39 della direttiva, secondo cui « le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione ».

La disposizione prevede inoltre, all'ultimo periodo, che la Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.

Il comma 2 rinvia alle previsioni dell'articolo 2501 del codice civile in materia di fusione delle società., prevedendo inoltre che il progetto di fusione o scissione sia preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 3 la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le disposizioni di attuazione, con riguardo, tra l'altro, alla procedura di autorizzazione, all'informativa da rendere ai partecipanti e alle tecniche di fusione ammesse.

Il nuovo articolo 50-*quater* disciplina la fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati, prevedendo, al comma 1, che a tali tipologie di fusioni sono applicate le di-

sposizioni dell'articolo 50-ter e le procedure disciplinate dalle norme comunitarie, nonché, al comma 4, che le disposizioni di attuazione siano definite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

Nel caso in cui la fusione o incorporazione riguardi Oicr non italiani, il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Banca d'Italia.

I commi 15 e 16 modificano gli articoli 52 e 54 del TUF, che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari e quelli nei confronti degli Oicr comunitari ed extracomunitari che offrono quote o azioni in Italia.

In particolare, le modifiche al comma 3-ter dell'articolo 52, nonché le disposizioni recate dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 54 recepiscono le disposizioni contenute nell'articolo 108 della direttiva, attribuendo alla Banca d'Italia o alla CONSOB la competenza a informare l'autorità competente dello Stato di origine dell'Oicr, nel caso in cui questo non ottemperi agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nonché il potere di adottare le misure necessarie a proteggere gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, compreso il divieto di offerta di quote o azioni dell'Oicr.

Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 57 del TUF, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle SGR e delle SICAV. Tali modifiche sono volte a definire la disciplina applicabile alle situazioni di crisi dei fondi comuni di investimento, alla luce del regime di autonomia patrimoniale che li caratterizza.

In particolare, la lettera a) del comma 17 inserisce un nuovo comma 3-bis, in cui si prevede che i commissari liquidatori della SGR provvedano alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e siano dotati di tutti i poteri a ciò necessari. La liquidazione dei fondi segue il regime ordinario, che però viene integrato da specifiche disposizioni della liquidazione coatta amministrativa ai fini di un ordinato svolgimento dell'attività dei commis-

sari liquidatori della SGR, salvaguardando la par condicio creditorum e gli interessi dei partecipanti.

La lettera b) inserisce un comma 6-bis, prevedendo che, su ricorso dei creditori o della stessa SGR, possa essere accertata dal Tribunale l'incapienza di uno o più fondi di una SGR non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. In tale ipotesi la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che, applicando le stesse regole di gestione previste al comma 3-bis, provvedono alla liquidazione o cessione dei soli fondi dei quali sia stata accertata l'incapienza.

Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa allo dello schema la disposizione tende, da un lato, a evitare il rischio che, data l'attuale lacuna normativa, l'incapienza di un singolo fondo possa comportare interventi giudiziali destabilizzanti per la stessa SGR e per tutti i fondi, anche capienti, dalla stessa gestiti; dall'altro a fornire adeguata tutela ai creditori del fondo insolvente, prevedendo una specifica possibilità di ricorso al Tribunale per far cessare la gestione del fondo e un conseguente intervento dell'Autorità di vigilanza per assicurare modalità idonee di liquidazione o cessione del fondo stesso.

Resta fermo che, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposta a liquidazione coatta la SGR e, conseguentemente, i commissari liquidatori della stessa procederanno alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti ai sensi del comma 3-bis.

Il comma 18 modifica l'articolo 93-bis del TUF, integrando le definizioni relative alla disciplina delle offerte al pubblico al fine di comprendervi, al numero 3-bis del comma 1, lettera f), anche quella relativa allo Stato membro in cui l'Oicr è stato costituito.

I commi 19 e 20, attraverso la sostituzione degli articoli 98-ter e 98-quater del TUF, modificano invece la disciplina dell'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti. Tale disciplina è stata adeguata per recepire le novità introdotte dal

Capo IX della direttiva in tema di obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori.

Ai sensi della direttiva, il prospetto semplificato è sostituito da un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori; inoltre si prevede che il prospetto, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori possono essere fornite su supporto durevole o tramite un sito *web* ed una copia cartacea è consegnata gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Per quanto riguarda le principali differenze, rispetto a quella attuale, della nuova formulazione dell'articolo 98-ter, relativo al prospetto d'offerta, al comma 1 si prevede che, nel caso di offerta di Oicr italiani armonizzati, alla comunicazione alla CONSOB sia allegato anche un documento contenente le informazioni chiave agli investitori e il prospetto, mentre nel caso di offerta di Oicr non armonizzati si deve allegare la documentazione d'offerta indicata dalla CONSOB

Al comma 2 si stabilisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia (si tratta del regolamento n. 583/2010, che stabilisce disposizioni dettagliate per l'esecuzione dell'articolo 78 della direttiva), nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria. Tale ultimo rinvio dovrebbe assicurare un'effettiva comparabilità tra OICVM armonizzati costituiti in Stati membri diversi, grazie all'uniforme applicazione delle pertinenti previsioni comunitarie.

I commi 3 e 4 recepiscono integralmente il contenuto degli articoli 78, paragrafo 2, e 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva, prevedendo che il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto devono consentire agli investitori di comprendere natura e rischi dell'investimento, mentre il comma 5 dà attuazione all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b), della

direttiva, stabilendo che il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto possono essere pubblicati in Italia solo dopo l'espletamento della procedura di notifica dei fondi comuni comunitari armonizzati prevista dall'articolo 42, comma 1, come novellato dal comma 10 dell'articolo.

Sono state rimodulate, inoltre, le competenze regolamentari della Consob coerentemente alla novellata impostazione della disciplina comunitaria in materia di documentazione di offerta degli Oicr armonizzati.

La nuova formulazione dell'articolo 98-*quater* del TUF detta le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico.

In particolare, il comma 1 prevede che la CONSOB detti con proprio regolamento le disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:

il contenuto della comunicazione alla CONSOB e del prospetto, le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna e il loro aggiornamento;

il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di Oicr non armonizzati ed extracomunitari;

il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;

le modalità per la diffusione di notizie;

la modalità di svolgimento dell'offerta.

Ai sensi del comma 2, la CONSOB può consentire l'inserimento nella documentazione d'offerta di un Oicr che faccia richiesta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal suddetto regolamento. Tale disposizione, già contenuta nel regolamento emittenti, viene anticipata a livello legislativo.

Il comma 21 sostituisce l'articolo 190, comma 1, del TUF, che fissa le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di di-

disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, allo scopo di prevedere l'applicazione di tali sanzioni ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti di società o enti abilitati, in caso di inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della direttiva, come richiesto dall'articolo 99 della direttiva. Le sanzioni previste rispondono ai principi di efficacia, proporzione e dissuasività.

Gli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto legislativo contengono disposizioni di carattere tributario, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della citata legge n. 217 del 2011, il quale prevede l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM.

L'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che disciplina la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici.

La lettera a) modifica il comma 5 del predetto articolo 26-*quinquies*, al fine di impedire che i soggetti non residenti usufruiscano del regime di esonero previsto in loro favore dal medesimo comma 5 anche nel caso in cui essi non abbiano detenuto le quote o azioni nel periodo di maturazione del provento percepito.

La lettera b) modifica invece il primo periodo del comma 6, il quale considera cessione, ai fini della ritenuta, anche il trasferimento di quote o azioni di Oicr a rapporti di custodia amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari, facendo tuttavia salvi i trasferimenti avvenuti a titolo di successione o donazione. In tale ambito la modifica elimina l'esclusione dei trasferimenti mediante successioni o donazioni, comprendendo dunque anche tali casi tra le ipotesi di cessione soggette a ritenuta.

La modifica è volta, secondo la relazione illustrativa, a evitare « salti d'imposta » e/o effetti distorsivi dell'esimente.

La lettera c) inserisce nuovo periodo al comma 6, chiarendo che si considera rimborso, soggetto a ritenuta, anche la conversione di quote o azioni di Oicr da un comparto ad un altro del medesimo Oicr (cosiddetto *switch*) è operazione realizzativa del reddito di capitale e, ai fini dell'applicazione della ritenuta, il partecipante è tenuto a fornire al sostituto d'imposta la necessaria provvista.

La lettera d) introduce nel corpo del citato articolo 26-*quinquies* due nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter*.

Il nuovo comma 6-*bis* individua il sostituto di imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani in cui la società di gestione istituttrice sia estera e operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In tal caso la ritenuta è applicata dalla stessa SGR estera ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti incaricati nell'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che risponde in solido con la SGR estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e che provvede altresì alla dichiarazione annuale dell'importo versato e agli altri adempimenti richiesti dalla normativa.

Il nuovo comma 6-*ter* prevede l'autoliquidazione, da parte del contribuente, dell'imposizione sostitutiva dei proventi che sono stati percepiti senza applicazione della ritenuta, con la medesima aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

L'articolo 3 dello schema reca una serie di modifiche all'articolo 10-*ter* della predetta legge n. 77 del 1983, recante le disposizioni tributarie sui proventi delle quote di OICVM di diritto estero.

Tali modifiche sono finalizzate ad uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano.

In particolare, le lettere a), b), d), e), h) e i) specificano, ai commi 1, 2 e 6 del predetto articolo 10-*ter*, che i proventi cui si applica la ritenuta sono calcolati in base

al costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione delle quote (non più al valore medio ponderato) e che il valore di sottoscrizione è calcolato sulla base dei valori risultanti dai prospetti periodici.

La lettera *c)* modifica il comma 2 al fine di precisare che, per i fondi non armonizzati istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list*, la vigilanza prudenziale deve essere riferita al soggetto gestore e non al fondo, così come previsto dalla direttiva sui fondi alternativi in corso di pubblicazione.

La lettera *f)* modifica il primo periodo del comma 3, il quale considera cessione, ai fini della ritenuta, anche il trasferimento di quote o azioni di OICVM a diverso intestatario, facendo tuttavia salvi i trasferimenti avvenuti a titolo di successione o donazione. In tale ambito la modifica elimina l'esclusione dei trasferimenti mediante successioni o donazioni, comprendendo dunque anche tali casi tra le ipotesi di cessione soggette a ritenuta.

Inoltre, la modifica al comma 3 dell'articolo 10-*ter* operata dalla lettera *g)* è finalizzata a chiarire che lo *switch* è operazione realizzativa del reddito di capitale e che, ai fini dell'applicazione della ritenuta, il partecipante è tenuto a fornire al sostituto d'imposta la necessaria provvista.

La lettera *m)* modifica il comma 8, nel senso di circoscrivere la previsione secondo cui gli OICVM di diritto estero operanti in Italia possono avvalersi delle convenzioni contro le doppie imposizioni relativamente ai redditi e proventi corrispondenti a loro quote o azioni, solo alle quote o azioni possedute da soggetti residenti nei Paesi con i quali sono in vigore le predette convenzioni (e non più possedute da tutti i soggetti non residenti in Italia).

L'articolo 4 integra l'articolo 67, comma 1-*quater*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di definizione delle plusvalenze.

In particolare la disposizione, che qualifica come plusvalenze derivanti da cessione di titoli anche quelle di rimborso di quote o azioni di Oicr realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro del medesimo Oicr, rappresenta un coordinamento con la modifica apportata dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto al comma 6 dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, attraverso la quale si è inteso qualificare come « rimborso » anche le operazioni di *switch*.

L'articolo 5 modifica l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza, consentendo il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

L'articolo 6 dello schema reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, con riferimento alle disposizioni che hanno modificato il regime tributario dei fondi comuni d'investimento.

In particolare, la lettera *a)* integra il comma 71 del predetto articolo 2, consentendo la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti dalla medesima SGR.

Tale integrazione è volta ad evitare di ridurre le possibilità di compensazione dei risultati negativi di gestione accumulati dagli OICVM italiani a seguito del recepimento della nuova disciplina sul passaporto del gestore introdotta dalla direttiva 2009/65/CE e dalla correlata normativa comunitaria di attuazione. Tale disciplina consente, infatti, alle società di gestione del risparmio di istituire OICVM armonizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea senza necessità di costituire in loco una società di gestione.

La lettera *b)* modifica integra il comma 72, disciplinando i casi in cui, alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione

transfrontaliera, il fondo presenti un risultato negativo di gestione non ancora utilizzato in compensazione. In tali casi, infatti, il « risparmio di imposta » rilevato nell'attivo del fondo e corrispondente al risultato negativo di gestione accumulato non può essere considerato tra gli *asset* da trasferire al fondo estero in quanto quest'ultimo non può utilizzarlo in compensazione.

Al fine di indennizzare i partecipanti al fondo italiano della perdita subita (il valore delle quote del fondo italiano deve, infatti, essere abbattuto per un importo corrispondente al « risparmio di imposta »), si prevede che, qualora alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera il risultato della gestione sia negativo, la società di gestione rilasci ai partecipanti, che detengono le quote al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, apposita certificazione dalla quale risulti l'importo del risultato negativo di gestione (spettante pro-quota) da utilizzare in diminuzione dalle plusvalenze. Per i soggetti che detengono le quote nell'ambito di un'attività d'impresa commerciale le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.

La lettera *c)* modifica il comma 73, onde chiarire che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dal rimborso di quote o azioni di OICVM soggetti a ritenuta, le regole indicate nel medesimo comma 73 (relative al riferimento al valore delle quote o delle azioni rilevato dai prospetti periodici), si applicano anche nei casi di cessione delle quote o azioni di organismi di OICVM.

La lettera *d)* modifica il comma 75, al fine di determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle imprese di assicurazione limitatamente alle quote o azioni di OICVM comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, in cui il rischio degli investimenti è a carico degli assicurati, sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011, per le quali, in luogo del costo di sottoscri-

zione o acquisto, deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. Infatti, sulla base delle previgenti disposizioni, per i plusvalori iscritti nei bilanci degli esercizi precedenti al 2011, dette imprese hanno già beneficiato del credito d'imposta del 15 per cento di tali plusvalori. Per le quote o azioni detenute nell'esercizio di impresa alla data del 30 giugno 2011, non valutate in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173 del 1997, si conferma il regime previgente, in base al quale i maggiori valori iscritti concorrono a formare il reddito, nell'esercizio in cui sono realizzati, soltanto per la parte eccedente le svalutazioni già dedotte.

La lettera *e)* modifica il comma 77, in modo da determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, per le quali, in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. Infatti, sulla base delle previgenti disposizioni, per i plusvalori iscritti nei rendiconti degli esercizi precedenti al 2011 le suddette forme di previdenza complementare hanno già beneficiato del credito d'imposta del 15 per cento di tali plusvalori.

L'articolo 7 reca una disposizione di natura transitoria, prevedendo che, per le offerte al pubblico di quote o azioni di Oicr italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli offerenti dovranno provvedere alla sostituzione del prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori entro il termine del 30 giugno 2012.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella seduta di domani, preannunciando fin d'ora che nella predetta proposta saranno formulati alcuni rilievi in merito allo schema di decreto, sia per quanto riguarda, in generale, l'esigenza di monitorare con maggiore attenzione la fase ascendente della disciplina europea in considerazione delle rilevantis-

sime conseguenze che le scelte del legislatore comunitario determina sulle prospettive dell'economia nazionale, sia per quanto attiene, più in particolare, a taluni aspetti tecnici del testo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato al 12 marzo prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel

corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

**Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

ALLEGATO 1

**DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4999, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante « Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 12 dell'articolo 3, il quale modifica il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che i comuni pos-

sano prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dal predetto articolo 14, anche nel caso in cui i comuni stessi abbiano realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, provveda la Commissione di merito a coordinare le modifiche apportate al citato comma 29 con le previsioni del comma 30 del medesimo articolo 14, al fine di confermare che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con il regolamento previsto dal comma 12 dello stesso articolo 14.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. (Atto n. 441).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (Atto n. 441);

sottolineato con favore l'orientamento del legislatore comunitario di rivedere la disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL), in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento, eliminando ostacoli impropri per l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica, nonché introducendo a tal fine una definizione di moneta elettronica tecnicamente neutra;

rilevata comunque, in tale contesto, l'esigenza di evitare che l'applicazione del principio del cosiddetto « passaporto comunitario » possa determinare, anche in tale settore, fenomeni di sostanziale elusione dei requisiti e dei meccanismi di vigilanza previsti per gli istituti di moneta elettronica, scongiurando pratiche distorte che incentivino gli operatori ad acquisire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in Stati membri nei quali la vigilanza risulti meno rigorosa, e realizzando, al contrario, un'effettiva armonizzazione delle prassi applicative della normativa comunitaria vigente in materia;

valutato positivamente l'obiettivo, insito nella direttiva 2009/110/CE, di rivedere il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, ade-

guandolo ai rischi propri di tali istituti e armonizzandolo al regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento;

condivisa altresì l'esigenza di separare chiaramente l'attività di emissione di moneta elettronica dall'attività, svolta dagli enti creditizi, di raccolta di depositi e concessione di crediti;

sottolineata l'esigenza, già più volte ribadita, di favorire la tracciabilità dei flussi finanziari e di ridurre l'utilizzo del contante, nonché i costi ad esso connessi;

considerato che la scelta, operata dal nuovo articolo 114-*quinquies*.3, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), introdotto dallo schema di decreto legislativo, di disciplinare la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IMEL non esercenti altre attività imprenditoriali, rinviando alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari ed eliminando il richiamo alle procedure di gestione delle crisi previste per le banche, risulta giustificata dal fatto che, alla luce della nuova impostazione della direttiva, gli IMEL non sono più qualificati come enti creditizi e che, comunque, la previsione di strumenti quali la segregazione patrimoniale tra i conti propri ed i conti dei clienti permette di assicurare una tutela adeguata dei detentori di moneta elettronica, anche all'interno di tali procedure semplificate di gestione delle crisi;

rilevata la necessità di operare quanto prima il recepimento nell'ordina-

mento nazionale della direttiva 2009/110/CE, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2011, anche in considerazione del fatto che il 18 maggio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per tale ritardo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al nuovo articolo 114-*quinquies* del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il regime autorizzatorio e operativo degli IMEL a livello transfrontaliero, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lettera *c)*, che il livello minimo di capitale di tali soggetti sia determinato dalla Banca d'Italia, verifichi il Governo se tale previsione risulti del tutto congruente con il dettato della direttiva, la quale, all'articolo 4, fissa direttamente l'ammontare minimo del capitale versato in 350.000 euro;

b) sempre con riferimento al nuovo articolo 114-*quinquies* del TUB, il quale, al comma 4 prevede che la Banca d'Italia

possa autorizzare all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitano anche altre attività imprenditoriali, verifichi il Governo se tale previsione risulti del tutto congruente con il dettato della direttiva, la quale, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e)*, consente agli IMEL di esercitare anche attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento;

c) con riferimento al nuovo articolo 126-*novies* del TUB, inserito dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto, il quale disciplina gli unici casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica, prevedendo, al comma 5, l'applicazione, in taluni casi esplicitamente indicati, di una commissione « adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti », valuti il Governo se tale formulazione non possa più opportunamente essere sostituita con quella dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva, che fa riferimento ad una commissione « proporzionata e commisurata ai costi », a maggiore tutela dei consumatori.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	145
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici. C. 2367 Argentin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	147
Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. C. 121 Angeli (<i>Esame e rinvio</i>)	147

INTERROGAZIONI:

5-05301 Ghizzoni: Sull'esclusione dei diplomati ISEF dal concorso per dirigenti scolastici del luglio 2011	148
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-05692 De Pasquale: Questioni connesse alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ..	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-06130 Giulietti: Sul fondo per l'editoria	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
Sui lavori della Commissione	149
5-06319 Palagianò: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina ..	149
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	156

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che il deputato Luciano Sardelli ha cessato di far parte della Commissione

Cultura. Comunica, altresì, che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Pino Pisicchio.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società, l'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Egisto Antonio TEDESCHINI, *rappresentante del sindacato nazionale autonomo agenti mandatarie Siae (SNAAM), presidente nazionale e membro del consiglio generale Felsa-Cisl*, Gerardo ROMANO, *coordinatore responsabile struttura Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione (UILPA) enti*, Salvatore CANNELLA, *segretario nazionale del sindacato dirigenti Siae (SNAD)*, Giorgio SERAO, *coordinatore politiche contrattuali FISTEL CISL – Stampa, telecomunicazioni e spettacolo*, Silvano CONTI, *rappresentante CGIL SLC – sindacato lavoratori comunicazione* e Maurizio NICOLIA, *segretario generale Unione nazionale scrittori e artisti (UIL-UNSA)*.

Intervengono, quindi, per formulare domande e osservazioni, i deputati Emilia

Grazia DE BIASI, (PD), Giuseppe SCALERA (PdL), Pierfelice ZAZZERA (IdV) e Emerenzio BARBIERI (PdL).

Rispondono Roberto BELLI, *rappresentante CGIL SLC*, Gerardo ROMANO, Giorgio SERAO e Maurizio NICOLIA.

Dopo una precisazione del deputato Giuseppe SCALERA (PdL), Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge in esame, C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano, la I Commissione (Affari costituzionali) e la VI Commissione (Finanze) hanno espresso parere favorevole. Si è pertanto in attesa del parere della V Commissione (Bilancio).

Avverte inoltre che in conseguenza delle dimissioni da parlamentare del de-

putato Nicolais, sul testo unificato delle proposte di legge in esame è stato nominato quale nuovo relatore il deputato Mazzarella, al quale rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge in esame la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione. Si è pertanto in attesa del parere della I Commissione (Affari costituzionali).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.

C. 2367 Argentin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 2367 Argentin.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, concorda con la proposta dell'onorevole Barbieri.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone quindi, alla luce di quanto richiesto dal relatore, la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 2367 Argentin.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

C. 121 Angeli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca una modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Osserva che, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, «secondo le stime del Ministero degli affari esteri, sono circa quattro milioni i connazionali residenti all'estero, che vivono sparsi nei vari continenti, a contatto con popolazioni, realtà socio-politiche e culture molto diverse da quella di origine e, in alcuni casi, in zone a rischio, in territori – come ad esempio l'America latina – in cui si registra una forte emergenza sociale. Vi è una note-

vole richiesta da parte degli emigranti di poter avere la possibilità di studiare e di ottenere un titolo di studio in Italia, nell'ottica di un recupero delle proprie radici e identità culturali».

Per tali fini, osserva che la presente proposta di legge introduce una riserva del cinque per cento dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari degli atenei italiani in favore dei cittadini italiani che risiedono all'estero. Nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge aggiunge, dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 2-bis, il quale stabilisce che i decreti di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4 – con cui sono determinati modalità e contenuti delle prove di ammissione e requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari – devono comunque prevedere una riserva pari al 5 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari degli atenei in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza».

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi, e il sottosegretario di Stato alla comunicazione, informazione ed editoria Paolo Pe-luffo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-05301 Ghizzoni: Sull'esclusione dei diplomati ISEF dal concorso per dirigenti scolastici del luglio 2011.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, stigmatizzando l'esclusione dei diplomati ISEF dal concorso per dirigenti scolastici del luglio 2011. Ricorda, a tal proposito, che il Governo, accogliendo con riformulazione l'ordine del giorno De Pasquale n. 9/4865-B/25, si è impegnato a dare attuazione alle norme previste dalla legge n. 136 del 2002, che ha riconosciuto l'equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea triennale classe 33 in Scienze motorie. Ricorda, peraltro, che la determinazione di esclusione dei diplomati ISEF è in palese contraddizione con quanto stabilito dal precedente bando del 2004 per il reclutamento di dirigenti scolastici, che non prevedeva, invece, alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti diplomati ISEF. Stigmatizzando, pertanto, tale evidente disparità di trattamento, auspica che il Governo rispetti gli impegni assunti con il citato ordine del giorno.

5-05692 De Pasquale: Questioni connesse alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, che definisce «pila-tesca», in quanto non modifica in alcun modo l'attuale situazione. Evidenzia che il Governo, nonostante dimostri di avere a cuore il tema dell'edilizia scolastica e la costruzione di nuovi edifici, si limita a richiamare l'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che, di fatto, non prevede alcuna iniziativa concreta al riguardo. Ricorda che il gruppo del PD ha presentato, presso le Commissioni competenti, un emendamento al decreto-legge

n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, che tendeva a recepire i numerosi ordini del giorno presentati in diversi provvedimenti all'esame dell'Assemblea, volti ad evidenziare i vari aspetti fondamentali della messa in sicurezza degli edifici scolastici, del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche, delle modalità di finanziamento dei relativi interventi. In particolare, sottolinea che l'emendamento proponeva un finanziamento statale accompagnato da un cofinanziamento degli enti locali, nonché un allentamento dei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità e crescita in materia di finanziamento all'edilizia scolastica, sulla base di una previa ricognizione delle risorse già spese. Auspica, quindi, che il Governo, avendo accolto l'ordine del giorno Antonino Russo n. 9/3261-A/6, renda possibile al più presto la destinazione di una quota fiscale dell'otto per mille agli interventi per la sicurezza e l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici.

5-06130 Giulietti: Sul fondo per l'editoria.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario esclusivamente per ragioni stilistiche e di mera forma, apprezzando soprattutto la presenza del rappresentante del Governo in Commissione. Si dichiara peraltro insoddisfatto nel merito.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), intervenendo sui lavori della Commissione, ribadisce la necessità di avere chiarimenti in ordine alle risorse disponibili per il settore dell'editoria e alle iniziative che il Governo intenda assumere ai fini di una riforma

del settore dell'editoria e dell'emittenza, anche tramite la consultazione con le parti sociali. Ricorda che la Commissione ha approvato all'unanimità la proposta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Auspica, pertanto, che la Commissione possa, in tempi brevi, svolgerne l'esame in sede legislativa.

5-06319 Palagiano: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, pur prendendo atto della volontà del Governo di fornire informazioni dettagliate sotto il profilo dell'importanza, anche dal punto di vista economico, dei beni immobili siti nella penisola sorrentina. Sottolinea, infatti, che il Governo, pur non reputando opportuno procedere all'acquisto di Villa Tritone, non ha posto in essere alcuna iniziativa ai fini della conservazione del bene in questione, limitandosi ad affermare che la pulizia dell'area interessata esula dalla sua competenza. Stigmatizza poi il fatto che il Governo nulla abbia risposto con riguardo agli accertamenti da eseguire a fini di contrasto di eventuali fattispecie di riciclaggio di denaro illecito, pur se rientranti nella competenza di altro dicastero.

Aggiunge, con riferimento al Vallone dei Mulini, che il Governo si limita ad affermare che è in corso di attivazione una procedura finalizzata all'emanazione di uno specifico provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del mulino, che eventualmente consentirà al Ministero di esercitare il diritto di prelazione. Considera necessario, pertanto, evitare la privatizzazione e preservare le disponibilità pubbliche di tali opere. Auspica, quindi, che l'Esecutivo chiarisca quali provvedimenti

intende porre in essere perché la penisola sorrentina fruisca di questi beni di importanza storica. Si riserva, infine, presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo al riguardo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-05301 Ghizzoni: Sull'esclusione dei diplomati ISEF dal concorso per dirigenti scolastici del luglio 2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede se, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 136 del 2002, il Ministero non ritenga opportuno considerare il diploma ISEF quale valido titolo di accesso al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011 e attualmente in fase di svolgimento.

Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato una certa anzianità di servizio (precisamente sette anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo) e che sia in possesso di laurea nei rispettivi settori formativi.

Con la riforma dei titoli e dei corsi di studio universitari (decreto ministeriale n. 509 del 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270 del 2004) la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999 è stata sostituita dalla laurea specialistica (ora laurea magistrale) che viene conseguita al termine di un percorso di durata biennale dopo il primo triennio di studi, ad esito del quale l'università rilascia la laurea di primo livello.

Conformemente a quanto stabilito dalle citate disposizioni, il bando del concorso in questione ha previsto l'ammissione alle prove selettive del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea ma-

gistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento.

Per quanto riguarda gli aspiranti in possesso del diploma ISEF, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008, ha chiarito come la legge n. 136 del 2002, nel prevedere l'equiparazione del suddetto diploma alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, ne abbia sancito l'equiparazione alla laurea di primo livello in scienze motorie e non già alla laurea magistrale.

Pertanto il Ministero, ritenendo di dover condividere l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che il diploma ISEF, in quanto equiparato alla laurea triennale, non è titolo sufficiente per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.

In tal senso giova ricordare come l'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, nel dettare i principi direttivi sulla delega per la disciplina della formazione iniziale dei docenti, ha ritenuto insufficiente, ai fini di tale accesso, il possesso di una laurea triennale, e ha invece richiesto un titolo specifico con valore abilitante (la laurea specialistica); a maggior ragione è dunque corretto ritenere che tale titolo sia richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda la circostanza, riferita nell'atto di sindacato ispettivo, che l'esclusione dei docenti in possesso del diploma ISEF si porrebbe in contraddizione con quanto previsto dal bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici del

2004 e da quello per il reclutamento del personale ispettivo, nei quali non sarebbe disposta alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti in questione, si osserva quanto segue.

Con riguardo a tale ultimo concorso (trattasi del reclutamento di 145 dirigenti tecnici, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio 2008), la lamentata differenza di trattamento non sussiste in quanto sono state adottate regole analoghe a quelle previste per il concorso a dirigente scolastico: l'articolo 2 del bando ha

prescritto infatti per l'ammissione i medesimi titoli di studio necessari per il concorso a dirigente scolastico, vale a dire il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e la laurea specialistica.

Per quanto riguarda l'ammissione dei diplomati ISEF al precedente concorso per dirigente scolastico, si è trattato di una decisione fondata su una diversa interpretazione della citata legge n. 136 del 2002, successivamente superata dalle menzionate pronunce del Consiglio di Stato.

ALLEGATO 2

5-05692 De Pasquale: Questioni connesse alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, tenuto conto di quanto emerge dall'ultimo rapporto di Legambiente « Ecosistema scuola » e da un recente studio della KRLS, chiede quali iniziative i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e finanze ritengano di assumere per avviare un piano straordinario per la manutenzione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'edilizia di nuove scuole. In tal senso sottolinea anche l'opportunità di intervenire sulla norma concernente la ripartizione dell'otto per mille per permettere di destinarne una quota alla scuola pubblica e sui vincoli imposti dal patto di stabilità, allentandoli nei confronti dei comuni che intendono intraprendere le iniziative in esame.

In proposito si rappresenta che la realizzazione di interventi per costruzione di nuovi edifici e per mettere in sicurezza edifici che mancano dei requisiti minimi costituisce uno degli ambiti prioritari di azione del Ministero.

In tal senso, con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo », in corso di conversione, sono state previste, all'articolo 53, puntuali iniziative dirette alla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.

Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione, il CIPE, su proposta dei ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un « Piano nazionale di edilizia scolastica » avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scola-

stico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento dei nuovi edifici scolastici, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati (la norma prevede che la proposta del Piano sia trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e che la relativa approvazione intervenga entro i successivi 60 giorni).

Più in particolare, i previsti interventi consistono: nella ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico (aree ed edifici non più utilizzati) che può essere destinato alla realizzazione delle suddette finalità; nella eventuale costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, potendosi promuovere strumenti finanziari immobiliari innovativi per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica; nella messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole.

Il citato articolo 53 prevede anche che nelle more dell'adozione del suddetto Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, il Cipe approvi un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

Viene inoltre estesa al periodo 2012-2014 e alle scuole primarie e dell'infanzia l'adozione, da parte dell'INAIL, dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle strutture scolastiche alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

Per quanto riguarda l'auspicato intervento sui vincoli imposti dal patto di stabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato sul punto, ha fatto presente che possono essere escluse dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno soltanto le voci di spesa espressamente previste dalla normativa in materia, tra le quali non figurano quelle riguardanti l'edilizia scolastica. Si tratta infatti, per l'anno 2011, delle voci di spesa di cui

ai commi 94 e 104 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 e per gli anni 2012 e successivi quelle di cui ai commi da 7 a 17 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. L'esclusione di tipologie di spese diverse da quelle previste dalle norme richiamate, oltre a richiedere uno specifico intervento legislativo, comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, con la conseguente necessità di rinvenire le adeguate risorse compensative.

Con riferimento all'auspicata destinazione di una quota dell'otto per mille all'edilizia scolastica, si rende necessaria una modifica della norma in materia in merito alla quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è favorevole, ma che necessita del parere altrettanto favorevole degli altri dicasteri più direttamente coinvolti.

ALLEGATO 3

5-06130 Giulietti: Sul fondo per l'editoria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla nota di codesto Dipartimento del 14 febbraio 2012, protocollo n. 1741, si forniscono di seguito gli elementi di competenza.

Lo stanziamento destinato all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, presente sul pertinente capitolo di spesa 466 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, ammonta ad euro 47.121.727. A tale importo sono state aggiunte, già nel corso del mese di febbraio, risorse provenienti dagli avanzi di gestione del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e dalla riassegnazione di residui relativi agli esercizi precedenti, elevando in tal modo l'ammontare complessivo a circa 70 milioni di euro.

A tale importo sono state aggiunte in data odierna risorse destinate all'editoria provenienti dal fondo di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per un am-

montare di ulteriori 50 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione è in corso di perfezionamento.

Lo stanziamento complessivo così definito ammonta al momento a circa 120 milioni di euro.

Per quanto riguarda la proposta di riforma del sistema di contributi vigente, il Governo ha in corso di elaborazione ipotesi di intervento finalizzate all'individuazione di criteri di accesso più rigorosi, e alla definizione di modalità di calcolo del contributo commisurate a parametri più cogenti, oggettivi e controllabili. Saranno inoltre indicati criteri di risparmio e selettività industriali, favorendo l'adozione di tecnologie digitali e modalità di diffusione *on line*. Sarà mia cura raccogliere quanto prima le valutazioni delle competenti commissioni parlamentari.

ALLEGATO 4

5-06319 Palagiano: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli onorevoli Palagiano, Di Pietro e Zazzera, volta a conoscere se il Ministero, in occasione della compravendita del complesso immobiliare denominato Villa Tritone (o Villa Astor), sito nel Comune di Sorrento (Napoli) alla Via Marina Grande, intenda acquistare in via di prelazione, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in tutto o in parte, l'immobile e se e quali iniziative intenda adottare in occasione della compravendita dei terreni e del fabbricato denominati complessivamente « Vallone dei Mulini ».

Voglio subito dire che questo Ministero è ben consapevole dell'importanza dei complessi immobiliari descritti dagli onorevoli interroganti. Il sito, su cui sorge la Villa Tritone, o Villa Astor, ha una storia costruttiva antichissima e molto articolata. Vi sorgeva, infatti, la dimora di Agrippa Postumo (nipote di Augusto), sulle cui rovine sorse poi un convento. Questo complesso marittimo è tra i più importanti e meglio conservati della Campania antica e offre spunti di notevole interesse per lo studio dell'architettura romana e delle ville che dall'età di Augusto sorsero numerose lungo tutto il Golfo di Napoli, da Capo Miseno a Punta della Campanella.

A ciò si aggiunga la possibilità di immediata fruizione pubblica attraverso un percorso archeologico tra i più suggestivi, che valorizzerebbe tutto il litorale sorrentino.

La Villa in parola, dopo la soppressione del Monastero divenne ospedale civile, per poi passare alla gestione dei Gesuiti. Trasferita ai privati già a metà Ottocento, fu acquistata da Lord William Waldorf Astor,

magnate dell'editoria, nel 1888, che vi creò, tra l'altro, un parco di piante esotiche di grande valore botanico. La proprietà passò poi all'olandese Gerani Hero Ornko Geertsema e la villa fu anche utilizzata, durante i bombardamenti su Napoli, dal filosofo Benedetto Croce che, come è noto, e come correttamente ricordato dall'onorevole Palagiano, vi incontrò personaggi, fra cui Umberto di Savoia, Palmiro Togliatti, Enrico De Nicola e tanti altri personaggi illustri.

L'intero complesso immobiliare risulta sottoposto alla disposizioni di tutela archeologica ai sensi della legge n. 1089 del 1939, giusta decreto ministeriale in data 19 marzo 1993. Con decreto ministeriale in pari data sono state altresì dettate prescrizioni di tutela indiretta.

L'atto di alienazione di Villa Tritone è stato regolarmente notificato alla competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia in data 24 gennaio 2012; oggetto di trasferimento è l'intero complesso immobiliare a destinazione residenziale, composto da un fabbricato principale, da un villino, da un locale deposito, da un appezzamento di terreno circostante adibito a giardino, da un locale interrato, da due discese a mare, nonché da grotte (pesciere) ubicate nelle rocce di tufo, per una superficie complessiva (coperta e scoperta) di circa metri quadrati 12.000. Sono comprese nel trasferimento di proprietà anche le due collezioni conservate nel complesso immobiliare.

La prima delle collezioni, collocata nel giardino, è costituita da 15 opere scultoree

databili tra la metà del XIII e la fine del XIV secolo ed è stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico con decreto ministeriale del 26 luglio 1999. La seconda, il cui eccezionale interesse storico e archeologico fu dichiarato con decreto ministeriale del 22 agosto 2000, è costituita da 145 reperti archeologici. Di questi, 110 elementi sono di marmo, tra i quali una trentina di colonne, quaranta capitelli, trapezofori, sette elementi architettonici, puteali, sarcofagi, vasi decorati. Tra le undici sculture sono presenti busti, erme, una statua di Afrodite, una di Apollo. Tra i reperti spicca per importanza un rilievo con la raffigurazione del Tritone, che dà anche il nome alla Villa, proveniente dalla Basilica di Massenzio a Roma.

Per quanto riguarda la prima collezione, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, competente per materia, comunicava in data 2 febbraio 2012, la denuncia dell'atto di alienazione agli Enti territoriali preposti, per l'esercizio delle prerogative previste dall'articolo 62 del Codice dei beni culturali.

Sotto un profilo tecnico, la stessa Soprintendenza ritiene che la peculiarità della collezione, composta dalle 15 opere scultoree, derivi, come esplicitato nella relazione allegata al decreto di vincolo, non tanto dai singoli pezzi, ma dal suo insieme, che documenta il gusto eclettico dei diversi proprietari nella scelta dell'arredo della Villa, un preciso orientamento di gusto che ben si armonizza con l'ambiente in cui le opere sono allocate.

La Soprintendenza ritenendo, inoltre, che la collezione risulta conservata e valorizzata dai proprietari in maniera adeguata nell'ambito del contesto immobiliare nel quale si trova, non reputa opportuno procedere al suo acquisto per la successiva decontestualizzazione.

Ad analogie considerazioni si può addivenire per la raccolta archeologica, valutata un milione di euro nell'atto di denuncia di trasferimento di proprietà, che rappresenta una rara testimonianza

della storia del collezionismo europeo della fine dell'Ottocento e nello stesso tempo può contribuire a ritrovare tracce degli apparati decorativi degli edifici della Roma imperiale e forse anche della villa sorrentina di Agrippa Postumo.

Giova rilevare che i suddetti beni archeologici sono allo stato legittimamente in proprietà privata in quanto già appartenenti a privati proprietari in epoca anteriore al 1909, anno di prima introduzione della riserva statale demaniale sui reperti archeologici.

Tuttavia si sottolinea come l'intero complesso è ampiamente garantito sotto il profilo della tutela in considerazione del sopra citato vincolo archeologico del 19 marzo 1993, nonché di un vincolo « indiretto » in pari data che garantisce al complesso il mantenimento delle sue condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro. A tali provvedimenti si aggiungono, sotto il profilo paesaggistico, il decreto ministeriale 28 settembre 1974, per la non comune bellezza della villa e del suo parco; i decreti ministeriali del 28 agosto 1959 e 26 gennaio 1962 di tutela dell'intero territorio comunale nell'ambito del quale il complesso ricade; la classificazione dello stesso cespite nell'ambito del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina (legge regionale 35/87) come zona territoriale 8 « Parchi speciali », salvaguardata da misure di tutela integrale.

Alle misure di tutela sopra enumerate vanno aggiunti i vincoli, già menzionati, sulla collezione di statue e sulla collezione archeologica, rispettivamente in data 26 luglio 1999 e 22 agosto 2000.

Un ulteriore provvedimento unitario di dichiarazione dell'interesse storico, architettonico ed archeologico riferito all'intero complesso è allo studio del Ministero per perfezionare il quadro delle garanzie di tutela sopra illustrato.

La prelazione congiunta dell'intero complesso, unitamente alla collezione di sculture e alla collezione archeologica, troverebbe la sua ragione d'essere nell'acquisizione del bene nella sua interezza e non nel suo smembramento in più por-

zioni dal contesto originario. La valutazione in merito all'acquisizione al demanio pubblico della Villa non è pertanto condizionata dal valore culturale del prestigioso complesso, ma dalla disponibilità delle risorse pubbliche da destinare all'operazione e che, come sottolineato anche dall'onorevole interrogante, ammontano a oltre 35 milioni di euro. Cifra che va ben al di là delle disponibilità finanziarie di questa Amministrazione. Allo stato, le autonomie territoriali non hanno manifestato la volontà di procedere esse all'acquisizione. A tale argomentazione occorre anche aggiungere l'attuale assenza di un valido progetto di utilizzo pubblico, che è ovviamente imprescindibile per una gestione utile del bene; ferma restando la disponibilità ad esercitare tale diritto a favore degli altri enti territoriali che ne facessero richiesta.

Deve infine rilevarsi che, sinora, la proprietà privata del compendio non ha dato luogo a particolari problemi di tutela. Certamente, il prefigurato passaggio di proprietà deve rendere ancor più intensa la vigilanza dell'amministrazione. Ma, allo stato, non potendosi certo fare processi alle intenzioni, non si rinvengono elementi certi di minaccia concreta e attuale alla conservazione del suddetto patrimonio. Per quanto riguarda la questione della dubbia provenienza delle ingenti somme di danaro che saranno impiegate dagli acquirenti, devo dire che non rientra nei compiti e nei poteri del Ministero svolgere siffatti accertamenti, che potranno, se del caso e al ricorrere dei presupposti, essere effettuati dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda il Vallone dei Mulini, si precisa che esso fa parte di un sistema di articolati valloni o forre che incidono in profondità il pianoro tufaceo sorrentino, determinando quella configurazione di alto valore paesaggistico, così peculiare della penisola sorrentina. Il vallone, che circonda il lato sud-est del banco tufaceo su cui sorge la città di Sorrento, è originato da due rivoli: Caserlano-Cesariano ad est e S. Antonino a sud. L'apporto d'acqua ha prodotto delle gole strettissime che solo nel punto di confluenza tra i due

corsi d'acqua si allargano vistosamente, dando origine a quell'area ai piedi di « Villa La Rupe », oggi nota col nome di Vallone dei Mulini.

Questo nome si deve alla presenza di un antico mulino posto nel suo fondo, di cui attualmente sono visibili i ruderi mal conservati per la presenza di vegetazione spontanea che lo copre quasi totalmente. Sulla storia di questo mulino non è possibile sapere molto. È certo però che è stato in funzione fino ai primi anni di questo secolo, la macinazione di tutti i tipi di grano necessario alla popolazione e ad esso era strettamente connessa una segheria alimentata ad acqua corrente, che forniva segati di qualsiasi spessore e di qualsiasi legno. Un lavatoio pubblico per le donne completava la presenza architettonica in questa area. Pubblicizzato come « ravins de Sorrento » da dipinti e incisioni, l'immagine del vallone ha spesso accompagnato la letteratura turistica del '700 e dell'800, ponendosi tra i temi più ricercati del repertorio figurativo. Ma accanto ai valori più strettamente pittorici documentati da cascate spumeggianti con vegetazione spontanea lussureggiante e piccoli ponti lanciati tra le opposte sponde, sono da evidenziare i risvolti sociali legati alla vita di questi luoghi: infatti, reso accessibile attraverso strette e ripide gradonate ricavate nella parete di tufo, il fondo del vallone ha conosciuto per lungo tempo l'operosità della gente locale: abili cavatori hanno per secoli recuperato, come testimoniano le diverse cave in grotta, il prezioso tufo da costruzione che caratterizza ancora i muri di cinta dei giardini e delle case di tutta la penisola. È ancora presente una serie di grotte nelle quali sono stati ricavati dei pozzi che fornivano l'acqua sorgiva ai sorrentini e servivano ad « aggrottare » gli agrumi. Nel '500 i valloni di Sorrento appartenevano alla famiglia Tasso. Più tardi durante il XVI secolo furono venduti con i mulini e gli orti alla famiglia Correale e all'inizio del XVII secolo Onofrio Correale fece costruire sulla parte terminale del vallone dei mulini un tempo chiamato Capo Cavo, il porto di Marina piccola. Il vallone fu

abbandonato in poco tempo per un evento determinante: la costruzione di piazza Tasso nel 1866. Ciò comportò l'incanalamento delle acque e il riempimento della parte terminale del vallone causando condizioni invivibili sia per l'uomo che per le piante, infatti il tasso di umidità si aggira intorno all'80 per cento costantemente durante tutto l'anno.

Per quanto attiene il contratto preliminare di vendita del « Vallone dei Mulini » con annesso fabbricato adibito a mulino e pertinenze, composto da otto particelle del catasto terreni, per un'area complessiva di 4.550 metri quadri, si rappresenta che lo stesso risulta dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 8 novembre 1927, ai sensi della legge n. 778 del 1922, decreto tuttora efficace in base a quanto disposto dall'articolo 157, comma 1, lettera a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si precisa, in proposito, che diversamente da quanto il Codice prevede per i beni culturali, disciplinati dalla parte se-

conda del Codice stesso, la norma non prevede la possibilità di esercitare il diritto di prelazione per i beni paesaggistici, disciplinati dalla parte terza.

E tuttavia *in itinere*, da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, l'attivazione della procedura finalizzata all'emanazione di un specifico provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del mulino, in quanto tipico esempio di architettura rurale con valenza storico-etnoantropologica e testimonianza dell'economia rurale tradizionale. L'emanazione del suddetto provvedimento consentirà a questa Amministrazione di esercitare eventualmente il diritto di prelazione su questa area, al fine di annoverare tra le aree del demanio culturale uno degli ultimi siti naturalistici caratterizzanti l'antica conformazione geomorfologica del costone tufaceo sul quale è stata edificata la città di Sorrento.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti recanti « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici »: audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	160
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	161
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

In merito ai danni ambientali, alla messa in sicurezza e al recupero dei fusti tossici caduti in mare a seguito dell'incidente avvenuto al largo dell'isola della Gorgona (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
--	-----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	216

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	217
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 marzo 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti recanti « Istituzione del

Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici »: audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Nuovo testo C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo del provvedimento in titolo. Propone, pertanto, di rinviare la seduta al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, in modo che la Commissione possa esprimere il prescritto parere sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, come peraltro convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi la settimana scorsa.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

C. 4975 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 4975, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatto a New York il 21 maggio 1997.

Si tratta di un provvedimento che, certamente, investe le competenze della VIII Commissione, ma che ha un rilievo politico che va ben al di là dell'obiettivo specifico di una corretta gestione delle acque transfrontaliere, sia pure in una prospettiva più ampia rispetto al passato, che tiene conto oltre che delle questioni tradizionali legate allo sfruttamento economico delle risorse idriche, anche delle problematiche più recenti legate ai temi della conservazione e dell'uso sostenibile di tali risorse.

Sappiamo tutti, infatti, che l'importanza sempre maggiore delle risorse idriche dal punto di vista socio-economico si presta ad innescare e, in alcuni casi, purtroppo, ha già innescato – in assenza di un quadro organico di regole comuni che garantiscano la massima cooperazione possibile fra gli Stati in cui scorrono fiumi transfrontalieri –, una vera e propria corsa all'appropriazione dell'acqua, fonte di tensioni e conflitti fra i Paesi potenziali utilizzatori.

Sotto quest'ultimo aspetto, se è giusto riconoscere che negli ultimi venti anni (dalla Conferenza di Rio del 1992, che con lungimiranza e lucidità aveva dedicato all'acqua un apposito capitolo del proprio programma d'azione – Agenda 21 –) sono stati sottoscritti numerosi trattati internazionali fra Stati rivieraschi di singoli corsi d'acqua, è altrettanto giusto sottolineare l'importanza di fissare in strumenti a carattere universale – come è appunto il caso della Convenzione in esame – principi e norme giuridiche idonei ad essere applicabili a tutti i corsi d'acqua transfrontalieri del mondo e a tutti i problemi connessi alla loro utilizzazione e protezione, anche al di là delle condizioni particolari caratteriz-

zanti questo o quel fiume internazionale ed anche in assenza di intese specifiche tra gli Stati rivieraschi interessati.

Al riguardo, va, tuttavia, evidenziato anzitutto il notevole ritardo con cui l'Italia giunge alla ratifica di una Convenzione che è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997.

Inoltre, va messo in evidenza che la stessa Convenzione non è ancora entrata in vigore, dal momento che non è stata ancora ratificata – come previsto dal suo articolo 36 – da almeno 35 Paesi. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, al momento, « i Paesi che hanno proceduto alla ratifica risultano essere 23 » (24, sulla base dei dati riportati sul sito internet delle Nazioni Unite).

Passa, quindi, all'illustrazione del provvedimento in esame, precisando anzitutto che per quanto riguarda il nostro Paese, non vi sono fiumi o corsi d'acqua internazionali transfrontalieri suscettibili di causare danni ad altri paesi. Come segnala la relazione illustrativa, infatti, l'unico fiume transfrontaliero italiano è l'Isonzo, che nasce in Slovenia e scorre successivamente nel nostro territorio nazionale. Tale fiume è già oggetto, tuttavia, di uno specifico Programma di cooperazione bilaterale fra l'Italia e la Slovenia, concluso nel 2007 e valido almeno fino al 2013.

Fa altresì presente che l'Italia ha ratificato le due convenzioni di Helsinki riguardanti rispettivamente la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e gli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali.

Quanto alle singole disposizioni della Convenzione, sottolineo l'importanza degli articoli da 5 a 10 che fissano i principi generali in materia di gestione dei corsi d'acqua transfrontalieri. In particolare, l'articolo 5 fissa l'obiettivo di un equo e ragionevole uso e partecipazione ai benefici di un corso d'acqua internazionale, capace di assicurare in ogni caso un'adeguata protezione del corso d'acqua e te-

nendo in debita considerazione gli interessi di tutti gli Stati che partecipano in quel determinato bacino idrico.

L'articolo 6 fissa invece i fattori rilevanti rispetto all'utilizzo equo e ragionevole delle risorse idriche di un corso d'acqua internazionale, tra i quali si annoverano fattori geografici, idrografici, climatici ed ecologici, ma anche i bisogni sociali ed economici che gravitano attorno al corso d'acqua internazionale interessato, come anche l'interesse delle popolazioni che ne dipendono.

L'articolo 7 sancisce il principio per cui ciascuno Stato adotterà tutte le misure appropriate per evitare di provocare danni ad altri Stati. Nel caso in cui tali danni siano già stati apportati, lo Stato che li ha causati adotterà, consultandosi con lo Stato danneggiato, ogni misura appropriata per eliminare o almeno attenuare gli effetti di tali danni, valutando eventualmente la possibilità di corrispondere compensazioni.

L'articolo 8 stabilisce, quindi, un generale obbligo di cooperazione in capo agli Stati del corso d'acqua, sulla base dell'eguaglianza, dell'integrità territoriale e del reciproco vantaggio, allo scopo di raggiungere l'ottimale utilizzazione e l'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale.

Conseguentemente, il successivo articolo 9 prevede tra gli Stati del corso d'acqua regolari scambi di dati e informazioni sulle condizioni del corso d'acqua di reciproco interesse, con particolare riguardo ai profili idrogeologici, meteorologici ed ecologici, nonché alla qualità delle acque. Uno Stato del corso d'acqua che abbia ricevuto una richiesta di informazioni da un altro Stato del corso d'acqua dovrà attivarsi per raccogliere anche se non siano già in suo possesso, ma potrà porre allo Stato richiedente la condizione del pagamento dei costi di raccolta ed elaborazione di dette informazioni.

Infine, l'articolo 10 stabilisce la pari dignità di ciascuna utilizzazione di un corso d'acqua internazionale, qualora non vi siano precedenti accordi o usanze al riguardo. In caso di conflitto tra diversi usi

di un corso d'acqua internazionale, la sua composizione sarà perseguita con riguardo agli articoli 5, 6 e 7 precedenti, in ogni caso con speciale attenzione ai bisogni vitali delle comunità umane.

Gli articoli 11-19 riguardano i reciproci rapporti tra gli Stati del corso d'acqua in relazione a progetti di intervento su un corso d'acqua di comune interesse: è previsto in particolare che uno Stato, prima di mettere in atto misure che possano esercitare significativi effetti negativi su altri Stati, li informerà tempestivamente, accompagnando l'informativa con dati tecnici, inclusa una valutazione eventuale di impatto ambientale, cosicché detti Stati possano essere in grado di valutare gli effetti delle misure in procinto di essere adottate. Allo Stato che abbia ricevuto una comunicazione in tal senso viene concesso un periodo di sei mesi per studi e valutazioni, eventualmente estendibile per altri sei mesi. Lo Stato che intende intraprendere iniziative collaborerà nel frattempo fornendo qualunque informazione addizionale a sua disposizione. Se lo Stato notificato accerta che l'attuazione delle misure previste sarebbe incompatibile con quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 7, allegherà alle sue conclusioni una documentata spiegazione. In tal caso lo Stato notificante e lo Stato notificato si consulteranno e daranno vita eventualmente a negoziati per giungere a un'equa soluzione della situazione: tali consultazioni e negoziati avranno luogo anche in assenza di qualunque notifica, qualora lo Stato che potrebbe patire effetti negativi abbia inoltrato presso un altro Stato una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 12 precedente, e lo Stato che ha progettato interventi non ritenga di essere obbligato a fornirla. È infine previsto che nel caso di misure da attuare con la massima urgenza al fine di proteggere la salute e la sicurezza pubblica, o altri ugualmente vitali interessi, uno Stato possa senz'altro procedere con l'adozione di esse, comunicando formalmente la loro urgenza agli altri Stati, accludendo dati e informazioni; anche in questo caso potranno esservi consultazioni e negoziati.

Gli articoli 20-26 riguardano la protezione e la gestione dei corsi d'acqua internazionali, attività nelle quali gli Stati del corso d'acqua, individualmente o congiuntamente, si adopereranno anzitutto per la riduzione e il controllo dell'inquinamento idrico, tra l'altro mediante la fissazione di obiettivi e criteri comuni sulla qualità delle acque, e la redazione in comune di elenchi di sostanze la cui introduzione in un corso d'acqua internazionale dovrà essere proibita, limitata o comunque monitorata. Si dovrà altresì evitare di introdurre nuove specie nelle acque di un corso d'acqua internazionale, con possibili effetti negativi nei confronti degli altri Stati interessati. Si dovrà inoltre, individualmente o in cooperazione con altri Stati, agire per la protezione dell'ambiente marino — dunque sostanzialmente gli estuari o i delta dei fiumi. Per quanto concerne la gestione di un corso d'acqua internazionale gli Stati corso d'acqua potranno dar vita anche ad un meccanismo congiunto, e inoltre essi collaboreranno nella regolazione dei flussi idrici, partecipando su base di equità alla costruzione e al mantenimento di opere idrauliche o di altro tipo a tal fine realizzate.

La cooperazione tra gli Stati riguarderà anche le installazioni, gli impianti e le altre opere relative a un corso d'acqua di comune interesse, che in ogni caso ciascuno degli Stati, nell'ambito del proprio territorio, dovrà mantenere e proteggere al più alto livello: tali consultazioni riguarderanno in particolare l'operatività in condizioni di sicurezza e la conservazione delle installazioni e degli impianti, come anche la protezione di essi dai danni causati involontariamente o volontariamente, ovvero dalle forze naturali. Al proposito, i successivi articoli 27 e 28, dedicati alle condizioni di nocività e alle situazioni emergenziali, precisano che gli Stati corso d'acqua, individualmente o congiuntamente, adotteranno ogni misura appropriata per evitare o attenuare gli effetti di eventi e condizioni quali le alluvioni, l'eccesso di neve, l'interramento, l'erosione, l'intrusione di acqua salata in acqua dolce, i fenomeni di siccità o de-

sertificazione. Con specifica attenzione alle situazioni di emergenza, esse vengono definite come risultanti da cause naturali o da condotta umana, e sono soprattutto compendiate nelle alluvioni, nelle valanghe e slavine, nei terremoti, nonché negli incidenti industriali. Al riguardo uno Stato corso d'acqua notificherà con la massima sollecitudine a tutti gli altri Stati potenzialmente interessati da effetti negativi e alla competente organizzazione internazionale il verificarsi di qualunque emergenza a partire dal proprio territorio, e adotterà, se del caso anche congiuntamente, ogni misura per attenuare ed eliminare gli effetti negativi dell'emergenza. A tale scopo gli Stati corso d'acqua potranno anche mettere a punto congiuntamente piani di emergenza preventivi per una risposta appropriata a tali eventualità.

I rimanenti articoli della Convenzione riportano previsioni varie, e le consuete clausole finali sulle procedure di ratifica e l'entrata in vigore. In particolare, segnala l'articolo 33 che è dedicato alla composizione delle controversie, il quale prevede che in caso di mancato accordo amichevole tra le Parti, si può fare ricorso all'arbitrato, o perfino sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia: le procedure dell'eventuale arbitrato sono dettagliatamente disciplinate dall'annesso alla Convenzione.

Quanto al contenuto del disegno di legge, osserva soltanto che esso contiene le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione e non riporta clausole di copertura finanziaria poiché, secondo la relazione illustrativa, dall'attuazione della Convenzione non discendono oneri finanziari.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territori e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.30.

In merito ai danni ambientali, alla messa in sicurezza e al recupero dei fusti tossici caduti in mare a seguito dell'incidente avvenuto al largo dell'isola della Gorgona.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Alessio BONCIANI (UdCpTP), Raffaella MARIANI (PD) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il sottosegretario Tullio FANELLI fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia e dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il Ministro per l'ambiente e la tutela del territori e del mare, Corrado Clini, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territori e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che sono state presentate 146 proposte emendative (*vedi allegato 1*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Avverte altresì che sono stati testé presentati dal relatore emendamenti soppressivi di talune disposizioni recate dal decreto legge (*vedi allegato 2*).

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai

fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge di conversione, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Tali criteri sono tanto più fondati alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 22 del 2012, in cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». Sempre secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge ».

Aggiunge che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il

Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali».

Alla luce di quanto testé detto, fa presente che la presidenza non può che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, ritiene ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Fa presente che sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Paolo Russo 1.7, in quanto incidente sulla disciplina relativa alle sanzioni dovute al mancato raggiungimento da parte dei comuni campani degli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti;

Iannuzzi 1.13 e gli identici Piffari 1.18, Osvaldo Napoli 1.19 e Bonavitacola 1.20, in quanto incidenti sulla disciplina relativa ai compiti di accertamento, riscossione e gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) nella regione Campania;

Bonavitacola 1.17 e Paolo Russo 1.22, in quanto incidenti sulla disciplina delle compensazioni e dei ristori ambientali a favore dei comuni nei cui territori sono ubicati impianti per la gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Paolo Russo 1.21, nonché l'analogo Osvaldo Napoli 3.19, in quanto recanti una

modifica all'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla rimozione e alla sospensione di amministratori locali in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico degli enti locali nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

gli identici Santori 1 *bis*.12 e Dionisi 1-*bis*.13, in quanto recanti novelle all'articolo 281 del Codice ambientale relativo alle disposizioni transitorie e finali in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Santori 1 *bis*.14, gli identici Santori 1-*bis*.15 e Dionisi 1-*bis*.16, nonché gli identici Santori 1 *bis*. 17 e Dionisi 1-*bis*.18, in quanto introducono modifiche all'Allegato IV alla Parte V del Codice ambientale recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Santori 1 *bis*.19, in quanto introduce modifiche all'Allegato X alla Parte V del Codice ambientale recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

gli identici Paolo Russo 1 *bis*.20 e Dionisi 1-*bis*.21, in quanto relativi alla qualificazione del terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del Codice ambientale;

Santori 1 *bis*.26, in quanto relativo alla disciplina in materia di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

gli identici Santori 1 *bis*.27 e Dionisi 1 *bis*.28, in quanto incidenti sulla delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Piffari 1 *quater*.01, in quanto diretto ad introdurre una disciplina in materia di reati ambientali;

Piffari 1 *quater*.02, in quanto reca disposizioni in materia di danno ambien-

tale e in materia di responsabilità delle persone giuridiche per reati ambientali;

Piffari 1 *quater*.03, in quanto relativo alle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici;

Cosenza 1 *quater*.04, in quanto relativo al monitoraggio sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue;

Cosenza 1 *quater*.05, in quanto introduce disposizioni per garantire la corretta gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue nella regione Campania;

Cosenza 1 *quater*.06, in quanto introduce un programma nazionale per la chiusura delle discariche oggetto di procedura d'infrazione comunitaria;

gli analoghi Cosenza 2.01 e Cosenza 2.02, in quanto introducono modifiche al Codice ambientale per la promozione degli imballaggi monomateriali e biodegradabili;

Fadda 3.5 e Lanzarin 3.6, in quanto incidenti sulla disciplina delle terre e rocce da scavo;

Lanzarin 3.9, in quanto recante disposizioni relative alla gestione dei rifiuti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia;

Lanzarin 3.10, in quanto incide sulla disciplina relativa al finanziamento della gestione dei cosiddetti « RAEE storici »;

gli identici Osvaldo Napoli 3.15 e Piffari 3.16, in quanto introducono modifiche all'articolo 221 del Codice ambientale dirette ad assicurare il raccordo delle attività dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi con le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Piffari 3.17, in quanto modifica la definizione generale di sottoprodotto di cui all'articolo 184-*bis* del Codice ambientale;

Piffari 3.18, in quanto relativo alla disciplina in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Ghiglia 3 *quinqüies*.2, in quanto reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni di concessioni ad uso idroelettrico;

gli identici Roberto Rosso 3 *sexies*.01 e Tortoli 3 *sexies*.02, in quanto recano disposizioni in materia di sovracani idroelettrici;

gli identici Roberto Rosso 3 *sexies*.03 e Tortoli 3 *sexies*.04, in quanto relativi alla rivalutazione dei sovracani idroelettrici;

gli analoghi Cosenza 3 *sexies*.05 e 3 *sexies*.06, in quanto recanti disposizioni per la protezione della qualità dell'aria nei centri urbani;

Cosenza 3 *sexies*.07, in quanto reca disposizioni per prevenire i danni all'ambiente causati dalla dispersione di « mozziconi » di prodotti da fumo;

Cosenza 3 *sexies*.08, in quanto relativo alla promozione di spazi verdi urbani;

Cosenza 3 *sexies*.09, in quanto relativo al programma nazionale per la progressiva introduzione della fiscalità ambientale;

Cosenza 3 *sexies*.010, in quanto relativo ad un programma nazionale per la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti per la produzione di energia eolica;

Cosenza 3 *sexies*.011, in quanto recante disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nelle regioni del Mezzogiorno;

Cosenza 3 *sexies*.012, in quanto relativo ad un piano nazionale per lo sviluppo e la compatibilità paesaggistico-ambientale degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Cosenza 3 *sexies*.013, in quanto relativo alle procedure di affidamento dei servizi integrati per la gestione dei rifiuti urbani;

Cosenza 3 *sexies*.014, in quanto recante disposizioni in materia di gestione dei rifiuti da pile e batterie esauste;

gli identici Lanzarin 3 *sexies*.015 e Bratti 3 *sexies*.016, in quanto recanti disposizioni per la valorizzazione delle gestioni pubbliche d'eccellenza del servizio rifiuti urbani;

Bratti 3 *sexies*.017, in quanto relativo alla determinazione delle tariffe da applicare per l'esecuzione dei controlli ambientali negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Tino IANNUZZI (PD), intervenendo anche a nome dei colleghi Bonavitacola e Realacci, cofirmatari degli emendamenti 1.13 e 1.20, osserva, con riferimento al giudizio di inammissibilità dei medesimi emendamenti testé formulato dal presidente della Commissione, che tali emendamenti sono del tutto pertinenti alla materia disciplinata dal decreto-legge n. 2 del 2012, recante norme inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, cui sono sicuramente correlati i profili riguardanti le competenze degli enti locali proprio nel settore della gestione dei rifiuti in quella regione. Segnala, inoltre, che la materia trattata dagli emendamenti in parola è di assoluta urgenza, vista la situazione di gravissima confusione e incertezza che vivono i comuni della Campania. Sottolinea, infine, che le questioni oggetto dei citati emendamenti sono essenziali ed urgenti proprio per garantire il corretto funzionamento degli impianti legati alla gestione dei rifiuti ed in particolare di quegli impianti cui si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, chiede se vi siano altre richieste di revisione del giudizio di inammissibilità degli emendamenti appena formulato. Invita quindi il deputato Iannuzzi e gli eventuali

altri deputati interessati a depositare le relative istanze di revisione entro la fine della seduta odierna, riservandosi la pronuncia su tali istanze nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Ricorda, infine, che, secondo quanto convenuto nella riunione informale svoltasi nel corso della mattinata alla presenza del Ministro Clini, l'esame delle proposte emendative avrà luogo nella seduta di domani.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di procedere già nella seduta in corso all'esame ed alla votazione degli emendamenti soppressivi da lui presentati al fine di espungere dal provvedimento, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, le disposizioni che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge in esame.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che l'approvazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore comporterebbe una modifica profonda, non solo in termini quantitativi, del contenuto del provvedimento in esame, tale da rendere difficile un celere proseguimento del suo *iter* parlamentare. Chiede pertanto al Governo di valutare l'opportunità di lasciar decadere il decreto-legge in esame, presentando, comunque, prima della scadenza del termine per la conversione, un « nuovo » provvedimento d'urgenza che valorizzi l'esito del dibattito svolto al Senato. A suo avviso, infatti, ciò consentirebbe di predisporre un testo organico ed equilibrato che, nel rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale, non dia adito a strumentali contrapposizioni.

Il ministro Corrado CLINI, pur comprendendo le ragioni che sono alla base della suggestiva proposta appena avanzata dall'onorevole Realacci, ritiene che la ristrettezza dei tempi renda impraticabile tale proposta, non potendosi, a suo avviso, correre il rischio della mancata conversione in legge del decreto-legge in esame.

Armando DIONISI (UdCpTP) fa presente che nella riunione informale svoltasi nel corso della mattinata il ministro Clini aveva indicato l'opportunità di procedere ad una « ripulitura » del testo del decreto-legge in esame, alla luce e in ossequio alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. Ritiene che tale indicazione vada seguita e, in tal senso, giudica positivamente il contenuto degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta odierna. Al tempo stesso, sottolinea che la Commissione mantiene inalterato il proprio diritto-dovere di discutere e modificare il testo risultante dalla eventuale approvazione dei richiamati emendamenti soppressivi del relatore.

Raffaella MARIANI (PD) esprime, a nome del gruppo del Partito Democratico, condivisione circa l'esigenza politico-istituzionale di rivedere il testo del decreto-legge in esame alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, nonché dell'articolato parere reso dal Comitato per la legislazione il 29 febbraio 2012. Fa, tuttavia, presente che l'ipotesi di nuovo testo risultante dalla eventuale approvazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta non coincide esattamente con il testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. Sottolinea, dunque, l'esigenza e l'urgenza di una seria discussione fra il Governo e le forze politiche presenti in Parlamento sia al fine di un corretto esercizio della funzione legislativa sia al fine della formulazione di un testo di legge capace di dare risposta concreta alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali.

Il ministro Corrado CLINI rassicura l'onorevole Mariani sulla piena disponibilità del Governo di discutere tutte le proposte di merito, ferma restando l'esigenza di procedere, peraltro secondo il comune auspicio formulato fin qui dai rappresentanti di tutti i gruppi, ad una « ripulitura » del testo che lo renda coe-

rente con il dettato della più volte richiamata sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale.

Agostino GHIGLIA (PdL), nel condividere quanto appena dichiarato dal Ministro Clini, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il contenuto degli emendamenti soppressivi da questi presentati all'inizio della seduta. Sottolinea, tuttavia, l'esigenza di individuare un percorso capace di tradurre in legge l'insieme delle disposizioni che la Commissione ritenesse di dover espungere dal testo del provvedimento in esame.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), nell'esprimere condivisione su molte delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, si dichiara favorevole alla votazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), a nome del gruppo dell'Unione di Centro, si associa a quanto appena detto dall'onorevole Di Biagio.

Raffaella MARIANI (PD), preso atto delle dichiarazioni del Ministro, si dichiara favorevole a procedere già nella seduta in corso alla votazione degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore all'inizio della seduta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto della proposta del relatore di esaminare e votare gli emendamenti soppressivi da lui presentati e della conforme volontà espressa dai rappresentanti dei gruppi, propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, su cui, peraltro, incidono gli emendamenti oggetto di richiesta di riesame del giudizio di inammissibilità.

La Commissione concorda.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento *1bis.100*.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento *1bis.100* del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento *1bis.100* del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento *1bis.100* del relatore, gli emendamenti Servodio *1bis.1*, Santori *1bis.2* e *1bis.3*, Mondello *1bis.4*, gli identici Piffari *1bis.5* e Dionisi *1bis.6*, Santori *1bis.7*, Servodio *1bis.8*, gli identici Dionisi *1bis.9* e Piffari *1bis.10*, Lanzarin *1bis.11*, Servodio *1bis.22*, gli identici Roberto Rosso *1bis.23* e Tortoli *1bis.24*, nonché l'emendamento Piffari *1bis.25*.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento *1ter.100*.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento *1ter.100* del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento *1ter.100* del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento *1ter.100* del relatore, gli emendamenti Di Biagio *1ter.1* e *1ter.2*.

Propone, quindi, alla luce di quanto convenuto, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo *1quater*, nonché quelli riferiti all'articolo 2.

La Commissione concorda.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento *3.100*.

Raffaella MARIANI (PD) chiede che vengano accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ivi compresi gli emendamenti *3.100* e *3.101* del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto dell'assenza di obiezioni alla proposta avanzata dalla collega Mariani, propone di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ivi compresi quelli soppressivi presentati dal relatore.

La Commissione concorda.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento *3bis.100*.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento *3bis.100* del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento *3bis.100* del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento *3bis.100* del relatore, l'emendamento Lanzarin *3bis.1*.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento *3ter.100*.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento *3ter.100* del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento *3ter.100* del relatore.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento *3quater.100*.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento *3quater.100* del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento *3quater.100* del relatore.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3quinquies.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3quinquies.100. del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3quinquies.100. del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara preclusi, dall'approvazione dell'emendamento 3quinquies.100 del relatore, gli emendamenti Cosenza 3quinquies.1 e Ghiglia 3quinquies.2.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3sexies.100.

Il Ministro Corrado CLINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3sexies.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3sexies.100 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce degli accordi intervenuti, rinvia l'esame degli emendamenti accantonati alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 19.05.

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Nuovo testo C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI (PD) sottolinea l'importanza e la valenza strategica del tema dei controlli ambientali sull'attività delle imprese, non solo ai fini di una efficace tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, ma anche ai fini di costruire effettive condizioni di parità nella competizione fra le imprese e di sostenere l'azione di quelle più avanzate e competitive, le quali, anche perché rispettose delle leggi e delle prescrizioni amministrative poste a salvaguardia dei beni ambientali, si confermano essere quelle più protese all'innovazione, alla qualità e alla sostenibilità dei processi produttivi e dei prodotti.

Propone, per questo, di rafforzare le premesse della proposta di parere predisposta dal relatore, che peraltro giudica positivamente, riformulando il terzultimo capoverso nel senso di aggiungere dopo le parole « della salute dei cittadini, » le seguenti parole: « nonché una competizione economica in grado di fare emergere le imprese più avanzate ed innovative ».

Conclude, quindi., richiamando il relatore e, ancor più, il presidente della Commissione alla necessità di fare tutto quanto in loro potere affinché le Commissioni di merito tengano nella dovuta considerazione le condizioni e le osservazioni contenute nel parere che la Commissione si appresta a deliberare.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), in accoglimento della proposta avanzata dal collega Realacci, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole sul provvedimento con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4.*)

Gianluca BENAMATI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla nuova versione della proposta di parere, come riformulata dal relatore. Nel ribadire, quindi, che il Partito Democratico giudica positivamente il complessivo intervento di semplificazione e snellimento delle procedure cui tende il provvedimento in esame, sottolinea, tuttavia, che il suo gruppo ritiene necessario qualificare l'azione del Governo anche sotto due ulteriori profili. In particolare, richiama il Governo anzitutto alla necessità che i prossimi interventi in materia assumano, anche sotto il profilo formale, una connotazione settoriale tale da rispettare le competenze della VIII Commissione e da consentire, conseguentemente, che la loro discussione avvenga, come è giusto per una materia anche tecnicamente complessa come quella ambientale, presso la Commissione parlamentare competente per materia. In secondo luogo, richiama il Governo alla necessità altrettanto impellente di implementare l'azione diretta ad emanare i numerosi provvedimenti attuativi ed applicati della legislazione in materia ambientale, da cui dipende in misura rilevante il miglioramento concreto delle condizioni di svolgimento delle attività produttive da parte delle aziende e di cura

degli interessi comuni da parte degli amministratori locali.

Conclude, quindi, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la considerazione nella quale ha voluto tenere le proposte e le osservazioni formulate dai deputati del Partito Democratico, molte delle quali contenute nella proposta di parere che la Commissione si appresta a votare.

Armando DIONISI (UdCpTP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore nel corso della seduta, esprime un ringraziamento non formale al relatore per il lavoro svolto e per la qualità delle indicazioni contenute nella medesima proposta di parere.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore nel corso della seduta.

Guido DUSSIN (LNP) annuncia il voto contrario del gruppo della Lega Nord sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore nel corso della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 19.25.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 2. Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 3. Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede in via di somma urgenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti le Province e gli enti locali interessati, ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione

delle disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. A tali fini, nel rispetto delle vigenti norme ambientali, è valutata la utilizzabilità delle aree di cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Presidente della regione procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, il Presidente della Regione Campania esercita le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla

osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui alle presenti disposizioni sono ridotti alla metà ».

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti il Presidente della regione Campania provvede, in via di somma urgenza, d'intesa con i Comuni ove ricadono gli impianti, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. Le procedure di attuazione degli interventi sono regolate mediante accordi di scopo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti ».

3. Gli atti posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto per le finalità di cui al comma 2-*bis* conservano efficacia ove confermati dal Presidente della Regione e dagli accordi di scopo fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti.

4. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

1. 4. Bonavitacola, Mariani, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Graziano.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: acquisite dal commissario straordinario *fino alla fine del capoverso.*

1. 5. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, al capoverso 1-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: I rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta urbana) sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e la rimozione e lo smaltimento degli stessi vengono effettuati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti urbani. Eventuali trattamenti non modificano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l'origine urbana del medesimo.

1. 6. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: « pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento

entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: « pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2010, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2011 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2012 ».

1. 7. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 8. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1.

1. 9. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4.

*1. 10. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4.

*1. 11. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) al comma 7, sostituire le parole: « il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre

regioni. » con le seguenti: « lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti può avvenire, esclusivamente, previa intesa con la singola Regione interessata. ».

1. 12. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, esercitano le finzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti dei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).

2-ter. È in facoltà dei comuni esercitare le funzioni a essi attribuite ai sensi del comma che precede singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovra comunale.

1. 13. Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Margiotta, Braga, Bocci, Benamati, Ginoble, Esposito, Marantelli, Viola, Motta, Graziano.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

1. 14. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: una relazione recante l'indicazione dei dati

relativi alla gestione dei rifiuti *aggiungere le seguenti*: con indicazione per ogni Regione della produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno) e della produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitante/anno) e, per quanto riguarda la quantità totale di materia (in tonnellate anno) raccolta in maniera differenziata: la percentuale di raccolta differenziata totale; la percentuale di raccolta differenziata da secco; la percentuale di raccolta differenziata da umido; la quantità di secco convertita in materie prime seconde; le quantità di umido convertita in compost; le quantità di secco e di umido conferite in discarica; la quantità di secco e di umido termovalorizzate; le quantità di secco e di umido smaltite in altri modi.

1. 15. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 3-ter, dopo le parole: dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale aggiungere le seguenti: con indicazione per ogni Regione delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata; gli impianti di selezione del multi materiale; gli impianti di recupero (CARTA: cartiere e aziende di commercio carta da macero; PLASTICA: aziende di produzione granuli, scaglie o prodotti in plastica, recuperatori di energia; VERDE: compostatori, pannellifici, lavorazione del legno; ORGANICO: compostatori; VETRO: vetrerie e aziende lavorazione sabbie di vetro; METALLI: fonderie e aziende di commercio materiali di recupero); gli impianti di trattamento meccanico biologico; gli impianti di compostaggio; ogni ulteriore tipo di impiantistica atta al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati. Per i termovalorizzatori ed i gassificatori sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, capacità presente o autorizzata (t/a); totale input impianto (t/a) diviso per provenienza; produttività energetica, quantità di scorie prodotte. Infine per ogni Regione sono resi pubblici annualmente il

numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a) quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a). Rispetto al materiale ricevuto annualmente, questo è suddiviso per: indifferenziato (tal quale); FOS (frazione organica stabilizzata), residui di incenerimento/gassificazione (scorie), CDR di bassa qualità, scarti da raccolta differenziata ed altro.

1. 16. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del « Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania », di cui all'Accordo di Programma del 18 luglio 2008, ed in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni interessati sono individuati quali soggetti direttamente responsabili dell'attuazione degli interventi. Agli stessi vanno trasferite le risorse finanziarie già stanziata dalla legge n. 1 del 2011, come ripartite in virtù degli Accordi Operativi già sottoscritti e successivamente rimodulati. I soggetti attuatori provvedono a realizzare gli interventi di compensazione programmati nel rispetto del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e salvo l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui compete un potere sostitutivo in caso di mancato avvio degli interventi stessi entro un anno dal trasferimento delle risorse.

1. 17. Bonavitacola, Mariani, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Graziano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e sue successive modificazioni, è abrogato.

***1. 18.** Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e sue successive modificazioni, è abrogato.

***1. 19.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, è soppresso.

***1. 20.** Bonavitacola, Mariani, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Espósito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Graziano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, le parole: « ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni » sono sostituite

dalle seguenti: « ovvero in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta ».

1. 21. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Dalla data di cessazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005 n. 3479 e del 17 giugno 2009 n. 3783 e fino all'entrata in vigore del Regolamento per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) i soggetti affidatari del servizio integrato per la gestione dei rifiuti in regione Campania continuano ad erogare il contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 3, comma 4 dell'Ordinanza del 14 dicembre 2005, n. 3479, e dall'articolo 16 dell'Ordinanza del 17 giugno 2009, n. 3783, e successive disposizioni, nella stessa misura colà fissata.

1. 22. Paolo Russo.

(Inammissibile)

ART. 1-*bis*.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) all'articolo 74 comma 1 dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-*bis*) digestato: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano

le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, da soli o in miscela tra loro; »;

a-bis) al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole « effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, » sono aggiunte le seguenti « delle sostanze naturali di origine vegetale utilizzate in agricoltura, del digestato, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, da soli o in miscela tra loro, »;

a-ter) la lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 183 è sostituita dalla seguente:

« *qq*) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, commi 1 e 2-*bis* o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2. »;

a-quater) dopo il comma 2 dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-*bis*. È comunque considerato un sottoprodotto il digestato, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale nel caso rispettino le condizioni di cui al comma 1, da soli o in miscela tra loro, e può essere utilizzato, a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112 ».

1-bis. 1. Servodio, Bratti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trapolino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera *v*), è inserita la seguente:

« *v-bis*) digestato: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano, le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, da soli o in miscela tra loro; »;

a-bis) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole « effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, » sono aggiunte le seguenti: « delle sostanze naturali di origine vegetale utilizzate in agricoltura, del digestato, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, da soli o in miscela tra loro, ».

1-bis. 2. Santori.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) all'articolo 183, comma 1, la lettera *qq*) è sostituita dalla seguente:

« *qq*) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui ai commi 1 o 2-*bis* dell'articolo 184-*bis*, o che rispetta i criteri stabiliti al comma 2, dell'articolo 184-*bis*. »;

a-ter) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. È comunque considerato un sottoprodotto il digestato, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata, anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale, nel caso rispettino le

condizioni di cui al comma 1, da soli o in miscela tra loro, e può essere utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite, dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112 del presente decreto legislativo. ».

1-bis. 3. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis. 4. Mondello.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole « lettera f) », aggiungere le parole: « dopo le parole “paglia, sfalci e potature,” inserire le seguenti: “digestato da non rifiuto,” e inoltre ».

***1-bis. 5.** Piffari.

Al comma 1, lettera b, dopo le parole « lettera f) », aggiungere: « dopo le parole “paglia, sfalci e potature,” sono inserite le seguenti: “digestato da non rifiuto,” e inoltre ».

***1-bis. 6.** Dionisi, Mondello, Bonciani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: « di biogas o di compostaggio », sono inserite le seguenti: « rientrano comunque nella lettera f) del comma 1 gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio a biogas da digestione anaerobica di aziende agricole, singole o associate quando il digestato o li compost prodotti siano destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia ».

1-bis. 7. Santori.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: « di biogas o di com-

postaggio », è inserita la seguente frase: « rientrano comunque nella lettera f) di cui al comma 1 gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio, a biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate quando il digestato o il compost prodotti siano destinati alla utilizzazione agronomica ».

1-bis. 8. Servodio, Bratti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trapolino.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 185, comma 2, lettera b) dopo le parole « o all'utilizzo » inserire le seguenti: « , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis ».

***1-bis. 9.** Dionisi, Mondello, Bonciani.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 185, comma 2, lettera b) dopo le parole « o all'utilizzo » inserire le seguenti: « , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis ».

***1-bis. 10.** Piffari.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « comma 2, lettera b) », inserire le seguenti: dopo le parole: « o all'utilizzo » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis, » e.

1-bis. 11. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

e) all'articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

***1-bis. 12.** Santori.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

e) all'articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

*** 1-bis. 13.** Dionisi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera *z)* è sostituita dalla seguente:

z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi annualmente presenti in media è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali;

Categoria animale e tipologia di allevamento (N. capi):

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo): meno di 300;

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo): meno di 450;

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine): meno di 450;

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo): meno di 450;

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo): meno di 500;

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento: meno di 600;

Suini: accrescimento/ingrasso: meno di 500;

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo): meno di 3.000;

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo): meno di 35.000;

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo): meno di 40.000;

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo): meno di 40.000;

Altro pollame: meno di 40.000;

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo): meno di 10.000;

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo): meno di 20.000;

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo): meno di 40.000;

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo): meno di 40.000;

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo): meno di 40.000;

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo): meno di 300;

Struzzi: meno di 700 »;

b) alla parte II, numero 1, la lettera *nn)* è sostituita dalla seguente:

« nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi annualmente presenti in media è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il

cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento (N. capi):

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo): da 300 a 500;

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo): da 450 a 600;

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine): da 450 a 600;

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo): da 450 a 600;

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo): da 1.500 a 2.500;

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento: da 600 a 750;

Suini: accrescimento/ingrasso: da 1.500 a 2.000;

Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo): da 3.000 a 4.000;

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo): da 35.000 a 40.000;

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo): da 40.000 a 50.000;

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo): da 40.000 a 50.000;

Altro pollame: da 40.000 a 50.000;

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo): da 10.000 a 40.000;

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo): da 20.000 a 40.000;

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo): da 40.000 a 50.000;

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo): da 40.000 a 80.000;

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo): da 24.000 a 80.000;

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo): da 300 a 500;

Struzzi: da 700 a 1.500 ».

1-bis. 14. Santori.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

e) alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* alla parte I, comma 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

“ *v-bis)* Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.”;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente:

“ *v-bis)* impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato ” ».

***1-bis. 15.** Santori.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

e) alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* alla parte I, comma 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

“ *v-bis)* Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.”;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente:

“ *v-bis)* impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato ” ».

***1-bis. 16.** Dionisi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) alla parte quinta, allegato IV, parte I, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

« v) molitura di cereali con produzione annuale massima non superiore a 50t; ».

****1-bis. 17.** Santori.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) alla parte quinta, allegato IV, parte I, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

« v) molitura di cereali con produzione annuale massima non superiore a 50 t; ».

****1-bis. 18.** Dionisi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

e) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente:

h) pollina e digestato;

f) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:

1-ter. Le ceneri derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a, f ed h del punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici.

1-bis. 19. Santori.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli, utiliz-

zato come terra di copertura giornaliera delle discariche, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni. A tal fine, le regioni disciplinano, con propri atti, le modalità di gestione del terriccio in applicazione del citato articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

1-bis. 20. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli, utilizzato come terra di copertura giornaliera delle discariche, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni. Le regioni disciplinano, con propri atti, le modalità di gestione del terriccio in applicazione dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

***1-bis. 21.** Dionisi.

(Inammissibile)

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

c) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i circuiti e le piattaforme di

cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».

1-bis. 22. Servodio, Bratti, Oliviero, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trapolino.

Al comma 3, dopo le parole: Nelle isole aggiungere le seguenti: e nei comuni classificati montani.

***1-bis. 23.** Rosso.

Al comma 3, dopo le parole: Nelle isole aggiungere le seguenti: e nei comuni classificati montani.

***1-bis. 24.** Tortoli, Stradella, Ghiglia.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Le biomasse vegetali di origine marina o lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto di specifiche linee guida adottate dalle Regioni inerenti le modalità e le localizzazioni sostenibili delle attività di pulizia delle spiagge e di gestione del materiale organico spiaggiato, nonché delle norme tecniche di settore, e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. 4-bis. Nel caso in cui il litorale di cui al precedente comma, sia interessato dalla presenza di *habitat* di dune sabbiose e di siti Natura 2000, oppure ricada all'interno dei parchi naturali, riserve, nonché all'interno o in prossimità di aree sensibili (quali ad es. SIC e ZPS) le istanze di rimozione, dovranno essere

trasmesse anche all'Ente gestore, per il parere di competenza, e va comunque verificata la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997.

1-bis. 25. Piffari.

Aggiungere, infine il seguente comma:

4-bis. Per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, le tariffe di cui alla Tabella 3, primo semestre 2012, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, si applicano anche per i periodi successivi e fino al 31 dicembre 2016.

1-bis. 26. Santori.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: « Ministro per le politiche europee », sono inserite le seguenti: « del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

***1-bis. 27.** Santori.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: « Ministro per le politiche europee », sono inserite le seguenti: « del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

***1-bis. 28.** Dionisi.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la *con le seguenti:*

la gestione degli impianti di cui al presente comma è affidata alla.

1-ter. 1. Di Biagio.

Al comma 2 sostituire le parole: denuncia di inizio attività (DIA) *con le seguenti:* segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

1-ter. 2. Di Biagio.

Sopprimerlo.

1-quater. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 3.

1-quater. 2. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire dalle parole: sono sostituite *fino alla fine del comma, con le parole* sono soppresse.

1-quater. 3. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

(Norme sui reati connessi alla gestione dei rifiuti e altri delitti ambientali).

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale, è inserito il seguente:

« Titolo VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

ART. 452-bis. – *(Inquinamento ambientale).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

ART. 452-ter. – *(Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti).* – Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva una compromissione rilevante ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

ART. 452-quater. – *(Disastro ambientale).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni.

La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità, ovvero se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

ART. 452-*quinquies*. – (*Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica*). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater*, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

ART. 452-*sexies*. – (*Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

ART. 452-*septies*. – (*Traffico di rifiuti*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o incolumità delle persone.

ART. 452-*octies*. – (*Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e

con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

ART. 452-novies. – (*Delitti ambientali in forma organizzata*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà. Si applica quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

ART. 452-decies. – (*Frode in materia ambientale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di

documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 75.000.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 75.000.

ART. 452-undecies. – (*Impedimento al controllo*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

ART. 452-duodecies. – (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

ART. 452-terdecies. – (*Pene accessorie. Confisca*). – La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-septies e 452-octies comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna nonché:

1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2) l'interdizione perpetua dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*septies* consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*octies* consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

ART. 452-*quaterdecies*. — (*Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni*). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

ART. 452-*quinquiesdecies*. — (*Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione*). — In relazione ai reati previsti dal presente titolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, è equiparata alla mancanza di autorizzazione.

2. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:

ART. 498-*bis*. — (*Danneggiamento delle risorse economiche ambientali*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000 ».

1-*quater*. 01. Piffari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-*quater*, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quinquies*.

(*Disposizioni in materia di danno ambientale e responsabilità delle persone giuridiche*).

1. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 316-*bis*. — (*Richiesta di sequestro conservativo per il risarcimento del danno ambientale*). — 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316, ai fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui al titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

2. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 321-*bis*. — (*Obbligatorietà del sequestro preventivo in caso di reati ambientali*). — 1. In caso di flagranza dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni

serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore ».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della predisposizione dello schema di contratto da concordare con le imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede d'intesa con le regioni, acquisendo altresì il parere degli enti locali interessati dal suddetto danno ambientale »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « delle quali si deve tenere conto ai fini degli esiti della conferenza, sia nella fase di quantificazione, sia nella fase di transazione »;

c) al comma 3, dopo le parole: « Avvocatura generale dello Stato » sono inserite le seguenti: « e della Corte dei conti »;

d) al comma 5, le parole: « nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione » sono sostituite dalle seguenti: « per i fatti oggetto della transazione come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione »;

e) al comma 6, le parole: « può dichiarare » sono sostituite con le seguenti: « dichiara » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non si verificano le preclusioni di cui al comma 5 »;

f) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con finalizzazione prioritaria per la bonifica e il ripristino dei siti di cui al comma 1 e d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti ».

4. L'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

ART. 25-*undecies*. – (*Reati ambientali*).
– 1. In relazione alla commissione di taluno dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote. Per i delitti colposi le sanzioni pecuniarie sono diminuite di un terzo. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione di reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

1-*quater*. 02. Piffari.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 1-*quater*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quinquies*.

(Detrazione fiscale delle spese finalizzate al risparmio energetico).

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, lettera h), sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole « 31 dicembre 2012 » con le parole « a decorrere dall'anno 2012 »;

c) al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

2. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al successivo comma 3.

3. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera *b*) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

alla lettera *c*) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

alla lettera *d*) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9,5 per cento »;

alla lettera *e*) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 8,5 per cento ».

1-*quater*. 03. Piffari.

*Dopo l'articolo 1-*quater*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quinquies*.

(Monitoraggio sulla gestione e l'organizzazione degli impianti di depurazione delle acque).

1. Al fine di monitorare lo stato di funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, con particolare riguardo alle regioni che presentano le situazioni di maggiore difficoltà, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predisporre e presentare annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei depuratori, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti, in ma-

teria di depurazione delle acque reflue, dalla direttiva europea 91/271/CEE per la cui violazione l'Italia è sotto procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, così da consentire l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

2. La Relazione di cui al comma precedente, che deve contenere gli obiettivi in materia elaborati dalle regioni, è propeudeutica alla formulazione di un programma nazionale sull'efficienza e l'efficacia della depurazione delle acque reflue.

1-*quater*. 04. Cosenza.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 1-*quater*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quinquies*.

(Disposizioni per garantire la sicurezza e la corretta gestione degli impianti di depurazione delle acque nella regione Campania).

1. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione delle attività di depurazione delle acque e di tutelare la salute pubblica e al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti soprattutto con riferimento ai territori regionali che presentano le situazioni di maggiore emergenza ambientale, i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Campania sono dichiarati aree di interesse strategico nazionale per le quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurarne l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

2. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Campania sono sottoposti ai vincoli e ai

limiti, di natura penale e amministrativa, in vigore per le aree di interesse strategico nazionale.

3. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale individuate ai sensi del comma 1 ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito ai sensi dell'articolo 682 del codice penale.

4. Le autorità competenti si avvalgono del supporto dell'Esercito ai fine di assicurare la vigilanza e la protezione degli impianti di depurazione delle acque nella regione Campania.

1-quater. 05. Cosenza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

(Avvio di un programma nazionale per la chiusura delle discariche di rifiuti oggetto di procedura d'infrazione da parte della Commissione europea).

1. Al fine di favorire il pieno rispetto della direttiva europea 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 13 gennaio 2003 ma non completamente attuata come certificato dalla procedura d'infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia annunciata dalla Commissione europea il 27 febbraio 2012, è avviato un programma nazionale sulle sistema delle discariche di rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite:

a) le modalità e la tempistica di chiusura delle 102 discariche di rifiuti che violano la direttiva europea 1999/31/CE e in relazione alle quali è stata avviata la procedura d'infrazione verso l'Italia;

b) le modalità di integrazione del programma nazionale suddetto all'interno

dei piani di gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 28 della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 105;

c) le modalità e la tempistica di un percorso che progressivamente porti l'Italia a chiudere tutte le discariche in favore di una completa ed integrata gestione basata sulla raccolta differenziata, sulla gestione e sul riciclo dei rifiuti.

1-quater. 06. Cosenza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

(Interventi per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di trito-vagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 179 e 182, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, circa i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti in considerazione del permanere di una situazione di criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti della regione Campania e della necessità di completare le attività previste dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla legge 24 gennaio 2011 n. 1, con particolare riguardo alle attività da portare a termine negli stabilimenti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR), i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani praticato presso gli impianti STIR della regione Campania possono essere avviati a recupero o a smaltimento presso idonei impianti autorizzati ubicati nel territorio nazionale fino e non oltre il 31 dicembre 2012 anche senza l'accordo interregionale di cui all'art. articolo 1 comma 7 del decreto-legge n. 196 del 2010.

1-quater. 07. Di Cagno Abbrescia.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Al fine di promuovere la tutela dell'ambiente nel rispetto della Direttiva 94/62/CE, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, sono abrogate.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adoterà un apposito decreto ministeriale volto ad assicurare la libertà di circolazione e di commercializzazione di cui all'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE dei sacchi per l'asporto merci conformi allo standard UNI EN 8055:2011 mediante il pagamento di una eco-tassa all'uopo annualmente definita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 dovrà prevedere l'esclusione dal pagamento dell'eco-tassa di cui al comma medesimo dei sacchi conformi allo standard UNI EN 8055:2011 e realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o, in alternativa, con l'impiego di materiali da riciclo in percentuale non inferiore ai 10 per cento e con spessore di 80 micron e dotati di idonea certificazione.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, la commercializzazione dei sacchi non conformi a

quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda merce di valore superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

5. in via transitoria nelle more di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è consentita la commercializzazione di sacchi aventi le caratteristiche alternative di cui al comma 3.

2. 1. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci conformi allo standard UNI EN 8055:2011 di qualunque spessore ove realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata

UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati e di quelli aventi spessore pari ad 80 micron ove realizzati con altri polimeri diversi da quelli conformi alla richiamata norma.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, quale ad esempio l'impiego nella produzione di materiali di riciclo in una determinata percentuale minima, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda merce il cui valore è superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

2. 2. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrere da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (*shopper*) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24

novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.

***2. 3.** Mario Pepe (Misto-R-A).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (shopper) o per la spesa nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biode-

gradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrere da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (*shopper*) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.

* 2. 4. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (shopper) o per la spesa nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrere da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sac-

chi asporto merci (*shopper*) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Diparti-

mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.

* **2. 5.** Dionisi, Mondello, Bonciani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (shopper) o per la spesa nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrere da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (*shopper*) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili se-

condo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.

* **2. 6.** Di Biagio, Galli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. A decorrere dal 31 luglio 2012 è vietata la commercializzazione di sacchi

d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (*shopper*) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati per il confezionamento di prodotti sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione

3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (*shopper*) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto delle soglie dimensionali richiamate al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito

il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.

2. 7. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai « requisiti essenziali » della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti – quali le norme ISO 15270 o 14855 – per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.

2. Con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente

periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

3. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

2. 8. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da limitatamente alla commercializzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: . A decorrere da tale data è consentita la commercializzazione sul territorio italiano dei cacchi monouso per l'asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore a 40 micron per i sacchi per l'asporto, di qualunque materiale purché riutilizzabili e riciclabili, destinati all'uso alimentare e agli altri usi.

Tale divieto di commercializzazione non si applica ai sacchi impiegati per il confezionamento di prodotti sfusi con il fine di garantire la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.

2. 9. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1 sostituire le parole: alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati *con le seguenti:* conformi ai « requisiti essenziali » della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti – quali le norme ISO 14855 o 15270 – per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.

2. 10. Paolo Russo.

Al comma 1 sostituire le parole: alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati *con le seguenti:* alla norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 ovvero di norme equivalenti – quali le norme ISO 14855 o 15270, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

2. 11. Paolo Russo.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, *inserire le seguenti:* o che raggiungano livelli di biodegradazione su-

periori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

* **2. 12.** Di Caterina.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

* **2. 13.** Motta, Marchi, Braga, Bratti.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

* **2. 14.** Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che

raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

* **2. 15.** Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

* **2. 16.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

* **2. 17.** Ghiglia.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

*** 2. 18.** Piffari.

Al comma 1, dopo le parole: norma armonizzata UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1.

2. 19. Tortoli, Stradella, Ghiglia

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

**** 2. 20.** Di Caterina.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

**** 2. 21.** Di Biagio.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

**** 2. 22.** Ghiglia.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

**** 2. 23.** Scilipoti.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

**** 2. 24.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi con le seguenti: di quelli riutilizzabili, anche realizzati con altri polimeri, purché certificati da enti accreditati come biodegradabili in conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 94/62/CE, che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 30 micron se destinati all'uso alimentare e 40 micron se destinati ad altri usi.

2. 25. Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore concorrenza e offerta nel settore della produzione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, fino al 31 dicembre 2014 è consentita la commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.

2. 26. Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare *con le seguenti:* Con decreto di natura regolamentare.....

2. 27. Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari *con le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. 28. Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole da: le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche *con le seguenti:* eventuali ulteriori tipologie di sacchi per l'asporto merci.

2. 29. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: loro commercializzazione nonché, *aggiungere le seguenti:* le modalità e le iniziative volte alla promozione della concorrenza nella produzione di sacchi monouso da asporto conformi e,

2. 30. Piffari.

Sopprimere il comma 3.

2. 31. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, *inserire le seguenti:* o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.

* **2. 32.** Scilipoti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, *inserire le seguenti:* o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,

* **2. 33.** Di Caterina.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, *inserire le seguenti:* o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,

* **2. 34.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, *inserire le seguenti:* o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,

* **2. 35.** Di Biagio.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, *inserire le seguenti:* o che raggiungano livelli di bio-

degradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,

* **2. 36.** Ghiglia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: plastica riciclata inserire le seguenti: o prodotto biologico rinnovabile

2. 37. Tommaso Foti.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il rispetto di tali percentuali, certificato da organismi accreditati, è equivalente al rispetto della norma armonizzata di cui al primo comma agli effetti di cui al presente articolo.

2. 38. Paolo Russo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può essere annualmente con le parole: viene annualmente.

2. 39. Piffari.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

2. 40. Paolo Russo.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la commercializzazione inserire le seguenti: sul territorio nazionale.

2. 41. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dei sacchi inserire le seguenti: realizzati con polimeri.

2. 42. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure con le seguenti: è reiterata oppure riguarda.

2. 43. Piffari.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al Codice ambientale e avvio di un programma sperimentale sugli imballaggi monomateriale e biodegradabili).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 218, è aggiunta la seguente lettera:

« a-bis) imballaggio monomateriale: imballaggio composto di un solo materiale che consente, nella fase dello smaltimento, una semplificazione nelle operazioni raccolta differenziata dei rifiuti e di riciclaggio dei rifiuti »;

b) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 219 sono aggiunte infine le seguenti parole: « e attraverso il ricorso agli imballaggi monomateriali »;

c) dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 219 è aggiunta la seguente: « e) incentivazione dell'utilizzo di imballaggi uniformi e del ricorso, nella composizione del materiale utilizzato per essi, della plastica biodegradabile realizzata con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 »;

d) al primo periodo del secondo comma dell'articolo 220, tra le parole: « per tipo di imballaggio immesso sul mer-

cato » e le parole: « , nonché, per ciascun materiale, », sono inserite le seguenti: « con una specifica indicazione a parte della quota costituita dagli imballaggi monomateriale »;

e) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 225 è inserita la seguente: « c-bis) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi monomateriale rispetto alla quantità di imballaggi non monomateriale ».

2. Al fine di ridurre il conferimento in discarica della quota di rifiuti di imballaggi composti di plastica non sottoposti a trattamento differenziato e di prevenire i danni causati all'ambiente e alla salute umana dalla dispersione nel suolo e nelle acque dei medesimi rifiuti, a decorrere dall'anno 2011 è adottato un programma sperimentale nazionale per:

a) la progressiva riduzione della commercializzazione di imballaggi composti di plastica non biodegradabile;

b) la diffusione degli imballaggi uniformi, definiti ai sensi della lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1 della presente legge.

3. Il programma sperimentale di cui al comma precedente, definito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è altresì finalizzato a individuare le misure adeguate per assicurare l'eliminazione definitiva degli imballaggi composti di plastica non biodegradabile, nonché la diffusione dell'uso degli imballaggi monomateriale per una quota pari almeno al 30 per cento del totale degli imballaggi utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2. 01. Cosenza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al Codice ambientale per favorire gli imballaggi monomateriale e biodegradabili).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 218, è aggiunta la seguente lettera:

« a-bis) imballaggio monomateriale: imballaggio composto di un solo materiale che consente, nella fase dello smaltimento, una semplificazione nelle operazioni raccolta differenziata dei rifiuti e di riciclaggio dei rifiuti »;

b) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 219 sono aggiunte infine le seguenti parole: « e attraverso il ricorso agli imballaggi monomateriali »;

c) dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 219 è aggiunta la seguente: « e) incentivazione dell'utilizzo di imballaggi uniformi e del ricorso, nella composizione del materiale utilizzato per essi, della plastica biodegradabile realizzata con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 »;

d) al primo periodo del secondo comma dell'articolo 220, tra le parole: « per tipo di imballaggio immesso sul mercato » e le parole: « , nonché, per ciascun materiale, », sono inserite le seguenti: « con una specifica indicazione a parte della quota costituita dagli imballaggi monomateriale »;

e) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 225 è inserita la seguente: « c-bis) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi monomateriale rispetto alla quantità di imballaggi non monomateriale ».

2. 02. Cosenza.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

- 3. 1.** Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui al successivo comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, in quantità non superiore al 20 per cento in massa. Qualora i materiali di riporto rappresentino una percentuale in massa superiore al 20 per cento e pertanto non siano assimilabili dal punto di vista della caratterizzazione a suolo/sottosuolo, la formazione del campione per la successiva caratterizzazione avviene prelevando tutte le frazioni granulometriche presenti, senza scartare la frazione granulometrica maggiore di 2 cm, seguendo le procedure previste dalla norma UNI 10802.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti.

- 3. 2.** Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere b) e c), con le seguenti: lettera c).

- 3. 3.** Piffari.

Sopprimere il comma 3.

- 3. 4.** Piffari.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la destinazione d'uso prevista o comunque inferiori ai valori di fondo naturale accertati dagli enti di controllo.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste, per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Arpa competente per territorio.

- 3. 5.** Fadda, Melis, Pes, Parisi, Schirru, Marrocu, Soro, Calvisi, Bratti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.

3. 6. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Al comma 8, capoverso 3-bis, dopo le parole; senza fine di lucro inserire le seguenti: e le cooperative sociali di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381,.

3. 7. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9 aggiungere il seguente periodo:

Limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione sarà comunque sem-

pre possibile, al fine di migliorare la percentuale di resa e la tipologia nonché la qualità dei vari prodotti recuperati, effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimico/fisiche analoghe e compatibili.

3. 8. Di Biagio.

Dopo il comma 9 inserire la seguente:

9-bis. Il comma 5 dell'articolo 230 è sostituito con il seguente:

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 Legge 6 giugno 1974 n. 298.

3. 9. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Al primo periodo dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 25

luglio 2003, n. 151, le parole: « Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 », sono soppresse.

3. 10. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Al comma 17 sopprimere la lettera b).

3. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 17, lettera b) sostituire le parole: e non superiori ad euro 0,01 e le parole: e non superiore ad euro 0,02582 con le seguenti e non superiore ad euro 0,015 ed e non superiore ad euro 0,035.

3. 12. Osvaldo Napoli.

Al comma 17 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) Al comma 27 dopo le parole: « apposito fondo » è inserita la parola « Vincolato » e dopo le parole: « alternativi alle discariche » è inserito il periodo « prioritariamente alle infrastrutture per la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ».

3. 13. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 19.

3. 14. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposto, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Aggiungere infine il seguente comma:

20. All'articolo 221, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inserire la seguente lettera:

« aa) i soggetti di cui alla lettera precedente assicurano il raccordo con le

attività di raccolta differenziata organizzate dalle pubbliche amministrazioni e a tal fine possono stipulare un accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 224, comma 5; in caso di mancata stipula dell'accordo si applicano le previsioni di cui all'articolo 224, comma 12. ».

* **3. 15.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente comma:

20. All'articolo 221, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inserire la seguente lettera:

« aa) i soggetti di cui alla lettera precedente assicurano il raccordo con le attività di raccolta differenziata organizzate dalle pubbliche amministrazioni e a tal fine possono stipulare un accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 224, comma 5; in caso di mancata stipula dell'accordo si applicano le previsioni di cui all'articolo 224, comma 12. ».

* **3. 16.** Piffari.

(Inammissibile)

Aggiungere in fine, il seguente comma:

20. All'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma, 1, lettera d), la parola: « complessivi » è soppresa.

3. 17. Piffari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Al comma 2, dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: a)

separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; *b*) diffusione del compostaggio domestico; *c*) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; *d*) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; *e*) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili ».

3. 18. Piffari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

20. All'articolo 3, comma 1 del Decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, così come modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210, sostituire le parole: « ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni » con le parole: « ovvero in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta ».

3. 19. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso 4-bis, dopo le parole: al comma 2, lettera c), inserire le seguenti: relativamente al compost.

3-bis. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tali misure non possono comunque avere carattere meramente economico con le seguenti: tali misure devono essere prevedere obbligatoriamente una componente monetaria e una componente ambientale finalizzata a ripristinare lo status quo.

3-quinquies. 1. Cosenza.

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

2. All'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:

« 2. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività economiche legate agli usi delle acque e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, tenendo conto dei costi ambientali e prevedendo altresì riduzioni dei canoni nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative e nelle stesse quantità di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e canoni di concessione.

3-quinquies. 2. Ghiglia.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

*(Sovracanone idroelettrico
riperimetrazione).*

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media,

le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

* **3-sexies. 01.** Rosso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Sovracanone idroelettrico ripermisurazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanonati idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 01 gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

* **3-sexies. 02.** Tortoli, Stradella, Ghiglia.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Sovracanone idroelettrico definizione grande derivazione).

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione « grande derivazione » si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 925 del 1980.

** **3-sexies. 03.** Rosso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Sovracanone idroelettrico definizione grande derivazione).

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione « grande derivazione » si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 925 del 1980.

** **3-sexies. 04.** Tortoli, Stradella, Ghiglia.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Disposizioni per la protezione della qualità dell'aria sui centri urbani).

1. Per attenuare i tassi di inquinamento dell'aria nelle aree urbane e rispettare gli obiettivi sul contrasto alle polveri sottili di cui alla direttiva europea 2008/50/CE, recepita con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, a partire dal 1o gennaio 2015 è fatto divieto di circolare, sull'intero territorio nazionale, ai veicoli pesanti e ai mezzi commerciali, sia privati che pubblici, privi di filtri antiparticolato. I veicoli pesanti e i mezzi commerciali che, privi di filtri antiparticolato, successivamente se ne dotino possono tornare a circolare.

2. In via transitoria e per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1o gennaio 2015, in ogni caso i veicoli pesanti e i furgoni privi di filtri antiparticolato non possono circolare, nelle zone di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2009)7390 e di cui all'articolo 2

della Decisione della Commissione europea C(2010)490, durante le ore diurne.

3-sexies. 05. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Disposizioni per la protezione della qualità dell'aria sui centri urbani).

1. Per attenuare i tassi di inquinamento dell'aria nelle aree urbane e rispettare gli obiettivi sul contrasto alle polveri sottili di cui alla direttiva europea 2008/50/CE, recepita con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, a partire dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto di circolare, sull'intero territorio nazionale, ai veicoli pesanti e ai mezzi commerciali, sia privati che pubblici, privi di filtri antiparticolato. I veicoli pesanti e i mezzi commerciali che, privi di filtri antiparticolato, successivamente se ne dotino possono tornare a circolare.

2. In via transitoria e per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 2015, in ogni caso i veicoli pesanti e i furgoni privi di filtri antiparticolato non possono circolare, nelle zone di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2009)7390 e di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2010)490, durante le ore diurne.

3. Per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 2014, al fine di incentivare la rottamazione dei veicoli pesanti privi di sistema antiparticolato o l'installazione su di essi dei filtri antiparticolato è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Fondo per la concessione di contributi ai privati e ai soggetti pubblici.

4. Le modalità di funzionamento del Fondo, nonché la quota parte del costo unitario dei filtri antiparticolato coperto dai contributi in esso raccolti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'ambiente, da emanarsi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La dotazione del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro annui per gli anni 2011, 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-sexies. 06. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Disposizioni per prevenire e contrastare i danni all'ambiente causati dalla dispersione di mozziconi di prodotti da fumo).

1. All'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente lettera:

« *n*) i mozziconi dei prodotti da fumo ».

2. Le modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata di mozziconi dei prodotti da fumo. A tal fine, entro il 31 dicembre 2014, i Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta differenziata di mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo così raccolti sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

4. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal precedente comma, anche in base alle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito un fondo finalizzato a fornire contributi ai Comuni per l'installazione degli appositi raccoglitori di mozziconi dei prodotti da fumo.

6. La dotazione del fondo di cui al precedente comma è stabilita in 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti verifica i livelli di qualità da parte dei Comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In base a queste verifiche il Ministero dell'ambiente può indirizzare ai Comuni linee guida per migliorare il servizio.

8. Entro il 31 dicembre 2014 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, che indichi il divieto di buttare i mozziconi nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

9. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:

a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche sprigionate dai mozziconi;

b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

c) i sistemi di raccolta, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi;

d) il significato del simbolo di cui ai primo comma.

10. I distributori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

11. Chiunque disperda nei suolo o nelle acque mozziconi di prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa tra euro 100 ed euro 500.

3-sexies. 07. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Istituzione di un comitato ministeriale e disposizioni per aumentare la presenza di spazi verdi nelle città).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

5. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

6. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25 per cento del totale annuo.

7. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e

culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

8. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

9. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 5 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.

3-sexies. 08. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Avvio di un programma nazionale per la progressiva introduzione della fiscalità ambientale).

1. Al fine di favorire lo sviluppo della « green economy » e di incentivare la tutela dell'ambiente mettendone in evidenza anche il ruolo ai fini dello sviluppo economico nazionale, è avviato un programma nazionale che ha lo scopo, attraverso la concertazione con le regioni, di studiare sistemi in grado di introdurre la fiscalità ambientale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità e la tempistica del pro-

gramma di fine di formulare al Parlamento proposte che hanno lo scopo di introdurre gradualmente la fiscalità ambientale intesa in particolare come strumento utile a:

a) razionalizzare la produzione e la gestione dei rifiuti;

b) diffondere l'utilizzo di imballaggi monomateriale ed ecosostenibili;

c) incentivare il rinnovo del parco veicoli;

d) modernizzare il patrimonio edilizio;

e) approfondire la ricerca di tecnologie pulite in campo scientifico e universitario;

f) sviluppare gli investimenti del settore industriale per la prevenzione dell'inquinamento causato dai processi produttivi;

g) consentire la sostenibilità finanziaria della fiscalità ambientale mediante la piena attuazione del principio del « chi inquina paga » di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, grazie alla previsione di misure che penalizzino i soggetti, anche aventi natura di personalità giuridica, che causano inquinamento dell'aria, del territorio e del mare.

3-sexies. 09. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Avvio di un programma nazionale per la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti per la produzione di energia eolica).

1. Al fine di favorire la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti per la produzione di energia eolica, è avviato un programma nazionale che ha lo scopo, attraverso la concertazione con le regioni, di studiare sistemi in grado di

regolare il settore coniugando rispetto per l'ambiente e tutela delle attività economiche legate al settore.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concreto con il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e la tempistica del programma nel rispetto delle seguenti finalità:

a) assumere tutte le iniziative necessarie – a partire dagli opportuni aggiornamenti da applicare al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (« Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ») – per far sì che la produzione di energia eolica non abbia impatti negativi sul paesaggio;

b) rivedere in senso più restrittivo le modalità di applicazione agli impianti eolici della disciplina, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 (« Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità »), relativa alla semplificazione delle procedure autorizzative;

c) introdurre elementi di valutazione riguardo ai possibili danni derivanti alle attività turistiche – che rappresentano una voce fondamentale per l'economia di tutto il Paese e in particolare del Mezzogiorno dove particolarmente forte è la presenza di parchi eolici di dimensioni invasive – dall'installazione di impianti e ad elaborare un piano che preveda compensazioni ambientali in favore dei territori più penalizzati;

d) finalizzare le politiche di sostegno e incentivazione all'eolico al raggiungimento di capacità di produzione energetica sì elevate, ma al tempo stesso frutto di processi sviluppati da impianti che occupino superfici di terra di dimensioni limitate, ponendo così un freno a quell'invasività che oggi, in molte parti d'Italia, arreca danni a livello paesaggistico, ambientale e turistico;

e) dare all'Italia un ruolo di avanguardia in ambito comunitario per la promozione di normative e linee guida europee che vincolino gli Stati membri ad applicare i nuovi orientamenti resi noti dalla Commissione europea lo scorso ottobre sulla programmazione e sulla valutazione ambientale e paesaggistica degli impianti eolici.

3-sexies. 010. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nel Mezzogiorno).

12-bis. Al fine di favorire l'utilizzo dell'energia dalle fonti geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, è avviato un programma di ricerca e sviluppo della geotermia nelle regioni del Mezzogiorno. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei trasporti e delle infrastrutture, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite:

a) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di diversificazione e sviluppo tecnologico nel settore energetico di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 239;

b) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di semplificazione amministrativa già previsti, nel comma 12 del presente articolo, per la metanizzazione delle regioni meridionali.

3-sexies. 011. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Piano nazionale per lo sviluppo e la compatibilità paesaggistico-ambientale delle energie rinnovabili).

1. È istituito un Piano nazionale che, in collaborazione con le regioni, ha l'obiettivo di individuare i territori più vocati, nel senso di coniugarne lo sviluppo con la tutela paesaggistico-ambientale, alla presenza di impianti per la produzione di energie rinnovabili da fonte solare e da fonte eolica.

2. Con specifico riguardo all'energia rinnovabile da fonte solare, il Piano nazionale ha anche lo scopo individuare le modalità più opportune per favorire lo sviluppo degli impianti fotovoltaici integrati e pienamente integrati su edifici, scuole, ospedali, fabbricati rurali e serre.

3. L'elaborazione del Piano nazionale non genera nuovi oneri e viene svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, in accordo con le regioni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3-sexies. 012. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani).

1. Nelle more della definizione degli ambiti o bacini di gara e fino alla piena operatività degli enti di governo degli stessi, determinata dall'indizione della procedura di affidamento d'ambito o di bacino dei servizi di gestione integrata dei rifiuti effettuata ai sensi dell'articolo 202

del decreto legislativo n. 152 del 2006, i Comuni possono affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio, applicando le disposizioni di cui ai commi 8, 12, 13 e 32 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni.

3-sexies. 013. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Disposizioni in materia di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile ed accumulatori industriali e per veicoli).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 sono infine inserite le seguenti parole: « riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 sono infine inserite le seguenti parole: « riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati, oltre ad una percentuale minima dei 20 per cento che comprende una percentuale non inferiore al 25 per cento della quotazione ufficiale del piombo ».

3-sexies. 014. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-septies.

(Valorizzazione delle gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani).

1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011,

n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «*in house providing*» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse ai computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg *pro capite* annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore; quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione:

a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 18, comma 2-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.

* **3-sexies. 015.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

(Valorizzazione gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani).

1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «*in house providing*» qualora siano e restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della

decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nei territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg *pro capite* annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione:

a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 18, comma 2-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.

* **3-*sexies*. 016.** Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-*septies*.

(Istruttorie e controlli per aziende a rischio di incidenti rilevanti).

1. All'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 dopo le parole « Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono inserite le parole « da adottarsi entro il 30 giugno 2012 ».

3-*sexies*. 017. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1-bis	ART. 3-ter
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
1-bis. 100. Il Relatore.	3-ter. 100. Il Relatore.
<i>(Approvato)</i>	<i>(Approvato)</i>
ART. 1-ter	ART. 3-quater
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
1-ter. 100. Il Relatore.	3-quater. 100. Il Relatore.
<i>(Approvato)</i>	<i>(Approvato)</i>
ART. 3	ART. 3-quinquies
<i>Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
3. 100. Il Relatore.	3-quinquies. 100. Il Relatore.
<i>Sopprimere i commi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.</i>	<i>(Approvato)</i>
3. 101. Il Relatore.	
ART. 3-bis	ART. 3-sexies
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
3-bis. 100. Il Relatore.	3-sexies. 100. Il Relatore.
<i>(Approvato)</i>	<i>(Approvato)</i>

ALLEGATO 3

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (Nuovo testo C. 4940 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo » (C. 4940 Governo);

valutato positivamente il decreto legge in esame teso ad affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, stante che la semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;

rilevato come l'esigenza di semplificazione amministrativa debba essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;

sottolineata la necessità che l'esigenza di semplificazione nella giusta prospettiva di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese si coniughi con la tutela di interessi e valori costituzionalmente tutelati quale quello della tutela dell'ambiente;

rilevato pertanto che l'obiettivo strategico della semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative non può e non deve essere disgiunto da un

obiettivo di importanza altrettanto strategica, quale quello del rafforzamento e del consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli, da intendersi quali pilastri di un moderno sistema capace di garantire, in concreto, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

osservato che il provvedimento reca molteplici disposizioni incidenti su ambiti di competenza della VIII Commissione, le quali, per numero e per portata, si traducono in significative correzioni delle politiche ambientali e infrastrutturali;

valutato negativamente il fatto che l'indicato effetto correttivo delle politiche ambientali e infrastrutturali, sia pure all'interno di un condivisibile progetto di semplificazione e snellimento dell'azione delle pubbliche amministrazioni, sia conseguente all'emanazione di un provvedimento « *omnibus*: » e non ad uno specifico provvedimento che avrebbe garantito un coinvolgimento in sede primaria della VIII Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 14, comma 4, si sopprima la lettera *f*) che individua nella soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità, uno dei criteri direttivi da seguire nell'emanazione del regolamenti volti a razionalizzare i controlli sulle imprese, stante la mancata

corrispondenza dei parametri e dell'oggetto della certificazione volontaria con i criteri e l'oggetto del controllo ambientale;

2) all'articolo 24, comma 1, lettera *g*), si sopprime la novella all'articolo 268, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ripristinando pertanto la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le piattaforme *off shore*;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, relativo ai parcheggi pertinenziali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità – al fine di massimizzare l'obiettivo perseguito dalla norma e rispettandone i principi e gli indirizzi – di estendere la disciplina ivi prevista anche ai parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e destinati a pertinenza di immobili privati;

b) all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), che introduce l'articolo 6-*bis* al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo alla verifica dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le modifiche introdotte alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, cosiddetta « decertificazione », con le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nella disciplina speciale di settore, onde evitare sovrapposizioni e difficoltà nei controlli dei certificati attestanti i requisiti da parte delle stazioni appaltanti, difficoltà che potrebbero di fatto determinare l'impossibilità di procedere con le aggiudicazioni ; in tale prospettiva valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere tra la documentazione acquisita alla Banca dati espressamente anche il certificato antimafia;

c) all'articolo 23 relativo all'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, valutino le Com-

missioni di merito l'opportunità di chiarire che restano comunque ferme, oltre alle disposizioni del Titolo III-bis in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche quelle del Titolo II e Titolo III in materia, rispettivamente, di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1;

d) all'articolo 24, al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale di impianti, opere e progetti, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la valutazione di impatto ambientale assorbe tutte le autorizzazioni ambientali, comprese in particolare l'autorizzazione agli scarichi e quella all'immissione in mare di materiali di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) all'articolo 24, comma 1, lettera *a*), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare temporalmente la proroga dell'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, alla prospezione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010;

f) all'articolo 28, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la movimentazione di rifiuti ivi prevista che viene esclusa dalla disciplina prevista per le operazioni di trasporto di rifiuti deve avere ad oggetto esclusivamente i rifiuti prodotti dall'azienda agricola;

g) all'articolo 57, comma 7, relativo agli accordi di programma volti alla realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e alla realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che gli accordi di programma devono coinvolgere anche gli enti locali territorialmente competenti e di estendere la disciplina ivi prevista anche alla bonifica dei siti non interessati da attività industriali in essi allocate;

h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 242 del codice dell'ambiente che nell'ambito dell'articolazione temporale in cui può essere realizzato il progetto di bonifica può essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.

i) all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità della disposizione di cui alla lettera *h)* a norma della quale le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria sono adottate con decreto interministeriale in luogo del regolamento di delegificazione previsto dalla disciplina vigente.

ALLEGATO 4

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Nuovo testo C. 4940 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo » (C. 4940 Governo);

valutato positivamente il decreto legge in esame teso ad affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, stante che la semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;

rilevato come l'esigenza di semplificazione amministrativa debba essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;

sottolineata la necessità che l'esigenza di semplificazione nella giusta prospettiva di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese si coniughi con la tutela di interessi e valori costituzionalmente tutelati quale quello della tutela dell'ambiente;

rilevato pertanto che l'obiettivo strategico della semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative non può e non deve essere disgiunto da un

obiettivo di importanza altrettanto strategica, quale quello del rafforzamento e del consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli, da intendersi quali pilastri di un moderno sistema capace di garantire, in concreto, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché una competizione economica in grado di far emergere le imprese più avanzate ed innovative;

osservato che il provvedimento reca molteplici disposizioni incidenti su ambiti di competenza della VIII Commissione, le quali, per numero e per portata, si traducono in significative correzioni delle politiche ambientali e infrastrutturali;

valutato negativamente il fatto che l'indicato effetto correttivo delle politiche ambientali e infrastrutturali, sia pure all'interno di un condivisibile progetto di semplificazione e snellimento dell'azione delle pubbliche amministrazioni, sia conseguente all'emanazione di un provvedimento « *omnibus*: » e non ad uno specifico provvedimento che avrebbe garantito un coinvolgimento in sede primaria della VIII Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

3) all'articolo 14, comma 4, si sopprima la lettera *f*) che individua nella soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità, uno dei criteri direttivi da seguire nell'emanazione

del regolamento volti a razionalizzare i controlli sulle imprese, stante la mancata corrispondenza dei parametri e dell'oggetto della certificazione volontaria con i criteri e l'oggetto del controllo ambientale;

4) all'articolo 24, comma 1, lettera *g*), si sopprime la novella all'articolo 268, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ripristinando pertanto la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le piattaforme *off shore*;

e con le seguenti osservazioni:

j) all'articolo 10, relativo ai parcheggi pertinenziali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità — al fine di massimizzare l'obiettivo perseguito dalla norma e rispettandone i principi e gli indirizzi — di estendere la disciplina ivi prevista anche ai parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e destinati a pertinenza di immobili privati;

k) all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), che introduce l'articolo 6-*bis* al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo alla verifica dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le modifiche introdotte alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, cosiddetta « decertificazione », con le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nella disciplina speciale di settore, onde evitare sovrapposizioni e difficoltà nei controlli dei certificati attestanti i requisiti da parte delle stazioni appaltanti, difficoltà che potrebbero di fatto determinare l'impossibilità di procedere con le aggiudicazioni ; in tale prospettiva valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere tra la documentazione acquisita alla Banca dati espressamente anche il certificato antimafia;

l) all'articolo 23 relativo all'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che restano comunque ferme, oltre alle disposizioni del Titolo III-bis in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche quelle del Titolo II e Titolo III in materia, rispettivamente, di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1;

m) all'articolo 24, al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale di impianti, opere e progetti, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la valutazione di impatto ambientale assorbe tutte le autorizzazioni ambientali, comprese in particolare l'autorizzazione agli scarichi e quella all'immissione in mare di materiali di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

n) all'articolo 24, comma 1, lettera *a*), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare temporalmente la proroga dell'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, alla prospezione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010;

o) all'articolo 28, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la movimentazione di rifiuti ivi prevista che viene esclusa dalla disciplina prevista per le operazioni di trasporto di rifiuti deve avere ad oggetto esclusivamente i rifiuti prodotti dall'azienda agricola;

p) all'articolo 57, comma 7, relativo agli accordi di programma volti alla realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e alla realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che gli accordi di programma devono coinvolgere anche gli enti

locali territorialmente competenti e di estendere la disciplina ivi prevista anche alla bonifica dei siti non interessati da attività industriali in essi allocate;

q) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 242 del codice dell'ambiente che nell'ambito dell'articolazione temporale in cui può essere realizzato il progetto di bonifica può essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi dispo-

nibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.

r) all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità della disposizione di cui alla lettera *h)* a norma della quale le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria sono adottate con decreto interministeriale in luogo del regolamento di delegificazione previsto dalla disciplina vigente.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Sirti SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN	224
Audizione di rappresentanti di Alcatel-Lucent Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN	224

INTERROGAZIONI:

5-05643 Codurelli: Gravi e protratte inefficienze nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia	224
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	231
5-05842 Iannuzzi: Finanziamento, potenziamento, adeguamento tecnologico e messa in sicurezza dell'asse ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria	224
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	233
5-05711 Bellanova: Ipotesi di riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno d'Italia e conseguenti rischi occupazionali per le imprese del settore	225
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	235
5-05954 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari a media e lunga percorrenza e relative ricadute occupazionali	225
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	237

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 139 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	229
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i>	239

AVVERTENZA	230
------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti di Sirti SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.05.

Audizione di rappresentanti di Alcatel-Lucent Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.20.**5-05643 Codurelli: Gravi e protratte inefficienze nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia.**

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Infatti, pur sottolineando che i disagi segnalati nell'interrogazione in oggetto si riferiscono ad un periodo durante il quale era in carica il precedente Governo, evidenzia come le cause che li hanno determinati non abbiano carattere episodico ma quasi sistematico, come dimostra il fatto che la reazione degli utenti esasperati per i continui disservizi, ha richiesto addirittura l'intervento delle Forze di polizia. Giudica inaccettabile il fatto che in una regione

come la Lombardia, ed in particolare sulla tratta Milano-Tirano frequentata ogni giorno da circa 60 mila passeggeri, si continui ad erogare un servizio ampiamente al di sotto degli *standard* minimi.

Riguardo ai tavoli di trattativa aperti dal Governo, a cui si fa cenno nella risposta resa dal sottosegretario Improta, sottolinea come non si possa continuare, a scapito degli utenti, lo scarico di responsabilità tra Trenitalia e regione.

A suo avviso, la situazione che ormai emerge con chiarezza è quella di un Paese diviso tra servizi di trasporto locale ampiamente inefficienti e utilizzati giornalmente da milioni di pendolari e un'alta velocità tecnologicamente all'avanguardia che, tuttavia, raggiunge solo una parte limitata dell'utenza. I problemi evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo, pertanto, a suo avviso, rimangono nella sostanza del tutto inalterati.

5-05842 Iannuzzi: Finanziamento, potenziamento, adeguamento tecnologico e messa in sicurezza dell'asse ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, sottolinea come l'Esecutivo dopo tante incertezze finalmente fornisca alcuni chiari indirizzi, che pur non risolvendo integralmente le questioni segnalate nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, meritano comunque di essere attentamente considerati. La modernizzazione dell'asse ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria, infatti, è fondamentale per lo sviluppo economico e per il sistema di mobilità e di trasporto del Mezzogiorno tanto da rivestire valenza nazionale. In questo quadro, la tratta che da Salerno prosegue fino a Reggio Calabria necessita di un urgente potenziamento attraverso la realizzazione del progetto treno veloce e delle connesse opere opportunamente evi-

denziate dal Governo nella sua risposta all'interrogazione in oggetto. A questo riguardo, quindi, giudica particolarmente significativo il fatto che la pianificazione degli investimenti di Rete ferroviaria italiana, definita attraverso l'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma 2007-2011, approvato dal CIPE nella seduta del 20 gennaio 2012, includa fra gli interventi di potenziamento della rete meridionale, anche quelli di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria. Auspica pertanto che la delibera CIPE sia rapidamente attuata, in modo che si possa giungere nel più breve tempo possibile a «cantierare» le opere. Per quanto concerne invece le opere relative alla variante Ogliastro-Sapri che si trovano ancora in una fase di progettazione preliminare, segnala la necessità che si giunga ad una velocizzazione della loro attuazione. In conclusione, assicura che continuerà a sollecitare il Governo affinché gli impegni indicati nella risposta al presente atto di sindacato ispettivo, vengano puntualmente realizzati.

5-05711 Bellanova: Ipotesi di riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno d'Italia e conseguenti rischi occupazionali per le imprese del settore.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresa BELLANOVA (PD), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta del Governo, sottolinea come l'Esecutivo, di fronte ad un divario economico tra nord e sud che tende ad allargarsi sempre più, ad un'occupazione nel Mezzogiorno in continua diminuzione e ad un tasso di disoccupazione altissimo nelle regioni meridionali, continui a considerare prioritario il problema delle perdite del gestore del servizio di trasporto ferroviario e ad ignorare invece le proteste delle fasce più deboli della popolazione, che hanno la-

mentato il forte ridimensionamento dei treni-notte diretti al nord, con conseguente pregiudizio del diritto alla mobilità. Inoltre, non si tiene conto del fatto che le inefficienze del trasporto ferroviario finiscono per compromettere l'unico settore economico ancora vitale nel Mezzogiorno, ossia il turismo, che dovrebbe puntare, non solo su una politica di riduzione dei costi, ma anche su servizi infrastrutturali adeguati. A questo riguardo, fa presente che, negli ultimi tempi, a fronte di un aumento delle tariffe dei servizi ferroviari, si sta giustificando la mancanza di un sostegno adeguato al trasporto ferroviario nel Mezzogiorno con un preteso sviluppo del trasporto aereo che, tuttavia, a suo avviso, non può in alcun modo svolgere una funzione sostitutiva. Infine, pur apprezzando il fatto che il 17 gennaio scorso, il Presidente del Consiglio, nell'incontrare i presidenti delle regioni meridionali, abbia assicurato che il tema della mobilità del sud rappresenta una priorità dell'azione di Governo, fa presente come tali dichiarazioni rischino di essere poco credibili alla luce del ridimensionamento dei servizi ferroviari nel Mezzogiorno.

5-05954 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari a media e lunga percorrenza e relative ricadute occupazionali.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta dettagliata e completa, ritiene tuttavia che il problema dell'erogazione del servizio universale vada affrontato con strumenti nuovi che ancora non sono stati presi in considerazione dall'Esecutivo. Con ciò non intende fare riferimento alla cosiddetta clausola sociale e alla ipotesi di ricollocazione dei dipendenti di Trenitalia e di altri soggetti economici – a cui il Governo ha fatto cenno nella sua risposta – sulla quale peraltro non c'è stato ancora il consenso di tutte le organizzazioni sin-

dacali. Intende invece riferirsi alla possibilità di riorganizzare servizi ferroviari diversi dai treni-notte, visto che questi ultimi riguardano soprattutto gli utenti meno abbienti, nonché alla eventualità di affidare il servizio del trasporto universale ad un soggetto diverso da Trenitalia, posto che con quest'ultimo lo Stato continua a trattare in modo assai discutibile, privilegiando soprattutto gli interessi del gestore piuttosto che quelli degli utenti. Ricorda a questo proposito, che vi è un'impresa ferroviaria privata che proprio in questi giorni ha ripreso l'attività, che si è dichiarata disponibile a gestire il servizio universale. A suo avviso, quindi, è giunto il momento, di verificare la possibilità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti legislativi, per arrivare a questo importante risultato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Nomina n. 139.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Settimo NIZZI (Pdl), *relatore*, ricorda che l'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico senza scopo

di lucro, il cui presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Osserva che, secondo quanto prevede l'articolo 21 dello statuto dell'ACI, il Presidente eletto dall'Assemblea deve essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante.

Rileva che l'assemblea dell'ente, riunitasi in data 1° dicembre 2011, in vista della scadenza del mandato quadriennale dell'attuale presidente, avvocato Gelpi, fissata al 20 marzo 2012, ha eletto quale nuovo presidente dell'ACI, per il quadriennio 2012-2016, l'ingegner Angelo Sticchi Damiani e che, pertanto, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 febbraio 2012, ha avviato la procedura per la nomina dell'ingegner Sticchi Damiani a presidente dell'ACI e ha richiesto il prescritto parere alle Commissioni parlamentari competenti.

Sottolinea che nella richiesta di parere si evidenzia che il Governo, esaminata l'attività finora svolta e il profilo professionale dell'ingegner Sticchi Damiani, ritiene che l'interessato abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico.

Evidenzia che l'ingegner Sticchi Damiani, nato in provincia di Lecce nel 1945, laureato in ingegneria civile e specializzato nel settore dei trasporti, ha rivestito numerosi incarichi pubblici, tra i quali quello di consigliere di amministrazione dell'Anas, componente della Circuits Commission della Federazione internazionale dell'Automobile (FIA), presidente della Commissione Sportiva automobilistica Italiana, componente supplente del Consiglio mondiale dello Sport e Vice presidente del Centro Nazionale di studi urbanistici. In particolare segnala gli incarichi di presidente dell'Automobile Club di Lecce, di consigliere generale dell'ACI e componente del comitato esecutivo dell'ACI e, dal luglio 2011, di Vice Presidente dell'ente.

Osserva che l'ingegner Sticchi Damiani ha inoltre effettuato numerosi lavori nel settore delle infrastrutture, segnatamente per opere viarie della rete ANAS e del comune e della provincia di Lecce, oltre al

progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione del grande raccordo anulare e adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia e a lavori di adeguamento infrastrutturale dell'aeroporto di Bari.

In conclusione, per la lunga esperienza nel settore e per gli incarichi rivestiti dall'ingegner Sticchi Damiani, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il sottosegretario Guido IMPROTA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Daniele TOTO (FLpTP), poiché ritiene che vi siano evidenti problemi concernenti il *curriculum* dell'ingegner Sticchi Damiani, auspica un differimento della votazione riguardo alla proposta di nomina in oggetto. In particolare, ricorda come l'ingegner Sticchi Damiani sia stato condannato, con sentenza n. 2921 del 13 dicembre 2005, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, nell'ambito del giudizio di responsabilità nei confronti di alcuni componenti del comitato esecutivo dell'ACI, per una illecita transazione effettuata da questi ultimi.

Ricorda a questo riguardo che, la direttiva del CONI n. 450 del 20 dicembre 2011 prevede che siano immediatamente sospesi dalla carica di dirigente sportivo di un organismo centrale o territoriale del CONI, di una federazione sportiva nazionale, di una disciplina sportiva associata, di un ente di promozione sportiva o di un'associazione benemerita, coloro che abbiano riportato condanne ancorché con sentenza non definitiva, e che, lo stesso statuto dell'ACI, escluderebbe la possibilità di giungere alla nomina di che trattasi, nel caso di un soggetto che abbia riportato condanne. A ciò si aggiungono anche profili problematici legati alla situazione di bilancio dell'ACI e alla continua perdita di soci da parte di quest'ultima che scongiurerebbero, per ragioni di opportunità, di nominare al vertice di tale ente un soggetto condannato per responsabilità di carattere patrimoniale. Si tratta di moti-

vazioni che, pur potendo essere superate sotto il profilo della legittimità, sicuramente non possono esserlo dal punto di vista dell'opportunità. A suo avviso, infatti, la politica deve avere il coraggio, in presenza di una condanna, anche se oggetto di gravame, di esprimersi in senso contrario ad una proposta di nomina.

Mario LOVELLI (PD), alla luce dei rilievi formulati dal deputato Toto e delle pregresse vicende della gestione ACI, chiede al relatore se possa fornire ulteriori elementi ad integrazione della sua relazione.

Marco DESIDERATI (LNP) esprime perplessità sulla proposta di nomina in oggetto. Nel ricordare infatti che c'è stata una sentenza di condanna, ancorché appellata, da parte della Corte dei conti, nei confronti dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani, ritiene che il Governo avrebbe potuto proporre, in alternativa, le candidature di altri soggetti dotati delle medesime competenze professionali.

Settimo NIZZI (PdL) segnala preliminarmente che l'interrogazione a risposta scritta Lo Presti 4-15067, dalla quale il deputato Toto ha tratto spunto per il suo intervento, chiede al Ministro di accertare la regolarità dell'elezione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia e di esprimersi sulla opportunità di sospendere la nomina dell'ing. Angelo Sticchi Damiani, nominando un commissario. L'interrogazione si basa su tre circostanze di fatto: la pendenza di un ricorso al Tar del Lazio avverso l'indizione della elezione; una sentenza di condanna della Corte dei Conti – sezione Lazio; la sottoposizione dell'eletto « ad altri procedimenti anche di carattere penale ». Rileva che tali circostanze sono infondate o irrilevanti. In particolare, evidenzia che la pendenza del ricorso al Tar è del tutto irrilevante, in quanto il 1° dicembre 2011, ossia prima dello svolgimento delle operazioni elettorali, è stata respinta la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti poiché non è stato ravvisato né il *fumus boni iuris* né il *periculum in*

mora. Pertanto l'elezione si è svolta regolarmente. Sottolinea come, d'altronde, il ricorso riguardi l'indizione dell'elezione, che non è atto del candidato e che come tale quindi, non possa avere alcuna conseguenza sulla nomina del candidato stesso a Presidente dell'ACI.

Osserva che la Corte dei Conti, sezione regionale del Lazio, con sentenza n. 2921 del 13 dicembre 2005, ha condannato l'ing. Sticchi Damiani, così come gli altri membri del Comitato Esecutivo dell'ACI, al pagamento di una somma pari ad un settimo di 86.249 euro, assolvendolo da richieste di danni di ammontare molto superiore.

Tale sentenza è stata impugnata in appello, e ci sono fondati motivi per ritenere che essa possa essere ribaltata. Il danno deriverebbe, infatti, da una transazione che, nell'ottobre 1998, l'ACI ha ritenuto opportuno stipulare con una società di sponsorizzazione, al fine di chiudere un contenzioso che si protraeva da lungo tempo e rischiava di pesare sul bilancio dell'ente in maniera molto più significativa dell'ammontare della transazione. Infatti, a fronte di una richiesta di oltre sette miliardi di lire, l'importo della transazione è risultato pari a un miliardo e mezzo di lire.

Sottolinea che prima di concludere l'atto transattivo, il Comitato esecutivo aveva ottenuto una relazione positiva dall'Ufficio legale interno dell'ACI e si era procurato un ulteriore parere, assai ben motivato, redatto da un primario studio legale della Capitale e sottoscritto da un noto professore universitario.

La Corte dei conti, che ciononostante ha ravvisato la responsabilità dei membri del Comitato esecutivo, ha tuttavia stabilito che solo il 10 per cento dell'importo della transazione costituisca danno erariale. Considerato che risulta ancora pendente il processo di appello, la sentenza di condanna, non solo non è definitiva, ma non è nemmeno esecutiva.

Fa presente che la legge consente di ridurre, in appello, l'importo della condanna ad una somma che si pone tra il 10 e il 30 per cento di quella stabilita in

primo grado su semplice richiesta degli appellanti. Nel caso di specie la somma da pagare sarebbe, quindi, molto ridotta per ognuno dei membri del Comitato esecutivo.

L'ingegner Sticchi Damiani e gli altri membri del Comitato esecutivo, peraltro, non si sono avvalsi di tale facoltà, dato che ritengono che la condanna possa essere riformata in appello, sia per mancanza di danno sia per mancanza di colpa.

Inoltre, ritiene che il riferimento ad altri procedimenti, anche di carattere penale, risultanti dalla citata interrogazione, non abbia alcun fondamento attuale, posto che l'ingegner Sticchi Damiani è stato definitivamente assolto dalle imputazioni « perché il fatto non sussiste », con sentenza della Corte di appello di Bari n. 665 del 4 maggio 2011. Altri presunti procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, invece, non sussistono.

In conclusione, ritiene che la citata interrogazione abbia carattere meramente strumentale, finalizzata esclusivamente ad intralciare la proposta di nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che l'8^a Commissione permanente del Senato la scorsa settimana ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Daniele TOTO (FLpTP), nel prendere atto del fatto che, come risulta dalle ulteriori informazioni rese dal relatore, nei confronti dell'ingegner Sticchi Damiani era stato aperto un procedimento penale, evidenzia come dalla richiamata sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei conti emerga espressamente la presenza di un comportamento, da parte dei predetti componenti del comitato esecutivo dell'ACI, tra cui l'ingegner Sticchi Damiani, improntato a negligenza e superficialità, ravvisandosi in ciò circostanze che integrano gli estremi della colpa grave e quindi esorbitano dall'ambito della discrezionalità.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), replicando ai rilievi del relatore, ritiene

che l'interrogazione Lo Presti 4-15067 non abbia carattere strumentale, ma sia motivata proprio dalla pronuncia della Corte dei conti.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	31
Votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato <i>sì</i>	16
Hanno votato <i>no</i>	15

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Compagnon, Crosio, D'Alessandro, Desiderati, Di Vizia, Galati, Garofalo, Ginefra, Laratta, Lovelli, Lusetti, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Nicco, Nizzi, Piso, Proietti Cosimi, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Zampa.

La seduta termina alle 15.30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'VIII Commissione in merito al decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Osserva che il provvedimento, come risulta dalla relazione illustrativa all'Atto Senato n. 3111, « muove dalla esigenza di predisporre le misure necessarie ad adempiere alle indicazioni giunte, in più occasioni, dalla giurisprudenza e dall'amministrazione dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti e di trattamento dei materiali da riporto, nonché di definire compiutamente il campo di applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto ».

Rammenta che il decreto-legge, a seguito delle modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, si compone di 12 articoli, segnalando, per quanto riguarda le competenze della Commissione Trasporti, gli articoli 3-*quater* e 3-*sexies*, introdotti dal Senato.

Rileva che l'articolo 3-*quater* è volto a ridurre le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Sottolinea, in particolare, che il comma 1 dispone che l'importo di tali garanzie sia ridotto del 50 per cento per le imprese certificate EMAS e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ISO 14000. A questo riguardo, ricorda che con l'acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e controllo cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell'Unione Europea o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Rammenta che le norme internazionali UNI EN ISO 14000, invece, rappre-

sentano un altro strumento volontario per migliorare la gestione della variabile ambientale all'interno dell'impresa o di qualsiasi altra organizzazione, sottolineando che tali norme sono state approvate anche dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo così anche norme europee (EN), successivamente recepite nell'ordinamento italiano.

Sottolinea che il comma 2 dispone che la riduzione delle garanzie abbia immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anziché essere demandata, come previsto dalla legislazione vigente, all'emanazione di un successivo decreto interministeriale.

Evidenzia, infine, che l'articolo 3-*sexies* prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblici sul proprio sito istituzionale l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa vigente preveda la riassegnazione di somme a capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero o a Fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso Ministero.

In conclusione, poiché il provvedimento, a suo avviso, non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 2.1 Brugger (*vedi allegato 5*).

Avverte altresì che l'emendamento risulta inammissibile per estraneità di materia, in quanto, mentre la proposta di legge in esame si limita a modificare l'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992, disponendo l'unificazione, in una nuova categoria detta «meccatronica», delle due preesistenti distinte attività di meccanico-motoristica ed elettrauto, la proposta emendativa, invece, fissa in via transitoria e sperimentale una nuova disciplina per le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico di oltre 3,5 tonnellate, effettuate nella provincia autonoma di Bolzano.

Nel segnalare che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 4989, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

5-05643 Codurelli: Gravi e protratte inefficienze nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette, che, come è noto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 422 del 1997 la programmazione dei servizi ferroviari regionali e locale è ormai di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con le Società ferroviarie sono disciplinati da specifici contratti di servizio in cui vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Per quanto concerne i fatti specifici segnalati dagli Onorevoli Interroganti, Ferrovie dello Stato, interessata al riguardo, ha precisato che una, delle otto carrozze del treno 2572 in partenza il 24 ottobre 2011, alle ore 18.20, da Milano Centrale e diretto a Tirano era inagibile a causa delle batterie scariche. Il capotreno, trovandosi al centro del convoglio, è stato costretto a chiudere, per ragioni di sicurezza, anche le ultime tre carrozze, cercando di evitare la soppressione del treno che avrebbe determinato un disagio maggiore per i viaggiatori.

Successivamente, il Capotreno e due agenti della Polfer hanno invitato i passeggeri a scendere dal treno, configurando non uno sgombero, bensì un intervento necessario per la sicurezza. Il perdurare di questa situazione ha comportato un ritardo di 30 minuti in partenza del treno.

Inoltre Ferrovie dello Stato ha comunicato, che, proprio nel periodo cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto, Trenord era impegnata nella sostituzione del materiale rotabile dedicato alla direttrice Milano-Tirano. L'intervento di sostituzione è stato completato a gennaio 2012 ed oggi i materiali che servono il turno

sono stati oggetto di *restyling* mirato (locomotive tipo E 464 con 8 vetture di tipo Media Distanza) offrendo ai viaggiatori, attraverso importanti interventi per il decoro e la funzionalità, *performance* migliori.

D'altra parte, la Società ha segnalato che il servizio sulla direttrice Milano-Tirano, che trasporta circa 50.000 viaggiatori al giorno, sta registrando un andamento positivo: nel mese di gennaio 2012 la puntualità ai 5 minuti è dell'87.90 per cento (contro l'82.33 per cento del gennaio 2011), entro i 10 minuti del 95.7 per cento (nel gennaio 2011 era del 92.8 per cento) le soppressioni sono di 0,66 per cento (erano 1.39 per cento nel gennaio 2011), su un totale circolato di quasi 4.000 treni/mese.

Per quanto concerne, invece, il ripristino delle risorse da attribuire alle Regioni per il trasporto pubblico locale, la tematica è stata oggetto di numerosi dibattiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, al fine di trovare una soluzione che riduca gli effetti delle criticità prodottesi per tutto il settore del trasporto pubblico locale a seguito della riduzione dei trasferimenti statali operata dalle ultime manovre finanziarie. Tale soluzione è stata riscontrata nel disposto dell'articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici, con il quale è stato elevato a 1200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, la disponibilità sul fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. Lo

scorso 21 dicembre 2011, è stato quindi raggiunto l'accordo tra Governo, Regioni e Comuni, sulle risorse da destinare al trasporto locale su ferro.

Nell'ambito dell'intesa citata, è stata, tra l'altro, concordata l'apertura di un tavolo sui temi della razionalizzazione e dell'efficientamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni più urgenti da intraprendere a partire dall'anno corrente.

Infine, faccio presente che con il decreto legge n. 216 del 2011, è stata introdotta una modifica al già citato articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98, con la quale si prevede un'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata Stato-Regione, per la definizione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso e delle misure da adottarsi nel primo trimestre dell'anno, nonché dei cri-

teri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale tra le regioni a statuto ordinario.

In tale contesto, nell'ambito del tavolo tecnico sul TPL tenutosi presso il Ministero per gli affari regionali, lo scorso 1° marzo il Governo ha sbloccato 425 milioni di euro per il trasporto pubblico su ferro. Dei 425 milioni, 108 erano già stati accantonati da Trenitalia ed ora si procederà alla ripartizione regione per regione secondo lo schema approvato durante la riunione; i restanti 317 milioni saranno erogati a Trenitalia e, nello stesso momento, sarà indicato il metodo di ripartizione. Il tavolo tecnico ha inoltre trasferito 148 milioni di euro dall'edilizia sanitaria al trasporto pubblico locale; procedendo al contestuale sblocco di ulteriori 970 milioni per le infrastrutture sanitarie che saranno, immediatamente ripartiti.

ALLEGATO 2

5-05842 Iannuzzi: Finanziamento, potenziamento, adeguamento tecnologico e messa in sicurezza dell'asse ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interventi in esame, oltre a costituire, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, un incentivo ai processi di sviluppo economico e produttivo del Mezzogiorno, hanno il compito di rendere più moderno e funzionale il sistema dei collegamenti al Sud.

A tale proposito, faccio presente che la pianificazione degli investimenti di Rete ferroviaria italiana, definita attraverso l'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma 2007-2011, approvato dal CIPE nella seduta del 20 gennaio 2012, include fra gli interventi di potenziamento della rete meridionale, anche quelli di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria.

Il progetto è articolato in una serie di interventi finalizzati a elevare gli *standard* prestazionali della linea, che comprendono l'attrezzaggio tecnologico uniforme sull'intera linea, l'adeguamento di alcune gallerie, la velocizzazione degli itinerari di stazione, la realizzazione di nuove sotto stazioni elettriche ed il potenziamento di altre esistenti, il rifacimento e/o l'adeguamento di alcune opere d'arte, nonché la realizzazione di nuovi impianti di stazione.

Detti interventi consentiranno, fra l'altro, di eliminare alcune limitazioni di velocità in punti singolari della linea e dunque di rendere possibile un incremento della velocità sulle tratte di riferimento.

In tale ambito, nel dicembre 2011, è stato completato l'adeguamento della galleria Coreca, che, fra l'altro, ha consentito di elevare la velocità, fra Amantea e Campora S. Giovanni, fino a 200 km/h.

Per quanto riguarda i restanti interventi, faccio presente che la relativa progettazione definitiva è stata acquisita dai competenti uffici del Ministero che rappresento, ai fini della relativa istruttoria: è attualmente in corso la conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo. Il progetto è interamente finanziato e, all'esito dell'istruttoria successiva alla chiusura della Conferenza di servizi, sarà portato al CIPE per l'approvazione.

Segnalo, inoltre, che tale progetto è incluso nella Tabella A « opere in corso » dell'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma.

Un ulteriore intervento da menzionare è quello relativo all'Asse Salerno-Reggio Calabria, che prevede la velocizzazione delle principali linee (*upgrading*) e alcuni interventi accessori.

Si tratta di un intervento a carattere essenzialmente tecnologico, finanziato, di recente, a valere sugli importi resisi disponibili nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui alla Delibera CIPE 62 del 2011, che consentiranno di conseguire un recupero di tempo di percorrenza di circa 20' nel collegamento fra Reggio Calabria e Roma.

Anche questo progetto è incluso nella Tabella A « opere in corso » dell'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma.

Per quanto concerne, poi, il potenziamento Battipaglia-Reggio Calabria: variante Ogliastro-Sapri, faccio presente che è prevista la realizzazione di una variante di tracciato nella tratta più accidentata della linea tra Ogliastro e Sapri, in territorio campano.

L'intervento, del quale è stato sviluppato lo studio di fattibilità, è stato suddiviso in due macrofasi, la prima da Ogliastro a circa 2 km a sud di Vallo della Lucania, la seconda da Vallo a Sapri.

L'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma include in Tabella A, « Opere in corso », la progettazione preliminare dell'intervento.

La realizzazione delle opere è inclusa nella Tabella « Opere Programmatiche ».

Infine, segnalo il progetto che prevede il quadruplicamento da Bivio Salerno a Battipaglia e completa la direttrice Napoli-Battipaglia interessata tra Napoli e Salerno dalla nuova linea « a Monte del Vesuvio » già attivata. L'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma include in Tabella A, « Opere in corso », la progettazione preliminare dell'intervento e la relativa realizzazione è inclusa nella Tabella « Opere Programmatiche ».

Assicuro, in ogni caso, che il Governo seguirà attentamente l'ulteriore sviluppo degli interventi esaminati.

ALLEGATO 3

5-05711 Bellanova: Ipotesi di riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno d'Italia e conseguenti rischi occupazionali per le imprese del settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni poste dall'Onorevole Interrogante riguardano sia i cosiddetti servizi « a mercato », sia i servizi a commitment pubblica, rientranti nel cosiddetto perimetro dei servizi universali, oggetto di contrattualizzazione nel Contratto di servizio media e lunga percorrenza 2009-2014.

Per quanto concerne i servizi « a mercato », che non sono regolati con contratto di servizio e dunque sono gestiti dall'impresa ferroviaria in regime di autonomia commerciale, Ferrovie dello Stato ha informato che i collegamenti Eurostar City « Frecciabianca » della Puglia da e per il Centro/Nord sono stati comunque velocizzati e implementati, con l'aggiunta di un'ulteriore coppia giornaliera su Milano, mentre è stata soppressa una coppia periodica di fine settimana.

Anche i relativi orari sono stati riorganizzati, al fine di consentire una più efficace distribuzione dei collegamenti durante la giornata.

Relativamente ai collegamenti « Frec-ciargento » Lecce-Roma (e viceversa), è stata confermata la precedente offerta, costituita da tre coppie giornaliere.

Per quanto concerne, invece, i collegamenti inclusi nel servizio universale, l'individuazione del volume dei servizi contribuiti nell'ambito del secondo periodo contrattuale (2012-2014) non ha potuto fare a meno di tener conto delle perdite a conto economico evidenziate dal gestore del servizio, Trenitalia S.p.A., che si attestano a circa 134 milioni di euro per l'anno 2011.

Pertanto, per il 2012, a parità di stanziamenti rispetto al 2011, è stato definito un programma di rimodulazione dei collegamenti del Servizio Universale, che si è tradotto in una riduzione della percorrenza dei treni notte, più costosi e meno frequentati, in coerenza con la tendenza in atto sui mercati europei, ma senza pregiudicare la possibilità per l'utenza di raggiungere le destinazioni finali.

In particolare per la Puglia, Ferrovie dello Stato ha previsto:

l'attestamento sull'*hub* di Bologna dei collegamenti Intercity « Giorno » (5 coppie) e Intercity « Notte » (4 coppie) della Puglia da e per il Nord, che percorrono la direttrice adriatica; da Bologna è possibile proseguire per le destinazioni finali (o viceversa), attraverso molteplici soluzioni con interscambio;

la soppressione della coppia di Intercity Notte 782/785 Milano-Bari-Taranto-Reggio Calabria e viceversa (che presentava indici di frequentazione estremamente bassi);

la soppressione dei collegamenti notturni periodici (in circolazione, cioè, solo in alcuni giorni o brevi periodi dell'anno);

la limitazione al fine settimana dell'effettuazione della coppia di Intercity Notte 788/789 Lecce-Roma e viceversa.

Peraltro, il primo impatto che l'attuale offerta ha comportato sul sistema ferroviario della Regione Puglia, ha fatto emergere, da parte dell'utenza, talune criticità, che tuttavia sembrerebbero connesse più

alla necessità di una razionalizzazione di orari e fermate, che al volume complessivo, dell'offerta stessa.

Pertanto, al fine di soddisfare le esigenze dei viaggiatori, il Ministero che rappresento ha provveduto a richiedere approfondimenti e nuove proposte a Trenitalia nella sua veste di affidatario dei servizi, che tengano comunque conto dei vincoli di spesa sottesi al Contratto. Tali richieste, in particolare, vertono sui seguenti punti:

individuazione di ipotesi alternative che portino, per alcuni treni, al superamento dell'*hub* di Bologna, con prolungamento fino alla destinazione finale ed un contestuale accorpamento di una delle attuali 4 coppie, a parità di carrozze/posti offerti;

possibilità di prevedere, sempre nell'ambito del sistema ad *hub*, una tipologia di servizio misto seduto/cuccette per il servizio periodico assicurato con l'Espresso Bari-Torino;

eventuali sinergie con i servizi regionali e gli interventi di altre Regioni interessate a modalità di esercizio che possano soddisfare anche la domanda di tipo locale.

Faccio comunque presente che, in assenza di risorse ulteriori rispetto a quelle del 2011, nel procedere alla rimodulazione e all'eventuale successiva ripermimetrazione dei servizi, non potrà non tenersi conto di talune necessità, quale quella di privilegiare, in sede di contribuzione statale, le esigenze di mobilità con una connotazione di media-lunga percorrenza, attivando, laddove necessario, un coordinamento con

quelle regioni eventualmente interessate a modelli di esercizio che rispondano anche alle esigenze del pendolarismo territoriale.

Mi preme inoltre sottolineare che, come si è avuto modo di riferire precedentemente proprio in sede parlamentare, il 17 gennaio scorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha incontrato i Presidenti delle Regioni meridionali, assicurando che il tema della mobilità nel Sud rappresenta una priorità dell'azione di Governo, ed ha garantito la propria disponibilità ad individuare una soluzione condivisa sul tema del trasporto ferroviario di lunga percorrenza.

Sulla scorta di tale iniziativa è stata, tra l'altro, concordata l'apertura di un tavolo sui temi della razionalizzazione e dell'efficientamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni più urgenti da intraprendere a partire dall'anno corrente; in tale contesto, nell'ambito del tavolo tecnico sul TPL tenutosi presso il Ministero per gli affari regionali, lo scorso 1° marzo il Governo ha sbloccato 425 milioni di euro per il trasporto pubblico su ferro. Dei 425 milioni, 108 erano già stati accantonati da Trenitalia ed ora si procederà alla ripartizione regione per regione secondo lo schema approvato durante la riunione; i restanti 317 milioni saranno erogati a Trenitalia e, nello stesso momento, sarà indicato il metodo di ripartizione. Il tavolo tecnico ha inoltre trasferito 148 milioni di euro dall'edilizia sanitaria al trasporto pubblico locale; procedendo al contestuale sblocco di ulteriori 970 milioni per le infrastrutture sanitarie, che saranno immediatamente ripartiti.

ALLEGATO 4

5-05954 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari a media e lunga percorrenza e relative ricadute occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, i treni Notte richiamati dall'Onorevole interrogante rientrano nel « Servizio Universale ». Tale Servizio comprende quei treni di media e lunga percorrenza che per poter essere effettuati necessitano di una contribuzione pubblica, definita nell'ambito di un Contratto di Servizio pubblico, in quanto presentano un conto economico negativo.

L'offerta ferroviaria assicurata dal Contratto di Servizio valido per il 2009-2014 garantisce i collegamenti necessari alla continuità territoriale di aree collocate nel sud del Paese con il territorio nazionale, caratterizzati da una domanda particolarmente debole e quindi da un elevato differenziale tra costi e ricavi.

L'individuazione del volume dei servizi contribuiti nell'ambito del secondo periodo contrattuale (2012-2014) non ha potuto fare a meno di tener conto delle perdite evidenziate dal gestore del servizio, Trenitalia S.p.A., che si attestano a circa 134 milioni di euro per l'anno 2011.

Per il 2012 la nuova offerta è stata costruita sulla base dello stanziamento assegnato che ammonta, come per il 2011, a lordo dell'IVA, a 242.992.703 euro.

Pertanto, per il 2012, è stato definito un programma di rimodulazione dei collegamenti del Servizio Universale, che si è tradotto in una riduzione della percorrenza dei treni notte, più costosi e meno frequentati, in coerenza con la tendenza in atto sui mercati europei, ma senza pregiudicare la possibilità per l'utenza di raggiungere le destinazioni finali.

In estrema sintesi, per il servizio notturno, Ferrovie dello Stato ha previsto l'attestamento sugli *hub* di Bologna e di

Roma dei treni Notte, rispettivamente, della Puglia e della Sicilia/Calabria tirrenica da/per il Nord.

Tuttavia, il primo impatto che l'attuale offerta ha comportato sul servizio ferroviario del Meridione ha fatto emergere con forza le difficoltà riscontrate dall'utenza.

Il Ministero che rappresento, nel comprendere i disagi dei viaggiatori dei treni a media e lunga percorrenza nonché le preoccupazioni dei lavoratori coinvolti, sta effettuando approfondite analisi per una prossima revisione del reticolo dell'offerta allo scopo di definire possibili modifiche all'attuale programmazione dei treni a Contratto di Servizio.

Faccio comunque presente che, in assenza di risorse ulteriori rispetto a quelle del 2011, nel procedere alla rimodulazione e all'eventuale successiva ripermimetrazione dei servizi, non potrà non tenersi conto di talune necessità, quale quella di privilegiare, in sede di contribuzione statale, le esigenze di mobilità con una connotazione di media-lunga percorrenza, attivando, laddove necessario, un coordinamento con quelle regioni eventualmente interessate a modelli di esercizio che rispondano anche alle esigenze del pendolarismo territoriale.

Inoltre, appare doveroso evidenziare che la criticità evidenziata dall'Interrogante, ovvero la perdita di lavoro per 800 unità di personale, non è interamente connessa alla rimodulazione del modello di esercizio per i servizi notturni, afferendo anche ad una cessazione contrattuale per servizi di manutenzione nonché a scelte gestionali di Trenitalia per i servizi internazionali da Roma e Venezia per Parigi, che sono svolti

in regime di autonomia commerciale, senza alcun sussidio di parte pubblica.

Per quanto concerne poi i disagi legati alla nuova tipologia di servizio offerto, evidenzio che il Ministero che rappresento ha provveduto a diffidare formalmente Trenitalia, invitandola a compiere ogni sforzo per assicurare la corretta informazione all'utenza sulle nuove modalità di esercizio. La nuova offerta prevede una sostanziale invarianza di tariffe, ancorché parte del viaggio sia assicurata con i collegamenti Alta velocità e, dunque, con un livello qualitativo molto più elevato e senza ulteriore aggravio dei tempi di percorrenza.

In ordine invece ai servizi di accompagnamento dei treni Notte, Ferrovie dello Stato ha evidenziato che, all'approssimarsi della conclusione del relativo contratto di appalto, Trenitalia, a suo tempo, ha bandito una nuova gara europea per il riaffidamento del servizio – che è stata poi aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – articolata nel pieno rispetto della normativa vigente e strutturata sulla base dei volumi complessivi di offerta di treni «Notte» previsti con il nuovo orario di dicembre 2011.

Il bando di gara ha previsto l'impegno dell'Impresa aggiudicataria all'impiego del personale già utilizzato dal precedente Affidatario (cosiddetta « clausola sociale »), in misura corrispondente ai volumi di attività oggetto del nuovo contratto.

La razionalizzazione del servizio «Notte» ha generato circa 1.700 esuberi, 900 tra il personale di Trenitalia ed oltre 800 tra i dipendenti delle ditte che fornivano i servizi di accompagnamento notte in regime di appalto, o subappalto.

Per i 900 dipendenti di Trenitalia, sono state individuate le azioni di ricollocazione all'interno del Gruppo, che hanno consentito di risolvere completamente la problematica.

Per quanto riguarda gli oltre 800 dipendenti delle ditte in appalto: 182 erano impiegati presso l'azienda Wasteels, che svolgeva prevalentemente servizi di accompagnamento notte su tratte internazionali e 483 presso l'azienda Servirail, che svolgeva servizi accompagnamento notte su tratte nazionali.

Relativamente all'azienda RSI (ex Wagons Lits – 86 lavoratori), il Gruppo Ferrovie dello Stato, ha confermando la volontà di individuare una soluzione per i lavoratori di tale azienda, sebbene, come ha precisato, la specifica vicenda sia riferibile esclusivamente al preesistente stato di crisi di RSI stessa e non è stata quindi determinata dalla contrazione dell'offerta commerciale sul segmento « notte ».

Il rimanente personale è riconducibile ai servizi subappaltati.

Inoltre, accogliendo uno specifico invito formulato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha promosso e partecipato, presso l'Unione degli industriali di Roma, ad un incontro tra le aziende interessate alla successione di appalto e le organizzazioni sindacali, al fine di favorire una soluzione alla crisi occupazionale. Nel corso dell'incontro, la ditta appaltatrice Angel Service Srl ha quantificato in circa 320 unità il bacino dei lavoratori interessati dal passaggio di attività, per cui tali lavoratori vanno sottratti dal numero complessivo degli oltre 800 esuberi.

Ferrovie dello Stato Italiane ha comunque dichiarato di voler garantire, entro i prossimi 24 mesi e nell'ambito dei servizi affidati in appalto, la progressiva ricollocazione dell'eventuale personale che non troverà utile collocazione nell'appalto del servizio di accompagnamento notte. Tale termine potrebbe anche essere ridotto in considerazione delle diverse peculiarità territoriali.

Infatti, un impegno in tal senso è stato già raggiunto il 30 dicembre 2011 nella Regione Lombardia dove hanno trovato soluzione occupazionale 152 lavoratori.

Per quanto riguarda, invece, il personale operante nelle regioni Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto, si stanno cercando soluzioni simili a quelle già individuate in Lombardia.

In ogni caso, considerata la delicatezza della vicenda evidenziata dall'Onorevole interrogante, assicuro che il Ministero che rappresento sta seguendo e continuerà a seguire con la massima attenzione ogni ulteriore sviluppo.

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (C. 4574 Delfino).**EMENDAMENTI**

ART. 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. In via transitoria e sperimentale nella provincia autonoma di Bolzano le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico di oltre 3,5 t., possono essere effettuate da imprese di autoriparazione, autorizzate dalla provincia autonoma di Bolzano, iscritte nel registro delle imprese o nel-

l'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e da consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.122. ».

2.1. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino

241

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 marzo 2012.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	242
5-03171 Ciccanti: Iniziative per ridurre i tempi burocratici per il riconoscimento dell'inabilità al lavoro da parte delle ASL.	
5-05252 Codurelli: Semplificazione delle procedure per l'accertamento delle invalidità civili nei confronti di persone affette da patologie ingravescenti o stabilizzate	242
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	252

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	243
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	244
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	256

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	245
ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti del relatore)	254
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	246
ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)	257

INTERROGAZIONI

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.40

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Luciano Mario Sardelli entra a far parte della Commissione.

5-03171 Ciccanti: Iniziative per ridurre i tempi burocratici per il riconoscimento dell'inabilità al lavoro da parte delle ASL.

5-05252 Codurelli: Semplificazione delle procedure per l'accertamento delle invalidità civili nei confronti di persone affette da patologie ingravescenti o stabilizzate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-03171 Ciccanti e 5-05252 Codurelli, su richiesta del

rappresentante del Governo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, in particolare per l'apertura di un tavolo tecnico che si occupi, tra l'altro, del monitoraggio dei tempi di riconoscimento delle invalidità da parte delle commissioni mediche delle ASL. Evidenzia, a tale proposito, le lungaggini burocratiche afferenti il riconoscimento dell'inabilità al lavoro, auspicando l'adozione di iniziative a carattere normativo volte a ridurre i tempi attualmente richiesti.

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, rilevando che il problema persiste in tutta la sua drammaticità, dal momento che anche ai soggetti portatori di menomazioni irreversibili o di patologie escluse da visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, così come previsto dalla normativa vigente, continuano ad essere ugualmente richiesti ulteriori controlli, con tutti i disagi che ne conseguono. Sottolinea, pertanto, la necessità di semplificare le periodiche verifiche sullo stato di invalidità, così come richiesto, peraltro, da cinque mozioni già approvate dalla Camera, al fine di evitare che altre persone, con grave disabilità, siano costrette a subire il medesimo trattamento ricevuto dal signor Angelo Gandolfi, un sessantenne della provincia di Lecco che vive la condizione di disabilità da quando aveva due anni il quale ha deciso di denunciare le continue e reiterate richieste di documentazione, da parte dell'INPS, per attestare la sua condizione di invalidità irreversibile.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4999, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato – che, nel corso dell'*iter* di conversione, ha introdotto 7 nuovi articoli e ne ha modificati 3 – si compone ora di 12 articoli.

Rileva, preliminarmente, che le disposizioni contenute nel decreto-legge che incidono sullo specifico ambito di competenza della Commissione sono piuttosto limitate. In questo contesto, segnala l'articolo 1-*bis*, che al comma 1 reca una serie di novelle agli articoli 183 e 185 al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), che perseguono l'obiettivo di restringere l'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, al fine precipuo di agevolare lo svolgimento delle attività agricole ed il riutilizzo di materiali vegetali agricoli e forestali. In particolare, la lettera *b*) del comma 1 novella la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice ambientale, al fine di escludere dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice stesso gli sfalci e le potature derivanti dalla manu-

tenzione del verde pubblico e privato, che saranno utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

La tutela della salute umana è altresì richiamata ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1-*bis*: il primo introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, secondo la quale alcuni materiali agricoli possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzate presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Il comma 4, invece, consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, alle seguenti condizioni: rilascio della prevista autorizzazione regionale; sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del Codice ambientale (rispetto delle norme tecniche di settore e utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana).

Un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione è quella di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge, ai sensi del quale la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal comma 1 dello stesso articolo – in materia di trattamento di rifiuti per favorire il cosiddetto « compostaggio di prossimità » – sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Segnala, infine, il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge che, introducendo il comma 2-*bis* nell'ambito dell'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « Codice ambientale »), prevede che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del decreto medesimo siano adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata.

Rileva come quest'ultima disposizione attribuisca ad un decreto ministeriale la possibilità di modificare disposizioni di rango legislativo, in difformità rispetto al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in base al quale i regolamenti delegificanti sono adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione. Su tali regolamenti devono anche essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Condividendo le finalità generali del provvedimento in esame e, in particolare, l'esigenza di salvaguardare, con il decreto-legge in oggetto, eventuali profili di rischio sulla salute pubblica, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo nella seduta del 1° marzo 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti non è ancora stato trasmesso dalle Commissioni I e X. Sospende pertanto la seduta.

La seduta sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.55.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è testé pervenuto il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, dopo aver dato conto delle modifiche introdotte agli articoli di competenza della Commissione ed aver illustrato il nuovo articolo 47-bis sulle semplificazioni in materia di sanità digitale, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 3*).

Laura MOLTENI (LNP) lamenta l'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del testo, che non consentono di approfondire adeguatamente tutti gli aspetti di competenza. Chiede pertanto che la Commissione possa votare il parere nella giornata di domani.

Paola BINETTI (UdCpTP) osserva come la proposta di parere predisposta dal relatore, sulla quale esprime comunque una valutazione positiva, dovrebbe a suo avviso evidenziare con maggior forza e determinazione l'esigenza – emersa anche nel corso della seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni da poco conclusa – di evitare alle persone in stato di disabilità grave, persistente e irreversibile il disagio evidente di sottoporsi a ripetute visite di controllo e di semplificare l'iter burocratico per l'accertamento delle invalidità. Auspica infine che il parere sottolinei, al fine di semplificare le procedure, la necessità di superare alcune delle cause dei rallentamenti burocratici individuate – dal sottosegretario Guerra nella risposta

alle ricordate interrogazioni – nella difficoltà di dialogo tra ASL e INPS, che spesso adottano sistemi incompatibili.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da domani mattina e che, pertanto, le Commissioni competenti in sede primaria devono concludere l'esame entro la giornata odierna, fa presente che la votazione del parere non può essere in alcun modo rinviata a domani.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) condivide l'esigenza di votare il parere nella seduta odierna, anche in considerazione del fatto che la proposta formulata dal relatore ha tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. Dichiarò quindi il suo voto favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) tiene a sottolineare l'importanza di votare il parere nella seduta odierna, poiché solo esprimendo il parere le Commissioni I e X potranno tenere in considerazione le condizioni e le osservazioni della Commissione Affari sociali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 28 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 746 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti del relatore, approvati nella seduta del 14 febbraio scorso, sono pervenuti il parere favorevole con condizione della V Commissione e parere favorevole con condizioni della VII Commissione, che si aggiungono ai pareri già espressi e di cui si è già dato conto nella seduta precedente.

Pertanto il relatore, on. Grassi, ha presentato alcuni emendamenti che recepiscono tali pareri. Da, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione degli stessi.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati (allegato 2), tutti volti a recepire condizioni ed osservazioni apposte ai pareri espressi dalle Commissioni che si sono espresse in sede consultiva, in particolare i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Cultura.

Il sottosegretario Elio Cardinale esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50, 3.50, 3.51, 3.52, 5.50, 5.51 e 6.50 del relatore.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ringrazia tutti i membri della Commissione per il clima di concreta e positiva collaborazione creatosi, rivolgendo un particolare ringraziamento all'onorevole Di Virgilio, per il prezioso contributo dato alla elaborazione del testo. Auspica che anche il Governo possa agevolare il prosieguo dell'esame da parte dell'Assemblea, chiedendone una rapida calendarizzazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Gero Grassi, di rife-

rire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.15.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva votato fino agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, gli identici emendamenti 23.4 e 23.5, 23.7 e 23.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 23.6 e 23.8 nonché sugli identici emendamenti 23.10, 23.11 e 23.15. Raccomanda infine l'approvazione dei suoi emendamenti 23.12, 23.13 e 23.14.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore e parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 23.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Constata altresì l'assenza dei presentatori dell'emendamento Stucchi 23.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 23.12 del relatore (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 23.3: s'intende vi abbia rinunciato. Constata altresì l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Stefani 23.4 e Raisi 23.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 23.13 del relatore (*vedi allegato 4*). Approva quindi l'emendamento Cazzola 23.6 (*vedi allegato 4*).

Laura MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 23.7 di cui è cofirmataria, volto a consentire l'allontanamento di gatti dal loro *habitat* naturale quando ciò sia necessario per assolvere ad esigenze di igiene pubblica.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento 23.7.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) fa presente che, per esigenze di salute pubblica, il sindaco può sempre intervenire per ripristinare situazioni di pulizia e igiene.

Laura MOLTENI (LNP) non accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore ed insiste per la votazione dell'emendamento 23.7, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Vanalli 23.7.

Lucio BARANI (PdL) fa proprio l'emendamento Raisi 23.8.

La Commissione approva l'emendamento Raisi 23.8 (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 23.9: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 23.14 del relatore (*vedi allegato 4*). Approva altresì gli identici emendamenti Raisi 23.10, Stucchi 23.11 e 23.15 del relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 24.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 24.2 e 24.1. Raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 24.4, riformulato nel senso di sostituire la parola « esplosivo » con la seguente « esplosivo ».

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere favorevole all'emendamento 24.4 del relatore nella nuova formulazione; esprime altresì parere conforme al relatore sugli altri emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 24.4 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Raisi 24.2 e Palagianò 24.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 25.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 25.1. Raccomanda altresì l'approvazione dei suoi emendamenti 25.3, 25.4 e 25.5, nonché del suo emendamento 25.2, a condizione che sia formulato nel senso di sopprimere le parole: « entro 48 ore ».

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime favorevole sugli emendamenti 25.3, 25.4 e 25.4, nonché sull'emendamento 25.2 (*Nuova formulazione*) del relatore. Esprime altresì parere conforme al relatore sull'emendamento 25.1.

Francesca MARTINI (LNP) rileva l'opportunità di mantenere il riferimento, nell'emendamento 25.2 al termine di 48 ore, in quanto previsto espressamente da un'ordinanza del Ministro della salute.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, accogliendo l'osservazione dell'onorevole Martini, dichiara di mantenere il suo emendamento 25.2 nella versione originaria.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere favorevole sull'emendamento 25.2 del relatore, nella sua versione originaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mura 25.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli emendamenti 25.3, 25.4, 25.5 e 25.2 del relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa presentata all'articolo 26.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 26.1.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 26.1 del relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 27.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 27.3, 27.4 e 27.5; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 27.7; invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.6.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere favorevole sull'emendamento 27.7 del relatore; esprime altresì parere conforme al relatore sui restanti emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 27.7 del relatore (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Raisi 27.1 e 27.2: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vanalli 27.3, Stucchi 27.4 e Raisi 27.5 (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara precluso l'emendamento Rondini 27.6, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 12.1 e 12.2.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 28.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 28.1, 28.3, 28.2 e 28.5 esprime parere favorevole sugli emendamenti 28.4 e 28.6; dichiara il ritiro del suo emendamento 28.7.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

Laura MOLTENI (LNP) ritira gli emendamenti Vanalli 28.1 e Laura Molteni 28.3.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 28.4 (*vedi allegato 4*).

Laura MOLTENI (LNP) chiede al relatore un ripensamento circa il parere espresso sull'emendamento Vanalli 28.2, evidenziando l'importanza di definire meglio cosa s'intenda con l'espressione « fasce socialmente svantaggiate », per non correre il rischio di incorrere in conseguenze dannose dal punto di vista finanziario.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ribadisce il proprio parere, evidenziando come spetti alle regioni ed alle province autonome promuovere interventi finalizzati all'erogazione di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

Laura MOLTENI (LNP) ritira l'emendamento Vanalli 28.2, nonché l'emendamento Rondini 28.5.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 28.6 (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 29.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, annuncia il ritiro del suo emendamento 29.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 29.1.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Vanalli 29.1 (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte, a seguito della soppressione dell'articolo 29, in sede di coordinamento formale sarà eliminato, dal testo dell'articolo 28, comma 1, il riferimento all'articolo 29.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 30.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Viola 30.1 a condizione che sia riformulato come emendamento aggiuntivo di comma anziché come emendamento sostitutivo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Viola 30.2. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 30.3, 30.4 e 30.5.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

Rodolfo VIOLA (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 30.1 avanzata dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Viola 30.1 (*Nuova formulazione*) e 30.2 (*vedi allegato 4*).

Laura MOLTENI (LNP) chiede al relatore un ripensamento circa il parere espresso sul suo emendamento 30.3, volto a specificare che l'attività del servizio veterinario pubblico debba essere svolta in raccordo con l'ente locale territorialmente competente.

Francesca MARTINI (LNP) evidenzia il contenuto pleonastico dell'emendamento Laura Molteni 30.3.

Rodolfo VIOLA (PD) fa presente che i servizi veterinari pubblici svolgono le funzioni delegate loro dai comuni.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 30.3.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 30.4: s'intende vi abbia rinunciato.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 30.5.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 31.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 31.2 e 31.1.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 31.2.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 31.1: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 32.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 32.1; annuncia il ritiro del suo emendamento 32.2.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

Laura MOLTENI (LNP) ritira l'emendamento Vanalli 32.1.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 33.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 33.1.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 33.1: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 37.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 37.2, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le cifre: 50 e 100 con le seguenti: 100 e 300, nonché sull'emendamento 37.8, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le cifre: 50 e 200 con le seguenti: 100 e 300. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 37.9. Annuncia di aver presentato il nuovo emendamento 37.10 (*vedi allegato 4*). Invita altresì i presentatori a

ritirare gli emendamenti 37.1, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6 e 37.7.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.9 e 37.10 del relatore. Esprime parere conforme al relatore sui restanti emendamenti.

Laura MOLTENI (LNP) ritira l'emendamento Vanalli 37.1. Acconsente, inoltre, a riformulare gli emendamenti 37.2 e 37.8 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 37.10 del relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 37.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Raisi 37.3, 37.4, 37.5, 37.6 e 37.7: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Rondini 37.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva l'emendamento 37.9 del relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 38.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 38.1 e 38.2.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime conforme al relatore.

Laura MOLTENI (LNP) ritira l'emendamento Negro 38.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 38.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che ad oggi risultano accantonati gli emendamenti 3.21, 6.1, 10.3, 10.5 e 10.4.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, invita altresì i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Nola 3.21 e Palagiano 6.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

Rodolfo VIOLA (PD) ritira i suoi emendamenti 10.3 e 10.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 10.4: s'intende vi abbiano rinunciato.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, annuncia la presentazione del nuovo emendamento Tit. 1, volto a modificare il titolo del provvedimento (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Tit. 1 del relatore (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presentati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-03171 Ciccanti: Iniziative per ridurre i tempi burocratici per il riconoscimento dell'inabilità al lavoro da parte delle ASL.

5-05252 Codurelli: Semplificazione delle procedure per l'accertamento delle invalidità civili nei confronti di persone affette da patologie ingravescenti o stabilizzate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 che ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili nonché la verifica della permanenza dei requisiti, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.

Questo procedimento di riconoscimento prevede che la concessione dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avvenga con il diretto coinvolgimento dell'INPS, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali (ASL) con un medico dell'istituto. Le finalità originarie della norma erano due: garantire un'omogeneità di valutazione sul territorio nazionale e attivare una procedura telematica condivisa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza e funzionalità.

Secondo la normativa, all'INPS spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge. Inoltre all'istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Per regolare il nuovo flusso procedurale, l'INPS ha sviluppato un'apposita applicazione informatica per gestire in via telematica l'intero *iter* che, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata messa a disposizione

di tutti i soggetti coinvolti. Si sono però verificati dei problemi in quanto il sistema informatico proposto dall'Inps non sempre dialogava con quello utilizzato da alcune regioni e non sono poche le Asl che a tutt'oggi trasmettono all'Inps i verbali delle visite in modalità cartacea.

Il procedimento prevede che il cittadino che intende presentare domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile deve preliminarmente recarsi presso un medico abilitato alla compilazione e alla trasmissione telematica del certificato introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

In seguito all'acquisizione del certificato, il sistema genera una ricevuta che il medico provvede a consegnare al cittadino; tale ricevuta riporta il numero del certificato che deve essere indicato sulla domanda di accertamento per l'abbinamento informatico dei due documenti.

L'*iter* procede, quindi, con la presentazione, sempre in via telematica, della domanda di accertamento da parte dell'interessato, direttamente tramite il PIN rilasciato dall'istituto o con l'assistenza dei patronati o delle associazioni di categoria dei disabili.

La seconda fase del procedimento, che consiste nell'accertamento sanitario da parte della Commissione medica dell'ASL integrata da un medico dell'INPS, prende avvio con la convocazione a visita del cittadino innanzi a tale commissione. La calendarizzazione delle visite è di esclusiva pertinenza delle ASL.

Le gravi patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007 (in particolare: minori con patologie concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico malformativo; persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette; soggetti interdetti; soggetti di interesse geriatico con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata) possono, invece, essere escluse dalla visita diretta al fine di evitare inutili controlli. Si è però talvolta verificato che, per problemi legati alla trasmissione delle informazioni fra i soggetti interessati, anche persone con queste patologie siano stati chiamati a visita. Inoltre, per i cittadini affetti da patologia oncologica, ai sensi del decreto-legge n. 4 del 2006, è previsto il rilascio immediato di verbali con piena, ancorché provvisoria, efficacia.

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, si sono verificate delle criticità, che hanno portato ad allungamenti dei tempi.

In conseguenza delle criticità segnalate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, era stato avviato un tavolo tecnico tra regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e INPS al fine di assicurare la corretta gestione degli accertamenti socio sanitari. Al termine dell'ultima riunione, l'INPS ha comunicato, con nota inviata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alcuni chiarimenti nonché aggiornamenti in ordine alle nuove modalità gestionali introdotte nell'ambito del nuovo procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile. In particolare, l'istituto ha comunicato di aver fornito istruzioni operative alle proprie sedi regionali affinché a livello periferico vengano stabiliti i contatti ritenuti più opportuni, in relazione anche alle singole realtà territoriali, al fine di agevolare, nell'interesse dei cittadini, il flusso procedurale, e di recuperare efficienza ed efficacia nei perseguire gli scopi comuni definiti dalla legge.

Anche in ragione dei problemi ricordati nelle interrogazioni, e a conferma dell'attenzione che il Governo intende porre su tale rilevante ed attuale tema, informo che nelle prossime ore avrà luogo il primo di un insieme di incontri tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che io stessa rappresenterò –, il Ministero della salute, le regioni e l'INPS all'esito dei quali sarà possibile dare maggiori dettagli sullo stato dell'arte e sulla tempistica dell'attuazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile e individuare le possibili soluzioni ai problemi che questa prima fase di attuazione della norma ha indubbiamente sollevato.

Da ultimo ricordo che l'articolo 4 del recente decreto-legge n. 5 del 2012, cosiddetto decreto semplificazione e sviluppo, prevede disposizioni volte alla semplificazione della documentazione per le persone con disabilità al fine di evitare ripetuti accertamenti permettendo, così, un flusso più veloce per l'assegnazione del contrassegno invalidi e per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali sui veicoli.

Il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede, inoltre, una delega al Governo al fine di emanare uno o più regolamenti volti a individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

Concludo segnalando che, relativamente alla vicenda del signor Angelo Gandolfi, richiamata dall'onorevole Codurelli, l'INPS ha fatto sapere che la sede di Lecco, dopo aver esaminato la documentazione inoltrata dalla ASL – che, pur risalendo al 2004, è stata integrata dalle risultanze di un accertamento previdenziale del 2010 – ha concluso in data 2 novembre 2011 l'accertamento sugli atti, con la conferma dell'indennità di accompagnamento e l'applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2007, che esclude il signor Gandolfi da ulteriori controlli dello stato invalidante.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: la donazione *con le seguenti:* l'utilizzo.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: la donazione *con le seguenti:* l'utilizzo;

all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire la parola: donazione *con la seguente:* utilizzo;

all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: donazione *con la seguente:* utilizzo;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: donazione *con la seguente:* utilizzo.

1. 50. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: testamento olografo in duplice copia *con le seguenti:* una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem* redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: del testamento *con le seguenti:* di tale dichiarazione;

al comma 2, sostituire le parole: del testamento *con le seguenti:* della dichiarazione.

3. 50. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 51. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola donatore con la seguente disponente.

3. 52. Il relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 2, sostituire la parola: riconsegna *con la seguente:* restituzione.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire la parola: riconsegna con la seguente: restituzione;

all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire la parola: riconsegna con la seguente: restituzione.

5. 50. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna con le seguenti: delle istituzioni in cui

hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna.

5. 51. Il relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2, dopo la parola: donazioni aggiungere le seguenti: di denaro.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca.

6. 50. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4940 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che la materia oggetto del comma 5 dell'articolo 4 riguarda la partecipazione ai giochi paralimpici 2012 mentre l'articolo 4 nel suo complesso concerne varie agevolazioni a favore delle persone con disabilità, e che, pertanto, sarebbe opportuno scorporare il comma 5 dal resto dell'articolo 4 e inserire le relative norme in un autonomo articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 4, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « , nonché per ottenere le agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999 »;

b) all'articolo 4, comma 4, prevedere un termine entro il quale devono essere emanati i regolamenti di cui al comma 3;

c) sempre all'articolo 4, separare la disposizione di cui al comma 5 inserendola in un apposito articolo;

d) sempre all'articolo 4, prevedere espressamente che le persone con disabilità

di cui al DM 2 agosto 2007 siano effettivamente esentate dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali non siano genericamente indicati ma siano individuati espressamente nei comuni, nelle regioni e nell'INAIL e l'opportunità di chiarire ulteriormente il significato della parola: unitariamente;

b) all'articolo 16, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le prestazioni di cui è necessario inviare le informazioni all'INPS sono prestazioni di carattere economico-finanziario e comunque quelle previste dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000;

c) all'articolo 47-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di: sostituire le parole « nei piani di sanità nazionali e regionali » con le seguenti: « nel Piano sanitario nazionale e nei piani sanitari regionali »; chiarire cosa si intenda con la locuzione « si privilegia »; sostituire le parole « con le finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi » con le seguenti: « allo scopo di migliorare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie e di contenere i costi »; chiarire, al comma 2, di quali dispositivi mobili si tratti;

d) all'articolo 60, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire fra i beneficiari della carta acquisti anche coloro a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato.

ALLEGATO 4

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 23.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga.

23. 12. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire: animali d'affezione con la seguente: cani.

23. 13. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: tenere i gatti legati,.

23. 6. Cazzola, Ceccacci Rubino, Catano, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: o lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

23. 8. Raisi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) importare cani di età inferiore ai 3 mesi.

23. 14. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine della lettera.

* 23. 10. Raisi.

(Approvato)

*Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del *microchip*.*

* 23. 11. Stucchi, Stefani, Negro.

(Approvato)

*Al comma 1, lettera j) sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del *microchip*.*

* 23. 15. Il relatore.

(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o materiale esplodente.

24. 4. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: immediata comunicazione al *aggiungere le seguenti:* sindaco e al.

25. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

25. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: di tracce.

25. 5. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: di cui al comma 4 *fino a:* tempestivamente *con le seguenti:* di cui al comma 1, prevede ad attivare entro 48 ore.

25. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole e l'antidoto.

26. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: prestazioni medico-veterinarie *con le seguenti:* le prestazioni medico-veterinarie di cui all'articolo 10, comma 1.

27. 7. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **27. 3.** Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **27. 4.** Stucchi, Stefani, Negro.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **27. 5.** Raisi.

(Approvato)

ART. 28.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono *con le seguenti:* possono promuovere, con loro risorse.

28. 4. Laura Molteni, Rondini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

28. 6. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

(Approvato)

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

(Approvato)

ART. 30.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il servizio veterinario pubblico ha funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito della presente legge.

30. 1. (Nuova formulazione) Viola, Grassi, Miotto.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: possono avvalersi.

30. 2. Viola, Grassi, Miotto.

(Approvato)

ART. 37.

Al comma 3, dopo la parola esibire aggiungere le seguenti: o far pervenire.

37.10. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 6 e al comma 7, sostituire le parole: da 300 euro a 900 euro con le seguenti: da 100 euro a 300 euro.

37. 2. (Nuova formulazione) Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

(Approvato)

Al comma 17, sostituire le parole: da 250 euro a 1.000 euro con le seguenti: da euro 100 ad euro 300.

37. 8. (Nuova formulazione) Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

(Approvato)

All'articolo 37, comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di guardia particolare giurata, guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la revoca del decreto di nomina o dell'autorizzazione.

37. 9. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il titolo con il seguente: Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Tit. 1. Il Relatore

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (*Deliberazione della proroga del termine*) 260

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.
Audizione dei rappresentanti della BASF Italia Srl (*Svolgimento e conclusione*) 261

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 261

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 261

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 264

AVVERTENZA 263

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 29 febbraio, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 30 aprile 2012 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già

fissato al 31 gennaio. Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15

**Sulla situazione dei mercati delle sementi
e degli agrofarmaci.**

Audizione dei rappresentanti della BASF Italia Srl.
(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Mario MANARESI, *responsabile per l'agricoltura sostenibile per il Sud Europa della BASF Italia Srl*, e il dottor Alberto ANCORA, *responsabile della divisione agricoltura per l'Italia della BASF Italia Srl*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV), Fabio RAINIERI (LNP), Roberto ROSSO (PdL), Susanna CENNI (PD) e il presidente Paolo RUSSO, ai quali replicano, con diversi interventi, il dottor Mario MANARESI, *responsabile per l'agricoltura sostenibile per il Sud Europa della BASF Italia Srl*, e il dottor Alberto ANCORA, *responsabile della divisione agricoltura per l'Italia della BASF Italia Srl*.

Intervengono poi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Viviana BECCALOSSO (PdL) e Sebastiano FOGLIATO (LNP), ai quali replicano il dottor Mario MANARESI, *responsabile per l'agricoltura sostenibile per il Sud Europa della BASF Italia Srl*, e il dottor Alberto ANCORA, *responsabile della divisione agricoltura per l'Italia della BASF Italia Srl*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe OSSORIO entra a far parte della Commissione.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Nuovo testo C. 4940 Governo.

Parere alle Commissioni riunite I e X.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, fa presente che le Commissioni riunite I Affari costituzionali e X Attività produttive hanno appena terminato l'esame del provvedimento in sede referente, approvando numerose modifiche, alcune di rilevanza per il settore agricolo. Ricorda inoltre che la Commissione ha già espresso parere favorevole con osservazioni, in data 28 febbraio 2012, sul testo inizialmente presentato dal Governo.

In primo luogo, come richiesto nel precedente parere della Commissione, è stato modificato l'articolo 12 in modo da includere le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 tra i soggetti che possono stipulare convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa; inoltre, le imprese agricole sono state incluse tra quelle che saranno interessate dal processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'esercizio di attività economiche.

All'articolo 13, recante modifiche al testo unico sulla pubblica sicurezza, sono state introdotte talune modifiche in modo da prevedere, come richiesto nel parere della Commissione Agricoltura, che la validità della licenza annuale di porto di armi abbia durata annuale solo ove non sia prevista dalle leggi speciali una durata diversa, come è il caso della licenza di caccia che ha durata di sei anni.

All'articolo 18, è stato aggiunto il comma 2-*bis* che prevede, come richiesto nel parere della Commissione Agricoltura, la possibilità, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, di procedere ad un'unica comunicazione di assunzione.

All'articolo 25, sono stati approvati due identici emendamenti volti a specificare che l'utilizzo dei dati contenuti nel fascicolo aziendale da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito anche nel caso in cui a curare la tenuta e l'aggiornamento dello stesso siano i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Gli stessi centri sono già autorizzati, in base alla legislazione vigente, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, alcune attività quali la tenuta e conservazione delle scritture contabili, l'assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e il controllo della regolarità formale delle dichiarazioni, immettendo i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN. Su base convenzionale, gli stessi detengono ed aggiornano il fascicolo aziendale.

All'articolo 26 è stata introdotta una modifica al solo comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, aggiungendo le tartufige coltivate tra le superfici escluse dall'assimilazione al bosco. Ricorda che in materia la Commissione Agricoltura sta esaminando due proposte di legge di riforma del settore (C. 1823 e 2132).

Rileva infine, con rammarico, che nonostante siano state approvate numerose

modifiche all'articolo 47, in materia di Agenda digitale italiana, non è stato dato seguito alle indicazioni espresse dalla Commissione Agricoltura, poi formalizzate in specifiche proposte emendative, che chiedevano di includere le aziende agricole nel campo di intervento della nuova normativa e di prevedere che il decreto del ministro dello sviluppo economico per l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale fosse adottato anche di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, sottolinea che l'ammmodernamento tecnologico del settore agricolo e delle aree rurali costituisce un aspetto strategico per superare la situazione di minorità dell'agricoltura.

Preannunciando anche la presentazione di appositi emendamenti nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole con una condizione riferita all'articolo 47 (*vedi allegato*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV) giudica grave che le Commissioni di merito non abbiano recepito l'indicazione della Commissione volta ad includere l'agricoltura tra i settori oggetto dell'Agenda digitale italiana, tanto più che questa si ricollega ad analoghi programmi dell'Unione europea. Esprime pertanto preoccupazione per il fatto che ancora una volta l'agricoltura debba soffrire di una scarsa attenzione da parte delle istituzioni.

Nel condividere la proposta della relatrice e nel preannunciare la presentazione di emendamenti anche ai fini dell'esame in Assemblea, si augura che il parere della Commissione sia pienamente recepito.

Corrado CALLEGARI (LNP) ribadisce la posizione di contrarietà al provvedimento espressa dal suo gruppo in occasione del parere precedentemente espresso, sottolineando peraltro l'impossibilità di valutare adeguatamente il nuovo testo appena trasmesso dalle Commissioni di merito.

Osserva inoltre che il lavoro della Commissione difficilmente potrà produrre ri-

sultati, considerato che sul provvedimento il Governo porrà la questione di fiducia. Al riguardo, sottolinea che il testo che sarà così votato sarà quello deciso da un Governo composto da persone che non sono state elette.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Nuovo testo C. 4940 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4940, recante « Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo »;

richiamato il parere espresso il 28 febbraio 2012, con particolare riferimento alle osservazioni relative all'articolo 47, in materia di Agenda digitale italiana;

considerato che le Commissioni riunite I e X hanno profondamente modificato la suddetta normativa, specificando obiettivi, campi e settori di intervento dell'Agenda digitale italiana;

ritenuto estremamente rilevante che l'impresa agricola e gli spazi rurali siano considerati nella definizione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche per il migliore raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda digitale europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 47 (Agenda digitale italiana)

al comma 1, vengano esplicitamente indicate le imprese agricole tra i soggetti destinatari delle disposizioni ivi previste e si faccia riferimento alle capacità « produttive » invece che a quelle « industriali »;

al comma 2, si preveda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale sia adottato anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

al comma 2-*bis*, si includano gli spazi rurali tra gli obiettivi che la cabina di regia dovrà perseguire per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	265
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	270

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	267
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. Atto n. 441 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	269

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente sul provvedimento, il cui esame in Assemblea avrà inizio sin da lunedì prossimo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, riterrebbe opportuno – non essendovi certezza né sui tempi né sui contenuti delle modifiche che saranno apportate dalla Commissione di merito – esprimersi sul testo originario del provvedimento, tanto più che nella giornata di domani il Governo potrebbe porre la fiducia sul decreto-legge n. 5 del 2012 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea la complessità del provvedimento in esame che – anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – reca alcune misure meritevoli di approfondimento, anche tenuto conto del fatto che quelli di natura ambientale sono proprio gli argomenti sui quali pende nei confronti dell'Italia il maggior numero di procedure di infrazione.

Richiama in primo luogo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, modificato al Senato, che proroga il termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi individuati dalla norma, fino all'emanazione – entro il 31 luglio – di un apposito decreto interministeriale. Osserva che tale proroga potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi, esponendo quindi l'Italia ad una nuova procedura di infrazione.

Richiama in proposito le considerazioni critiche formulate nel parere espresso dal Comitato per la legislazione lo scorso 29 febbraio, che ha sottolineato la necessità di precisare – laddove, in relazione alla violazione del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, prevede che la sanzione applicabile sia aumentata ove la commercializzazione riguardi « quantità ingenti di sacchi per l'asporto » – cosa si intenda per « quantità ingenti ». Inoltre, suscita perplessità la possibilità di modificare e aumentare ogni anno con decreto ministeriale le percentuali riferite alla biodegradabilità dei sacchetti, soprattutto se collegato al regime sanzionatorio anzidetto.

Con riferimento quindi all'articolo 3, commi da 1 a 4, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del codice ambientale, si intende specificare che i materiali di riporto « utilizzati in passato per riempimenti e rilevati » sono da ricondurre alla categoria dei suoli

e dunque ad essi non può applicarsi la disciplina sui rifiuti. Ricorda in proposito che la direttiva 2008/98/CE esclude dall'ambito di applicazione della direttiva medesima il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; nonché il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato. La norma di interpretazione autentica estende quindi in maniera arbitraria la nozione di « suolo » facendovi rientrare i riporti effettuati « in passato ».

Non è peraltro affatto chiara l'espressione « materiali da riporto utilizzati in passato per riempimenti e rilevati », con l'effetto paradossale che una norma definita di interpretazione autentica genera essa stessa problemi interpretativi. Rileva inoltre che, proprio perché non è possibile stabilire a quando risalgano i riempimenti attraverso materiale da riporto, la norma si presta particolarmente ad abusi e condotte illecite. È di tutta evidenza che chiunque potrebbe trasportare materiale mescolato a rifiuti e depositarlo illecitamente in un sito, qualificandolo successivamente come riporti effettuati « in passato », senza che vi sia alcuna possibilità di verificare con certezza tale circostanza.

Si tratta in conclusione di una disposizione che, non solo, introduce deroghe sostanziali alle norme comunitarie in tema di rifiuti, esponendo l'Italia all'ennesima procedura di infrazione sul tema, ma che sembra andare in senso diametralmente opposto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute.

Auspica che nella proposta di parere che il relatore si accinge a formulare si possa tenere conto di quanto esposto.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva come, sul provvedimento in esame, vi siano da parte della maggioranza più dubbi che certezze. Tenuto peraltro conto del fatto che la Commissione Ambiente modificherà in larga misura il testo del decreto-legge,

la XIV Commissione rischia di esprimersi su un testo che non esisterà più. Preannuncia quindi l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ribadisce l'opportunità che la Commissione si esprima nella seduta odierna sul provvedimento, seppure sul testo originario.

Si dichiara quindi disponibile ad accogliere, nella proposta di parere, il rilievo formulato dal collega Farinone con riferimento all'articolo 3, nel senso di escludere un'interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE. Era invece già sua intenzione proporre due osservazioni: la prima volta ad una riformulazione della disposizione dell'articolo 2 in materia di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili, al fine di garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE e di superare la procedura di infrazione in corso; la seconda per modificare l'articolo 3, commi 7 e 9, del disegno di legge, al fine di rendere le norme maggiormente aderenti alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE, in particolare prevedendo un termine temporale definito per la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione degli oli usati.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire al relatore di predisporre un testo definitivo del parere, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.30.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, tenuto conto delle osservazioni dell'onorevole Farinone e in considerazione del particolare ruolo e responsabilità della XIV Commissione, ritiene opportuno esprimere due condizioni con riferimento all'articolo 2 e all'articolo 3, commi da 1 a 4.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD) ringrazia il relatore per avere accolto la condizione proposta, e preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Massimo NICOLUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime perplessità circa i contenuti del provvedimento, che sempre più va nella direzione di consentire alle società di gestione del risparmio di acquistare quote di altri organismi di investimento, ciò che determina per gli investitori una scarsa chiarezza rispetto ai prodotti acquistati. Si genera in tal modo un sistema di scatole cinesi, che non garantisce adeguata trasparenza, danneggiando sia gli investitori che il mercato.

Preannuncia quindi l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Sandro GOZI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata, contrariamente alla diffidenza espressa dall'onorevole Maggioni. Lo schema di decreto rappresenta infatti, a suo avviso, un passo in avanti nel settore dei valori mobiliari e della trasparenza, sia con riferimento, ad esempio, all'introduzione del passaporto del gestore, che all'armonizzazione delle procedure di fusione.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Atto n. 441.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva che lo schema di decreto in esame presenta un'impostazione del tutto opposta alla posizione del suo gruppo, in quanto parte dal presupposto che le carte elettroniche siano la panacea per tutti i mali, incentivandone una diffusione eccessiva. Il provvedimento tralascia inoltre, del tutto, il tema delle carte *revolving*, che in quanto attivano una disponibilità di denaro sotto forma di linea di credito, non mettono il cliente a conoscenza della sua effettiva disponibilità, determinando non pochi problemi.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Sandro GOZI (PD) dissente dalla posizione assunta dal gruppo della Lega, ritenendo che la moneta elettronica debba essere sviluppata il più possibile, rappresentando anzi la sua non estesa diffusione uno dei punti di ritardo del mercato

italiano rispetto a quello degli altri paesi europei. Ricorda inoltre che la Commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione per il ritardato recepimento della direttiva 2009/110/CE, che lo schema di decreto in esame è volto a recepire, e preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
(C. 4999 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

esaminato il disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato: DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 2, la prevista proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non conformi alla disciplina dell'Unione europea, potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata);

per altro verso, l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili in assenza dell'adozione del decreto attuativo chiamato a definire le specifiche tecniche dei sacchi commercializzabili potrebbe contrastare con l'articolo 18 della direttiva 1994/62/CE il quale dispone che gli Stati membri non possano ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

su questa materia risulta aperta la procedura di infrazione 2011-4030, contestando il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al combinato disposto dal-

l'articolo 16 della direttiva 1994/62/CE e dall'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

ricordato, con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 4, in materia di materiali da diporto, che la direttiva 2008/98/CE esclude dal suo ambito di applicazione il terreno *in situ* inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

rilevato altresì che con riferimento all'articolo 3, commi 7 e 9, i quali prevedono rispettivamente la proroga degli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nonché la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente, occorre ricordare che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, salvo limitate possibilità di deroga, mentre l'articolo 21 prevede, tra le altre cose, che gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi siano raccolti separatamente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione dell'articolo 2 in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-2040;

2) provveda la Commissione di merito a riformulare l'articolo 3, commi da 1 a 4, nel senso di escludere un'interpretazione estensiva della definizione di suolo di cui alla direttiva 2008/98/CE;

e con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3,

commi 7 e 9, del disegno di legge al fine di rendere le norme maggiormente aderenti alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sopra richiamate, in particolare prevedendo un termine temporale definito per la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione degli oli usati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Atto n. 441).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

rilevato che il provvedimento consente di superare il contenzioso aperto con la Commissione europea che, in data 18 maggio 2011, ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/0609) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/110/CE sull'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica entro il termine del 30 aprile 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso	273
ALLEGATO (<i>Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso</i>)	275
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	273

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente BIANCHI. — Intervengono per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.

La seduta comincia alle 14.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo dal 13 al 26 marzo 2012. Mette quindi ai voti la delibera in esame.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene comunicato alla RAI per la predisposizione del relativo calendario.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva il calendario trasmesso dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « 10 minuti di... » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dal 13 al 26 marzo 2012 e per il mezzo radiofonico,

relativamente al periodo dal 16 al 23 marzo 2012.

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'elevato numero di domande pervenute e il prossimo periodo di sospensione dei programmi per l'accesso in coincidenza con il periodo di campagna elettorale per le con-

sultazioni amministrative, propone di convocare una seduta per la prossima settimana.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 6 marzo 2012)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per il pe-

riodo compreso tra il 13 e il 26 marzo 2012, e radiofonico, per il periodo compreso tra il 16 e il 23 marzo 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura « replica ». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

TELEVISIVA			
Prot.	Richiedente	Sigla	Titolo
6685	Federazione Esperantista Italiana	F.E.I.	I giovani per il superamento delle barriere linguistiche e la salvaguardia delle culture
6689	Istituto Luigi Sturzo		Formazione politica e democrazia all'Istituto Sturzo
6687	Mentoring USA-Italia Onlus		Worldforum 2012, International Forum for child welfare: "Migrazione e e scenari globali la famiglia, l'infanzia, l'educazione al centro delle nuove sfide dello sviluppo sociale".
6684	Fondazione Ugo Spirito		Dall'Italia liberale alla crisi dello Stato (1915-1992) - Gli anni Sessanta e la crisi del riformismo
6682	Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa - A.U.G.E.	A.U.G.E.	Riforme possibili del processo esecutivo civile
6680	DRI - Ente interregionale di promozione culturale e turistica	DRI	Herity al Quirinale
6679	World Dance Alliance Europe	WDA EUROPE	E' solo danza? Is it only dance? VI Edizione
6673	Gruppo indipendente volontari Italo-stranieri	G.I.V.S.	Diversi ma uniti
6678	Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica	A.R.A.P.	Dopo la legge 180: solitudine, abbandono, disperazione
6691	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	ADUSBEF	Banche conto corrente, mutui ed altri servizi accessori

RADIOFONICA			
6683	Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa - A.U.G.E.	A.U.G.E.	Riforme possibili del processo esecutivo civile
6681	DRI - Ente interregionale di promozione culturale e turistica	DRI	Un itinerario Herity per il centro storico di Napoli III
6686	Federazione Esperantista Italiana	F.E.I.	I giovani per il superamento delle barriere linguistiche e la salvaguardia delle culture

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 278

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 marzo 2012.

Orario: dalle 13.15 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	279
Comunicazioni del Presidente	279
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Giovanni Colangelo (Svolgimento e conclusione)	279

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, comunica che il deputato Paolo Grimoldi è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Raffaele Volpi, dimissionario.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Giovanni Colangelo.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Giovanni Colangelo.

Giovanni COLANGELO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza*, svolge una relazione. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in discussione, chiede, e la Commissione acconsente, che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Gennaro CORONELLA (PdL), Magda NE-

GRI (PD), Gianpiero DE TONI (IdV), Vincenzo DE LUCA (PD), *presidente*, e Gerardo D'AMBROSIO (PD) nonché il deputato Maurizio GRASSANO (PT).

Giovanni COLANGELO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il procuratore Colangelo

per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	281
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile (<i>Deliberazione</i>)	281
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	283
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido (<i>Deliberazione</i>)	281
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
AVVERTENZA	282

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 11.25.

Sui lavori della Commissione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, comunica che dal 6 febbraio è operativo il sistema di rilevazione delle presenze dei parlamentari anche presso gli organi bicamerale e di inchiesta, secondo quanto determinato dagli uffici di presidenza delle due Camere e reso noto direttamente ai deputati e ai senatori. A tale fine è disponibile presso il banco della Presidenza del Comitato il foglio-registro per la raccolta delle firme.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.

(*Deliberazione*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 31 gennaio 2012, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

(*Deliberazione*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine co-

noscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affidò, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 14 febbraio, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

La seduta termina alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 6 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 12.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Sui minori stranieri non accompagnati.
(Esame del documento conclusivo).*

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori
nel sistema della giustizia minorile.****PROGRAMMA**

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva volta a verificare il rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile, con particolare riguardo alla condizione dei minori detenuti in carcere e alla concreta gestione delle carceri minorili.

L'obiettivo dell'indagine si inquadra integralmente nella verifica del rispetto dei diritti dei minori sanciti dalla Convenzione di New York, secondo le specifiche competenze della Commissione di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. In particolare, gli artt. 37 e 40 della Convenzione di New York elencano i diritti del minore con riferimento al trattamento detentivo, al processo penale, al reinserimento nella società.

Nell'ambito di tali previsioni l'indagine è diretta ad acquisire informazioni per valutare se il sistema della giustizia minorile tenga adeguatamente conto della qualità di soggetto debole del minore.

È quindi interesse della Commissione verificare in particolare se l'attuale impostazione della giustizia minorile dia spazio adeguato a forme di pene alternative rispetto alla detenzione, all'istituto della messa alla prova, a congrue politiche di prevenzione del disagio giovanile e della criminalità minorile e alla rieducazione del minore anche all'interno del carcere, nel più rigoroso rispetto dei diritti fissati dalla Convenzione di New York.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

Ministro della Giustizia;

Ministro dell'Interno;

Sottosegretario del Ministero della Giustizia competente in materia di giustizia minorile;

Capi dipartimento Ministero della Giustizia competenti in materia di giustizia minorile ed amministrazione penitenziaria minorile;

Capi dipartimento Ministero dell'Interno competenti per la gestione dei minori stranieri non accompagnati;

Magistrati presso Procure minorili, Tribunali per i minorenni e Tribunali di Sorveglianza per minorenni;

Rappresentanti di organismi internazionali competenti in materia minorile;

Rappresentanti di organismi pubblici e privati che operano per la prevenzione del disagio in campo infantile ed adolescenziale;

Docenti universitari;

Esponenti di associazioni di magistrati, di avvocati e di genitori operanti nel settore della giustizia minorile;

Rappresentanti di Onlus impegnate nella difesa e protezione dei diritti dei minori;

Medici specialisti, pediatri, psichiatri, psicologi, e assistenti sociali.

A tale programma di audizioni, dovrebbero aggiungersi eventuali missioni, da sottoporre volta per volta all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

Il termine dell'indagine è fissato al 31 dicembre 2012.

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa
in materia di adozione e affidamento.****PROGRAMMA**

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva volta a verificare la concreta attuazione delle norme in materia di adozione e di affidamento.

A più di dieci anni dall'approvazione dell'ultima modifica alla normativa in materia di adozione e affidamento (la legge 28 marzo 2001, n. 149), la Commissione ritiene opportuno operare un bilancio del quadro normativo risultante dai successivi interventi legislativi, per valutare cosa ha funzionato e cosa può essere migliorato sia dell'impianto complessivo della legge, sia con riguardo alla sua concreta attuazione.

È infatti degli ultimi mesi la diffusione a mezzo di molti organi di stampa di preoccupanti dati che indicano come sia in drastico calo nel nostro Paese il numero delle adozioni nazionali e soprattutto internazionali, senza che siano chiare le cause di varia natura che hanno condotto le famiglie italiane a rinunciare in partenza ad affrontare un percorso adottivo, a non concluderlo o addirittura, in molti casi, a determinarne il fallimento.

È pertanto interesse della Commissione approfondire la natura di questa tendenza negativa, verificando se vi siano delle cause inerenti alla normativa vigente che possano essere analizzate ed eventualmente corrette, nella consapevolezza del valore del processo adottivo sia per il minore che per gli adottanti, dell'importanza che ne siano preservate le finalità come indicate dalla Convenzione di New

York e contestualmente garantiti gli esiti positivi.

L'obiettivo dell'indagine si inquadra pertanto nella verifica del rispetto dei diritti dei minori sanciti dalla Convenzione di New York, secondo le specifiche competenze della Commissione di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. In particolare, gli artt. 20 e 21 della Convenzione di New York sanciscono i diritti del minore nell'ambito del procedimento adottivo e con riferimento all'istituto dell'affidamento.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

Ministri competenti;

Rappresentanti dei Ministeri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio competenti;

Magistrati presso i Tribunali per i minorenni;

Rappresentanti di organismi internazionali competenti in materia minorile;

Rappresentanti degli enti autorizzati ad operare nel settore delle adozioni internazionali;

Assistenti sociali;

Rappresentanti di organismi pubblici e privati che operano nel campo delle adozioni e dell'affidamento;

Esponenti di associazioni di magistrati, di avvocati e di genitori operanti nel settore delle adozioni e dell'affido;

Rappresentanti di Onlus impegnate nella difesa e protezione dei diritti dei minori, anche all'estero;

Medici specialisti, pediatri, psichiatri, psicologi.

A tale programma di audizioni, dovrebbero aggiungersi eventuali missioni, da sottoporre volta per volta all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

Il termine dell'indagine è fissato al 31 dicembre 2012.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

ALLEGATO 1 (*Emendamenti approvati*) 28

ALLEGATO 2 (*Nuovi emendamenti e subemendamenti presentati*) 63

ERRATA CORRIGE 26

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (*Seguito
dell'esame e rinvio*) 70

AVVERTENZA 71

ERRATA CORRIGE 71

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato
dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 72

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua
internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21
maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere
favorevole*) 73

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 74

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (*Seguito
dell'esame e rinvio*) 75

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 80

ALLEGATO 2 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	79
AVVERTENZA	79

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di attivisti per i diritti umani nella Corea del Nord (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	82
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla XIX Sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

IV Difesa

INTERROGAZIONI:	
5-05418 Sani: Sull'eventuale soppressione della compagnia dei carabinieri di Arcidosso, in provincia di Grosseto	84
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-05471 Bellanova: Sull'esito del concorso indetto per l'anno scolastico 2011-2012, nelle scuole militari, in conseguenza dell'utilizzo dei <i>test</i> a risposta multipla	84
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-05893 Pili: Sulla dismissione del patrimonio militare relativo ad immobili inutilizzati o sottoutilizzati ubicati in Sardegna, in aree strategiche per lo sviluppo delle comunità locali .	85
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-06032 Stradella: Sull'eventuale previsione di dismissione della Caserma Artale	85
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	90
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sull'attuazione del programma d'armamento <i>Joint Strike Fighter</i> .	
Audizione del coordinatore nazionale della Tavola della Pace, Dottor Flavio Liotti, del coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo, Dottor Francesco Vignarca e del portavoce della campagna « Sbilanciamoci ! », Dottor Giulio Marcon	85

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	91
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	94
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dagli onorevoli Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico</i>)	118

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle tematiche relative ai meccanismi di garanzia per l'erogazione del credito alle imprese.	
Audizione del Presidente di Assoconfidi Italia, Francesco Bellotti	122
Audizione del Presidente di Banca Impresa Lazio S.p.A., Donatella Visconti	122

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Atto n. 441 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	130

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci	141
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	145
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici. C. 2367 Argentin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	147
Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. C. 121 Angeli (<i>Esame e rinvio</i>)	147

INTERROGAZIONI:

5-05301 Ghizzoni: Sull'esclusione dei diplomati ISEF dal concorso per dirigenti scolastici del luglio 2011	148
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-05692 De Pasquale: Questioni connesse alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ..	148
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-06130 Giuliotti: Sul fondo per l'editoria	149
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	155
Sui lavori della Commissione	149
5-06319 Palagiano: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina ..	149
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	156

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti recanti «Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici»: audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	160
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	161
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

In merito ai danni ambientali, alla messa in sicurezza e al recupero dei fusti tossici caduti in mare a seguito dell'incidente avvenuto al largo dell'isola della Gorgona (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
--	-----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	216

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	217
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Sirti SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN	224
Audizione di rappresentanti di Alcatel-Lucent Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN	224

INTERROGAZIONI:

5-05643 Codurelli: Gravi e protratte inefficienze nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia	224
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	231
5-05842 Iannuzzi: Finanziamento, potenziamento, adeguamento tecnologico e messa in sicurezza dell'asse ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria	224
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	233
5-05711 Bellanova: Ipotesi di riduzione dei collegamenti ferroviari da e per il Mezzogiorno d'Italia e conseguenti rischi occupazionali per le imprese del settore	225
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	235
5-05954 Lovelli: Riduzione dei collegamenti ferroviari a media e lunga percorrenza e relative ricadute occupazionali	225
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	237

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 139 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	229
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i>	239

AVVERTENZA	230
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino	241
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	242
5-03171 Ciccanti: Iniziative per ridurre i tempi burocratici per il riconoscimento dell'inabilità al lavoro da parte delle ASL.	
5-05252 Codurelli: Semplificazione delle procedure per l'accertamento delle invalidità civili nei confronti di persone affette da patologie ingravescenti o stabilizzate	242
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	252

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	243
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	244
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	256

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	245
ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti del relatore)	254
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	246
ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)	257

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	260
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti della BASF Italia Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	261

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	261
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	261
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	264
AVVERTENZA	263

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	265
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	270

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	267
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. Atto n. 441 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	269

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Esame di domande per l'Accesso	273
ALLEGATO (<i>Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso</i>)	275
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	273

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	279
Comunicazioni del Presidente	279
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Giovanni Colangelo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	279

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sui lavori della Commissione	281
------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile (<i>Deliberazione</i>)	281
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	283
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affidamento (<i>Deliberazione</i>)	281
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
AVVERTENZA	282

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del
presidente Riccardo MIGLIORI.*

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazioni del Presidente.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, informa preliminarmente che, essendo quella in corso una seduta formale della Delegazione, le presenze dei deputati e dei senatori verranno registrate ai fini dell'applicazione della nuova disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute.

Avverte quindi di avere convocato la Delegazione per un confronto sulle ultime attività svolte e sui prossimi impegni.

Lo scorso 21-22 febbraio, alla vigilia della Riunione invernale dell'Assemblea a Vienna, ha svolto una visita al Parlamento della Repubblica ceca, su invito del Presidente della Delegazione della Repubblica Ceca all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Jaroslav Plachy. Nel corso della visita, ha incontrato la Delegazione Ceca all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, il Vicepresidente del Senato della Repubblica Ceca, senatore Premysl Sobotka, l'Ambasciatore d'Italia a Praga, il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura ed il Segretario generale della Camera di commercio italo-ceca. La visita era finalizzata a rinsaldare i rapporti parlamentari con la Delegazione ceca e, nel corso

degli incontri, si è discusso delle tematiche di interesse dell'OSCE, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina e in Bielorussia, ma anche delle tematiche di più generale interesse per l'Europa.

La Riunione invernale, a Vienna, gli scorsi 23 e 24 febbraio, ha visto un'ampia partecipazione della Delegazione italiana, i cui componenti sono intervenuti alle riunioni delle Commissioni e dei gruppi. Nel corso della riunione del suo gruppo, ha avanzato la sua candidatura alla Presidenza dell'Assemblea, che verrà votata nel corso della prossima sessione annuale nel Principato di Monaco, dal 5 al 9 luglio prossimi.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea OSCE ha partecipato all'osservazione internazionale per le elezioni del Presidente della Federazione russa, svoltesi domenica 4 marzo: per la Delegazione italiana era presente l'on. Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie. La valutazione espressa sullo svolgimento delle elezioni presidenziali è stata piuttosto critica.

Passando alle prossime attività, informa che, dal 19 al 23 marzo, una rappresentanza della Delegazione formata da due deputati e due senatori svolgerà una missione in Kosovo, per approfondire tematiche di grande interesse per la sicurezza del nostro Paese e dell'Europa e per incontrare il contingente militare italiano che opera all'interno della KFOR (missione della NATO). Ringrazia in proposito

il senatore Del Vecchio, che si è personalmente attivato per la realizzazione della missione. La composizione della Delegazione, necessariamente ristretta in base ai criteri seguiti anche per le missioni delle Commissioni permanenti, è definita prevedendo la partecipazione dei due componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea OSCE, entrambi deputati, e di due senatori, uno di maggioranza ed uno di opposizione. Il criterio seguito si fonda sulla rappresentanza dei gruppi e delle due Camere. A tale criterio, accompagnato a quello dell'alternanza tra i colleghi, farà riferimento anche per definire la partecipazione ad altre missioni.

Il 22-23 aprile, a Copenhagen, insieme con l'on. Mecacci, parteciperà all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea OSCE.

Come aveva già accennato in passato, ha inoltre intenzione di recarsi a Sofia, in Bulgaria, per organizzare una nuova edizione del seminario sulle minoranze nazionali, già organizzato dalla Delegazione italiana lo scorso anno a Bolzano.

Il 6 maggio è prevista l'osservazione internazionale delle elezioni in Serbia ed in Armenia.

La Conferenza economica dell'Assemblea OSCE si svolgerà a Batumi, in Georgia, dal 12 al 14 maggio.

È infine in fase di organizzazione un incontro bilaterale con la delegazione croata all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Sanremo dal 31 maggio al 1° giugno.

Guglielmo PICCHI (PdL) ringrazia il Presidente per le esaurienti informazioni fornite e assicura il proprio sostegno alla sua candidatura alla Presidenza dell'Assemblea dell'OSCE. Preannuncia la propria intenzione di partecipare alle previste missioni di osservazione internazionale delle elezioni, in particolare a quella in Armenia. Sottolinea quindi l'opportunità offerta dalla prossima Conferenza economica a Batumi, in Georgia, al fine di concentrarsi sul cosiddetto secondo cesto, quello della cooperazione economica, spesso un po' trascurato rispetto agli altri due cesti ed invece di grande rilievo, in

particolare nell'attuale contingenza internazionale. Si dichiara altresì favorevole all'organizzazione di un prossimo seminario sulle minoranze nazionali in Bulgaria.

Matteo MECACCI (PD) riferisce in ordine alla sua recente partecipazione, in quanto Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie e quindi componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea OSCE, alla missione di osservazione internazionale delle elezioni presidenziali nella Federazione russa. Ricordati i rilievi critici evidenziati nella valutazione degli osservatori internazionali, sottolinea come la discussione tra questi ultimi abbia condotto ad un giudizio bilanciato ed utile per favorire un avanzamento della democrazia nella Federazione russa.

Mauro DEL VECCHIO (PD) esprime la propria soddisfazione per la candidatura del Presidente della Delegazione alla posizione di Presidente dell'Assemblea OSCE per le ottime possibilità di successo, che assegneranno all'Italia una posizione di grande prestigio internazionale.

Quanto alla prossima missione in Kosovo, benché sarebbe stata desiderabile una maggiore partecipazione dei componenti la Delegazione, considerata l'importanza dell'attività, si rende conto delle cause di ordine generale e finanziario che hanno determinato l'esigenza di restringere il numero dei partecipanti. Assicura peraltro che l'intera Delegazione sarà compiutamente informata in ordine ai risultati della missione in Kosovo.

Laura ALLEGRINI (PdL), espresso il proprio sostegno alla candidatura del Presidente della Delegazione, osserva che la Delegazione italiana dovrà cercare la massima coesione, anche nella presentazione dei temi supplementari per la sessione annuale, al fine di sostenere unitariamente tale importante candidatura. Esprime altresì la propria perplessità in ordine alla scelta, inizialmente assunta dall'attuale Presidenza dell'Assemblea OSCE, di non partecipare alla missione di osservazione

internazionale delle elezioni presidenziali nella Federazione russa.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, osserva, riguardo all'ultimo punto, che effettivamente si è creato un grave *vulnus* nei rapporti tra Assemblea e Presidenza, con riferimento agli argomenti usati a sostegno della scelta di non partecipare all'osservazione. Meglio sarebbe stato chiarire che tale scelta derivava da ragioni economico-finanziarie, come probabilmente è stato nella realtà.

Andrea MARCUCCI (PD) riferisce in ordine all'orientamento favorevole emerso nella riunione del gruppo liberale a Vienna sulla candidatura del Presidente della Delegazione, anche sulla base dell'impegno assunto dai parlamentari italiani del gruppo di assicurare uno stretto

rapporto di collaborazione con la Presidenza italiana. Osserva quindi che la partecipazione dei parlamentari alla sessione annuale nel Principato di Monaco nel mese di luglio dovrà probabilmente restringersi ai momenti più importanti delle votazioni, in considerazione dei numerosi impegni in quel periodo dell'anno.

Giuseppe CAFORIO (IDV) si complimenta con il Presidente della Delegazione per la sua candidatura alla massima posizione nell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che sarà sostenuta anche dal suo gruppo.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, ringrazia i colleghi presenti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 15,80



16SMC0006190